

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali

**Documento di analisi istruttoria sulla
Previdenza Complementare**

**Approvato dall'Assemblea
del 28 giugno 2001**

Documento di analisi istruttoria sulla Previdenza Complementare

L'iniziativa del CNEL in materia di Previdenza complementare ha puntato ad un'analisi critica dei principali problemi aperti, individuati a seguito di un ciclo di audizioni dei principali operatori del settore (Fondi negoziali, Fondi aperti, COVIP, CONSOB, Ministero del Tesoro, Ministero del lavoro, Ministero delle Finanze).

In tal modo, si è inteso operare una descrizione e valutazione del sistema previdenziale complementare, disciplinato per la prima volta dal nostro ordinamento con la L. delega 421/1992 ed il relativo provvedimento delegato, il D. lgs. n. 124/1993, nell'ambito del processo concertativo introdotto con il Protocollo del 31 luglio 1992, e reso operativo dalla L. n.335/1995.

Il sistema pensionistico complementare mira ad integrare il trattamento erogato dalla previdenza pubblica attraverso i Fondi pensionistici negoziali, con l'attribuzione all'ordinamento intersindacale della possibilità di istituire Fondi pensionistici integrativi del trattamento pensionistico pubblico con una riserva assoluta, esercitabile secondo le regole e le prassi del sistema di relazioni sindacali di natura privatistica. Ad essi si affiancano quelli aperti quali ulteriori strumenti per la realizzazione di più elevati livelli di copertura pensionistica.

Rispetto all'assetto ordinamentale va sottolineata l'esigenza di precisare i rapporti tra la disciplina legislativa e quella contrattuale, e nell'ambito di quest'ultima, gli ambiti decisionali dei diversi livelli.

Occorre chiarire le prerogative della fonte negoziale rispetto alle normative statali e regionali; rispetto a queste ultime l'esigenza è quella non solo di evitare disparità di trattamento e di alterazione delle regole di mercato, ma anche di evitare la sperequazione tra le diverse Regioni di risorse disponibili per la previdenza complementare.

Per quanto concerne l'ordinamento intersindacale è di tutta evidenza la necessità di confermare, come per altre materie, le competenze funzionalmente predeterminate per i diversi livelli di contrattazione (interconfederale, categoriale, territoriale, aziendale). Si tratta, perciò, di evitare che il sistema della previdenza complementare risulti contemporaneamente atomizzato e sovrapposto, tenendo, peraltro, presenti aspetti di economicità e di prospettiva dei Fondi pensione.

Ad avviso del CNEL non v'è dubbio, però, che nell'attuale fase questioni di rilievo come quelle appena esplicitate devono formare oggetto di valutazione all'interno della politica di concertazione in precedenza richiamata.

a) Fondi pensione negoziali

Il totale degli iscritti ai Fondi negoziali (comprendendo gli iscritti ai Fondi preesistenti al D.lgs n.124/1993) è di 1.570.000, mentre il bacino dei potenziali aderenti comprende circa 13 milioni di lavoratori (di cui 9 milioni di lavoratori subordinati e 4 milioni di lavoratori autonomi).

La distribuzione per età degli aderenti ai Fondi pensione continua a evidenziare una limitata partecipazione dei giovani. Gli iscritti con meno di 35 anni di età sono il 26% del totale. In proposito si deve tener conto del ritardo con cui si entra nel mondo del lavoro e

che gli statuti dei Fondi in genere non prevedono l'adesione per gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

Per quel che riguarda le fonti di finanziamento, la misura delle aliquote di contribuzione ai Fondi fissate dalla contrattazione collettiva è mediamente pari all'1,13% per i contributi sia a carico dei lavoratori e che dei datori di lavoro e al 2,40% per il T.F.R. versato ai Fondi per coloro che, erano già occupati alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 124/1993, per un totale del 4,66% di contribuzione. Tale misura sale al 9,17% per i nuovi occupati dal 1993 per effetto del versamento integrale del T.F.R.. Quest'ultima categoria di lavoratori iscritti rappresenta ad es. per il Fondo Cometa il 12,5% degli iscritti.

Il problema dell'utilizzazione del T.F.R. per finanziare i Fondi di previdenza complementare è, come noto, all'attenzione dell'ordinamento intersindacale e di quello politico, i quali dovranno dialogare nell'ambito della politica di concertazione per trovare idonee soluzioni. Il rendimento medio nell'anno 2000 è stato del 3,6%, in linea con il rendimento del mercato mobiliare che ha avuto nell'anno 2000 una flessione consistente rispetto al passato; da considerare è anche il rendimento annuo del T.F.R. che ha segnato nel 2000 un dato pari al 3,5%.

Uno dei problemi che si evidenzia nell'esame degli Statuti dei Fondi negoziali collettivi, e che è emerso nel corso delle audizioni effettuate, riguarda la non iscrivibilità a taluni Fondi dei lavoratori che hanno un contratto di lavoro subordinato ma non a tempo indeterminato. Il riferimento è ai lavoratori, soprattutto giovani, assunti con contratti a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di apprendistato, che costituiscono, peraltro, al momento le tipologie assunzionali maggiormente utilizzate. Per tali lavoratori emerge che solo alcuni Statuti prevedono l'adesione dei lavoratori in questione e solo alcuni stanno apportando modifiche per ricomprenderli.

Discorso a parte meritano i lavoratori interinali per i quali, infatti, non è possibile l'iscrizione al Fondo negoziale delle aziende utilizzatrici, e, quindi, occorrerà fare riferimento a un Fondo negoziale collettivo rivolto esclusivamente agli stessi.

Merita, altresì, una valutazione particolare la situazione dei lavoratori che trovandosi a vario titolo (ad es. nella fattispecie di cui all'art. 2110 Cod. Civ. o in cassa integrazione guadagni) con il rapporto di lavoro sospeso non fruiscono della contribuzione datoriale e non possono effettuare versamenti volontari.

Il tema della possibilità di effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione da parte del lavoratore ha una valenza più generale, in quanto si potrebbe verificare in molti casi la necessità di voler proseguire i versamenti, come ad esempio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro laddove l'interessato potrebbe non riscattare o trasferire la propria posizione. Sempre con riferimento ai tassi di adesione, si deve registrare che essi si mantengono bassi anche all'interno delle piccole aziende e/o unità produttive.

I soggetti istituzionalmente competenti (Governo, Parlamento, Parti sociali), dovranno, quindi, riflettere sugli insufficienti tassi d'adesione per cercare idonee soluzioni.

L'istituzione dei Fondi negoziali è stata avviata anche nel pubblico impiego, rispetto al quale la procedura si presenta più complessa e l'individuazione dei consiglieri di amministrazione dei Fondi stessi incontra difficoltà per quanto concerne i requisiti di professionalità previsti dalla legge.

b) Fondi pensione aperti

Occorre sottolineare, trattando dei Fondi pensione aperti, che essi restano assoggettati alla vigilanza di più organi istituzionali, spesso con competenze non nettamente distinte, verificandosi di conseguenza orientamenti anche contrastanti. Allo scopo, l'Autorità pertinente potrebbe essere la COVIP quale entità preposta specificamente alla materia della Previdenza Complementare.

Nel corso delle audizioni sono emerse alcune "criticità" di carattere normativo la cui soluzione si riterrebbe determinante per un adeguato sviluppo di questo comparto della previdenza complementare. Si tratta in primo luogo della "deducibilità fiscale" dei contributi versati (che resta attualmente subordinata al versamento di parte del T.F.R.) e dalla c.d. "portabilità dei contributi" (compresi quelli datoriali). Quest'ultima, come è noto, riguarda la possibilità del lavoratore aderente ad un Fondo negoziale di trasferire, trascorso il previsto periodo minimo di permanenza nel Fondo stesso, la propria complessiva posizione accantonata ad un altro Fondo aperto. Certamente tale facoltà rientra nella mera sfera decisionale del lavoratore, senza essere subordinata ad alcun assenso o accordo bilaterale o sindacale.

Esiste, però, allo stato attuale, il problema se tale passaggio lasci inalterato, successivamente al trasferimento stesso, l'obbligo aziendale di versare al nuovo Fondo il contributo a proprio carico e la quota di T.F.R. Si tratta di una questione assai rilevante rispetto alla quale è necessario un intervento chiarificatore dell'Ordinamento statutale concertato con l'ordinamento intersindacale.

c) Rendite

La normativa sulla previdenza complementare contiene disposizioni assai scarse relativamente alle rendite vitalizie, erogate mediante convenzione con impresa assicuratrice ovvero direttamente da parte dei Fondi, e che costituiscono la "pensione complementare" alla quale è finalizzato il correlativo sistema.

Esiste, quindi, un ampio spazio di operatività sia per la normativa secondaria che per l'autonomia delle parti (Fondi pensione ed imprese di assicurazione).

La suddetta regolamentazione ha delineato soltanto le linee generali della materia, lasciando ampio spazio alle scelte degli operatori del sistema la cui esperienza potrà condurre a riconsiderare i principi già stabiliti. Per quanto concerne la disciplina futura, il CNEL ritiene necessario il coinvolgimento delle Parti sociali, anche con riferimento alla differenza di sesso nella determinazione della rendita.

Un tema che sta formando oggetto di dibattito in quest'ultimo periodo è dato dalla responsabilità del Consiglio d'Amministrazione del Fondo pensione nell'erogazione delle rendite. Il sistema di garanzie realizzato dall'impresa assicuratrice ai sensi della normativa comunitaria e nazionale rende assai improbabile l'insolvenza dell'amministratore. E' evidente che qualora si dovesse verificare una tale evenienza, per la forte ricaduta della stessa sull'Ordinamento dovranno essere individuate soluzioni specifiche.

d) Regime fiscale

Nel corso del dibattito e delle audizioni con gli esperti è emersa l'esigenza di un ripensamento del regime fiscale, che riduca il carico fiscale complessivo sui Fondi pensione: ciò appare, peraltro, giustificato da valide ragioni d'ordine economico e costituzionale. Tali ragioni sono date, sul piano costituzionale, dalla maggiore considerazione del fine previdenziale perseguito dai Fondi, mentre, sul piano economico-sociale, dal fatto che, essendo il reddito accantonato vincolato al Fondo fino al momento del pensionamento, la percezione dei rendimenti finanziari da parte degli stessi iscritti — che ne sono i veri destinatari — avviene in un momento notevolmente successivo a quello del loro conseguimento da parte dei Fondi pensione e cioè solo nel momento differito della erogazione delle prestazioni. Infine, la semplificazione della normativa in vigore potrebbe consentire agli interessati l'immediata percezione del vantaggio dell'adesione al Fondo pensione, con ciò agevolando la promozione della previdenza complementare.

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali

Documento di analisi istruttoria sulla Previdenza Complementare

Parte 1°
Testo di analisi completo

Il documento è stato predisposto con la collaborazione tecnica
dell'Unità operativa della 2° Commissione – D.A.P.

PRESENTAZIONE

Il documento è costituito da due parti:

a) la prima analizza lo stato di attuazione, con le relative problematiche, delle fonti normative della previdenza complementare, alla luce anche delle audizioni dei soggetti interessati.

Sono stati al riguardo auditi:

1) Nella riunione del 3 aprile:

- Fondi negoziali:

Fondo Cometa: Direttore, Dott. Maurizio Agazzi;

Fondo Capi e quadri FIAT: V. Presidente, Dott. Antonello Barocci;

Fondo Fon.Te: Responsabile, Dott.ssa Maria Antonietta Di Vito;

Fondo Laborfonds: V. Presidente., Dott. Gunther Patzscheider;

Fondo Previambiente: Presidente, Dott. Alessandro Ruggini;

Fondo Previdoc: Responsabile, Dott.ssa Stefania Libori.

- Osservatorio sulla Previdenza CGIL-CISL-UIL-Confindustria:

Dott. Luciano Scapolo

Dott. Maurizio Sarti

- A.Ra.N.:

Avv. Arturo Parisi.

2) Nella riunione del 10 aprile:

- Fondi pensione aperti:

Eptafund – S.G.R. Fondi Comuni S.p.a.: Dott. Marcello Marchese

Fideuram Fondi S.G.R. S.p.A.: Avv. Anna Compagnini

Generali Vita S.p.A.: Dott. Carlo Lizzini

Credit Agricole Indosuez: Dott. Antonio Mocchi

- Assogestioni

Dott.ssa Sonia Maffei

- CONSOB

Dott. Giovanni Siciliano
Dott.ssa Nadia Linciano

3) Nella riunione del 24 aprile:

- *European Federation Retirement Provision*

Sig. ra Chris Verhaegen

Segretario Generale

- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Dott. ssa Concetta Ferrari

4) Nella riunione dell'8 maggio

- Ministero delle Finanze:

Dott.ssa Laura Zaccaria

b) la seconda è costituita dalla normativa legislativa ed amministrativa ivi compresa quella di emanazione dell'Unione Europea, che regola, appunto, i Fondi pensionistici complementari, negoziali ed aperti.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fonti	pag. 1
La normativa originaria	pag. 2
Rapporto tra ordinamento statale e ordinamento intersindacale	pag. 2
 Previdenza obbligatoria e previdenza complementare	pag. 4
La riforma del sistema pensionistico pubblico	pag. 4
Le riforme degli anni 90 e la costruzione di un sistema Previdenziale "multipilastro"	pag. 6
I tassi di rendimento del sistema pensionistico obbligatorio	pag. 7
 Fondi pensione negoziali	pag. 11
Istituzione	pag. 11
Dati quantitativi	pag. 12
Finanziamento	pag. 14
Composizione degli investimenti e rendimento	pag. 14
Necessità di intervento	pag. 15
 Fondi pensione aperti	pag. 17
Istituzione	pag. 17
Dati quantitativi	pag. 19
Composizione degli investimenti e rendimento	pag. 19
Problematiche aperte	pag. 19
 Settore pubblico	pag. 21
 Fondi di previdenza complementare "obbligatori"	pag. 23

Fondo esattoriale	pag.23
Fondo gas	pag.23
Fondo minatori	pag.24
Enasarco	pag.24
Le prestazioni sotto forma di rendita vitalizia	pag.25
Principi normativi	pag.25
Modalità gestionali di erogazioni della rendita:	pag.26
a) erogazione convenzionata	
b) erogazione diretta	
Caratteristiche della rendita vitalizia	pag.27
Responsabilità del Consiglio di amministrazione del Fondo pensione nell'erogazione delle rendite	pag.28
Regime fiscale	pag. 29
Le recenti novità	pag. 29
La contribuzione:	pag. 29
a) lavoratore dipendente	
b) contribuzione del datore di lavoro	
c) lavoratore autonomo	
d) regime per i familiari a carico	
Il rendimento	pag.30
Le prestazioni del Fondo pensione:	pag.31
a) prima del pensionamento: anticipazione e riscatto	
b) al momento del pensionamento: rendita e capitale	
Necessità di intervento	pag.34
La banca depositaria dei Fondi pensione	pag.35
La gestione amministrativa	pag. 37

FONTI

La normativa originaria

L'analisi delle fonti legislative sulla previdenza complementare richiede alcune puntualizzazioni sulla genesi della stessa.

Il Governo Amato nasce il 18 giugno 1992 all'inizio della 11° legislatura, dopo non poche difficoltà politiche che avevano già determinato la chiusura anticipata della 10° legislatura; il nuovo Esecutivo adotta subito alcune forti misure economiche, volte da un lato, a ridurre la spesa pubblica, e, dall'altro, ad aumentare le entrate del Bilancio dello Stato.

In questo contesto di interventi, il Governo riesce il 31 luglio 1992 a concludere con le organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori il Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro, che prevede, tra l'altro, lo strumento della "concertazione".

E' in tale scenario che il Governo interviene verso la fine dell'anno per "bloccare" le pensioni di anzianità ed aumentare la contribuzione (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 638). Contemporaneamente, introducendo una grande innovazione politica sul piano legislativo, riesce a far approvare la L. n. 421/1992 che delega il Governo a riformare 4 rilevanti aspetti dell'ordinamento: pubblico impiego, pensioni, sanità e finanza territoriale.

Il Governo, ottenuta tale delega emana a fine anno, in tempi rapidi e nel rispetto del citato protocollo sulla concertazione, il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 con il quale vengono introdotte misure riduttive del precedente sistema pensionistico (innalzamento dell'età pensionabile e del requisito contributivo, ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, ecc.).

A distanza di qualche mese viene approvato il D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, il quale regola per la prima volta la previdenza complementare, che, come sottolineato nella relazione al provvedimento, mira ad integrare il trattamento erogato dal sistema pensionistico pubblico mediante Fondi pensionistici negoziali. Accanto a questi ultimi il provvedimento disciplina anche i Fondi pensionistici aperti, quale strumento residuale per la realizzazione di più elevati livelli di copertura previdenziale, che restano anch'essi assoggettati alla maggior parte delle disposizioni del D.lgs. n. 124/1993 cui sono destinatari i Fondi negoziali.

La definizione di un quadro normativo compiuto della previdenza complementare si realizza, però, solo con la L. n. 335/1995, con la quale viene, da un lato, riformato il trattamento pensionistico e, dall'altro, emendato il D.lgs. n. 124/1993, consentendo finalmente l'avvio della previdenza complementare.

Rispetto a quest'ultima va sottolineata, tra l'altro, l'istituzione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), e la rimozione di ostacoli di natura fiscale, di fatto impeditivi all'istituzione dei Fondi pensione.

Vanno poi richiamati altri provvedimenti in materia (D.lgs. 585/1993, L. 133/1999, L. 144/1999, L. 449/1997, ecc.), ai quali si aggiungono i recenti D.lgs. n. 47/2000 e il correttivo D.lgs. n. 168/2001, e soprattutto la recente legge costituzionale sul federalismo che riscrive l'articolo 117 della Costituzione assegnando alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di previdenza complementare.

Interventi legislativi decentrati, peraltro, erano già avvenuti in precedenza, come ad es. con la L. n. 3/1997 della Regione Trentino Alto Adige.

Così sinteticamente riassuntò il quadro storico-legislativo di riferimento, occorre richiamare i principi ispiratori del D.lgs. n. 124/1993, i quali peraltro sono rimasti inalterati nonostante i successivi provvedimenti.

Rapporto tra l'ordinamento statuale e l'ordinamento intersindacale

E' attribuito all'ordinamento intersindacale la possibilità di istituire Fondi pensionistici integrativi, come sopra ricordato, del trattamento pensionistico pubblico. Si tratta di una riserva assoluta, esercitabile secondo le regole e le prassi del sistema di relazioni sindacali di natura privatistica. Ed i soggetti contrattuali deputati a ciò hanno dato attuazione a tale attribuzione inserendo la previdenza complementare nel contesto delle trattative incidenti, ineluttabilmente, sul costo del lavoro.

Gli stessi recenti succitati D.lgs. n. 47 e n. 168 non hanno modificato l'assetto funzionale sopra riportato.

Non v'è dubbio, però, che le novità normative di questo ultimo periodo (legge costituzionale, legge del Trentino Alto Adige), alcune iniziative intersindacali, e l'approssimarsi del termine per l'esercizio dell'opzione da parte del lavoratore di trasferire la propria posizione dal Fondo negoziale ad altro Fondo, o ad una forma pensionistica individuale, costituiscono l'occasione per fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali del tema di cui trattasi.

Infatti rispetto all'assetto ordinamentale va sottolineata l'esigenza di precisare i rapporti tra la disciplina legislativa e quella contrattuale, e nell'ambito di quest'ultima, gli ambiti decisionali dei diversi livelli.

Occorre chiarire le prerogative della fonte negoziale rispetto alle normative statali e regionali; rispetto a queste ultime l'esigenza è quella non solo di evitare disparità di trattamento e di alterazione delle regole di mercato, ma anche di evitare la sperequazione tra le diverse Regioni di risorse disponibili per la previdenza complementare.

Per quanto concerne l'ordinamento intersindacale è di tutta evidenza la necessità di confermare, come per altre materie, le competenze funzionalmente predeterminate per i diversi livelli di contrattazione (interconfederale, categoriale, territoriale, aziendale). Si tratta, perciò, di evitare che il sistema della previdenza complementare risulti contemporaneamente atomizzato e sovrapposto, tenendo, peraltro, presenti aspetti di economicità e di prospettiva dei Fondi pensione.

La parcellizzazione dovrebbe, comunque, essere limitata, con la fissazione di una soglia funzionale necessaria, anche per il medio e lungo periodo, per la stabilità dei Fondi pensione.

Non v'è dubbio, però, che nell'attuale fase questioni di rilievo come quelle appena esplicitate devono formare oggetto di valutazione all'interno della politica di concertazione in precedenza richiamata. D'altronde non è pensabile che soluzioni convenute contrattualmente, con l'obiettivo di realizzare l'equilibrio dei contrapposti interessi in gioco, possano essere interpretate da "soggetti terzi", avulse dalla loro genesi, e ancora di più qualora da tali interpretazioni discendano conseguenze sostanziali sugli interessati.

Rispetto all'assetto sopradelineato, elementi di riflessione scaturiscono dalla ricordata legge regionale del Trentino Alto Adige. La regione Trentino Alto Adige ha favorito la costituzione di un fondo regionale; al fine di fugare elementi di preoccupazione, occorre che in tale esperienza risulti salvaguardata l'esigenza che l'afflusso di risorse pubbliche non alteri il mercato concorrenziale dei Fondi pensione e non riduca l'area del mandato di gestione diminuendo le responsabilità gestionali dei fondi regionali.

Si registrano, inoltre, alcune forme di decentramento avvenute per via negoziale.

Sul fronte fiscale, va rilevato che il recente doppio intervento legislativo (D.lgs. n.47 2000 e n. 168/2001) sembra destinato ad essere seguito a breve da altri provvedimenti al fine di determinare favorevoli condizioni allo sviluppo della previdenza complementare.

Allo stato attuale è confermata la distinzione tra Fondi negoziali e Fondi aperti, rimanendo i primi nell'ambito esclusivo dell'ordinamento intersindacale con le conseguenti ricadute sul trattamento economico e normativo del rapporto di lavoro.

I Fondi negoziali e Fondi aperti restano diversi nella natura giuridica, nell'organizzazione interna e nelle modalità di gestione delle risorse finanziarie.

I Fondi negoziali sono soggetti giuridici autonomi, promossi da accordi collettivi, dotati di propri organi sociali e gestiti mediante convenzioni con intermediari abilitati secondo le modalità proprie delle "gestioni individuali di portafogli mobiliari".

I Fondi aperti invece derivano da autonome decisioni di soggetti bancari, finanziari e/o assicurativi, danno vita a patrimoni separati ma interni a quelli dei soggetti che li costituiscono e sono gestiti "in monte".

Va sottolineata, poi, la necessità, da un lato, della permanenza di un dialogo continuo e sistematico della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione con l'ordinamento intersindacale e, dall'altro, di orientamenti omogenei su argomenti di competenza dei diversi organi di vigilanza: Commissione di vigilanza sui Fondi pensione, CONSOB e ISVAP.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La riforma del sistema pensionistico pubblico

Il processo di invecchiamento della popolazione in atto ormai da tempo, e che si accentuerà in molti Paesi europei nel prossimo ventennio, ha determinato la tendenza all'ampliamento degli squilibri strutturali dei sistemi pensionistici. Infatti la crescita prevista nel rapporto tra la popolazione anziana beneficiaria di una prestazione pensionistica e la popolazione in età da lavoro può determinare conseguenze di rilievo per l'equilibrio finanziario dei sistemi a ripartizione. Fattori di tipo economico hanno indotto la maggior parte dei paesi ad intervenire in questo settore. I profondi cambiamenti avvenuti nell'ultimo decennio nel mercato del lavoro hanno prodotto un notevole impatto sui sistemi di protezione sociale.

L'invecchiamento demografico influenza il bilancio pubblico sia con riferimento al versante della spesa che delle entrate.

La spesa pubblica risente del livello e della composizione della popolazione per età in relazione al finanziamento di servizi (educazione e sanità) e di trasferimenti (pensioni e prestazioni per l'infanzia). Tipicamente il profilo della spesa pubblica per età della popolazione presenta due picchi: nella fascia di età 0-20 e nella fascia 60-80; il secondo picco è generalmente superiore al primo e l'invecchiamento demografico svilupperà un incremento della pressione finanziaria.

Sul versante delle entrate i paesi che si basano su un regime fiscale dipendente significativamente dalla tassazione sui consumi dovrebbero registrare una minore riduzione delle entrate erariali rispetto a quelli in cui il finanziamento delle spese pubbliche è maggiormente demandato alla tassazione dei redditi ed al prelievo sul lavoro.

In Italia, le previsioni relative all'evoluzione demografica della popolazione elaborate dall'ISTAT evidenziano un significativo processo di invecchiamento relativo ed assoluto. In particolare:

- l'indice di dipendenza degli anziani (inteso come rapporto tra la popolazione con età maggiore o uguale a 65 anni e la popolazione con età compresa tra 15 e 64 anni) passa dal 24,6% del 1996 al 57,6% previsto per il 2050, con un incremento di circa il 134%;

- la popolazione complessiva passa da 57,333 milioni del 1996 a 45,997 milioni del 2050 con un decremento di quasi il 20%.

Anche in conseguenza di tale situazione in Italia si è avuto un processo di forte ristrutturazione del sistema pensionistico realizzato attraverso tre interventi di riforma (1992 - 1995 - 1997). Infatti le ragioni che hanno condotto il legislatore a tale opera di progressiva ma significativa revisione della disciplina pensionistica sono duplici: da un lato, il consistente aumento della quota di PIL destinata al finanziamento della spesa pensionistica registrato nel nostro Paese negli anni 1980-1992; dall'altro, la consapevolezza della necessità di un assetto normativo in grado di neutralizzare o limitare significativamente gli effetti dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico

obbligatorio.

Il processo di riforma realizzato con gli interventi del 1992-1997 ha riguardato tutti i principali aspetti di regolazione della spesa pensionistica, vale a dire la rivalutazione dello stock di prestazioni in essere, la maturazione del diritto di accesso al pensionamento e la determinazione dell'importo delle pensioni di nuova decorrenza. L'insieme delle misure ha sicuramente garantito un contenimento della dinamica della spesa nel breve e, soprattutto, nel medio-lungo periodo. Tra gli interventi di contenimento più significativi, limitando l'analisi agli anni immediatamente successivi alle predette riforme, si segnalano in particolare:

- 1) il passaggio dalla rivalutazione delle pensioni rispetto ai salari a quella ai soli prezzi;
- 2) la progressiva elevazione del requisito di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di vecchiaia;
- 3) l'inasprimento dei requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità, mediante l'introduzione di un requisito anagrafico in contemporanea a quello dei 35 anni di contribuzione e la omogeneizzazione tra dipendenti pubblici e privati;
- 4) il meno favorevole criterio di determinazione della retribuzione pensionabile e l'abbassamento delle aliquote di rendimento.

Circa le prospettive di medio-lungo periodo rileva in particolare la progressiva entrata a regime del sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995. Tale sistema di calcolo prevede una "capitalizzazione simulata": la pensione è calcolata moltiplicando il montante dei contributi versati, capitalizzati al tasso medio di variazione del PIL, per un coefficiente di trasformazione differenziato per età, in funzione del periodo medio di godimento della prestazione. L'introduzione del metodo contributivo in sostituzione di quello retributivo consente di garantire rendimenti pensionistici sostenibili e di conseguire il duplice risultato di uniformare i medesimi rendimenti fra soggetti con differenti velocità di carriera (dinamica della retribuzione individuale) e differenti età al pensionamento.

In merito alla gradualità con la quale è previsto il passaggio al calcolo contributivo vale rilevare che tale metodo di calcolo contributivo sarà applicato interamente solo per i lavoratori neoassunti al 1° gennaio 1996, mentre per coloro che al 31 dicembre 1995 potevano vantare un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni è prevista la liquidazione del trattamento secondo lo schema del pro-rata (la quota di pensione relativa alle anzianità maturate antecedentemente il 31 dicembre 1995 è computata con il metodo retributivo); infine, nei confronti di coloro che alla predetta data erano in possesso di anzianità contributive superiori a 18 anni, il calcolo della pensione è effettuato applicando integralmente il più vantaggioso metodo retributivo, sulla base delle innovazioni introdotte dalla legge Amato.

Il panorama previdenziale è stato, infine, completato con la costituzione di un polo di previdenza privata di base a seguito della privatizzazione degli Enti di Previdenza dei professionisti (D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 103/1996), i quali potrebbero, a seguito delle modifiche intervenute nel loro status giuridico, essere reconsiderati per futuri inserimenti fra i soggetti legittimati alla costituzione di Fondi pensione.

Questi Enti di previdenza costituiscono una realtà complessa, composta dalla specificità di ciascuno, emanazione di professioni anche molto diverse, che si configurano, però, unitariamente come modello innovativo, che coniuga l'autonomia gestionale e organizzativa propria della natura privata degli Enti stessi con la funzione pubblica esercitata. Essi sono organizzati in

associazione (Associazione degli Enti di Previdenza Privatizzati – A.d.E.P.P.), e rappresentano oltre un milione di professionisti, con un patrimonio complessivo di circa 30.000 miliardi. La trasformazione degli Enti di previdenza dei liberi professionisti in soggetti giuridici di diritto privato è stata possibile solo in presenza di situazioni attive di bilancio, con divieto di contributi statali e previa costituzione di una idonea riserva legale sulle future pensioni da erogare.

Le riforme degli anni 90 e la costruzione di un sistema previdenziale "multipilastro"

In Italia la previdenza complementare appare ancora oggi molto meno sviluppata rispetto a quella degli altri paesi industrializzati; fino all'entrata in vigore del D.lgs. n. 124/1993 l'Italia è stato l'unico tra i paesi dell'Europa occidentale in cui la previdenza complementare non fosse esplicitamente prevista e regolamentata. Di conseguenza i Fondi pensione non sono stati negli anni passati, e non lo sono tuttora, tra i principali attori nei processi di raccolta, gestione ed intermediazione del risparmio nel nostro paese.

In Italia il limitato sviluppo della previdenza privata è stato determinato non solo dal vuoto normativo esistente fino all'entrata in vigore del citato decreto del 1993, ma anche da altre circostanze, tra cui vanno ricordati:

a) il livello di copertura assicurato dal sistema obbligatorio; con il metodo di calcolo vigente prima della riforma del 1992 (D.lgs. n. 503) un lavoratore dipendente del settore privato con una attività contributiva regolare ed una anzianità di 35 anni riceveva una pensione pari a quasi il 70% dell'ultima retribuzione (cfr. Tab. 2);

b) il livello dell'aliquota contributiva vigente nell'assicurazione obbligatoria (attualmente l'aliquota di finanziamento a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS è pari al 32,7%);

c) l'esistenza dell'istituto del trattamento di fine rapporto (T.F.R.); una percentuale delle retribuzioni lorde di ciascun lavoratore (il 6,91% per i dipendenti privati) viene accantonata ed erogata al lavoratore solo nel momento della cessazione del rapporto di lavoro. Le risorse accantonate annualmente per il T.F.R. sono assai rilevanti (nel settore privato il flusso stimato per il 2000 è pari a circa 24.000 miliardi di lire); anche per i dipendenti pubblici esistono istituti assimilabili a quello del T.F.R.;

d) le agevolazioni e gli incentivi allo sviluppo della previdenza complementare hanno trovato infine un vincolo ben preciso nella situazione della finanza pubblica in Italia negli anni novanta; infatti, in un contesto caratterizzato da elevati livelli di debito pubblico le riforme attuate non hanno potuto consentire un regime di agevolazioni fiscali particolarmente incentivante per lo sviluppo dei Fondi privati. Infatti, nonostante il fatto che la perdita di gettito nel breve e medio termine venga compensata dall'incremento dei redditi imponibili in una prospettiva di lungo periodo, il vincolo di bilancio ha contribuito, nel breve, a limitare le possibilità di sviluppo della previdenza integrativa.

Tuttavia, a partire dal citato provvedimento del 1993, si sono realizzati vari interventi finalizzati a favorire lo sviluppo di Fondi pensionistici privati. Tale tendenza va ricollegata alle misure di riforma del sistema pensionistico obbligatorio che si sono succeduti nel corso degli anni novanta.

Lo sviluppo della previdenza complementare è stato, quindi, considerato necessario in funzione della necessità di fornire ai lavoratori la possibilità di attenuare, attraverso la copertura fornita dagli schemi integrativi, gli effetti di

riduzione della copertura pensionistica del regime obbligatorio determinati dalle riforme degli ultimi anni. La stabilizzazione della spesa pensionistica in rapporto al PIL attorno ai suoi livelli attuali (poco più del 14%) avverrà infatti in conseguenza della significativa riduzione delle prestazioni determinata dall'introduzione del sistema di calcolo contributivo. Il principale scopo della previdenza privata in Italia è comunque quello di *integrare* la previdenza pubblica, alla quale resterà in ogni caso affidato, anche nei prossimi decenni, il ruolo centrale nel perseguimento della sicurezza economica della popolazione in età anziana.

I tassi di rendimento del sistema pensionistico obbligatorio

Va ricordato preliminarmente che in generale un sistema pensionistico rappresenta lo strumento assicurativo contro il rischio di longevità. Quindi l'oggetto dell'assicurazione è rappresentato fundamentalmente dal consumo nell'età anziana. La base teorica può essere quindi rappresentata dalla teoria del ciclo vitale del risparmio.

In questo senso, dal punto di vista della comparazione tra sistemi previdenziali, l'indicatore sintetico più adatto appare quello rappresentato dai tassi di rendimento.

Per i sistemi obbligatori a ripartizione, si fa riferimento al *tasso di rendimento implicito*. Si tratta del tasso di interesse implicitamente corrisposto sui contributi versati. In pratica, se il rendimento implicito dell'iscritto ad una gestione pensionistica risulta pari al 2%, questo significa che le sue prestazioni risulterebbero invariate se ottenute capitalizzando i contributi versati al tasso del 2% anziché applicando le regole di calcolo in vigore nel regime di appartenenza.

Anche dal punto di vista delle scelte individuali, il tasso di rendimento appare come il più appropriato indicatore sintetico di performance. Un più elevato tasso di rendimento implica, a parità di altre condizioni, una maggiore ricchezza pensionistica, e di conseguenza una prestazione più elevata.

La Tab. 4 mostra i tassi di rendimento impliciti (TIR) per gli assicurati al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS calcolati per diversi requisiti di età, anzianità contributiva e dinamica retributiva media nel sistema retributivo (anni di pensionamento 2000, 2002 e 2005 per soggetti che avevano oltre 18 anni di anzianità contributiva nel 1996) e nel momento in cui il sistema contributivo sarà a regime (anni 2030, 2032 e 2035).

Le simulazioni effettuate tengono conto della pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite. Vengono considerate le speranze di vita ISTAT relative al 1993.

Da queste simulazioni risulta, ad esempio, che per un lavoratore con 60

anni di età, 35 di anzianità contributiva ed una dinamica retributiva media del 2% annuo il TIR è pari al 3,53% nel 2000 e all'1,74% nel 2030. Appare quindi evidente come la riforma del 1995 determini un sensibile contenimento dei rendimenti impliciti della previdenza obbligatoria.

TIR a normativa vigente - regime transitorio

Si tiene conto della pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite. Speranze di vita relative al 1993 (fonte: Annuario ISTAT 1996)

anzianità contributiva maturata al 31/12/1995 =

0 anni

Tasso di Rendimento Interno (media fra maschi e femmine)

età al pens.	anno del pens. 2030 anzianità contrib. 35			anno del pens. 2032 anzianità contrib. 37			anno del pens. 2035 anzianità contrib. 40		
	crescita retribuzione reale			crescita retribuzione reale			crescita retribuzione reale		
	1,5%	2,0%	2,5%	1,5%	2,0%	2,5%	1,5%	2,0%	2,5%
65	1,77%	1,77%	1,78%	1,76%	1,76%	1,77%	1,74%	1,75%	1,76%
64	1,75%	1,75%	1,76%	1,74%	1,74%	1,75%	1,73%	1,73%	1,74%
63	1,76%	1,76%	1,77%	1,75%	1,76%	1,76%	1,74%	1,74%	1,75%
62	1,74%	1,75%	1,75%	1,73%	1,74%	1,74%	1,72%	1,73%	1,73%
61	1,73%	1,73%	1,73%	1,72%	1,72%	1,73%	1,71%	1,71%	1,72%
60	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,73%	1,74%	1,72%	1,72%	1,73%
59				1,71%	1,72%	1,72%	1,70%	1,71%	1,71%
58				1,70%	1,70%	1,71%	1,69%	1,69%	1,70%
57				1,69%	1,69%	1,70%	1,68%	1,68%	1,69%

anzianità contributiva maturata al 31/12/1995 =

30 anni

Tasso di Rendimento Interno (media fra maschi e femmine)

età al pens.	anno del pens. 2000 anzianità contrib. 35			anno del pens. 2002 anzianità contrib. 37			anno del pens. 2005 anzianità contrib. 40		
	crescita retribuzione reale			crescita retribuzione reale			crescita retribuzione reale		
	1,5%	2,0%	2,5%	1,5%	2,0%	2,5%	1,5%	2,0%	2,5%
65	2,74%	3,01%	3,28%	2,63%	2,90%	3,18%	2,49%	2,77%	3,05%
64	2,85%	3,12%	3,39%	2,74%	3,01%	3,28%	2,59%	2,87%	3,15%
63	2,98%	3,25%	3,51%	2,86%	3,14%	3,41%	2,72%	3,00%	3,27%
62	3,07%	3,34%	3,61%	2,96%	3,23%	3,50%	2,81%	3,09%	3,36%
61	3,16%	3,43%	3,69%	3,05%	3,32%	3,58%	2,90%	3,17%	3,44%
60	3,27%	3,53%	3,80%	3,15%	3,42%	3,68%	3,00%	3,27%	3,54%
59				3,23%	3,49%	3,76%	3,07%	3,34%	3,61%
58				3,30%	3,57%	3,83%	3,14%	3,41%	3,68%
57				3,37%	3,63%	3,89%	3,21%	3,48%	3,74%

Da quanto detto finora si può ricavare che il *tasso di sostituzione*, ovvero il rapporto tra pensione ed ultima retribuzione, appare come un indicatore meno raffinato ed "oggettivo" rispetto a quello costituito dal TIR; esso non appare infatti in grado di cogliere alcuni elementi importanti (ad esempio quelli legati all'età al pensionamento o alla pensione di reversibilità al coniuge superstite).

Tuttavia il richiamo al tasso di sostituzione appare utile per comprendere in maniera immediata alcuni effetti della riforma. Nella Tab. 2, ricavata dagli allegati alla Relazione della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INPS per gli esercizi 1998 e 1999, vengono riportati i risultati di alcune simulazioni relative ai tassi di sostituzione per i lavoratori di prima occupazione.

Tab. 2 - Tassi di sostituzione prima e dopo la legge 335/1995

Età al Pensionamento	Dipendenti			Autonomi		
	Ante Riforma D.lgs 503/1992	Riforma D.lgs 503/1992	Legge 335/1995	Ante riforma D.lgs 503/1992	Riforma D.lgs 503/1992	Legge 335/1995
57	67,3%	58,6%	50,2%	64,1%	58,6%	30,4%
62	"	"	58,7%	"	"	35,5%
65	"	"	65,3%	"	"	39,6%

Ipotesi: tasso annuo di sviluppo del Pil reale=1,5%; tasso d'inflazione annuo=1,5%; tasso di crescita reale delle retribuzioni=2,0% l'anno; retribuzione/reddito iniziale= 30 milioni; anzianità al pensionamento= 35 anni.

Fonte: Corte dei Conti, Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INPS per gli esercizi 1998 e 1999.

I dati riportati nelle Tabelle 1 e 2 concorrono quindi ad evidenziare la minore copertura offerta dal sistema previdenziale obbligatorio. La Tabella 3, ricavata dalla Relazione della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (Covip), evidenzia i tassi di sostituzione ipotizzabili, secondo differenti ipotesi, per gli iscritti a Fondi pensione complementari.

I risultati proposti appaiono significativi e contribuiscono ad evidenziare la necessità dell'evoluzione verso un sistema previdenziale multipilastro. Ciò è tanto più vero in riferimento ai lavoratori più giovani, destinati a risentire maggiormente della riduzione dei rendimenti offerti dalla previdenza obbligatoria.

Nel valutare i dati presentati nella Tab. 3 si deve comunque considerare che l'adesione alla previdenza complementare implica il versamento ai Fondi pensione, in misura parziale per i lavoratori più anziani e totale per quelli di prima occupazione, di quote in precedenza destinate al trattamento di fine rapporto. Quindi, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore iscritto ai FP verrà corrisposto un minore TFR. Pertanto il calcolo del tasso di sostituzione complessivo (privato e pubblico) deve tenere conto anche della riduzione del trattamento di fine rapporto.

Tab. 3- Forme pensionistiche complementari - Stima della rendita pensionistica

Esempio 1: Lavoratore dipendente di prima occupazione; TFR totalmente al F.P.

sezzo				maschile
età di ingresso nel fondo				30
età al pensionamento				65
anni di contribuzione al pensionamento				35
percentuale di contribuzione totale				9,17%
retribuzione annua lorda all'ingresso nel fondo				27.000.000
crescita salariale reale annua				2,50%
rendimento reale annuo	montante a scadenza	rata di pensione annua lorda	percentuale di copertura dell'ultima retribuzione	
1,0%	167.005.100	11.000.626	17,20%	
2,50%	216.817.711	14.281.783	22,30%	
4,00%	286.916.061	18.899.161	29,50%	

Esempio 2: Lavoratore dipendente quarantenne, TFR solo parzialmente al F.P.

sezzo				maschile
età di ingresso nel fondo				40
età al pensionamento				65
anni di contribuzione al pensionamento				25
percentuale di contribuzione totale				4,66%
retribuzione annua lorda all'ingresso nel fondo				40.000.000
crescita salariale reale annua				2,00%
rendimento reale annuo	montante a scadenza	rata di pensione annua lorda	percentuale di copertura dell'ultima retribuzione	
1,0%	71.194.253	4.689.565	7,10%	
2,50%	86.693.317	5.710.489	8,70%	
4,00%	106.528.880	7.017.057	10,70%	

Esempio 3: Lavoratore dipendente quarantenne; TFR totalmente al F.P.

sezzo				maschile
età di ingresso nel fondo				40
età al pensionamento				65
anni di contribuzione al pensionamento				25
percentuale di contribuzione totale				9,17%
retribuzione annua lorda all'ingresso nel fondo				40.000.000
crescita salariale reale annua				2,00%
rendimento reale annuo	montante a scadenza	rata di pensione annua lorda	percentuale di copertura dell'ultima retribuzione	
1,0%	140.096.845	9.228.179	14,10%	
2,50%	170.596.077	11.237.164	17,10%	
4,00%	209.628.719	13.808.244	21,00%	

Fonte: Covip - I Fondi pensione in Italia - Principali dati ed indicatori - Anno 2000

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Istituzione

La disciplina legislativa della previdenza complementare prevede che i Fondi pensionistici negoziali rivolti ai lavoratori dipendenti possono essere istituiti dai contratti e accordi collettivi anche aziendali. In mancanza di essi, sono gli accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero, laddove i relativi rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o da accordi collettivi, anche aziendali, i regolamenti di enti o aziende a poter istituire tali fondi.

Per i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, gli accordi costitutivi dei Fondi pensione sono promossi dai loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.

Inoltre gli accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute possono istituire i Fondi negoziali.

Da ultimo, giova ricordare il recente inserimento, ad opera del D.lgs. n. 47/2000, tra i possibili destinatari di forme pensionistiche complementari, dei soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (c.d. casalinghe); per costoro, i Fondi pensione possono essere istituiti per mezzo di accordi tra gli stessi soggetti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.

I Fondi pensione sono costituiti come soggetti giuridici, di natura associativa, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa ovvero come soggetti dotati di personalità giuridica; in quest'ultima ipotesi il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro, della sanità e della solidarietà sociale).

L'esercizio dell'attività dei Fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione, (COVIP) la quale trasmette ai Ministeri competenti l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione e iscrive il Fondo in uno specifico albo.

Per quanto riguarda l'iter autorizzativo, a seguito della recente modifica introdotta dalla COVIP, non è più prevista un'iniziale autorizzazione alla

raccolta delle preadesioni, cui ne segue un'ulteriore per l'esercizio dell'attività. Viene, infatti, previsto che il Fondo possa immediatamente operare ottenuta un'unica autorizzazione all'esercizio, condizionata, però, al raggiungimento, nel termine di 18 mesi, del numero minimo di iscrizioni indicate nello statuto del Fondo; in caso contrario, l'autorizzazione decade, con conseguente trasferibilità degli iscritti ad altro Fondo negoziale, se esistente, ovvero ad un Fondo aperto, in caso contrario. In tal modo sarà possibile abbreviare i termini procedurali che fino ad oggi erano di circa un anno per l'espletamento di tutte le fasi dell'iter amministrativo.

I Fondi pensione preesistenti stanno procedendo al loro adeguamento alla disciplina contenuta nel D.lgs. n. 124/1993 in conformità all'art. 18 del D.lgs. stesso. Al termine di tale processo sarà possibile avere una situazione complessiva di questa realtà ed effettuare valutazioni sul fenomeno al fine di individuare esigenze di intervento normativo.

In riferimento alla nomina dei consiglieri di amministrazione va rilevato l'obbligo per questi ultimi di possedere, oltre a quelli consueti di onorabilità, particolari requisiti di professionalità.

Peraltro, al termine della fase transitoria, tale previsione comporterà inevitabili difficoltà soprattutto per l'individuazione degli amministratori di nomina sindacale nell'ambito degli associati.

Dati quantitativi

Alla data del 31 marzo 2001, secondo il documento della stessa Commissione di Vigilanza del 10 aprile 2001, i Fondi pensione collettivi di natura negoziale autorizzati risultano essere 43.

Di essi, 23 sono stati già autorizzati all'esercizio dell'attività (di cui 12 hanno effettivamente avviato la raccolta dei contributi alla fine dell'anno 2000) e i rimanenti 20 sono nella fase della raccolta delle adesioni preliminare al completamento dell'iter autorizzativo.

Gli iscritti ai Fondi negoziali, sempre al 31 marzo 2001, risultano essere 885.651, con un incremento del 26,3% rispetto al precedente anno.

I Fondi pensione "preesistenti" iscritti all'Albo, istituiti antecedentemente, quindi, all'introduzione della disciplina della previdenza complementare, sono 577, di cui 418 di competenza della COVIP, mentre i rimanenti Fondi, costituiti all'interno di banche (151) e di compagnie di assicurazione (8), sono, rispettivamente, soggetti alla vigilanza di altri organismi e cioè della Banca d'Italia o dell'Isvap. Gli iscritti ai Fondi preesistenti alla fine del 2000 sono stimati pari a circa 684.000.

Il totale degli iscritti ai Fondi pensione negoziali (nuovi e preesistenti), al 31/12/2000, sfiora, pertanto, le 1.570.000 unità.

Il bacino dei potenziali aderenti riferibile – per dichiarazione degli stessi responsabili dei Fondi - ai Fondi pensione negoziali complessivamente autorizzati alla raccolta delle adesioni (e ovviamente all'esercizio) supera i 13 milioni di lavoratori: più di 9 milioni di lavoratori dipendenti e quasi 4 milioni di lavoratori autonomi.

Nei Fondi negoziali autorizzati all'esercizio dell'attività rivolti a lavoratori dipendenti, il tasso di adesione risulta pari al 32,6%. All'interno di tale insieme, si osservano situazioni differenziate: il tasso di adesione ai Fondi aziendali e di gruppo è pari al 76,4%, al cui interno si registrano valori pari al 91,6 % per Quadri e Capi Fiat al 65 % per Fondenergia; quello ai Fondi di categoria che hanno già conferito in gestione le proprie risorse si attesta al 57,4% per Fonchim e al 33,5% per Cometa; quello dei rimanenti Fondi è pari al 16,7%. Di norma molto inferiore è il tasso di adesione ai Fondi negoziali rivolti ai lavoratori autonomi e quello ai Fondi autorizzati alla sola raccolta delle adesioni.

Al riguardo va sottolineata la situazione di alcuni Fondi rispetto ai tassi di adesione; è da sottolineare che i Fondi pensione negoziali spesso hanno un tasso di adesione molto ridotto, come ad esempio FON.TE (Fondo per i dipendenti del settore commercio, turismo e servizi) che, pur essendo stato autorizzato alla raccolta di adesioni il 2 settembre 1998, alla fine del 2000, ha poco più di 10.000 (esattamente 10.464) lavoratori iscritti, a fronte di un bacino di potenziali aderenti di circa 4 milioni di lavoratori, con un tasso di adesione dello 0,3%. Nella stessa situazione versano:

- PREVIDOC (lavoratori autonomi commercialisti) che, autorizzato anch'esso alla raccolta di adesioni nel 1998 (1°-ottobre), ha solo 1.367 iscritti su un bacino potenziale di quasi 30.000 dottori commercialisti, con un tasso di adesione del 4.7%;
- FONDAPI (lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese industriali), autorizzato, il 2 dicembre 1998 ha 20.000 iscritti e un bacino di 700.000 lavoratori con un tasso di adesione del 2.9%;
- FUNDUM (commercio turismo e servizi dei lavoratori autonomi), autorizzato alla raccolta di adesione il 10 luglio 1998, ha 3.130 iscritti su una platea di 2 milioni di potenziali iscritti con un tasso pari allo 0,2%;
- FONDARTIGIANI (artigiani e piccoli e medi imprenditori), autorizzato alla raccolta il 28 aprile 1999, ha 3.064 iscritti su 1.800.000 potenziali iscritti e di adesioni, quindi, un tasso dello 0,2%.

La distribuzione per età degli aderenti ai Fondi pensione continua a evidenziare una limitata partecipazione dei giovani. Gli iscritti con meno di 35 anni di età sono il 26% del totale. In proposito si deve tener conto del ritardo con cui si entra nel mondo del lavoro e che gli statuti dei Fondi in genere non prevedono l'adesione per gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

La ripartizione per sesso degli aderenti si attesta intorno al 77% per i lavoratori e al 23% per le lavoratrici; la quota delle donne sul totale è, infatti, pari al 36% circa tra i dipendenti del settore privato e al 29% tra i lavoratori autonomi.

Finanziamento

La misura delle aliquote di contribuzione ai Fondi fissate dalla contrattazione collettiva è mediamente pari all'1,13% per i contributi sia a carico dei lavoratori e che dei datori di lavoro e al 2,40% per il TFR versato ai Fondi per coloro che, erano già occupati alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 124/1993, per un totale del 4,66% di contribuzione. Tale misura sale al 9,17% per i nuovi occupati dal 1993 per effetto del versamento integrale del T.F.R.. Quest'ultima categoria di lavoratori iscritti rappresenta ad es. per il Fondo Cometa il 12,5% degli iscritti.

Il problema dell'utilizzazione del T.F.R. per finanziare i Fondi di previdenza complementare è, come noto, all'attenzione dell'ordinamento intersindacale.

In tema va sottolineato che il legislatore ha previsto la riduzione della pressione contributiva previdenziale sui premi collettivi concordati in relazione ai positivi risultati aziendali, conseguenti l'andamento della produttività e della redditività aziendale, destinati ai Fondi di previdenza complementare

In termini economici il contributo medio annuo per iscritto è di 1,9 milioni di lire che comporta in relazione al numero di lavoratori iscritti ai Fondi operativi un flusso complessivo annuale di 1.224 miliardi di lire; l'attivo netto destinato alle prestazioni (A.N.D.P.), e cioè il così detto patrimonio dei Fondi, ammonta a 2.305 miliardi di lire. Per i Fondi preesistenti tale importo ammonta a 55.034 miliardi.

Composizione degli investimenti e rendimento

La composizione delle risorse in gestione per quanto riguarda il valore medio è la seguente:

- depositi = 4,3%
- titoli di debito = 73,3%
- titoli di capitale = 20,3%
- OICR = 0,7%
- altre attività e passività = 1,4%

Il rendimento medio nell'anno 2000 è stato del 3,6%, in linea con il rendimento del mercato mobiliare che ha avuto nell'anno 2000 una flessione consistente rispetto al passato; da considerare è anche il rendimento annuo del T.F.R. che ha segnato nel 2000 un dato pari al 3,5%.

I Fondi preesistenti hanno la composizione degli investimenti costituita dal 52,3% in titoli di debito, mentre un 16,6% di investimenti è negli immobili.

Necessità di intervento

Uno dei problemi che si evidenzia nell'esame degli Statuti dei Fondi negoziali collettivi e che è emerso nel corso delle audizioni effettuate riguarda la non iscrivibilità a taluni Fondi stessi dei lavoratori che hanno un contratto di lavoro subordinato ma non a tempo indeterminato.

Il riferimento è ai lavoratori, soprattutto giovani, assunti con contratti a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di apprendistato, che costituiscono, peraltro, al momento le tipologie assunzionali maggiormente utilizzate. Per tali lavoratori emerge che solo alcuni Statuti prevedono l'adesione dei lavoratori in questione e solo alcuni stanno apportando modifiche per ricomprenderli.

Discorso a parte meritano i lavoratori interinali per i quali, infatti, non è possibile l'iscrizione al Fondo negoziale delle aziende utilizzatrici, e, quindi, occorrerà fare riferimento a un Fondo negoziale collettivo rivolto esclusivamente agli stessi.

Per i lavoratori italiani riscattati, anche solo temporaneamente all'estero, si presentano problemi di prosecuzione del versamento della contribuzione al Fondo di interesse in relazione anche alla direttiva comunitaria 98/49 (relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea).

Merita, altresì, una valutazione particolare la situazione dei lavoratori che trovandosi a vario titolo (ad es. nella fattispecie di cui all'art. 2110 Cod. Civ. o in cassa integrazione guadagni) con il rapporto di lavoro sospeso non fruiscono della contribuzione datoriale e non possono effettuare versamenti volontari.

Il tema della possibilità di effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione da parte del lavoratore ha una valenza più generale, in quanto si potrebbe verificare in molti casi la necessità di voler proseguire i versamenti, come ad esempio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro laddove l'interessato potrebbe non riscattare o trasferire la propria posizione.

I dati sopra riportati fanno emergere in primo luogo che le parti deputate all'istituzione dei Fondi negoziali hanno costituito al 31 dicembre 2000 ben 42 Fondi negoziali (quantomeno autorizzati alla raccolta delle adesioni) a fronte di soli 885.651 iscritti su una base di potenziali iscritti di oltre 13.000.000 tra lavoratori dipendenti o autonomi.

Risulta evidente, quindi, che, da un lato, imprenditori e sindacati hanno attuato la legge anche in tempi relativamente brevi (il primo Fondo negoziale collettivo è stato autorizzato alla raccolta di adesioni il 25 ottobre 1996), e dall'altro, invece, in alcuni specifici settori, i lavoratori interessati hanno raccolto l'offerta dei Fondi in misura insignificante.

Al momento l'interrogativo fondamentale della previdenza complementare è la bassa percentuale di adesione dei lavoratori, soprattutto con riferimento a quelli più giovani. Per questi ultimi potrebbero

sussistere anche i problemi appena evidenziati e cioè la non iscrivibilità dei lavoratori titolari di rapporti di lavoro a termine.

Tassi di adesione più elevati si registrano, in alcuni settori, in ragione soprattutto della dimensione aziendale e della presenza delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro

Per tutti i destinatari della previdenza complementare si può ritenere che una capillare campagna informativa sulla normativa pensionistica e sull'importanza assunta dalla previdenza complementare potrebbe produrre risultati positivi sull'adesione.

In ogni caso, i soggetti istituzionali competenti (Governo, Parlamento, parti sociali) dovranno riflettere sugli insufficienti tassi di adesione per cercare idonee soluzioni.

FONDI PENSIONE APERTI

Istituzione

I Fondi pensione aperti possono essere istituiti dalle banche, dalle imprese di assicurazione, dalle società di gestione del risparmio, ovvero dalle SIM, e cioè dagli stessi soggetti individuati dal legislatore quali intermediari abilitati alla gestione, mediante convenzione, delle risorse dei Fondi negoziali.

L'atto di costituzione si sostanzia in una delibera del Consiglio di amministrazione del soggetto istitutore in forza della quale viene riconosciuta la contribuzione affluente al Fondo, le risorse accumulate e i relativi rendimenti, quale patrimonio autonomo e separato nell'ambito del patrimonio del singolo intermediario non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

A differenza dei Fondi negoziali, in questo caso non vi è nessuna iniziativa delle Parti Sociali, e non si viene a determinare la nascita di un soggetto autonomo né di organismi rappresentativi degli iscritti.

La costituzione dei Fondi pensione aperti e l'esercizio dell'attività devono essere autorizzati dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione d'intesa con le autorità di vigilanza sul soggetto istante (Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP), previa verifica, da parte di queste ultime, dei requisiti patrimoniali e degli ulteriori requisiti necessari per la stessa istituzione e per la gestione. La COVIP, esaurita la propria istruttoria, trasmette, poi, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro l'esito del procedimento amministrativo che concede o nega l'autorizzazione.

Un particolare rilievo per i Fondi aperti assumono: il "Protocollo di autonomia gestionale", che i soggetti che intendono costituire tali Fondi devono allegare alla istanza di autorizzazione, e la figura del "responsabile del Fondo", che deve essere designato dal soggetto istitutore e al quale sono attribuite rilevanti funzioni di verifica e di vigilanza, assolvendo un significativo ruolo di garanzia nei confronti degli iscritti. L'iter espletato presso la COVIP, che si conclude con l'iscrizione del Fondo nell'apposito albo presso la stessa istituito, non consente, però, al Fondo pensione aperto di operare sul mercato, e cioè di iniziare la raccolta delle adesioni.

Per il Fondo pensione aperto, infatti, quale prodotto oggetto di sollecitazione all'investimento è obbligatoria la predisposizione e, previa autorizzazione della CONSOB, la pubblicazione del prospetto informativo,

documento, quest'ultimo necessario per procedere al collocamento presso il pubblico dei sottoscrittori.

L'iter appena descritto per la costituzione e l'inizio dell'attività dei Fondi pensione si rende, poi, necessario in tutte le ipotesi in cui il Fondo intenda apportare variazioni o integrazioni ai contenuti dei documenti d'offerta, ossia al regolamento di gestione (che ne regola il funzionamento e i rapporti con i partecipanti) ovvero al prospetto informativo.

La disciplina applicabile ai Fondi pensione aperti, in particolar modo per ciò che attiene alla funzione dagli stessi espletata, ha, in parte, subito modifiche dal 1° gennaio 2001 con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto 18 febbraio 2000, n. 47 le quali, hanno riformato il regime fiscale delle forme di previdenza complementare, ed hanno introdotto nel nostro ordinamento giuridico nuove forme di risparmio previdenziale di tipo individuale. Le novità hanno in particolar modo interessato l'area dei destinatari e le modalità di adesione.

L'adesione ai Fondi pensione aperti può avvenire su base contrattuale collettiva ovvero su base individuale. Possono aderire su base contrattuale collettiva, e cioè a mezzo di un contratto collettivo, accordo o regolamento, anche aziendale, i medesimi soggetti destinatari dei Fondi pensione negoziali (lavoratori dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti, soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro e soggetti destinatari del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari), a condizione che per essi non siano già stati istituiti ovvero non siano operanti Fondi pensione negoziali.

L'adesione su base individuale, è, invece, riconosciuta a tutti i soggetti, anche non titolari di redditi di lavoro o di impresa, siano essi o meno destinatari (anche solo potenzialmente) di forme di previdenza di tipo collettivo (Fondi pensione negoziali e Fondi pensione aperti per adesioni collettive) e indipendentemente dalla preventiva adesione a tali forme, ovvero alle persone fiscalmente a carico di altri soggetti. Resta fermo per i soli lavoratori subordinati, il rispetto, sotto il profilo fiscale, del principio di "supplementarietà" rispetto alle forme di previdenza di tipo collettivo.

A partire dal 1° gennaio di quest'anno, infatti, il Fondo pensione aperto non è più soltanto uno strumento di attuazione di forme di previdenza complementare, ma anche un "veicolo" che consente la realizzazione di forme di risparmio previdenziale di tipo individuale.

Il nuovo scenario della previdenza risulta, pertanto, caratterizzato dalla coesistenza:

a) di forme pensionistiche di tipo collettivo, realizzate attraverso l'adesione a Fondi pensione negoziali ovvero, nelle ipotesi sopra precisate, mediante adesioni collettive a Fondi pensione aperti;

b) di forme pensionistiche di tipo individuale, attuate mediante l'adesione in forma individuale a Fondi pensione aperti, ovvero mediante la conclusione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.

Dati quantitativi

Alla fine del 2000, il numero di Fondi pensione aperti istituiti risultava essere pari a 99, di cui 85 autorizzati all'esercizio dell'attività e 14 autorizzati alla costituzione, su un totale di 141 Fondi esistenti.

Il numero degli iscritti è complessivamente pari a circa 223.000 soggetti lavoratori, in gran parte residenti nelle Regioni del Nord-Ovest (33,04%); in quelle del Centro è il 26,21%, nel Sud il 18,56%, nel Nord-Est il 17,57% e infine nelle Isole il 4,62%. La distribuzione per classi di età evidenzia ancora una scarsa partecipazione da parte di soggetti con età inferiore ai 25 anni. Risultano, invece, prevalenti i soggetti con fascia di età compresa fra i 40 e i 44 anni, che rappresentano poco più del 18% del totale degli aderenti.

Con riferimento alla tipologia di aderenti, i liberi professionisti rappresentano il 38,58% del totale, i commercianti il 15,79%, gli artigiani il 13,15%, mentre i lavoratori dipendenti e i soci di cooperative soltanto, rispettivamente, il 9,86% e il 2%.

La ripartizione effettuata, avendo riguardo all'intermediario istitutore, evidenzia come gli aderenti siano iscritti: per il 55,1% del totale a Fondi pensione istituiti da società di gestione del risparmio, per il 19,60% a Fondi istituiti da banche per il 19,40% a Fondi di imprese di assicurazione e, per il 5,90% a Fondi istituiti da SIM.

Il patrimonio complessivamente raccolto (attivo netto destinato alle prestazioni) si attesta intorno ai 1.100 miliardi di lire, prevalentemente concentrato su linee di investimento azionarie (340 miliardi di lire) e bilanciate (355 miliardi di lire).

Composizione degli investimenti e rendimento

Riguardo alla composizione, i titoli azionari rappresentano il 48,22% del totale del patrimonio, mentre i titoli di Stato il 27,24%; la restante parte risulta investita in titoli obbligazionari (11,37%) ovvero detenuta sotto forma di liquidità (12,37%).

Con riferimento al soggetto istitutore, il patrimonio raccolto da Fondi istituiti dalle società di gestione del risparmio rappresenta il 58,58% del totale, contro il 23,56% raccolto da Fondi istituiti dalle imprese di assicurazione, l'11,95% dalle banche e, infine, il 5,92% dalle SIM.

Nell'anno 2000 il rendimento medio dei Fondi aperti è stato del 2,9%.

Problematiche aperte

L'analisi dell'attuale normativa in materia di previdenza complementare, con esclusivo riferimento all'area dei Fondi pensione aperti e dei piani di previdenza individuale mediante gli stessi attuati, evidenzia alcune considerazioni di rilievo.

In primo luogo emerge come il prodotto "Fondo pensione aperto" sia soggetto, a causa della sua peculiare natura di patrimonio autonomo e separato nell'ambito del patrimonio della società che lo ha istituito, alla

vigilanza di più Autorità. Ai controlli di stabilità e di efficienza del sistema effettuati dalla COVIP, si aggiungono gli ulteriori controlli derivanti dalla circostanza che l'intermediario istitutore di un Fondo pensione aperto è, a sua volta, un intermediario "vigilato" da CONSOB, Banca d'Italia o ISVAP.

Dalla data di inizio dell'operatività sul mercato del primo Fondo pensione aperto, avvenuta nel novembre del 1998, la presenza di una pluralità di autorità di vigilanza nel campo dei Fondi pensione aperti, ha già fatto rilevare alcuni elementi di criticità del sistema. Non sempre, infatti, le competenze di dette Autorità appaiono ben delineate rispetto a quelle della COVIP, e tendono, pertanto, a sovrapporsi, così come la stessa normativa di riferimento non è sempre di facile applicazione.

Non v'è dubbio, infatti, che il Fondo pensione aperto sia soggetto, quale strumento di previdenza complementare, alle regole dettate dalla COVIP, ma è altrettanto vero che, come prima evidenziato, quale "prodotto finanziario" oggetto di sollecitazione del pubblico risparmio, il Fondo pensione aperto viene spesso considerato esclusivamente nella sua veste finanziaria e, quindi, assoggettato a norme e regole di tale fattispecie.

A seguito dei recenti provvedimenti adottati dalla CONSOB in materia di sollecitazione all'investimento, lo schema di prospetto informativo è stato semplificato rispetto al precedente assetto, che spesso vede riproposti all'interno dello stesso contenuti e informazioni già resi noti nel regolamento di gestione del Fondo.

Nel corso delle audizioni sono emerse alcune "criticità" di carattere normativo la cui soluzione si riterrebbe determinante per un adeguato sviluppo di questo comparto della previdenza complementare. Si tratta in primo luogo della "deducibilità fiscale" dei contributi versati (che resta attualmente subordinata al versamento di parte del T.F.R.) e dalla c.d. "portabilità dei contributi" (compresi quelli datoriali). Quest'ultima, come è noto, riguarda la possibilità del lavoratore aderente ad un Fondo negoziale di trasferire, trascorso il previsto periodo minimo di permanenza nel Fondo stesso, la propria complessiva posizione accantonata ad un altro Fondo aperto. Certamente tale facoltà rientra nella mera sfera decisionale del lavoratore, senza essere subordinata ad alcun assenso o accordo bilaterale o sindacale.

Esiste, però; allo stato attuale, il problema se tale passaggio lasci inalterato, successivamente al trasferimento stesso, l'obbligo aziendale di versare al nuovo Fondo il contributo a proprio carico e la quota di T.F.R.

Si tratta di una questione assai rilevante rispetto alla quale è necessario un intervento chiarificatore dell'Ordinamento statuale concertato con l'ordinamento intersindacale.

SETTORE PUBBLICO

L'accordo tra l'Aran e le Confederazioni sindacali dei lavoratori, siglato nel 1999, al quale ha fatto seguito il DPCM del 20 dicembre 1999, hanno reso possibile anche nel pubblico impiego, l'avvio della previdenza complementare e, quindi, l'istituzione dei Fondi pensione. La Finanziaria 2001, peraltro, ha previsto uno stanziamento di 100 miliardi annui, a decorrere dal 2001, per le PP.AA. al fine di dare attuazione all'obbligo di contribuire quale datore di lavoro al finanziamento dei Fondi, assegnando allo stesso scopo, anche le risorse previste dalla legge 448/98 che ammontavano a 200 miliardi.

Per ragioni economiche-gestionali, i predetti soggetti contrattuali, inoltre, hanno convenuto di contenere quanto più possibile il numero dei Fondi sia per consentire un dimensionamento sostenibile sia per rendere efficaci le politiche d'investimento degli stessi.

Ciascun Fondo, in questo modo, raggrupperà una serie di comparti. In particolare, i Fondi saranno destinati ai dipendenti della scuola; dei Ministeri, parastato e aziende; degli enti locali e sanità, dell'Università e ricerca. E', invece, ancora incerta la possibilità di dar vita ad un Fondo per la dirigenza sanitaria.

Per ora è stato definito solo l'accordo istitutivo per i dipendenti della scuola, con la prefigurazione dello Statuto e del Regolamento elettorale del Fondo. Dopo l'approvazione della Corte dei Conti, si aspetta ora di realizzare l'Atto costitutivo, con contestuale nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio, anche se i tempi necessari per l'operatività finanziaria del Fondo non saranno brevi. L'iter autorizzativo beneficerà della recente delibera della COVIP che ha innovato radicalmente la procedura.

Si pone, in via generale, il problema relativamente ai requisiti di professionalità che sono richiesti per i componenti del Consiglio di amministrazione. Infatti, è prevedibile (come sta accadendo per il comparto scuola) che sarà difficile individuare rappresentanti della parte datoriale nel settore pubblico che li possiedano; inoltre, una volta scaduta la deroga prevista dall'art. 4, lett.d) del D.M. n. 211/1997, in vigore fino all'agosto 2002 (e per la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha escluso un'interpretazione cronologicamente estensiva), si può prevedere che tali difficoltà saranno riscontrate anche per i consiglieri nominati dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

Con riferimento agli altri settori del pubblico impiego, ulteriori trattative sono state già avviate dall'Aran con i rappresentanti dei lavoratori del parastato, dei Ministeri, delle "Aziende di Stato" (Monopoli, Cassa Depositi e Prestiti, Vigili del Fuoco), per definire la costituzione di un secondo Fondo, ma rimangono ancora numerosi problemi da superare. Ad esempio, alcune categorie rivendicano una propria autonomia rispetto a possibili accorpamenti di comparti in un medesimo Fondo: così l'Università e la

ricerca, che desiderano un proprio Fondo, senza confluire in quello degli Enti locali e della Sanità .

Si deve ancora sottolineare che la disciplina ora illustrata non si applica a tutte le articolazioni della P.A. Infatti, il D. L.gs n. 124/1993 (all'art. 3, p.to 2, che rinvia al D. L.gs n. 29/1993) prevede che per il personale rimanente (corpi di polizia, forze armate, magistratura, carriera diplomatica e prefettizia), le forme pensionistiche complementari possano essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero mediante accordi tra i dipendenti promossi da loro associazioni

In ogni caso tutti i Fondi sono sottoposti alla vigilanza della COVIP, oltre ai controlli specifici della Corte dei Conti.

Pur regolata dal Dlgs. n. 124/1993, la previdenza complementare per i lavoratori pubblici presenta caratteristiche particolari dovute, tra l'altro ai compiti assegnati dall'ordinamento all'INPDAP, nell'ambito della previdenza complementare. Gli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto, infatti, sono attribuiti all'INPDAP che dovrà contabilizzarli ed eventualmente rivalutarli. Alla cessazione del rapporto, tali accantonamenti saranno convertiti in risorse reali attraverso un meccanismo individuato dall'art.2, comma 5, del D.P.C.M. del 23 dicembre 1999 (e successive modificazioni), cioè sulla base del rendimento ottenuto dai migliori Fondi pensione operativi. Tuttavia, allo stato attuale, non sono stati ancora adottati i provvedimenti attuativi, di competenza del Ministero del Tesoro, necessari per l'entrata a regime di tutto il sistema previdenziale complementare nel settore pubblico.

Qualche difficoltà, infine, si potrebbe registrare nella gestione dei flussi informativi tra *service*, datori di lavoro e banca depositaria, considerata la tipicità nel settore pubblico.

E' stato prospettato se i Fondi pensione per i pubblici dipendenti potranno accogliere anche la contribuzione di lavoratori dello stesso settore, ma dipendenti da soggetti privati. Ciò dipenderà dalla realizzazione di un accordo e dalla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del Fondo.

Sul versante fiscale le tipicità dei Fondi pensione dei pubblici dipendenti non sembrano comportare alcuna ricaduta, in quanto la quota di finanziamento relativa al T.F.R., ancorché "virtuale", produce appieno il suo effetto per quanto attiene sia la condizione di deducibilità che l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni e rendimenti relativi.

La diversa disciplina Fiscale applicabile alla buonuscita e al T.F.R. potrebbe, invece, determinare dubbi interpretativi che inciderebbero negativamente sulla propensione dei pubblici dipendenti ad aderire alla previdenza complementare e contemporaneamente passare al sistema di T.F.R.

FONDI PENSIONISTICI INTEGRATIVI "OBBLIGATORI"

La complessa legislazione sulla previdenza pensionistica complementare comprende, peraltro, anche forme "integrative obbligatorie" previste da leggi speciali:

FONDI ESATTORIALI (gestito dall'INPS): la contribuzione suppletiva è pari al 5,5% della retribuzione imponibile (di cui 3,3% a carico del datore di lavoro e 2,2% a carico del lavoratore).

Al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni di età, per gli uomini, e 60 per le donne e 20 anni di contribuzione di cui almeno 15 maturati nel Fondo stesso), la contribuzione integrativa permette il conseguimento di un trattamento pensionistico complessivo (Assicurazione generale obbligatoria più trattamento integrativo) pari all'1,857% della retribuzione media mensile dell'ultimo anno per ciascun anno di contribuzione, sino ad un massimo di 35 anni (nel quale caso, il rendimento complessivo risulta pari al 65% della retribuzione media mensile dell'ultimo anno). La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua non può essere d'ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio.

Tale integrazione non compete nel caso di accesso alla pensione di anzianità.

FONDO GAS (gestito dall'INPS): la contribuzione suppletiva è pari all'1,7% della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro.

All'accesso alla pensione di vecchiaia (secondo i requisiti vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria, 65 anni di età, per gli uomini e 60, per le donne e 20 anni di contribuzione di cui almeno 15 maturati nel Fondo gas) o di anzianità (requisiti vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria ed almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo gas), il lavoratore interessato consegue un trattamento pensionistico complessivo (Assicurazione generale obbligatoria più pensione integrativa) pari al 2,564% della retribuzione mensile dell'ultimo anno per ogni anno di contribuzione sino ad un massimo di 39 anni (nel cui caso, il rendimento complessivo risulta pari al 90% della retribuzione media mensile dell'ultimo anno).

E' da sottolineare che, in tutte le predette fattispecie, qualora l'atto del pensionamento l'interessato non abbia maturato il diritto alla pensione integrativa, allo stesso non compete né il riscatto di quanto accantonato né la facoltà di effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione per il raggiungimento del requisito carente.

FONDI MINATORI (gestito dall'INPS): la contribuzione suppletiva è pari al 4,2%, per il lavoratori addetti a lavoro in sotterraneo "e del 2,1%" per i lavoratori non addetti a lavori in sotterraneo, della retribuzione imponibile.

Tale contribuzione integrativa consente di accedere: 1) alla pensione di vecchia anticipata a 55 anni di età e 15 anni, anche discontinui, svolti in lavori in sotterraneo; 2) alla pensione di anzianità anticipata con l'età anagrafica inferiore a quella per la pensione anticipata di vecchiaia purché il lavoratore sia in possesso di almeno 30 anni di contribuzione di cui almeno 15 anni svolti in lavori in sotterraneo, anche discontinui.

ENASARCO: garantisce agli Agenti e rappresentanti di commercio un trattamento pensionistico obbligatorio integrativo della previdenza di base gestita dal regime generale INPS.

Il fondo viene alimentato da un contributo, oggi pari all'11,50% delle provvigioni maturate, a carico degli agenti e delle case mandanti in misura paritetica.

Le prestazioni erogate sono:

- La pensione di vecchiaia, il cui diritto si acquisisce, a regime, al compimento del 65° anno di età, per gli uomini, e 60, per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. Attualmente è in atto un regime transitorio di progressivo aumento dell'età da 60 anni a 65 (da 55 a 60 per le donne) e dell'anzianità contributiva da 15 a 20 anni; durante questo periodo, al compimento del 60° anno di età (55° per le donna), può essere richiesta la pensione di anzianità anticipata qualora l'iscritto abbia raggiunto l'anzianità contributiva minima vigente. L'importo della pensione subirà un abbattimento permanente in relazione agli anni di anticipazione dell'età;

- La pensione di invalidità quando si verifica una riduzione della capacità lavorativa pari ai 2/3 della capacità lavorativa totale; l'assicurato deve aver maturato almeno 7 anni di anzianità contributiva di cui almeno tre negli ultimi cinque anni;

- La pensione di inabilità quando esiste l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; il requisito contributivo è : 5 anni di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio;

La pensione di vecchiaia, a regime, è calcolata sulla media provvigionale annua modificata per gli anni di anzianità contributiva e per le aliquote di rendimento annue decrescenti, dall'1,75% all'1,15% per fasce di provvigioni.

LE PRESTAZIONI SOTTO FORMA DI RENDITA VITALIZIA

Principi normativi

Il dibattito sulla previdenza complementare ha, finora, posto in secondo piano la fase di erogazione della prestazione pensionistica, soprattutto per motivi di ordine temporale.

Si ritiene opportuno invece, sin da ora, un approfondimento di questa tematica e delle relative problematiche per almeno due diversi tipi di considerazione.

Innanzitutto, è importante sottolineare la funzione previdenziale svolta dall'obbligo di conversione in rendita di almeno il 50% del montante accumulato, che costituisce un'essenziale forma di tutela nei confronti dei lavoratori e che differenzia nettamente i Fondi Pensione dai prodotti di natura puramente finanziaria.

In secondo luogo, la presenza di "vecchi" iscritti provenienti da Fondi pensione preesistenti e di "nuovi" iscritti che stanno per maturare il diritto alla prestazione di vecchiaia (tale situazione può verificarsi dopo 5 anni di iscrizione al Fondo) - come sottolineato nel corso delle audizioni - impone ai Fondi pensione la predisposizione delle modalità di erogazione della rendita vitalizia. E' da sottolineare che, sebbene, come previsto nell'ipotesi di cui all'art.7, comma 6, del D.lgs. n. 124/1993 e in quella concernente i "vecchi" iscritti provenienti dai Fondi Pensione preesistenti, è possibile ottenere il 100% del montante accumulato come prestazione in capitale, tuttavia il primo aderente al Fondo che matura il diritto alla prestazione pensionistica deve poter optare per una rendita vitalizia.

Le principali disposizioni legislative inerenti alle prestazioni pensionistiche sono contenute in parte nella legislazione primaria, in parte nelle disposizioni regolamentari delle autorità competenti.

Nel D.lgs. n. 124/1993 la fase di erogazione delle rendite vitalizie è stata regolamentata per quanto riguarda:

- il diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche, decorsi 5 anni di iscrizione per le prestazioni di vecchiaia e 15 anni per le prestazioni di anzianità e con un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, salvo ulteriori innalzamenti di tali limiti previsti negli statuti dei Fondi pensione;
- il limite minimo del 50% del montante da convertire in rendita e l'eccezione a tale limite prevista per gli iscritti che abbiano accumulato un montante tale da ottenere un importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale;

- la possibilità di erogare le rendite mediante convenzione con imprese assicurative selezionate mediante bando di concorso articolato su offerte contrattuali e pubblicizzato su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale ed internazionale.

- la possibilità per i Fondi pensione di erogare direttamente le rendite, previa autorizzazione della COVIP sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro del tesoro;

- Il trattamento fiscale.

Modalità gestionali di erogazione delle rendite

Come già accennato, sono previste per il Fondo Pensione due modalità gestionali di erogazione delle rendite, quella convenzionata e quella diretta.

a) Erogazione convenzionata

Il Fondo provvede all'erogazione delle rendite mediante convenzione con l'impresa di assicurazione vita. Detta convenzione può essere stipulata sia con un'impresa di assicurazione avente la sede legale in Italia, sia con un'impresa avente la sede legale in altro stato membro dello Spazio economico europeo operante in libertà di prestazione, sia con una sede secondaria in Italia di impresa avente la sede legale in uno Stato al di fuori di detto Spazio.

Le imprese di assicurazioni devono essere autorizzate ad esercitare i rami I (assicurazione sulla durata della vita umana) o III (assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con Fondi di investimento) prevista in base alla normativa comunitaria e in Italia dalla tabella allegata al D.lgs. n. 174/1995.

Durante la fase dell'erogazione della rendita trova naturalmente applicazione in riferimento all'impresa assicuratrice la disciplina propria al settore assicurativo di derivazione comunitaria, disciplina diretta a garantire la stabilità delle imprese di assicurazione vita: calcolo e costituzione delle riserve matematiche, individuazione dei beni da destinare a copertura di queste, costituzione del margine di solvibilità.

Ne deriva, a tutta evidenza, l'inapplicabilità della normativa prevista dal D.lgs. n. 124 della fase di gestione delle risorse (ad esempio banca depositaria).

b) Erogazione diretta

Il Fondo pensione per poter erogare direttamente le rendite deve essere autorizzato dalla Covip. Dal disposto dell'art.6 del D. lgs. n. 124/1993, ed in particolare dal comma 2-bis, emerge che l'attività di conversione in rendita è una gestione delle attività del Fondo pensione per l'adempimento di una prestazione determinata nel suo ammontare, per cui viene richiamata un'attività di capitalizzazione (con completa assunzione del rischio finanziario) a cui si aggiunge la previsione del rischio demografico, che rende l'operazione in questione riconducibile giuridicamente a quella dedotta nel primo ramo delle assicurazioni vita.

La gestione finanziaria delle relative risorse deve, peraltro, essere sempre affidata agli intermediari finanziari: banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio.

L'autorizzazione è subordinata alla verifica della sussistenza di requisiti e condizioni fissate con decreto del Ministero del Tesoro, sentita la Covip, decreto che non è stato, però, ancora emanato. Tale decreto deve determinare la dimensione minima del Fondo per numero di iscritti, la costituzione delle riserve

tecniche, le basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita.

Il Fondo, per essere autorizzato, deve, altresì, stipulare con un'impresa di assicurazione una convenzione "contro il rischio di sopravvivenza oltre la media".

La garanzia di una rendita vitalizia comporta due distinte componenti di rischio: il rischio demografico, tipico delle assicurazioni vita, e il rischio finanziario sotteso alla gestione delle risorse e relativo alla sorte degli investimenti operati dal gestore. Il legislatore ha separato i rischi in esame, demandando quello finanziario al gestore cui sono affidate le risorse e neutralizzando il rischio demografico, relativo all'aspettativa di vita del beneficiario, mediante stipula di un'apposita convenzione con un'impresa di assicurazione.

Da quanto sopra emerge che il Fondo Pensione autorizzato alla erogazione diretta delle rendite, pur coprendosi con una sorta di riassicurazione per il rischio demografico "oltre la media", dovrà adottare le tecniche di gestione proprie dell'esercizio delle assicurazioni sulla vita, tecniche fondate sull'utilizzo di basi statistiche, finanziarie e demografiche. Dovrà, quindi, costituire riserve matematiche congrue, coprirle con attivi idonei, rispondenti ai requisiti di sicurezza, redditività e liquidità. Tutto ciò pur dovendo affidare ad un terzo la gestione delle riserve finanziarie.

E' da segnalare, inoltre, che la normativa in vigore non prevede che il Fondo autorizzato alla erogazione delle rendite sia comunque in possesso, in aggiunta alle riserve matematiche, degli ulteriori mezzi patrimoniali liberi che in un'impresa di assicurazione costituiscono il margine di solvibilità, quale garanzia aggiuntiva per gli assicurati.

Caratteristiche della rendita vitalizia

La normativa sulla previdenza complementare contiene disposizioni assai scarse relativamente alle rendite vitalizie, che costituiscono la "pensione complementare" alla quale è finalizzato il correlativo sistema.

Esiste, quindi, un ampio spazio di operatività sia per la normativa secondaria che per l'autonomia delle parti (Fondi pensione ed imprese di assicurazione).

Sul piano della normativa secondaria è intervenuto lo schema di convenzione per l'erogazione delle rendite vitalizie approvato dalla COVIP, d'intesa con l'ISVAP, in data 28 maggio 1998. Detto schema prevede, fra l'altro, che:

- il recesso dalla convenzione, sia da parte del Fondo pensione che dell'impresa dell'assicurazione, "non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste";
- le modifiche delle basi finanziarie (tassi di interesse) e di quelle demografiche (tavole di mortalità) non trovano applicazione nei confronti di coloro che già percepiscono la rendita.

Lo schema stesso lascia poi alle parti la determinazione delle caratteristiche della rendita vitalizia (ad es. reversibilità, certezza dell'erogazione per un periodo di tempo) e dell'adeguamento del loro importo nel tempo in funzione di eventuali clausole di rivalutazione, indicizzazione, collegamento a gestioni separate e Fondi.

La suddetta regolamentazione ha delineato soltanto le linee generali della materia, lasciando ampio spazio alle scelte degli operatori del sistema la cui esperienza potrà condurre a riconsiderare i principi già stabiliti. Relativamente

alla regolamentazione futura, il CNEL ritiene necessario il coinvolgimento delle Parti Sociali, anche con riferimento alle differenze di sesso nella determinazione della rendita.

Responsabilità del Consiglio di amministrazione del Fondo pensione nell'erogazione delle rendite.

Le imprese di assicurazione vita con le quali i Fondi pensione debbono stipulare le convenzioni per l'erogazione delle rendite, sono assoggettate ad una disciplina, armonizzata a livello comunitario, che garantisce il diritto dei percettori delle rendite con i seguenti strumenti:

- il calcolo e la costituzione delle riserve matematiche in funzione di basi tecniche (finanziarie e demografiche) controllate dall'ISVAP;
- la copertura delle riserve stesse con categorie di attivi individuati dalla legge e con una regolamentazione volta a perseguire la dispersione del rischio e la sicurezza e redditività degli investimenti;
- l'attribuzione agli attivi di cui sopra della natura di patrimonio autonomo e separato, destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli assicurati;
- la costituzione, quale ulteriore garanzia, del margine di solvibilità, vale a dire di un patrimonio libero proporzionato agli impegni assunti.

Sono anche da considerare gli effetti positivi per la stabilità dell'impresa che discende dall'ordinario ricorso, sul mercato internazionale, alla riassicurazione dei rischi che superino certe soglie quantitative o si discostino da determinati parametri qualitativi. Inoltre è prevista l'impignorabilità e l'insequestrabilità delle somme assicurate, nonché la vigilanza degli organi competenti.

Nonostante tutte le cautele che fornisce il sistema assicurativo bisogna considerare l'esistenza di un problema giuridico formale relativamente al Fondo pensione. Infatti, come emerge espressamente dalla legge, il Fondo pensione continua ad essere parte del "rapporto giuridico previdenziale" fino alla morte del beneficiario e all'assolvimento degli oneri legati al riscatto della posizione o alla reversibilità della rendita.

Uno degli elementi fondamentali che si evincono dal D.lgs è dato dalla cd. "unicità di contraenza" nella convenzione di rendita vitalizia in capo allo stesso Fondo pensione, il quale è il soggetto giuridico formalmente obbligatosi all'erogazione e in ultima analisi responsabile di eventuali insolvenze dell'assicuratore che, per le garanzie sopra richiamate, sono assai improbabili. E' evidente che, qualora si dovesse verificare una tale evenienza, dovranno individuarsi soluzioni specifiche.

IL REGIME FISCALE

Le recenti novità

Le modifiche introdotte nell'ultimo periodo all'originaria disciplina fiscale della previdenza complementare dal D.Lgs n. 47/2000 e dal n. 168/2001, sono accomunate da alcuni principi guida, già contenuti nella legge delega 133/1999: l'attuazione del principio del rinvio della tassazione dei redditi accantonati per fini previdenziali; l'attuazione del principio di neutralità fiscale; l'armonizzazione con il sistema di tassazione del risparmio finanziario. Il regime realizzato prevede:

1. detassazione dei contributi corrisposti al Fondo pensione entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo del soggetto iscritto comunque non superiore a dieci milioni di lire;

2. tassazione del reddito finanziario del Fondo pensione in capo al Fondo stesso nella fase della accumulazione (alla stessa stregua dei redditi percepiti da soggetti finanziari non aventi natura previdenziale sia pure con aliquota leggermente ridotta);

3. tassazione delle prestazioni per la parte corrispondente al contributo dedotto, applicando, in funzione della prestazione, il regime di tassazione separata o quello ordinario.

Il nuovo regime fiscale così introdotto è analogo sia per i Fondi pensione di origine negoziale che per i Fondi pensione aperti e le altre forme di previdenza integrativa. Le differenze di trattamento riguardano, invece, le caratteristiche del soggetto che vi aderisca: lavoratore dipendente o lavoratore autonomo. Tali caratteristiche sono appresso precisate.

La contribuzione

a) Lavoratore dipendente

I contributi versati alle forme di previdenza sono interamente deducibili sia dal lavoratore (nei limiti appresso precisati) che dal datore di lavoro (sempre). Nel caso di adesione a forme di previdenza collettive, relativamente ai redditi da lavoro dipendente, la deducibilità è condizionata al versamento al Fondo di una quota di TFR almeno pari alla metà dei contributi versati. In altri termini le somme sono deducibili nei limiti del minore tra: doppio del Tfr (obbligatoriamente versato a Fondi collettivi), 12% del reddito complessivo e 10.000.000. Il vincolo sopra ricordato - la destinazione del Tfr - non si applica nei seguenti casi: «vecchi iscritti»; quando la fonte istitutiva sia costituita da

un accordo tra soli lavoratori; se il Fondo non è operante dopo due anni. In tale caso vige il limite del minimo tra il 12% del reddito complessivo e 10.000.000.

Diverso è il caso in cui per il lavoratore sia istituito e operante il Fondo collettivo ma esso non vi aderisca: il lavoratore potrà dedursi –rispetto a una forma individuale- fino al 100% degli altri redditi (se esistenti), sempre che questi non siano superiori al 12% del reddito complessivo e a 10.000.000. Interessante è segnalare il caso in cui il lavoratore nelle more dell'operatività del Fondo collettivo si iscriva ad una forma individuale, deducendosi il 12% del reddito complessivo fino ad un massimo di 10.000.000, e successivamente la forma collettiva divenga operativa ma l'interessato non vi aderisca: allora la sua deducibilità si ridurrà alla fattispecie immediatamente sopra esposta.

La destinazione del TFR come condizione necessaria per poter usufruire della deduzione determina alcuni problemi come nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia continuativo nell'anno il lavoratore potrà dedurre i contributi solo per una parte dell'anno. Per poter permettere a tale lavoratore di usufruire della deducibilità per l'intero anno non dovrebbe essere operante il vincolo del Tfr e gli Statuti delle forme collettive dovrebbero prevedere la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione.

b) Contribuzione del datore di lavoro

Un'importante novità è che il contributo del datore di lavoro costituisce sempre reddito da lavoro dipendente ma è reddito imponibile per il lavoratore solo nel caso di superamento dei limiti di deducibilità. Le contribuzioni del datore di lavoro sono deducibili dal reddito di impresa senza alcuna limitazione.

c) Lavoratore autonomo

La deducibilità riconosciuta ad un lavoratore autonomo è pari al minimo tra il 12% del reddito complessivo e 10.000.000.

d) Il regime per i familiari fiscalmente a carico

Il D.Lgs. n. 47/2000 prevede che possano essere versati contributi, deducibili dal reddito, anche per i familiari fiscalmente a carico. Tali soggetti possono aderire esclusivamente a forme di previdenza individuale non essendo previste forme collettive, ad eccezione delle "casalinghe". Inoltre vi è la possibilità di dedurre contributi fino a capienza del reddito senza alcun limite percentuale. La quota eccedente può essere dedotta dal reddito del soggetto a cui si è fiscalmente a carico, sempre che, la somma dei contributi versati per se stesso e per il soggetto fiscalmente a carico non superi il 12% del reddito complessivo e il limite assoluto di 10.000.000.

Il rendimento

A partire dal 1° gennaio 2001 il Fondo è assoggettato ad un'imposta sostitutiva (11%) su una base imponibile pari al maturato netto annuo.

I Fondi pensione sono soggetti passivi dell'imposta sostitutiva soltanto per alcune tipologie di titoli.

Ai sensi del D.Lgs 168/2001 i proventi maturati derivanti da quote o azioni di O.I.C.R. sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5% e rientrano a formare il risultato di gestione, ma su di essi compete un credito di imposta del 15%. Tale credito concorre a formare il risultato di gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. E' importante segnalare la possibilità di compensare orizzontalmente le perdite di gestione tra più comparti e verticalmente in più anni senza alcun limite temporale.

Nel caso di Fondo pensione che gestisca le risorse in regime di prestazione definita, l'imposta sostitutiva dell'IRPEG (pari all'11%) si applica al risultato netto maturato considerato come differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

Nel caso di Fondi che investano in immobili, è stabilito che fino a quando tali Fondi non si adeguino alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs 124/1993 continueranno a scontare l'imposta sostitutiva pari allo 0,50% del patrimonio investito direttamente in immobili. Tale aliquota è aumentata fino all'1,5% se riferita al patrimonio investito direttamente in immobili per i quali il Fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni.

Le prestazioni del Fondo pensione

Il nuovo regime fiscale si applica alle prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2001, per cui:

- il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 viene tassato con il vecchio regime;
- il montante maturato dopo il 1° gennaio 2001 viene tassato secondo le nuove previsioni.

a) Prima del pensionamento: anticipazione e riscatto

L'anticipazione o riscatto (anche) parziale (nelle forme individuali) è riferibile all'intera posizione individuale maturata fino al momento della richiesta. Le somme oggetto dell'anticipazione o del riscatto parziale sono assoggettate al regime della tassazione separata.

Il reddito di riferimento per tale somme è, nel caso di lavoratori dipendenti:

ammontare della prestazione - contributi non dedotti - redditi assoggettati ad imposta + somme già erogate a titolo di anticipazione
numeri di anni e frazioni di anno di effettiva contribuzione

• 12

Il testo del D.lgs. n. 168 ha introdotto al numeratore le quote di Tfr versate alla forma di previdenza complementare che, precedentemente, non erano state inserite, formando già il reddito in questione del Tfr presso l'azienda. Ciò implica che le stesse somme vengano utilizzate per calcolare il reddito di riferimento – non l'imponibile- sia per questa prestazione che per quella erogata direttamente dall'azienda come anticipazione o liquidazione del Tfr accantonato.

La base imponibile è pari all'intero importo liquidato al netto dei contributi non dedotti, comprensivo quindi dei redditi già assoggettati ad imposta.

Nel caso di lavoratori autonomi si applicherà su tale base imponibile l'aliquota media degli ultimi cinque anni.

All'atto della liquidazione definitiva della prestazione verrà effettuato un conguaglio ovvero non verrà assoggettata a tassazione la parte della prestazione in forma di capitale corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta qualora risulti che la prestazione complessivamente percepita in forma di capitale (compresi i riscatti parziali e le anticipazioni precedentemente erogate) non abbia superato il limite di un terzo dell'intera posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione.

E' interessante segnalare che le somme versate come reintegro delle anticipazioni concorrono, alla stessa stregua dei contributi, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile nei limiti stabiliti.

Il riscatto viene disciplinato in modo differente a seconda della motivazione che ha fatto perdere i requisiti di partecipazione al Fondo pensione (cambiamento attività, pensionamento o licenziamento). Le somme riscattate sono, in via ordinaria, considerate come reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente e, di conseguenza, assoggettate a tassazione marginale. La base imponibile è pari a: importo liquidato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta.

Fa eccezione a tale trattamento il riscatto che non derivi da una libera scelta dell'iscritto o del suo datore di lavoro (quali il licenziamento per fallimento o altre procedure concorsuali, ecc). In tali casi le somme riscattate sono assoggettate a tassazione separata su una base imponibile al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Altri casi di riscatto che godono dello stesso regime fiscale sono i riscatti in caso di premorienza dell'iscritto al Fondo pensione. Anche in questi casi le somme erogate sono soggette a riliquidazione da parte degli uffici finanziari secondo l'aliquota media dell'ultimo quinquennio.

b) Al momento del pensionamento: rendita e capitale

Il legislatore non è intervenuto in tema di diritto sostanziale (previdenziale), lasciando invariata la previsione che un aderente ad un Fondo pensione non possa ottenere in una unica soluzione più del 50% del valore della propria posizione (il montante), ma è intervenuto ultroneamente con la disciplina fiscale disincentivando il ricorso alla prestazione in un'unica soluzione di ammontare superiore ad 1/3 del montante e introducendo, così, nuove rigidità circa l'uso non previdenziale del risparmio accumulato. In tale caso ha, infatti, previsto la duplicazione d'imposta sui redditi già assoggettati a tassazione, vietando surrettiziamente la prestazione superiore ad 1/3.

Nel caso di prestazione in capitale < di 1/3, la tassazione sarà la seguente:

- tassazione separata
- reddito di riferimento:

ammontare della prestazione – e contributi non dedotti – redditi assoggettati ad imposta + somme già erogate a titolo di anticipazione

• 12

numero di anni e frazioni di anno di effettiva contribuzione

- base imponibile: importo liquidato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.

E' utile sottolineare che al fine dell'esclusione dalla base imponibile dei redditi già assoggettati ad imposta si deve osservare se *«la prestazione complessivamente percepita in forma di capitale (compresi i riscatti parziali e le anticipazioni precedentemente erogate) non abbia superato il limite di un terzo dell'intera posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione»*. Questo può essere fonte di complicazioni amministrative in quanto bisogna tener "traccia" di tutti i movimenti dell'aderente nel Fondo.

Nel caso di prestazione superiore ad 1/3, come ricordato, il regime applicato sarà analogo ma la base imponibile non sconterà i redditi già assoggettati ad imposta. Essa sarà pari all'importo liquidato al netto dei soli contributi non dedotti.

In entrambi i casi le somme erogate sono soggette a riliquidazione da parte degli uffici finanziari.

La rendita sarà, invece, considerata come reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente e quindi assoggettata all'aliquota Irpef.

La determinazione della base imponibile richiede, però, alcune precisazioni. E' necessario conoscere *«la composizione»* del montante finale, ovvero, la parte imputabile a contributi dedotti, quella a contributi non dedotti e la quota dei redditi già assoggettati ad imposta. Il montante convertito in rendita secondo il tasso di conversione stabilito, determinerà una «rata base» che dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria Irpef per la sola parte corrispondente ai contributi dedotti. Nel caso in cui la rendita erogata sia rivalutabile e sia stata rivalutata, la parte corrispondente alla rivalutazione, benché "rendita previdenziale" sarà fiscalmente trattata al pari di una qualsiasi altra rendita finanziaria e tassata al 12,5%. La corretta applicazione del principio di neutralità fiscale richiede quindi un ingente sforzo amministrativo. Quest'ultimo potrebbe ridursi considerevolmente qualora si semplificasse il regime di imposizione fiscale.

Tra le novità di diritto sostanziale, bisogna citare la possibilità di poter ottenere l'intero montante in capitale al momento del pensionamento superando, così, il limite del 50%, quando *«la prestazione periodica annua che si ottiene convertendo l'importo complessivamente maturato della propria posizione individuale risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale»*. Una complicazione amministrativa nasce dal fatto che qualora l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica, che derivi dai due terzi dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, il regime fiscale applicabile è quello della tassazione separata su una base imponibile al netto dei redditi già assoggettati ad imposta; in caso contrario si ha una duplicazione d'imposta in quanto la base imponibile è al lordo dei redditi già assoggettati ad imposta.

L'esigenza di conservare il regime del pro-rata sulle prestazioni, determina ulteriori adempimenti amministrativi poiché convivono regimi completamente differenti sia per la "filosofia di Fondo" che per le informazioni che necessitano.

Necessità di intervento

Il trattamento fiscale previsto dalla normativa appena sintetizzata non rende particolarmente appetibile l'accesso ai Fondi e costituisce un compromesso non molto felice tra il principio di rinvio della tassazione e quello dell'assoggettamento a tassazione dei rendimenti finanziari secondo lo schema della capitalizzazione.

Un ripensamento del regime fiscale, che riduca il carico fiscale complessivo sui Fondi pensione appare, peraltro, giustificato da valide ragioni d'ordine economico e costituzionale. Tali ragioni sono date, sul piano costituzionale, dalla maggiore considerazione del fine previdenziale perseguito dai Fondi, mentre, sul piano economico-sociale, dal fatto che, essendo il reddito accantonato vincolato al Fondo fino al momento del pensionamento, la percezione dei rendimenti finanziari da parte degli stessi iscritti – che ne sono i veri destinatari – avviene in un momento notevolmente successivo a quello del loro conseguimento da parte dei Fondi pensione e cioè solo nel momento differito della erogazione delle prestazioni.

La revisione dell'imposizione, anche con la riduzione dell'attuale aliquota, sui rendimenti nella fase di accumulo, avrebbe l'ulteriore conseguenza positiva di valorizzare come momento centrale e qualificante dei Fondi pensione quello della gestione, con immediata percezione dei risultati conseguiti dal Fondo.

Infine, la semplificazione della normativa in vigore potrebbe consentire agli interessati l'immediata percezione del vantaggio dell'adesione al Fondo pensione, con ciò agevolando la promozione della previdenza complementare.

LA BANCA DEPOSITARIA DEI FONDI PENSIONE

Il ruolo della banca depositaria dei fondi pensione solleva a tutt'oggi incertezze a causa della genericità della pertinente disciplina, recata dall'art. 6-bis del decreto legislativo n. 124/1993, in quanto essa risulta mutuata da un altro settore.

Da una lettura sistematica della normativa di riferimento si ricava che la banca depositaria, distinta dai soggetti gestori, è responsabile nei confronti del fondo pensione e dei partecipanti per ogni pregiudizio dagli stessi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

Si ritiene che i compiti dovuti per legge dalla banca depositaria si sostanzino nelle seguenti attività:

- custodia delle risorse affidate in gestione (per tali intendendosi le risorse conferite dai fondi pensione di tipo negoziale in gestione finanziaria ad uno o più intermediari autorizzati, ovvero l'intero patrimonio nel caso di fondi pensione aperti);
- esecuzione delle istruzioni impartite dal gestore del patrimonio del fondo (c.d. attività di regolamento);
- verifica di conformità delle predette istruzioni alla legge, allo statuto (regolamento del fondo nel caso di fondi pensione aperti) ed ai criteri disciplinati dal decreto del Ministro del Tesoro n. 703/1996 (c.d. verifica di legittimità).

Le banche incaricate di svolgere la funzione di depositaria dei fondi pensione possono, mediante specifiche pattuizioni concordate con i fondi pensione negoziali, impegnarsi a svolgere anche servizi ulteriori, quali, in particolare, l'attività di custodia e controllo dei titoli rappresentativi delle operazioni di investimento diretto effettuate dai fondi medesimi pensione, nonché delle liquidità necessarie a finanziare le spese afferenti alla gestione amministrativa dei fondi medesimi.

Nello svolgimento dei propri compiti la banca depositaria dei fondi pensione deve attenersi a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari dettate dalla Banca d'Italia con riferimento alla banca depositaria dei fondi comuni di investimento.

Tra queste particolare rilievo assumono i tempi e le modalità di effettuazione della verifica di legittimità degli investimenti. Più in particolare: quanto alla frequenza emerge la necessità che le verifiche siano effettuate quotidianamente, dal momento che le stesse hanno per oggetto la legittimità di ciascuna operazione, anche in relazione alla composizione complessiva degli investimenti come si determina, man mano, sulla base delle diverse operazioni disposte, nonché delle variazioni quotidiane di valore delle diverse componenti il patrimonio del fondo.

Quanto alle modalità, emerge la necessità per la banca depositaria di ricevere giornalmente dal (o per conto del) fondo pensione i flussi informativi necessari alla riconciliazione del valore del relativo patrimonio (ivi compresi quelli inerenti le attività e/o risorse sottratte al suo diretto controllo, come ad esempio, il rateo giornaliero della gestione amministrativa, la posizione netta di liquidità del c/c per le spese di natura amministrativa del fondo pensione).

Allo stato per le banche depositarie sembrerebbe pertanto difficile adempiere correttamente agli obblighi in discorso, tenuto conto che generalmente le stesse ricevono i flussi informativi dai (o per conto dei) fondi con cadenza mensile, in concomitanza della valorizzazione del patrimonio dagli (o per conto degli) stessi compiuta per il calcolo del valore delle relative quote.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Per quel che riguarda la gestione amministrativa, il primo problema per i soggetti che istituiscono i Fondi pensione, è rappresentato dalla selezione e dalla scelta del gestore stesso; infatti l'attuale situazione, caratterizzata da un numero strettamente limitato di operatori, non consente un'effettiva concorrenza, con possibili conseguenze negative sia sui costi (troppo elevati) che sulle qualità dei servizi prestati.

L'attività di raccolta dei contributi e di riconciliazione dei relativi flussi informativi sembra essere realizzata in modo non sempre ottimale e con ritardi che potrebbero essere in parte superati utilizzando procedure interbancarie più evolute.

A riguardo è necessario tener conto che i Fondi pensione possono anche gestire direttamente i servizi amministrativi, ovvero stipulare convenzioni con gli Enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, cui può essere affidato lo svolgimento del servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione.

Per quanto concerne lo svolgimento da parte degli Enti previdenziali suindicati dell'attività di gestore amministrativo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota del 2 ottobre 1995 diretta all'INPS, ne riconosce la sussistenza dei requisiti di coerenza con le regole della concorrenza, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- individuazione della tipologia di servizi amministrativo-contabili riferiti alla gestione degli archivi contenenti informazioni relative ai soli Fondi pensione che usufruiscono di detti servizi e ai loro iscritti, con prospettiva di diffusione del patrimonio informativo così costituito presso l'Istituto una volta emanata la normativa di attuazione prevista dalla legge;
- adozione di un sistema di contabilità separata dalla previdenza obbligatoria ai fini della identificazione dei costi e dei ricavi connessi allo svolgimento del servizio;
- assunzione dei criteri di equità nella definizione delle modalità di erogazione dei servizi – attuati attraverso la stipula diretta di convenzioni con i Fondi pensione e nell'ambito di convenzioni con altri operatori per la fornitura congiunta dei servizi amministrativo-contabili e di servizi di gestione finanziaria – in quanto vengono assicurati, a parità di condizioni, gli stessi servizi amministrativo-contabili a ogni tipologia di Fondi pensione e gli stessi servizi integrati agli altri operatori.

Con il successivo parere del 5 ottobre 2000, lo stesso Garante per la Concorrenza nell'esprimere il proprio parere positivo sulla costituzione di una

società da parte dell'INPS cui affidare l'esercizio dell'attività amministrativo-contabile a favore dei Fondi integrativi, conferma le condizioni di cui sopra e ne aggiunge delle altre:

- fornitura da parte dell'INPS alle imprese operanti nel settore del service amministrativo che ne facciano richiesta la possibilità di usufruire, a condizioni non discriminatrici, delle stesse opportunità offerte alla costituenda società da parte dell'INPS. Quest'ultimo dovrà offrire a tali richiedenti un prezzo commisurato al costo effettivo.

Inoltre la società di cui trattasi dovrà rimborsare all'INPS le spese sostenute per la messa a disposizione delle procedure applicative e delle strutture operative.

L'INPS e l'IPOST hanno quindi proceduto alla costituzione della società per la gestione amministrativo-contabile dei Fondi pensionistici complementari.

CONFLITTO DI INTERESSE

La disciplina del conflitto di interessi nella gestione di Fondi pensione (negoziali ed aperti) è contenuta negli articoli 7 e 8 del Decreto del Ministero del Tesoro n. 703/1996.

La normativa non vieta ai gestori di effettuare operazioni di investimento in conflitto di interessi, ma pone in capo agli stessi obblighi di natura informativa nei confronti dei Fondi e, indirettamente, della COVIP.

Tuttavia le fattispecie di conflitto da rapporti di gruppo individuate sono numerose e, come emerso nel corso delle audizioni, non tutte verificabili nella pratica, stante la difficoltà per i gestori di acquisire alcune informazioni, con particolare riguardo agli obblighi informativi in caso di acquisizioni di titoli emessi da società tenute alla contribuzione ovvero facenti parte del gruppo tenuto alla contribuzione.

E' stata di conseguenza evidenziata la necessità di addivenire ad una revisione che rimuova l'attuale stato di "difficoltà interpretativa" di alcuni aspetti del disposto dell'art. 7 del D.M.

Anche per l'art. 8 le audizioni hanno evidenziato "criticità", in particolare riguardo la genericità di alcune disposizioni (comma 1, lett. d), che rischia di rendere le stesse di difficile applicazione.

In sostanza sarebbe necessaria una più precisa formulazione delle norme al fine di consentire ai principi in esse contenuti (tutela effettiva degli interessi e garanzia di reale autonomia dei gestori) di poter trovare effettiva attuazione.

CONCLUSIONI

La rappresentazione del vigente sistema di previdenza pensionistica complementare ha messo in evidenza sui singoli aspetti le problematiche aperte di maggior rilievo ed ha indicato per talune di esse possibili interventi correttivi.

Compete all'ordinamento statuale e a quello intersindacale nell'ambito del Protocollo sulla politica di concertazione richiamata all'inizio del documento, trovare le necessarie soluzioni.

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali

Documento di analisi istruttoria sulla Previdenza Complementare

**Parte 2°
Documentazione**

071

Il documento è stato predisposto con la collaborazione tecnica
della 2° Commissione – D.A.P.

Legge costituzionale 8 marzo 2001

pag. 1

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1	<i>Ambito di applicazione</i>	pag. 6
Art. 2	<i>Destinatari</i>	pag. 6
Art. 3	<i>Istituzione delle forme pensionistiche complementari</i>	pag. 7
Art. 4	<i>Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio</i>	pag. 7
Art. 5	<i>Partecipazione negli organi di amministrazione e controllo</i>	pag. 9
Art. 6	<i>Regime di prestazioni e modelli gestionali</i>	pag. 9
Art. 6bis	<i>Banca depositaria</i>	pag. 12
Art. 6ter	<i>Convenzioni</i>	pag. 13
Art. 7	<i>Prestazioni</i>	pag. 13
Art. 8	<i>Finanziamento</i>	pag. 14
Art. 9	<i>Fondi pensione aperti</i>	pag. 15
Art. 9bis	<i>Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti</i>	pag. 15
Art. 9ter	<i>Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazioni sulla vita</i>	pag. 16
Art. 10	<i>Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione</i>	pag. 16
Art. 11	<i>Vicende del fondo pensione</i>	pag. 13
Art. 12	<i>Contributo di solidarietà</i>	pag. 18
Art. 13	<i>Trattamento tributario di contributi e prestazioni</i>	pag. 19
Art. 14	<i>Regime tributario dei fondi pensione</i>	pag. 20
Art. 14bis	<i>Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni Definite e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9ter</i>	pag. 21
Art. 14ter	<i>Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili</i>	pag. 22

Art. 14 ^{quater}	<i>Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti Alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421</i>	pag.	22
Art. 15	<i>Responsabilità degli organi del fondo</i>	pag.	23
Art. 16	<i>Vigilanza sui fondi pensione</i>	pag.	23
Art. 17	<i>Compiti della Commissione di vigilanza</i>	pag.	25
Art. 18	<i>Norme finali</i>	pag.	27
Art. 18 ^{bis}	<i>Sanzioni penali e amministrative</i>	pag.	29
Art. 19	<i>Entrata in vigore</i>	pag.	30
Note		pag.	31

APPENDICE

LEGGE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE 3 febbraio 1997, n. 3	pag.	56
LEGGE 13 maggio 1999, n. 133 <i>Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.</i>	pag.	62
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 299 <i>Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma del- l'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.</i>	pag.	64
DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 47 <i>Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133</i>	pag.	68
DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1995, n. 579 <i>Norme sull'attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2.</i>	pag.	80
MINISTERO DEL LAVORO Decreto 23 giugno 1994 <i>Determinazione dei criteri di accertamento della situazione di squilibrio finanziario per le forme pensionistiche complementari gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione</i>	pag.	81
MINISTERO DEL TESORO Decreto 21 novembre 1996, n. 673 <i>Regolamento recante norme sui criteri e sulle modalità per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti.</i>	pag.	85

MINISTERO DEL TESORO Decreto del 21 novembre 1996, n. 703 <i>Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi.</i>	pag. 86
MINISTERO DEL LAVORO Decreto 14 gennaio 1997, n. 211. <i>Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare.</i>	pag. 91
MINISTERO DEL TESORO Decreto 26 giugno 1997, n. 329. <i>Regolamento recante norme di attuazione e di integrazione della riserva di attività prevista in favore delle imprese di investimento e delle banche circa l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento.</i>	pag. 97
MINISTERO DELLE FINANZE RISOLUZIONE 8 ottobre 1997 n. 205 <i>Oneri deducibili - Contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni - Art. 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir.</i>	pag. 98
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 20 dicembre 1999 <i>Trattamento di fine rapporto ed istituzione di Fondi pensione dei pubblici dipendenti</i>	pag. 99
MINISTERO DELLE FINANZE CIRCOLARE 9 ottobre 1998 n. 235 <i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.</i>	pag. 102
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 18 giugno 1997 <i>Fondi pensione di origine contrattuale o regolamentare costituiti in forma associativa (art. 3 d.lgs. n° 124/93)</i>	pag. 114
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 16 settembre 1997 <i>Fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita (art. 9 d.lgs 124/93)</i>	pag. 121
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 7 gennaio 1998 <i>Schema di convenzione per la gestione delle risorse. Fondi pensione in regime di contribuzione definita (art. 17, c.2, lett.e d.lgs. 124/93)</i>	pag. 127

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 7 gennaio 1998

Schema di convenzione per la gestione delle risorse con garanzia di restituzione del capitale o corresponsione di un interesse minimo. Fondi pensione in regime di contribuzione definita (art. 17, c.2, lett.e d.lgs. 124/93)

pag. 133

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 26 marzo 1998

Orientamenti interpretativi e indicazioni operative relativamente alle modalità di istituzione delle forme pensionistiche complementari per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti

pag. 139

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 23 aprile 1998

Orientamenti in ordine alla disciplina dell'incompatibilità ex art. 8, c.8, D.M. Tesoro 703/96 ed ai requisiti di professionalità ex art. 4, c.2, D.M. Lavoro 211/97

pag. 139

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1998

Disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione

pag. 143

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMUNICAZIONE 1° febbraio 1999

Orientamenti in tema di impiego delle liquidità del fondo nelle more della stipula delle convenzioni di gestione

pag. 144

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999

Disposizioni concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

pag. 145

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999

Disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti

pag. 149

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 13 luglio 1999

Segnalazioni di squilibrio ex art. 11, comma 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

pag. 153

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 13 luglio 1999

Piani di vigilanza

pag. 156

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 28 luglio 1999

Regolamento sulle per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e relativa modifiche

pag. 157

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 11 ottobre 2000

pag. 158

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 23 novembre 1999

Regolamento sulla procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei regolamenti dei fondi pensione aperti

pag. 160

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1999

Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione

pag.162

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1999

Operazioni di trasformazioni. Informativa agli iscritti.

pag. 165

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 22 maggio 2001

Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione

pag. 171

"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

*(Testo approvato in seconda deliberazione, con la maggioranza dei suoi componenti,
dal Senato della Repubblica l'8 marzo 2001)*

Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

Art. 2.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. – Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

Art. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 120. – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

Art. 7.

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».

Art. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 127. – Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: «Si può, con» sono inserite le seguenti: «l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante».

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni

*(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 97 della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 27 aprile 1993
entrato in vigore il 28 aprile 1993)*

Il presente testo coordinato è il prodotto di chi ha curato la documentazione; pertanto, esso ha valore esclusivamente ricognitivo, e non normativo

**Art. 1
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

**Art. 2 ⁽¹⁾
(Destinatari)**

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva:

b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio.

b-bis) ⁽²⁾ per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate. ⁽³⁾

b-ter) ⁽⁴⁾ per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

a) ⁽⁵⁾ per i soggetti di cui al comma 1, lettera *a)*, *b-bis)* e *b-ter)*, esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Art. 3
(Istituzione delle forme pensionistiche complementari)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

a) ⁽⁶⁾contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

c-bis) ⁽⁷⁾ accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

c-ter) ⁽⁸⁾ accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ⁽⁹⁾, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo ⁽¹⁰⁾. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4 ⁽¹¹⁾, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

Art. 4
(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio) ⁽¹²⁾

1. Fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile ⁽¹³⁾, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice

civile ⁽¹⁴⁾; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 ⁽¹⁵⁾.

2. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico, anche economico, attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile ⁽¹⁶⁾.

3. ⁽¹⁷⁾ L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentalmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione. Con uno o più decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ⁽¹⁸⁾ determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

a) le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;

b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ⁽¹⁹⁾, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto da datore di lavoro.

4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere concessa:

a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;

b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell'ente;

c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.

6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16.

7. ⁽²⁰⁾ La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero, quando, per i fondi di cui all'articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso.

Art. 5

(Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo)

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. ⁽²¹⁾ I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fondi costitutive.

2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.

3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

Art. 6

(Regime delle prestazioni e modelli gestionali)

1. ⁽²²⁾ I fondi pensione gestiscono le risorse mediante ⁽²³⁾:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ⁽²⁴⁾, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ⁽²⁵⁾, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto ⁽²⁶⁾, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-*quinqüies*, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

1-bis. ⁽²⁷⁾ Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

1.ter. ⁽²⁸⁾ Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis.

2. ⁽²⁹⁾ Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-bis. ⁽³⁰⁾ I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. ⁽³¹⁾ Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6 bis del presente decreto legislativo.

4. ⁽³²⁾ Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della

4-bis.⁽³³⁾ Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, terzo periodo richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestoriali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

4-ter. ⁽³⁴⁾ I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ⁽³⁵⁾. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-quinquies. ⁽³⁷⁾ I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera

b). Con decreto del Ministro del tesoro ⁽³⁸⁾, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4-sexies. ⁽³⁹⁾ I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ⁽⁴⁰⁾, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.

Art.6-bis (Banca depositaria) ⁽⁴¹⁾

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77 ⁽⁴²⁾, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983.

(Convenzioni) ⁽⁴³⁾

1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis e 3, e all'articolo 6-bis, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

Art. 7 (Prestazioni)

1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.

2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. ⁽⁴⁴⁾

3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età si non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza ⁽⁴⁵⁾. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).

4. ⁽⁴⁶⁾ L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi dal quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali

effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.

6. Le fonti costitutive possono prevedere:

a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.

Art. 8 ⁽⁴⁷⁾ (Finanziamento)

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3) ⁽⁴⁸⁾, del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro ⁽⁴⁹⁾, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.

1-bis. ⁽⁵⁰⁾ Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.

2. ⁽⁵¹⁾ Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolare della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo ⁽⁵²⁾. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento di una quota dell'accantonamento annuale al TFR ⁽⁵³⁾, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.

3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base

contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.⁽⁵⁴⁾

4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto legislativo.

5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

Art. 9 (Fondi pensione aperti) ⁽⁵⁵⁾

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.

2. ⁽⁵⁶⁾ Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.

3. ⁽⁵⁷⁾ Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, della commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti.”

Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti) ⁽⁵⁸⁾

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.

3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.

4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma, e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.

5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 9-ter

(Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazioni sulla vita) ⁽⁵⁹⁾

1. Forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita ⁽⁶⁰⁾ stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.

3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla Commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione.

Art. 10

(Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione) ⁽⁶¹⁾

1. ⁽⁶²⁾ Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni *stabilendone misure, modalità e termini per l'esercizio*:

a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;

c) il riscatto della posizione individuale.

1 bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7.

2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.

3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

3-bis. ⁽⁶³⁾ Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumeto agli iscritti ai fondi.

3-ter. ⁽⁶⁴⁾ In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione.

3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

3 quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.

Art. 11 (Vicende del fondo pensione)

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.

2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 ⁽⁶⁵⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione di cui all'art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.

Art. 12 **(Contributo di solidarietà)**

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ⁽⁶⁶⁾, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 ⁽⁶⁷⁾, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.

1-bis. ⁽⁶⁸⁾ All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare".

Art. 13
(Trattamento tributario di contributi e prestazioni)⁽⁶⁹⁾(⁷⁰)

1. ⁽⁷¹⁾ *(soppresso)*

2. ⁽⁷²⁾ *(soppresso)*

3. ⁽⁷³⁾ *(omissis)*

4. ⁽⁷⁴⁾ All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ⁽⁷⁵⁾, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) ⁽⁷⁶⁾ i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ⁽⁷⁷⁾ e se le forme collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 ⁽⁷⁸⁾ Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari" ⁽⁷⁹⁾.

5. ⁽⁸⁰⁾ *(soppresso)*

6. ⁽⁸¹⁾ *(soppresso)*

7. ⁽⁸²⁾ All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ⁽⁸³⁾, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

"*h-bis*) ⁽⁸⁴⁾ le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;"

8. ⁽⁸⁵⁾ *(omissis)*

9. ⁽⁸⁶⁾ *(soppresso)*

10. ⁽⁸⁷⁾ *(soppresso)*

11. ⁽⁸⁸⁾.(soppresso)

12. ⁽⁸⁹⁾ (soppresso)

13. ⁽⁹⁰⁾ Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

14. ⁽⁹¹⁾ I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14 ⁽⁹²⁾

(Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita) ⁽⁹³⁾

1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi⁽⁹⁴⁾ nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15% ⁽⁹⁵⁾. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta ⁽⁹⁶⁾. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

2. ⁽⁹⁷⁾ Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nel periodo d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma

pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11% di tale importo.

3⁽⁹⁸⁾ Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ⁽⁹⁹⁾, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.

7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.

Art. 14-bis ⁽¹⁰⁰⁾

(Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter)⁽¹⁰¹⁾

1. ⁽¹⁰²⁾ I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

2. ⁽¹⁰³⁾ Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

2-bis ⁽¹⁰⁴⁾ Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.

Art. 14-ter⁽¹⁰⁵⁾
(Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili)⁽¹⁰⁶⁾

1. Fino a quanto non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, N. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7.

Art. 14-quater⁽¹⁰⁷⁾
(Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ⁽¹⁰⁸⁾

1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestita in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

2. ⁽¹⁰⁹⁾ Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.

2-bis. ⁽¹¹⁰⁾ Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

Art. 15.

(Responsabilità degli organi del fondo)

1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile ⁽¹¹¹⁾.

2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'art. 5, commi 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice civile ⁽¹¹²⁾.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'art. 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'art. 16;

b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;

c) violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4 e 5;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 16.

(Vigilanza sui fondi pensione)

1. ⁽¹¹³⁾ Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

2. ⁽¹¹⁴⁾ E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. ⁽¹¹⁵⁾ La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 ⁽¹¹⁶⁾, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ⁽¹¹⁷⁾; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 ⁽¹¹⁸⁾. Al presidente e ai componenti

della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ⁽¹¹⁹⁾, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ⁽¹²⁰⁾, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. ⁽¹²¹⁾ Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o di distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. ⁽¹²²⁾ E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali. ⁽¹²³⁾

5-bis. ⁽¹²⁴⁾ I regolamenti le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione per assolvere i compiti di cui all'articolo 17.

Art. 17 ⁽¹²⁵⁾ (Compiti della commissione di vigilanza)

1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8 *bis*, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 ⁽¹²⁶⁾, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;

b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui dal comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni ⁽¹²⁷⁾ di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;

d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-*quinquies* e 5 dell'articolo 6;

e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 alla lettera e) del presente comma;

g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo il modello di libro giornale nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 ⁽¹²⁸⁾, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;

h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile ⁽¹²⁹⁾ dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale

formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;

n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.

4. La commissione può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.

5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

Art. 18 **(Norme finali)**

1. ⁽¹³⁰⁾ Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421, non si applicano gli articoli 4, comma 4 e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° gennaio '96. Salvo quanto previsto al

comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del C. C. ⁽¹³¹⁾ ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono entro quattro ⁽¹³²⁾ anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.

3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:

a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa⁽¹³³⁾.

Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6 ⁽¹³⁴⁾, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.

4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.

5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.

6-bis. ⁽¹³⁵⁾ Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di

controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.

7. ⁽¹³⁶⁾ Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'art. 13, commi 2 e 3, ⁽¹³⁷⁾ continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13.

8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

8-bis. ⁽¹³⁸⁾ Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione ⁽¹³⁹⁾, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti, in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994 ⁽¹⁴⁰⁾, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.

8-ter ⁽¹⁴¹⁾ Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.

8-quater. ⁽¹⁴²⁾ Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.

8-quinquies. ⁽¹⁴³⁾ L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ⁽¹⁴⁴⁾, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ⁽¹⁴⁵⁾ che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'art. 75 del citato decreto ⁽¹⁴⁶⁾ hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Art. 18-bis ⁽¹⁴⁷⁾ (Sanzioni penali e amministrative)

1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile ⁽¹⁴⁸⁾.

4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 17, vengono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel

termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5.bis ⁽¹⁴⁹⁾ Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 19.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

⁽¹⁾La regolamentazione in materia di informativa ai potenziali aderenti ai fondi pensione nonché di trasparenza nei rapporti con gli iscritti ai medesimi è stata emanata con apposite deliberazioni della COVIP 10 febbraio 1999 è riportata in Appendice.

⁽²⁾Comma così introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 4, comma 1

⁽³⁾Alla luce della legge 144/99, art. 71, comma 4, stabilisce: "le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle società cooperative qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto

⁽⁴⁾Tale lettera è stata introdotta dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 47/2000. Il Decreto legislativo n. 565/96 menzionato dalla citata lettera reca norme sulla "Gestione mutualità" (c.d. gestione pensionistica per le casalinghe). L'art. 2 del citato D.Lgs. n. 565/96 è stato modificato dall'art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 47/2000. A seguito di tale modificazione, efficace dal 1° gennaio 2001, l'art. 2 del D.Lgs. n. 565/96 recita:

Art. 2 – contribuzione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili.

2. Abrogato

3. In caso di iscrizione in età superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facoltà di incrementare l'anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei cinque anni di contribuzione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età mediante il versamento della relativa riserva matematica.

4. Sulla contribuzione al fondo di cui all'art. 1 è applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta aliquota è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5.

5. Soppresso.

⁽⁵⁾Lettera così sostituita dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 4, comma 2

⁽⁶⁾Lettera così integrata dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 4, comma 3

⁽⁷⁾Lettera così aggiunta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 4, comma 4

⁽⁸⁾Lettera aggiunta dall'art. 17, comma, lettera b) del D.Lgs. n. 47/2000.

⁽⁹⁾Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi casa popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale"

⁽¹⁰⁾Il titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, contiene i seguenti articoli:
Art. 45 (Contratti collettivi).

1. La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.

3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.

4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie.

6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.

8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, anche dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano provinciale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo".

"Art. 46 (Area di contrattazione per il personale dirigenziale). 1. Per ciascuno dei comparti individuali ai sensi dell'art. 45, comma 3, è prevista un'autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.

2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali.

3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale è definito in un'apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

"Art. 47 (Rappresentatività sindacale)

1. La maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le Confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8."

"Art. 48 (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro).

1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Sono abrogate le norme che prevedono la rappresentanza elettiva del personale nei consigli di amministrazione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo".

"Art. 49 (Trattamento economico)

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori o quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori al fine di collegarli direttamente alla produttività individuale ed a quella collettiva, ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo di ciascun dipendente, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate, oppure obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute. Per la determinazione dei trattamenti accessori la contrattazione collettiva definisce criteri di misurazione obiettiva nell'ambito dei quali compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori".

"Art. 50 (Agenzia per le relazioni sindacali)

1. E' istituita l'agenzia per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'agenzia rappresenta in sede di contrattazione collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni e svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto.

3. L'agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale.

4. L'agenzia, in sede di contrattazione collettiva di comparto, tiene conto altresì, in quanto compatibili con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle ulteriori indicazioni espresse dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEN), dall'Unione delle camere dei commercio, industria, artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici non economici, dalla Conferenza dei presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e dalla conferenza dei direttori generali del personale dei Ministeri e delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato, allargata a tutti i direttori generali del Ministero della pubblica istruzione, e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni.

5. Le amministrazioni regionali a statuto speciale e quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'attività di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia nella contrattazione collettiva.

6. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attività di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia, alle cui direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi.

7. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale decreto sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi, mediante variazione compensativa con decreto del Ministro del tesoro, in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

8. L'agenzia si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di fuori ruolo o di comando, di dipendenti di enti pubblici economici, nonché di consulenti, esperti per i singoli comparti, tenuto anche conto delle indicazioni delle regioni e delle associazioni di cui al comma 4, nei limiti, nelle forme e per le esigenze previsti nel regolamento di cui al comma 7.

9. Il direttore dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

10. Il direttore dell'agenzia è coadiuvato, per le questioni attinenti il personale di cui al comma 4, da un comitato di coordinamento, i cui membri sono designati dalle rappresentanze di cui al medesimo comma 4. Gli incarichi al direttore, ai dipendenti degli enti pubblici economici ed ai consulenti di cui al comma 8 sono conferiti ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli oneri per i componenti del comitato di coordinamento restano a carico delle rappresentanze che hanno provveduto alla designazione".

"Art. 51 (Autorizzazione alla sottoscrizione).

1. L'agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto tra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. L'autorizzazione governativa di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.

3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art. 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere

effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro copia dei contratti collettivi decentrati. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale, anche con riferimento agli eventuali utilizzi di risparmi ricavati dalla gestione e verificati dagli organi competenti.

4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento e nelle leggi finanziaria e di bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi oltre il periodo di validità del contratto, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime".

"Art. 52 (Disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica).

1. Il Ministero del tesoro quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci le amministrazioni pubbliche. L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti.

3. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti affidati dal presente comma al predetto nucleo di valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente previsti dal citato art. 10.

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello Stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa".

"Art. 53 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi)

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. L'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce con effetto retroattivo, dal momento del suo perfezionamento con le procedure di cui all'art. 51, la clausola contrattuale oggetto della controversia.

3. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo. Si applica la disposizione dell'art. 2113, quarto comma, del codice civile".

"Art. 54 (Aspettative e permessi sindacali)

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri.

3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93""

(11) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

"4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo

1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287".

(12) La regolamentazione relativa ai requisiti finali, essenziali, statutari e alle procedure di autorizzazione all'esercizio dei fondi pensioni complementari, nonché ai requisiti soggettivi dei componenti è contenuta nel Decreto del Ministero del lavoro del 14 gennaio 1997, n. 211, riportato in Appendice

(13) Il testo dell'art. 36 del codice civile è il seguente:

"Art. 36 (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione".

(14) Il testo dell'art. 12 del C.C. è il seguente:

"Art. 12 (Persone giuridiche private) - Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinare categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto".

(15) Il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) è il seguente: "1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra".

(16) Il testo dell'art. 2117 del codice civile è il seguente:

"Art. 2117 (Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza). - I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro."

(17) Il primo periodo del presente comma è stato così sostituito dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 41.

(18) Tale regolamentazione è stata emanata con il Decreto del Ministero del lavoro del 14 gennaio 1997, n. 211, riportato in Appendice.

(19) L'art. 2 del D.L. n. 129/97 conv. nella L. n. 229/97 precisa che i criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) il cui testo viene riportato di seguito, "si interpretano nel senso che i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti anche da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attività in materia di previdenza obbligatoria o complementare".

Il testo dell'art. 3 della L. n. 229/97 è il seguente:

"Art. 3.

1. Le società di intermediazione mobiliare devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la CONSOB.

2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

a) la società deve essere costituita nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" e avere sede legale nel territorio dello Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per l'importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale della Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attività esercitate, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,

b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonché i soci accomandatari devono altresì avere svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, o in società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in società di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio;

c) anche agli effetti dell'art. 1, quarto comma, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate alla medesima lettera b), si può tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della società o dell'ente, purché il volume di attività del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della società di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle società o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della società di intermediazione mobiliare;

c) i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera b): ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali.

3. La CONSOB stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1, gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonché le modalità di svolgimento dell'istruttoria. La CONSOB comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate".

(20) Comma sostituito dalla L. n. 388, art. 74 comma 5. Il previgente comma recitava: "Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade."

(21) Periodo sostituito dalla L. n. 388/2000, art. 74 comma 5. Il previgente periodo recitava: " Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive."

(22) Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 26.

(23) Le norme che prevedono l'esclusione dei fondi pensione complementare dall'ambito di applicazione della riserva di cui all'art. 2 del D.Lgs. 415/96 sono contenute nel Decreto del Ministero del tesoro 26 giugno 1997, n. 329, il cui testo è riportato in Appendice.

(24) Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è il seguente:

"1. Per attività di intermediazione mobiliare si intende:

c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari"

(25) L'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, così recita:

"Art. 2 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato 1. Esso si applica:

a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, per l'attività da queste esercitata nel predetto territorio e per quella esercitata in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi, nonché per quella svolta in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;

b) alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.

- Il ramo VI del punto A) della tabella allegata al citato D.Lgs. 174/1995, è il seguente:

"TABELLA

A) Classificazione per ramo.

VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa".

(26) Tale regolamentazione è stata emanata con il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1996, n. 673, riportato in Appendice.

(27) Comma così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 26.

(28) Comma così aggiunto dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 58, comma 8.

(29) Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 26.

(30) Comma così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 26.

(31) Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 26.

(32) Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 26.

(33) Comma così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 26 ed integrato dalle L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 71, comma 3 e L. n. 388/2000, art. 74, comma 5, lettera c).

(34) Comma così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 26.

(35) L'art. 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) così recita:

"Art. 103 (Domande di rivendicazioni, restituzione e separazione di cose mobili). - Le disposizioni degli artt. 93 e 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.

In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli artt. 95, 96 e 97.

Se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato può sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o separate, con cauzione o senza.

In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.

Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire".

(36) Comma così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 26.

(37) Comma così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 26.

(38) Tale regolamentazione è stata emanata con il Decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, riportato in Appendice.

(39) Comma così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 26.

(40) Il testo del comma 2 dell'art. 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norma per la tutela della concorrenza e del mercato) è il seguente:

" 2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione."

(⁴¹) Articolo così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 7, comma 1.

(⁴²) L'art. 2-bis della legge n. 77/1983, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83 (Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea) così recita:

L'art. 2-bis della legge n. 77/1983, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83 (Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea) così recita:

"Art. 2-bis (Banca depositaria: compiti e responsabilità)

1. La custodia del patrimonio del fondo deve essere affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve:

- a) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza emissione ed il rimborso delle quote, il calcolo del valore delle quote stesse, la destinazione dei redditi del fondo;
- b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;
- c) eseguire le iscrizioni della società di gestione, se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

2. La banca depositare è responsabile nei confronti della società di gestione dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente.

3. La banca depositaria, ferma restando la sua responsabilità per la custodia del fondo, può depositare la totalità o parte del fondo medesimo presso la Monte Titoli S.p.A. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia, nonché, previo assenso della società di gestione, presso altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate, in via generale, dalla Banca d'Italia.

4. La banca depositaria deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunità economica europea, una succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale nonché un'ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verrà stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.

5. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della banca depositaria deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare, è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia può, in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare.

6. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e la banca depositaria devono agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti.

7. Una banca partecipante al capitale di una società di gestione, in misura superiore al 20 per cento del capitale stesso può assumere l'incarico di banca depositaria dei fondi comuni gestiti dalla società medesima se la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e coloro che sono preposti alla direzione della società di gestione non svolgono funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa"

(⁴³) Articolo così aggiunto dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 71, comma 3.

(⁴⁴) Periodo aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 47/2000.

(⁴⁵) A partire dal 1° gennaio 1998, le forme pensionistiche complementari a prestazioni definite possono essere conseguite solo "in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza" (art. 59, comma 3 della L. n. 449/97)

(⁴⁶) Comma così sostituito dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 58, comma 8.

(⁴⁷) Con la legge n. 144/99, articolo 71, il Governo è delegato ad emanare, secondo i seguenti principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla citata legge n. 144/99, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative, di seguito denominate "Fondi pensione", di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e alla legge 8 agosto 1995, n. 335:

a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma esplicita del lavoratore interessato, dell'attribuzione di Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati "strumenti finanziari", di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti dalla stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate "società del gruppo" ovvero da qualificati operatori finanziari;

b) definizione, nel rispetto del diritto dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di società del gruppo;

c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;

d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o più operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;

e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;

f) previsione nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;

g) per le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;

h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;

i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilità di procedere all'emanazione di disposizioni integrative entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati."

(48) L'art. 409, punto 3, del codice di procedura civile, così recita:

"Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

3) rapporti di agenzia di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato

(49) La L. n. 388/2000, art. 74 comma 1, prevede lo stanziamento di £. 100 miliardi negli anni 2001 2002 al fine di consentire alla Pubblica amministrazione di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento della previdenza complementare dei dipendenti.

(50) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 47/2000.

(51) I primi due periodi del presente comma sono stati così sostituiti dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 8, comma 1.

(52) La L. n. 388, art. 74 comma 3, prevede, in fase di prima attuazione, che la quota di trattamento di fine rapporto destinata al fondo pensione, dei dipendenti della Pubblica amministrazione, già occupati al 31.12.1995 ovvero assunti nel periodo compreso tra il 1° 1.1996 ed il 31.12.2000 che hanno optato per la trasformazione dell'indennità di fine servizio nel trattamento di fine rapporto, non può superare il 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del T.F.R.. Tale quota percentuale è successivamente definita dalle parti istitutive con apposito accordo.

(53) La disciplina in materia di trasformazione in titoli del TFR è contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 299, riportato in Appendice

(54) L'articolo 8, comma 2 della Legge n. 335/95 prevede che:

"Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data".

(55) L'art. 9, comma 2 della Legge n. 335/95 prevede che: "le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari".

(56) Comma così integrato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 9, comma 1.

(57) Comma così integrato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 41.

(58) Articolo aggiunto dal Decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, riportato in Appendice.

(59) Articolo aggiunto dal decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, riportato in Appendice.

(60) L'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, prevede che: "Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'Amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'assolvimento dei predetti obblighi."

(61) L'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99 prevede che tutte le modificazioni ed integrazioni normative apportate (cfr. l'art. 13 del decreto legislativo n. 124/1993), nei confronti dei soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il decreto stesso (cioè dal 1° gennaio 2001), sono efficaci sugli importi riferibili alle prestazioni maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, nonché, in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, su quelle erogate a decorrere da tale data.

(62) Comma così integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585, art. 1, comma 2.

(63) Comma così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 10, comma 1.

(64) Comma così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 10, comma 1 ed integrato dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 58, comma 8.

(65) Il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, contiene disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. Gli articoli dal n. 57 al n. 66 (capo II) trattano dell'amministrazione straordinaria, mentre gli articoli dal n. 67 al n. 86 (capo III) riguardano la liquidazione. Se ne trascrive il testo:

Art. 57. - Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'ispettorato può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazioni da prendersi a norma dell'art. 158 del codice di commercio.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'ispettorato, che assume il nome di "commissario provvisorio", a ciò designato dal capo dell'ispettorato. Il commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonché quelle attribuite dalla presente legge al commissario di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo, può altresì essere richiesta all'ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato istitutorio generale.

Art. 58. - Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il capo dell'ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del capo dell'ispettorato di cui al presente articolo, nonché il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni quindici nella Gazzetta Ufficiale del regno, parte "Disposizioni e comunicati", rubrica "Ispettorato".

Per i provvedimenti concernenti società, copia della Gazzetta Ufficiale sarà depositata, entro quindici giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la cancelleria del tribunale civile del luogo ove la società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel registro delle società ed alla comunicazione al consiglio provinciale dell'economia corporativa del luogo ove la società ha sede.

Quando il provvedimento del capo dell'ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al comitato di sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a carico delle aziende".

Art. 59. - Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori.

Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statuari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto".

Art. 60. - Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'ispettorato per a gestione provvisoria".

Art. 61. - Sono attribuiti ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei crediti, richiedere al tribunale competente la nomina di uno o più sequestratori giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

L'ispettorato, con disposizioni notificata ai commissari ed ai membri del comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 62. - Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ispettorato l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'ispettorato.

Art. 63. - Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il comitato di sorveglianza ed in base ad autorizzazione dell'ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile, eventualmente con le stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento della passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, né possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del predetto periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'ispettorato".

Art. 64. - I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche prima col consenso dell'ispettorato.

I commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'ispettorato e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perché siano costituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti della società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano ai detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro sessanta giorni all'ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del comitato di sorveglianza può essere promossa senza l'autorizzazione dell'ispettorato.

Art. 65. - I commissari ed i membri del comitato di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari o col voto favorevole di tutti i componenti il comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei comitati di sorveglianza di casse di risparmio e di monti di pegni di prima categoria, nonché di altri monti di pegni e di casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti.

Art. 66. - Senza pregiudizio di quanto è stabilito nei precedenti articoli, il capo dell'ispettorato, nei casi giudicati nel comma primo dell'art. 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario dell'ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del capo dell'ispettorato è pubblicato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma primo dell'art. 57, il funzionario dell'ispettorato è investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma quarto dello stesso art. 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'art. 64, commi quinto, sesto e settimo. Il comma settimo si applica altresì nei riguardi del funzionario dell'ispettorato indicato nell'art. 57.

Art. 67. - Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le deviazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma primo.

La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente capo, la quale può essere disposta, pure di ufficio, in luogo della liquidazione volontaria allo scopo di rendere questa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.

La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 699 del codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nel comma terzo dell'art. 58, il capo dell'ispettorato nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'art. 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca e la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

Il comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni quindici, nella Gazzetta Ufficiale del regno, parte "Disposizioni e comunicati", rubrica "Ispettorato".

Le indennità spettanti ai commissari ed ai comitati di sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 68. - Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707, capoverso, 708, 709, 710 e 711 e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso tribunale che l'ha pronunciata entro quaranta giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale.

La data dell'affissione sarà pubblicata nel Bollettino degli annunzi legali.

L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78".

Art. 69. - Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere,

all'ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.

Il tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione".

Art. 70. - Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'art. 80: dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 del codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione, né possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione. Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 77 e 78. Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario. Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa".

Art. 71. - I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'ispettorato e sotto la vigilanza del comitato di sorveglianza di cui all'art. 67.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alla consegna assistono il comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza".

Art. 72. - I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esigere tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto è disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita.

L'ispettorato può stabilire che talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi: salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 73. - Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese.

I commissari hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali. All'uopo essi, sentito il comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci.

La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del codice civile. I contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell'art. 1199 del codice civile.

Il piano di ripartizione è, a cura dei commissari, comunicato per lettera raccomandata ai soci all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda, ed i soci, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di ripartizione, possono alla loro volta comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano stesso. Scaduto il termine predetto i commissari presentano il piano di ripartizione al tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controosservazioni dei commissari ed apportata al piano di ripartizione la modificazione che in conseguenza ritenesse opportuna, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio. I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'ispettorato, possono chiedere che i soci eseguano in tutto o in parte i versamenti a cui sono tenuti in base al piano di ripartizione, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società.

I commissari hanno pure facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 1235 del codice civile, per gli atti compiuti dai soci responsabili senza limitazione".

Art. 74. - Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, né sottoporre ad ipoteca i beni suddetti.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto di messa in liquidazione della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.

Le facoltà di cui all'articolo precedente e al comma primo di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione è pubblicata.

Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano stati compiuti dai soci responsabili senza limitazione posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni menzionati nel comma secondo, numeri 1 e 2, dell'art. 707 del codice di commercio;

b) gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal socio sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni dei soci quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito".

Art. 75. - I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'ispettorato, continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato.

Art. 76. - Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Un'analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere con lettera raccomandata, ai commissari, di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare la esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803 e 804 del codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata accompagnata dai documenti giustificativi ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 80.

Art. 77. - I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del tribunale.

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del precedente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

Art. 78. - I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal tribunale o disposte dall'ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al tribunale perché se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77.

Art. 79. - La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni né minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 77.

Art. 80. - I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'art. 77, non abbiano presentate le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purché entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'art. 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

Art. 81. - Sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

Art. 82. - Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del tribunale civile, insieme col rapporto del comitato di sorveglianza.

Il tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonché i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.

Con la sentenza che decide sui reclami, il tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari mediante un avviso nella Gazzetta Ufficiale e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella cancelleria del tribunale civile o presso l'ente od istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del tribunale, per esservi conservato per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma settimo, e dell'art. 65.

Art. 83. - In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, proporre al tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria: in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 10.

Art. 84. - Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del tribunale accompagnata da apposita relazione del comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dall'ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'ispettorato, che deve essere depositato in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del tribunale sono di quindici giorni dall'affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso, da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

Art. 85. - Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 80 e 81.

Art. 86. - L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'ispettorato e sotto la vigilanza del comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purché per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma settimo, e dell'art. 65.

⁽⁶⁶⁾ Il testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante norme per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, è stato completamente ridefinito dal D.Lgs. n. 314/97. Tale ultimo decreto uniforme, salvo alcune specifiche deroghe, la nozione di retribuzione imponibile ai fini fiscali e previdenziali secondo quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR), riportato alla successiva nota 66.

⁽⁶⁷⁾ Il testo del comma 2 dell'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale) è il seguente: "2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura dei dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori".

⁽⁶⁸⁾ Comma così aggiunto dal D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585, art. 2, comma 1.

⁽⁶⁹⁾ Gli artt. 10, 11 e 13 del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99 prevedono la modifica degli articoli 13-bis, 16, 17, 41, 42, 47, 48-bis, 70 del T.U.I.R. e l'introduzione dell'art. 17-bis.

Tuttavia, secondo l'art. 9 del D.Lgs. n. 168/2001, il regime tributario previgente continua a trovare applicazione per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000. Il medesimo art. 9 del D.Lgs. 168/2001 precisa che, limitatamente ai soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche

esistenti alla data di entrata in vigore della L. n. 421/1992 (di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 124/93) "gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo".

Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2001, l'art. 12 del D.Lgs. n. 168/2001, prevede che il nuovo regime fiscale, relativamente ai contratti di assicurazione, trova applicazione anche sui contratti rinnovati nonché sui premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative. Tuttavia le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 6 della L. n. 482/1985 continuano a trovare applicazione, relativamente ai contratti di assicurazione rinnovati, alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato (come disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 168/2001.)

Tutte le innovazioni normative apportate dal D.Lgs. n. 47/2000 spiegano efficacia, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2001, sulle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, nonché, in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, su quelle erogate a decorrere da tale data.

In seguito alle succitate modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo attuativo della L. n. 133/99 gli articoli succitati contengono le seguenti disposizioni:

Art. 13-bis - Detrazioni per oneri (D.P.R. n. 917/1986):

(omissis)

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta" (N.B.= Il D.Lgs. n. 47/2000 prevede che, per i contratti assicurativi stipulati a partire dal 1° gennaio 2001, ove vengano coperti più rischi con regime fiscale differenziato, la polizza debba indicare distintamente l'importo del premio afferente a ciascun rischio).

(omissis)

Art. 16 - Tassazione separata - (D.P.R. n. 917/1986):

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese le indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile, nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti,

(omissis)

Art. 17 - Indennità di fine rapporto (D.P.R. n. 917/1986)

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza."

3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

(N.B. = Secondo l'art. 12 del decreto legislativo n. 47/2000, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 168/2001, le disposizioni dell'art. 17 del T.U.I.R. si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per il trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme maturate, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.)

Art. 17 bis (D.P.R. n. 917/1986)

1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante all'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 1-bis.

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.

Art. 41 - Redditi di capitale (D.P.R. n. 917/1986)

1. Sono redditi di capitale:

(omissis)

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

(omissis)

Art. 42 - Determinazione del reddito di capitale (D.P.R. n. 917/1986)

1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lett. 1), b) f) e g) del comma 1 dell'art. 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. Qualora la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in tutto o in parti in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lett. g-bis) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalla imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lett. g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

(omissis)

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.

(omissis)

4. ter) I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

N.B. = L'art. 16 del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che il succitato art. 42 T.U.I.R., come modificato dal decreto stesso, si applica per i contratti stipulati a decorrere dalla data in cui ha effetto il D.Lgs. n. 47/2000, cioè dal 1° gennaio 2001.

Art. 47 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (D.P.R. n. 917/1986)

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a), b), c), c-bis) d), e), f) e g), (omissis)

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la Vigilanza

sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; (N.B. = L'art. 16 del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che la lettera h) dell'art. 47 del T.U.I.R., come modificato dal decreto stesso, si applica per i contratti stipulati a decorrere dalla data in cui ha effetto il D.Lgs. n. 47/2000, cioè dal 1° gennaio 2001);

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

i) e l) (omissis)

2. (omissis)

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13

Art. 48 – Determinazione del reddito di lavoro dipendente (D.P.R. n. 917/1986)

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

(omissis)

Art. 48-bis – Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (D.P.R. n. 917/1986)

1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48, salvo quanto di seguito specificato:

a) soppressa;

b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lett. g) del comma 1 dell'art. 47 sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;

c) per le rendite e gli assegni indicati alle lett. h) e i) del comma 1 dell'art. 47 non si applicano le disposizioni del predetto art. 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. (N.B. = L'art. 16 del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che la lettera c) dell'art. 48bis del T.U.I.R., come modificato dal decreto stesso, si applica per i contratti stipulati a decorrere dalla data del 1° gennaio 2001);

d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41, se determinabili;

d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni;

d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalle volontà delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta se determinabili;"

(omissis)

Art. 70 Accantonamenti di quiescenza e previdenza (D.P.R. n. 917/1986)

1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

2-bis. E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c) d) e f) del comma 1 dell'art. 16.

N.B. = L'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 70 del T.U.I.R., come modificato dal decreto legislativo in argomento, "si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data."

L'art. 11, comma 3, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo n. 47/2000, come modificato dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 168/2001, prevede, inoltre, che:

"3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. 600/73 applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le

rivalutazione, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto può essere commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-bis. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae, anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto, un importo pari a lire 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta."

L'art. 13, comma 3 del decreto legislativo n. 47/2000 prevede, infine, la soppressione dell'imposta ordinaria proporzionale del 2,50% gravanti sulle seguenti tipologie di assicurazione: a) assicurazioni sulla vita di qualunque specie e contratti di capitalizzazione e contratti di rendita vitalizia. Tali tipi di contratti di assicurazione sono annoverati tra le tipologie assicurative esenti da imposta, secondo il testo della L. n. 1216/1961 come modificato dal suddetto D.Lgs. n. 47/2000. Diversamente, l'art. 10, c. 3 lettera b) del D.Lgs. n. 168/2001 introduce tra i contratti per i quali è applicata l'imposta ordinaria proporzionale del 2,50% le "Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio."

⁽⁷⁰⁾ L'art. 11 del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99 dispone che "nell'art. 23, comma 2, lettera d), del D.P.R. 600/73, le parole "di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico". Inoltre la L. n. 342/00, art. 36, ha introdotto il comma 1 bis all'art. 23 cit. il cui contenuto è pertanto il seguente:

Art. 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente)

1. Gli enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

1.bis) I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48 concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.

2. La ritenuta da operare è determinata:

a), b) e c) (omissis)

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera l), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17 dello stesso testo unico;

d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis dello stesso testo unico;

e) (omissis)

⁽⁷¹⁾ Comma abrogato dal decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99. Il comma, già oggetto di modifica della L. 8 agosto 1995, n. 335, (comma 1, art. 11), recitava: "In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari".

⁽⁷²⁾ Il comma è stato abrogato esplicitamente dal decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99. Di fatto, non era più operativo dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 314/97. Il testo del comma abrogato recitava: "I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato."

⁽⁷³⁾ Il presente comma recita il contenuto della lettera a) dell'art. 48 del T.U.I.R. e della lettera a), primo comma, dell'art. 48-bis del medesimo T.U.I.R.. Tali norme trovano applicazione sino al 31.12.2000. Dopo tale termine, in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47/2000, il regime tributario da applicare sulle somme destinate alle forme di previdenza complementare è disciplinato dall'art. 10, lettera e-bis) del medesimo T.U.I.R. nella nuova formulazione introdotta dal medesimo D.Lgs. n. 47/2000.

Si riporta di seguito il testo della lettera a) dell'art. 48 del T.U.I.R. e della lettera a), comma 1, dell'art. 48bis del T.U.I.R., nonché del testo dell'art. 10, lettera e-bis) del T.U.I.R. in vigore dal 1° 1.2001:

L'art. 48, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, vigente sino al 31.12.2000 recita:

"a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i

suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579".

Il comma 1, lettera a) dell'art. 48bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, recita:

"a) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 47, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a formare il reddito fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria;"

Il testo di tale art. 10, lettera e-bis) del T.U.I.R. efficace, come detto, dal 1° gennaio 2001 recita:

"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.

omissis

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

omissis"

(74) Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1.

(75) L'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dai decreti legislativi n. 47/2000 e n. 168/2001 ed integrato dal D.Lgs. n. 41/2000, recita:

Art. 10 (Oneri deducibili)

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a), b), c), d), d-bis) (omissis)

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1, dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;

e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovano nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

e-bis) f), g), h), i) ed l) (omissis)

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto delle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

3. e 3-bis (omissis)

N.B. = L'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 47/2000 prevede che: "Ai fini dell'applicazione degli articolo 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis, comma 1 lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio". Tale disposizione trova applicazione per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

⁽⁷⁶⁾ L'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, stabilisce che le disposizioni di cui alla lettera e-bis) "si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2001.

⁽⁷⁷⁾ L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 47/2000 stabilisce che: "Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze."

⁽⁷⁸⁾ Il massimale cui si riferisce il D.Lgs. n. 579/95 è quello contributivo e pensionistico stabilito dalla L. n. 335/95 per i lavoratori ai quali viene applicato il sistema di calcolo pensionistico contributivo. Per l'anno 2000, tale massimale ammonta a £. 144.263.000. Si precisa, inoltre, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il D.Lgs. n. 579/95 rimane in vigore solo per la parte concernente i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (10%) e dal lavoratore (2%), in quanto le norme di deducibilità fiscali del D.Lgs. n. 579/95 sono state sostituite da quelle contenute nel D.Lgs. n. 47/2000.

⁽⁷⁹⁾ L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, stabilisce che "Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi". Tale disposizione è efficace dal 1° gennaio 2001.

⁽⁸⁰⁾ Il comma è stato abrogato dal decreto legislativo n. 47/2000. Tale comma, già oggetto di modifica dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1, recitava: "Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4".

⁽⁸¹⁾ Il comma è stato abrogato dal decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99. Tale comma, già modificato dalla L. n. 335/95, art. 11, comma 1, recitava: "Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato".

⁽⁸²⁾ Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1.

⁽⁸³⁾ L'art. 47 del D.P.R. n. 917/1986 è riportato alla nota 66.

⁽⁸⁴⁾ L'art. 10, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 168/2001 stabilisce che: "Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imporese di assicurazione operanti nel territorio dello stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva è applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'articolo 41. Comma 4, lettera g-quater), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è versata con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi."

⁽⁸⁵⁾ Il presente comma non è più in vigore poiché l'art. 48 del T.U.I.R. al quale si riferisce è stato ridefinito dal D.Lgs. n. 314/97. Il comma previgente recitava: "All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".

⁽⁸⁶⁾ Il comma è stato abrogato dal decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99. Tale comma, già modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1, recitava: "Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro

ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato a forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni."

⁽⁸⁷⁾ Il comma è stato abrogato dal decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99. Tale comma, già modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1 e dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 669/96, conv. nella L. n. 30/97, recitava: "Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico."

⁽⁸⁸⁾ Il comma è stato abrogato dal decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99. Tale comma, già modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1, recitava: "Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento."

⁽⁸⁹⁾ Il comma è stato abrogato dal decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99. Tale comma, già modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1, recitava: "Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216."

⁽⁹⁰⁾ Il comma è stato sostituito dal decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, art. 3, comma 1. Tale comma, già sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1, recitava: "Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo."

⁽⁹¹⁾ Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1.

⁽⁹²⁾ Tale articolo, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 168/2001, è efficace dal periodo di imposta in corso alla data in cui ha effetto il decreto medesimo (cioè dal 1° gennaio 2001).

Il previgente articolo, modificato dalla L. n. 335/95, art. 12, comma 1, recitava: "1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni

3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.

4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.

5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta."

⁽⁹³⁾ L'art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 47/2000 apporta modificazioni al D.Lgs. n. 239/96 e all'art. 27, comma 1 del D.P.R. n. 600/73. Inoltre, il medesimo D.Lgs. n. 47/2000 detta alcune disposizioni sull'applicazione delle norme di cui ai summenzionati provvedimenti in seguito alle modificazioni introdotte dal medesimo D.Lgs. n. 47/2000. Si riportano di seguito i testi normativi modificati del D.Lgs. n. 239/96 e dell'art. 27, comma 1 del D.P.R. n. 600/73.

Art. 2 del D.Lgs. n. 239/96 – Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti

1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

- a) persone fisiche;
- b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;
- d) fondi di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86;
- e) soppresso;
- f) soggetti esenti dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.

1-ter. L'imposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi.

1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'imposta è applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.

2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui al comma 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.

3. (omissis)

Art. 3 del D.Lgs. n. 239/96 – Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva

1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un "conto unico" destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 1-quater del medesimo articolo: a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli; b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito; c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito. I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1: a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli; b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b) e c) del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.

3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Alla fine di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul "conto unico" l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di possesso: a) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli. La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.

4. Se in una operazione intervengono più intermediari di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata al "conto unico" dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.

5. Il trasferimento ad altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, è equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati nell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.

6. Qualora i titoli di cui all'art. 2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale è costituito il deposito accredita il "conto unico" dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.

7. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel "conto unico". L'intermediario ha la facoltà di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.

8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel "conto unico" risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi.

9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

Art. 27 D.P.R. n. 600/73 – Ritenuta sui dividendi

1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico, nonché sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86.

(omissis)

L'art. 5, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 47/2000, recita:

4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.

5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.

6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L'imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo.

7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.

Si precisa, inoltre, che l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 recante norme per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevede che: "Non sono soggetti passivi dell'imposta: a).....; b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

Infine, l'art. 15 del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, che introduce norme sul regime tributario dei fondi pensione ai fini IVA, prevede che tra le operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 600/73, punto 1), deve essere annoverata la gestione di "fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124". Tale disposizione è efficace dal 1° gennaio 2001, come disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 168/2001.

⁽⁹⁴⁾ L'art. 14 del decreto legislativo n. 47/2000, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 168/2001, prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quater) e g-quinquies) del T.U.I.R. (i quali rispettivamente recitano: "g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione"; "g-quinquies); i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale");

• si applica l'art. 26-ter del D.P.R. n. 600/73 (introdotto dal medesimo D.Lgs. n. 47/2000):

"1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi";

Inoltre, il medesimo art. 14 del D.Lgs. n. 47/2000, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 168/2001, dispone che:

"1.bis Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-ter, comma 1 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, del tasso di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva è versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.

2.(comma abrogato)".

Tali disposizioni si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data del 1° gennaio 2001.

Inoltre, l'art. 15 del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, che reca norme sul regime tributario dei fondi pensione ai fini IVA, prevede che: "nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del D.P.R. n. 633/1972, dopo le parole: "la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124". Tale disposizione è efficace dal 1° gennaio 2001.

⁽⁹⁵⁾ Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 168/2001.

⁽⁹⁶⁾ Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 168/2001.

⁽⁹⁷⁾ Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 168/2001

⁽⁹⁸⁾ Le disposizioni di tale comma, come stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, "si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data."

⁽⁹⁹⁾ Cfr l'art. 26, e 3bis del D.P.R. n. 600/73, recita:

3-bis- I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

⁽¹⁰⁰⁾ Tale articolo, aggiunto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, è efficace dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 (termine introdotto dall'art. 6 c.1 del D.Lgs. n. 168/2001).

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. nota n. 93.

⁽¹⁰²⁾ L'ultimo periodo del presente comma è stato soppresso dall'art. 4 del D.Lgs. n. 168/2001.

⁽¹⁰³⁾ L'art. 10, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 168/2001 prevede che: "Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio dello stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva è applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'articolo 41. Comma 4, lettera g-quater), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è versata con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi"

⁽¹⁰⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b); del D.Lgs. n. 168/2001.

⁽¹⁰⁵⁾ Tale articolo, aggiunto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, è efficace dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 (termine introdotto dall'art. 6 c.1 del D.Lgs. n. 168/2001).

⁽¹⁰⁶⁾ Confronta nota 90. L'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 47/2000 abroga l'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante norme in materia di locazioni e di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

⁽¹⁰⁷⁾ Tale articolo, aggiunto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 47/2000 attuativo della L. n. 133/99, è efficace dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 (termine introdotto dall'art. 6 c.1 del D.Lgs. n. 168/2001). Il medesimo art. 6 del D.Lgs. n. 168/2001 prevede, inoltre, che:

"1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta:"

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr nota 93.

⁽¹⁰⁹⁾ Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 168/2001.

⁽¹¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 168/2001. Il medesimo D.Lgs. n. 168 all'art. 5, comma 2 - modificando l'art. 8 del D.Lgs. n. 47/2000 - prevede che: "Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di stato. Con decreto del ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica."

⁽¹¹¹⁾ I testi degli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile sono i seguenti:

"Art. 2392 (Responsabilità verso la società). - Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale".

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità). - L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno i quinti del capitale sociale".

Art. 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali). - Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore.

La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi".

Art. 2395 (Azione individuale del socio e del terzo). - Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori".

Art. 2396 (Direttori generali). - Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo in relazione ai compiti loro affidati".

⁽¹¹²⁾ Il testo dell'art. 2407 del medesimo codice civile è il seguente:

"Art. 2407 (Responsabilità). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394".

⁽¹¹³⁾ Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 13, comma 1.

⁽¹¹⁴⁾ Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 13, comma 1.

⁽¹¹⁵⁾ Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 13, comma 1.

⁽¹¹⁶⁾ La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 31 del 1° febbraio 1978.

⁽¹¹⁷⁾ L'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 prevede le seguenti norme relative alle nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale, così recita:

«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono

effettuate, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

(118) Il quinto comma dell'art. 1 D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato dalla legge 4 giugno 1985, n. 28 1, è il seguente: «Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto».

(119) La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

(120) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

(121) Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 13, comma 1, ed integrato dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 71, comma 3.

(122) Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 13, comma 1.

(123) La regolamentazione in materia di contabilità è stata emanata con apposite deliberazioni della COVIP riportate in Appendice.

(124) Comma così aggiunto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed integrato dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 71, comma 3.

(125) Articolo così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1.

(126) L'art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 recante norme in materia di previdenza degli iscritti in servizio alla data del 31.12.1990 presso enti pubblici creditizi, recita:

«Art. 2 (Regime pensionistico degli iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990).

1. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i datori di lavoro e le forme di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 1, comma 1 comunicano all'Istituto stesso su moduli o supporti magnetici secondo le indicazioni dell'Istituto medesimo, per ciascun dipendente in servizio, i dati anagrafici, la posizione previdenziale complessiva ed in particolare l'anzianità assicurativa e l'anzianità contributiva, con l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e dei periodi in ogni caso utili all'interessato nell'ordinamento di provenienza agli effetti delle anzianità predette la retribuzione imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni.

2. L'ammontare delle contribuzioni e degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi restano acquisiti dalle forme esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria nei casi in cui le domande di riscatto o di ricongiunzione siano state presentate alle forme medesime anteriormente al 1° gennaio 1991.

3. Nella gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva di cui al comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il contributo complessivo a carico di datori di lavoro e dei lavoratori, già affluente alle forme di previdenza esclusive o esonerative, è dovuto alla gestione speciale fino a concorrenza del contributo per l'assicurazione generale obbligatoria nella misura, secondo le regole e con le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo a carico dei dipendenti previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o esonerative è a carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente. In tale sede contrattuale saranno individuate le modalità per il recupero, da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore onere che l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria comporta a loro carico.

5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidità a carico della gestione speciale secondo i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi all'età, all'anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva.

6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma 1 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione secondo quanto disposto al successivo art. 4, anche in relazione all'eventuale conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di requisiti di pensionamento più favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria.

7. La contribuzione relativa agli iscritti alla gestione speciale che cessano dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione a carico della gestione stessa è trasferita alla contabilità ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria».

(127) Il regolamento recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e termini per l'iscrizione all'albo è stato emanato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione con la Deliberazione 27 gennaio 1998.

(128) La legge 23 marzo 1983, n. 77, è stata modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

(129) La regolamentazione in materia di contabilità è stata emanata con apposite deliberazioni della COVIP è riportato in Appendice.

(130) L'art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 168/2001 stabilisce che "Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo".

(131) Il testo dell'art. 2117 del codice civile è il seguente:

"Art. 2117 (Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza). - I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro".

⁽¹³²⁾ Locuzione così sostituita dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, comma 1.

⁽¹³³⁾ Locuzione così sostituita dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, comma 2.

⁽¹³⁴⁾ Locuzione così aggiunta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, comma 3.

⁽¹³⁵⁾ Comma così aggiunto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 40.

⁽¹³⁶⁾ L'ultimo periodo del presente comma è stato così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, comma 4.

⁽¹³⁷⁾ L'articolo 15, comma 4, lettera a) della L. n. 335/95 sostituisce le parole: "commi 1, 2 e 3" dalle seguenti: "commi 2 e 3".

⁽¹³⁸⁾ Comma così aggiunto dal D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585, art. 5, comma 2.

⁽¹³⁹⁾ Il D.Lgs. n. 168/2001 ha introdotto all'art. 4 del D.Lgs. n. 47/2000 il seguente comma:

"3bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'articolo 18 del citato decreto legislativo."

⁽¹⁴⁰⁾ Tale regolamentazione è stata emanata con il decreto del Ministero del lavoro 23 giugno 1994 riportato in Appendice.

⁽¹⁴¹⁾ Comma così aggiunto dal D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585, art. 5, comma 2.

⁽¹⁴²⁾ Comma così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, comma 5.

⁽¹⁴³⁾ Comma così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, comma 5.

⁽¹⁴⁴⁾ Il testo del secondo comma dell'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) è il seguente: *"I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

⁽¹⁴⁵⁾ Il testo del secondo comma dell'art. 74, commi 1 e 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 reca norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle unità sanitarie locali recita:

"Art. 74 (Trattamento di quiescenza del personale). - Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali, è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833".

⁽¹⁴⁶⁾ Il testo dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 recante le seguenti norme:

"Art. 75 (Opzione per la posizione assicurativa in atto). - Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o ai loro superstiti, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali.

La facoltà di opzione di cui al precedente comma può essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

In favore del personale di cui ai precedenti commi è costituita presso l'I.N.P.S. una gestione speciale ad esaurimento che provvederà all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.

Per garantire la continuità delle prestazioni a carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza è trasferito all'I.N.P.S. con le procedure stabilite dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.

Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'I.N.P.S. a norma dei precedenti commi è assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tal fine saranno utilizzate le disponibilità finanziarie di cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chiedi di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364".

⁽¹⁴⁷⁾ Articolo così aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 16, comma 1.

⁽¹⁴⁸⁾ L'art. 2621 del codice civile è il seguente:

«Art. 2621 (False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili). Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4 milioni:

-
- 1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
- 2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti».

(¹⁴⁹) Comma così aggiunto dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 58, comma 8.

Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale

(B.U. 4 marzo 1997, n. 11)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Agevolazione al funzionamento amministrativo-contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale)

1. Qualora vengano costituiti, a norma del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, uno o più Fondi pensione per lavoratori dipendenti, a seguito di contrattazione tra le parti sociali a livello regionale ed uno o più Fondi pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni e sindacati di rilievo regionale, la Regione, nell'esplorazione della competenza in materia di previdenza attribuitale dall'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, agevola il funzionamento dei Fondi stessi sotto il profilo amministrativo-contabile, secondo quanto disciplinato negli articoli seguenti.

Art. 2

(Statuti dei Fondi)

1. Gli statuti dei Fondi devono prevedere la possibilità di adesione di tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale, nonché di tutti coloro che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano prevalentemente.

2. Gli statuti dei Fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.

3. Negli organi di amministrazione e di controllo stabiliti dagli statuti devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto si tratti di Fondi per lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in

Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene

(Amtsblatt vom 4. März 1997, Nr. 11)

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Art. 1

(Erleichterung der verwaltungs- und buchhaltungstechnischen Arbeitsvorgänge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene)

1. Werden im Sinne des Legislativdekretes vom 21. April 1993, Nr. 124 mit seinen späteren Änderungen infolge von Verhandlungen unter den Sozialpartnern auf regionaler Ebene ein oder mehrere Rentenfonds für Arbeitnehmer errichtet oder auf Verlangen der jeweiligen, auf regionaler Ebene wichtigsten Vereinigungen und Gewerkschaften ein oder mehrere Rentenfonds für selbständig Erwerbstätige und Freiberufler geschaffen, so erleichtert die Region im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Bereich Vorsorge laut Artikel 6 des Sonderstatuts, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, die Abwicklung der verwaltungs- und buchhaltungs-technischen Arbeitsvorgänge betreffend die Rentenfonds auf regionaler Ebene. Diesbezüglich sind die nachfolgenden Artikel maßgebend.

Art. 2

(Satzungen der Fonds)

1. Die Satzungen der Fonds müssen die Möglichkeit vorsehen, daß sich jeder versichern lassen kann, dessen Wohnsitz sich im Gebiet der Region befindet sowie jeder, der vorrangig in diesem Gebiet arbeits- bzw. berufstätig bzw. in einem Betrieb beschäftigt ist, der vorrangig im Gebiet der Region operiert.

2. Aus den Satzungen muß außerdem hervorgehen, daß die Verwaltung der Fonds nach dem Kriterium einer größtmöglichen Rentabilität und Wirtschaftlichkeit sowie der Sicherheit der Investitionen erfolgt.

3. Hinsichtlich der in den Satzungen vorgesehenen Kontroll- und Verwaltungsorgane muß die Beachtung des Grundsatzes der paritätischen Teilnahme der Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gewährleistet sein, falls es sich um Fonds von Arbeitnehmern handelt, sowie die Anwesenheit von Vertretern der verschiedenen

proporzione alle quote di rispettiva partecipazione economica ai Fondi.

4. Gli statuti devono ottenere il visto dell'Amministrazione regionale ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

Art. 3
(Società di servizi e consulenza)

1. La Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi sotto il profilo amministrativo-contabile e fornisce altresì adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate.

2. In particolare la Regione è autorizzata a costituire, coinvolgendo eventualmente gli Istituti di credito locali e qualificati operatori del settore, una Società di servizi e consulenza, denominata Centro pensioni complementari regionali, per la gestione amministrativa dei Fondi di cui all'articolo 1, per la cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti e per il coordinamento dell'attività dei Fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori. La Regione deve in ogni caso mantenere il controllo della Società mediante detenzione della maggioranza delle quote societarie.

3. Inoltre il Centro pensioni complementari regionali è tenuto ad operare gli interventi di cui all'articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento nello stesso previsto.

4. All'uopo lo statuto del Centro pensioni complementari regionali contiene adeguati strumenti di consultazione e di coinvolgimento delle parti sociali e delle Province autonome.

Art. 4
(Incompatibilità)

1. Chi ha svolto il mandato di Consigliere regionale non può ricoprire l'incarico di Presidente della Società di servizi e consulenza di cui all'articolo 3, tranne il caso in cui siano trascorsi almeno 10 anni dal termine del mandato di Consigliere.

Art. 5
(Ulteriori iniziative di sostegno ai Fondi complementari)

1. La Regione è altresì autorizzata ad assumere in via amministrativa, nei limiti della disponibilità finanziaria prevista dalla presente legge, ogni ulteriore iniziativa atta a garantire il pieno sostegno, sotto il profilo amministrativo-contabile, ai Fondi di cui all'articolo 1

Berufsgruppen proportional zu den jeweiligen finanziellen Anteilen am Fonds.

4. Die Satzungen müssen im Hinblick auf die Beachtung des vorliegenden Gesetzes den Sichtvermerk der Regionalverwaltung erhalten.

Art. 3
(Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft)

1. Die Region trägt durch die Bereitstellung angemessener Mittel und Strukturen - dazu gehört eventuell auch die Gründung eigener Einrichtungen gemäß den Bestimmungen des Gemeinrechts - zur Errichtung der Fonds, den anfänglichen Arbeiten und der Führung der Fonds unter einem verwaltungs- und buchhaltungstechnischen Gesichtspunkt bei und liefert darüber hinaus angemessene Garantien im Hinblick auf die von diesen Einrichtungen angebotenen Dienstleistungen.

2. Die Region ist insbesondere ermächtigt, eventuell unter Miteinbeziehung örtlicher Kreditanstalten und qualifizierter Unternehmen des Sektors eine Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft, "Zentrum für regionale Zusatzrenten" genannt, für die verwaltungsmäßige Führung der Fonds gemäß Artikel 1, für die Beziehungen zu angegliederten Körperschaften und Versicherten sowie für die Koordinierung der Tätigkeit in Zusammenhang mit den Fonds, einschließlich der Beziehungen zu den verwaltenden Körperschaften, ins Leben zu rufen. Die Region muß auf jeden Fall die Kontrolle über die Gesellschaft mittels der Mehrheit des Gesellschaftsanteils beibehalten.

3. Das Zentrum für regionale Zusatzrenten ist ferner angehalten, die Maßnahmen gemäß Art. 6 nach den Modalitäten zu treffen, die in der vom genannten Artikel vorgesehenen Durchführungsverordnung angeführt sind.

4. Zu diesem Zweck sieht die Satzung des Zentrums für regionale Zusatzrenten geeignete Mittel der Beratung und der Miteinbeziehung der Sozialpartner und der autonomen Provinzen vor.

Art. 4
(Unvereinbarkeit)

1. Wer das Mandat eines Regionalratsabgeordneten ausgeübt hat, kann das Amt eines Präsidenten der im Artikel 3 vorgesehenen Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft nur dann ausüben, wenn mindestens 10 Jahre seit Beendigung des Mandates verflossen sind.

Art. 5
(Weitere Maßnahmen zugunsten der Zusatzrentenfonds)

1. Die Region ist darüber hinaus ermächtigt, jeweils im Rahmen der Verfügbarkeit der finanziellen Mittel laut diesem Gesetz im Verwaltungswege jedwede weitere Maßnahme zu treffen, die dazu beiträgt, die Fonds gemäß Artikel 1 unter einem verwaltungs- und

ed a fornire adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate.

Art. 6
(Interventi della Regione a favore della previdenza complementare)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono indicati gli interventi dell'Amministrazione regionale finalizzati al sostegno del pagamento delle quote che gli iscritti devono versare al Fondo, sulla base dei seguenti principi:

- a) gli interventi regionali devono essere destinati a fronteggiare le meno favorevoli situazioni economiche e familiari degli iscritti;
- b) gli interventi devono essere mantenuti entro una soglia massima per ciascun soggetto fissata dall'Amministrazione regionale;
- c) nell'erogazione degli interventi deve essere tenuta in particolare riguardo la presenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, sia per quanto attiene alla posizione occupazionale degli iscritti o di loro familiari, sia all'esistenza di motivate necessità assistenziali all'interno dei nuclei familiari stessi.

Art. 7
(Adeguamento delle strutture regionali)

1. Al fine del corretto assolvimento da parte dell'Amministrazione regionale degli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge, le Ripartizioni seconda e quarta di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e d) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, vengono così denominate:

- Ripartizione seconda - Affari sociali, credito e cooperazione;
- Ripartizione quarta - Enti locali e servizi elettorali.

2. Alla nuova Ripartizione seconda competono, in aggiunta alle attribuzioni elencate per la Ripartizione seconda - Credito e cooperazione nell'Allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, le attribuzioni ricomprese nei commi da 10 a 15 elencati per la Ripartizione quarta - Enti locali e affari sociali nell'Allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, con l'aggiunta della seguente:

- Cura gli aspetti necessari per rendere operativo il

buchhaltungstechnischen Gesichtspunkt zu unterstützen und angemessene Garantien hinsichtlich der erbrachten Leistungen zu bieten.

Art. 6
(Maßnahmen der Region zugunsten der Ergänzungsvorsorge)

1. In der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz sind die Maßnahmen der Regionalverwaltung aufgeführt, die darauf abzielen, Versicherte bei der Beitragszahlung an den Fonds zu unterstützen. Dabei wird auf der Grundlage folgender Kriterien vorgegangen:

- a) die Beiträge von Seiten der Region sollen dafür verwendet werden, denjenigen Versicherten zu helfen, die sich in einer besonders schwierigen finanziellen oder familiären Lage befinden;
- b) die Beiträge dürfen ein Höchstmaß nicht überschreiten, welches für jeden Versicherten von der Regionalverwaltung festgelegt wird;
- c) bei der Gewährung von Beiträgen zählt insbesondere das Vorhandensein vorübergehender oder dauerhafter nachteiliger Situationen, und zwar sowohl im Hinblick auf die Beschäftigungslage der Versicherten bzw. deren Familienangehörigen als auch hinsichtlich eines begründeten Fürsorgebedarfs innerhalb der Familie.

Art. 7
(Anpassung der regionalen Strukturen)

1. Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Vornahme der sich aus der Anwendung dieses Gesetzes ergebenden Amtshandlungen seitens der Regionalverwaltung werden die Abteilungen II und IV gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben b) und d) des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch den Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wie folgt genannt:

- Abteilung II - Sozialangelegenheiten, Kredit- und Genossenschaftswesen;
- Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste.

2. Der neuen Abteilung II stehen zusätzlich zu den für die Abteilung II - Kredit- und Genossenschaftswesen - in der Anlage A) zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch das Regionalgesetz vom 11. Juni 1987, Nr. 5, angeführten Befugnissen die für die Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Sozialwesen - in der Anlage A) zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch das Regionalgesetz vom 11. Juni 1987, Nr. 5, in den Absätzen 10 bis 15 vorgesehenen Befugnisse zu, wobei die nachstehende hinzuzufügen ist:

- Sie unternimmt alles Notwendige, um die Unter-

sostegno della Regione ai Fondi pensione.

3. Alla nuova Ripartizione quarta - Enti locali e servizi elettorali competono le attribuzioni di cui ai primi nove commi elencati nell'allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, con l'aggiunta delle seguenti:

- Cura i rapporti con gli enti locali territoriali e le loro Associazioni;
- Esamina le proposte degli Enti locali territoriali e delle loro Associazioni su problemi di comune interesse, prospettando ipotesi di soluzione relative soprattutto all'assunzione di provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo con riferimento all'assetto istituzionale.

4. Nella fase di prima costituzione delle strutture di cui all'articolo 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione personale proprio e del Consiglio regionale nella misura indispensabile per lo svolgimento dell'attività delle stesse, senza aumentare la dotazione organica della Regione.

5. Al personale di cui al comma 4 spetta, in relazione alle mansioni svolte ed alle responsabilità ricoperte, l'attribuzione della differenza tra il trattamento economico acquisito nella qualifica di appartenenza e quello previsto per lo svolgimento delle nuove funzioni nelle strutture di cui alla presente legge.

Art. 8 (Relazione annuale)

1. Il Presidente della Giunta relaziona annualmente al Consiglio in merito all'andamento di tutti gli interventi e iniziative adottati dalla Regione ai sensi della presente legge.

Art. 9 (Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è previsto un onere di lire 50 miliardi per l'anno 1997 da assegnare al Centro pensioni complementari regionali di cui all'articolo 3.

2. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 2.300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante "Norme in materia di bilancio e sulla con-

stützung der Region in Sachen Rentenfonds in die Tat umzusetzen.

3. Der neuen Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste - obliegen die Zuständigkeiten, die in den ersten neun Absätzen der Anlage A) zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch das Regionalgesetz vom 11. Juni 1987, Nr. 5, angeführt sind, wobei nachstehende hinzuzufügen sind:

- Sie pflegt die Beziehungen mit den örtlichen Gebietskörperschaften und mit ihren Vereinigungen;
- Sie überprüft die Vorschläge der örtlichen Gebietskörperschaften und ihrer Vereinigungen betreffend Probleme von gemeinsamem Interesse und erbringt Lösungsvorschläge vor allem in bezug auf Gesetzesmaßnahmen oder verwaltungstechnische Maßnahmen hinsichtlich des Aufbaus der Institutionen.

4. In der Phase der Errichtung der Strukturen gemäß Artikel 3 ist die Regionalverwaltung ermächtigt, eigenes Personal sowie Personal des Regionalrats zur Verfügung zu stellen, und zwar in dem Ausmaß, das für die Abwicklung ihrer Tätigkeiten notwendig ist; dies ohne den Stellenplan der Region zu erhöhen.

5. Dem Personal gemäß Absatz 4 steht im Verhältnis zu den abgewickelten Aufgaben und der übernommenen Verantwortung die Zuerkennung des Differenzbetrages zwischen der im Zugehörigkeitsrang erworbenen Besoldung und jener, die für die Abwicklung der neuen Funktionen in den Strukturen gemäß diesem Gesetz vorgesehen ist, zu.

Art. 8 (Jahresbericht)

1. Der Präsident des Ausschusses berichtet dem Regionalrat alljährlich über den Verlauf aller Maßnahmen und Initiativen, welche von der Region im Sinne dieses Gesetzes ergriffen werden.

Art. 9 (Finanzbestimmung)

1. Im Hinblick auf die in diesem Gesetz genannten Zielsetzungen ist für das Jahr 1997 ein Betrag in Höhe von 50 Milliarden Lire vorgesehen, der dem Zentrum für regionale Zusatzrenten gemäß Artikel 3 zugewiesen wird.

2. Die Deckung der Kosten in Höhe von 50 Milliarden Lire, die dem Haushaltsjahr 1997 angelastet werden, erfolgt durch den Abzug in Höhe des genannten Betrags vom Sammelfonds im Kapitel 2300 des Ausgabenvoranschlags für das genannte Haushaltsjahr.

3. Im Hinblick auf die darauffolgenden Haushaltsjahre werden im Sinne des Art. 7 sowie innerhalb der Grenzen laut Art. 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend "Bestimmungen über den

tabilità generale della Regione".

Trento, 27 febbraio 1997

IL VICE PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
F. PAHL

VISTO:

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
C. RICCI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti o menzionati.

Note all'art. 1:

Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 reca "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

L'art. 6 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con il quale viene approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, recita:

"Art. 6 - Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione. Le casse mutue malattie esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali. Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto".

Note all'art. 7:

L'art. 8, comma 2 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 prevede l'istituzione di cinque Ripartizioni che si articolano in Ispettorati provinciali ed in Uffici centrali e decentrati:

- a) Ripartizione prima - Affari del personale;
- b) Ripartizione seconda - Credito e cooperazione;
- c) Ripartizione terza - Affari finanziari;
- d) Ripartizione quarta - Enti locali ed affari sociali;

- e) Ripartizione quinta - Libro fondiario e catasto.

Le attribuzioni delle suindicate Ripartizioni, sono elencate nell'Allegato A della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'Allegato A della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

In particolare la Ripartizione IV "provvede agli adempimenti relativi alle materie dell'ordinamento dei Comuni e delle circoscrizioni comunali.

Cura i compiti relativi alle leggi regionali sui referendum per l'istituzione di nuovi Comuni e modificazioni delle loro circoscrizioni elettorali.

Cura l'aggiornamento e la revisione della legislazione regionale

Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region" Haushaltsgesetze erlassen.

Trient, den 27. Februar 1997

DER VIZE-PRÄSIDENT
DES REGIONALAUSSCHUSSES
F. PAHL

GESEHEN:

DER REGIERUNGSKOMMISSÄR
DER PROVINZ TRIENT
C. RICCI

ANMERKUNGEN

Hinweis:

Die hier veröffentlichten Anmerkungen wurden im Sinne des Art. 10 Abs. 2 und 3 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 1985, Nr. 1092 genehmigten Einheitsgesetzes zu dem einzigen Zweck verfaßt, das Verständnis der abgeänderten Gesetzesbestimmungen oder der Bestimmungen, auf die verwiesen wird, zu erleichtern. Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der angeführten oder erwähnten Gesetze und Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Anmerkungen zum Art. 1:

Das Legislativdekret vom 21. April 1993, Nr. 124 enthält die Regelung der Zusatzrenten im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Buchst. v) des Gesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 421.

Der Art. 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, mit dem der vereinheitlichte Text der Verfassungsgesetze betreffend das Sonderstatut für Trentino-Südtirol genehmigt wurde, besagt:

"Art. 6 - Auf dem Gebiete der Sozialvorsorge und der Sozialversicherungen kann die Region Gesetzesbestimmungen zur Ergänzung der Vorschriften der Gesetze des Staates erlassen und kann eigene autonome Institute errichten oder ihre Errichtung fördern. Die in der Region bestehenden wechselseitigen Krankenkassen, die dem Krankenfürsorgeinstitut für Arbeiter einverleibt wurden, können vorbehaltlich der Regelung der vermögensrechtlichen Beziehungen vom Regionalrat wiedererrichtet werden. Die Leistungen der genannten wechselseitigen Kassen zu Gunsten der Versicherten dürfen nicht geringer sein als die des vorgenannten Institutes."

Anmerkungen zum Art. 7:

Im Art. 8 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Art. 3 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, ist die Errichtung von fünf Abteilungen vorgesehen, die sich in Landesinspektorate und in Zentral- bzw. Außenämter gliedern:

- a) Abteilung I - Personalangelegenheiten;
- b) Abteilung II - Kredit- und Genossenschaftswesen;
- c) Abteilung III - Finanzangelegenheiten;
- d) Abteilung IV - Lokalkörperschaften und Sozialangelegenheiten;
- e) Abteilung V - Grundbuch und Kataster.

Die Befugnisse der obengenannten Abteilungen sind in der Anlage A zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Anlage A zum Regionalgesetz vom 11. Juni 1987, Nr. 5, angegeben.

Im besonderen "nimmt die Abteilung IV die Obliegenheiten im Zusammenhang mit der Gemeindeordnung und der Ordnung der Gemeindeabgrenzungen wahr.

Sie ist für die Obliegenheiten in bezug auf die Regionalgesetze über die Volksabstimmung zur Errichtung neuer Gemeinden und zur Änderung ihrer Wahlkreise zuständig.

Ihr obliegt die Anpassung und die Überarbeitung der Gesetz-

sull'ordinamento dei Comuni e sullo stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti comunali.

Provvede agli adempimenti di competenza della Regione per le elezioni del Consiglio regionale, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali.

Provvede all'aggiornamento della legislazione in materia elettorale.

Provvede alla tenuta dell'albo regionale dei presidenti di seggio elettorale e cura l'organizzazione dei corsi di aggiornamento degli stessi.

Provvede alle rilevazioni ed elaborazioni statistiche dei risultati delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali di competenza della Regione.

Cura i compiti derivanti dalla legge regionale sui referendum abrogativi di leggi regionali e provinciali.

Cura gli adempimenti derivanti dalla legge regionale sull'iniziativa popolare.

Cura gli adempimenti relativi alle leggi regionali sull'ordinamento degli enti sanitari ed assistenziali.

Predispose i progetti di aggiornamento e di revisione delle leggi in materia degli enti sanitari ed assistenziali.

Cura gli adempimenti derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri.

Cura gli adempimenti derivanti dalle leggi regionali vigenti in materia di previdenza sociale e di assicurazioni sociali.

Predispose i disegni di legge ed i regolamenti in materia di previdenza sociale ed assicurazioni sociali.

Cura gli adempimenti derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto, relative all'istituzione di enti previdenziali a livello regionale e provinciale."

gebung der Region über die Gemeindeordnung und über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung der Gemeindebediensteten.

Sie nimmt die in die Zuständigkeit der Region fallenden Obliegenheiten für die Wahl des Regionalrates, der Gemeinderäte und der Stadt- bzw. Ortsviertelräte wahr.

Sie sorgt für die Anpassung der Gesetzesbestimmungen auf dem Gebiet der Wahlen.

Sie sorgt für die Führung des regionalen Verzeichnisses der Vorsitzenden der Wahlbehörden und für die Organisation der entsprechenden Fortbildungstagungen.

Sie führt die statistischen Erhebungen und Auswertungen der Ergebnisse der Regionalratswahlen, der Gemeinderatswahlen und der Stadt- bzw. Ortsviertelratswahlen durch, die in die Zuständigkeit der Region fallen.

Sie ist für die aus dem Regionalgesetz über die Volksabstimmung zur Aufhebung von Regional- und Landesgesetzen erwachsenden Obliegenheiten zuständig.

Sie nimmt die aus dem Regionalgesetz über die Volksbegehrensvorschläge erwachsenden Obliegenheiten wahr.

Sie nimmt die Obliegenheiten im Zusammenhang mit den Regionalgesetzen über die Ordnung der Sanitäts- und Fürsorgekörperschaften wahr.

Sie erarbeitet Vorschläge zur Anpassung und Überarbeitung der Gesetze auf dem Gebiet der Sanitäts- und Fürsorgekörperschaften.

Sie nimmt die aus den Durchführungsbestimmungen zum Sonderautonomiestatut auf dem Gebiet der Ordnung der Sanitäts- und Krankenhauskörperschaften erwachsenden Obliegenheiten wahr.

Sie nimmt die aus den Regionalgesetzen auf dem Gebiet der Sozialfürsorge und der Sozialversicherungen erwachsenden Obliegenheiten wahr.

Sie erarbeitet die Gesetzentwürfe und die Verordnungen auf dem Gebiet der Sozialfürsorge und der Sozialversicherungen.

Sie nimmt die aus den Durchführungsbestimmungen zum Statut auf dem Gebiet der Errichtung von Fürsorgekörperschaften auf regionaler und provinzieller Ebene erwachsenden Obliegenheiten wahr."

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

(Omissis)

Art. 3
Fondi pensione

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 18.2.2000, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.

2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapacienza, del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;

b) conferisce la delega al Governo ad emanare, entro il 18.2.2000, norme tese a riformare il "trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche, con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;

b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c);

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c).

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;

b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;

c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2000⁽¹⁾. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

⁽¹⁾ La data del 1° gennaio 2000 è stata introdotta dalla L. La data originaria prevista dalla L. n. 133/99 era 1° giugno 2000.

Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Nel presente decreto si intendono per:

- a) "TFR": il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;
- b) "Fondo pensione": le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) "Gestori": i soggetti indicati nelle lettere a) , b) e c) dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- d) "Fonti istitutive": le fonti istitutive di forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
- e) "Testo unico della finanza": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni;
- f) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- g) "Società del gruppo": le società controllate o controllanti dell'impresa debitrice del TFR o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa debitrice del TFR;
- h) "Fondo comune di investimento": il fondo comune di investimento individuato dall'articolo 37 del testo unico della Finanza;
- i) "Qualificati operatori finanziari": le società di gestione del risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i soggetti domiciliati in un Paese dell'Unione europea operanti come società di gestione come compagnie di assicurazione, come banche o come Sicav, i Fondi comuni di investimento;
- l) "Emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza;
- m) "Strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico della Finanza;
- n) "Attribuzione del TFR": le operazioni contemplate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di versamento di quote del TFR a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del TFR in strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione;
- o) "decreto n. 124 del 1993": il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 2.

(Attribuzione del TFR a Fondi pensione)

1. A decorrere dall'anno 1999, e per i tre anni solari successivi, le fonti istitutive che, nell'ambito di contratti e accordi collettivi, aziendali, interaziendali o di regolamentazioni aziendali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 124 del 1993, stabiliscono l'attribuzione ai Fondi pensione dell'accantonamento annuale al TFR, possono prevedere in alternativa al versamento del relativo importo l'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con le modalità disciplinate dal presente decreto. Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, le disposizioni operano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre successivi.

2. Le fonti istitutive, nel caso di attribuzione di strumenti finanziari ai Fondi pensione ai sensi del comma 1, determinano la modalità ed il termine di manifestazione del consenso del lavoratore, ferma restando la forma scritta e specifica del consenso medesimo.

3. L'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui al comma 1 può riguardare, in alternativa all'importo del solo accantonamento annuale, un importo corrispondente all'ammontare del TFR già accantonato negli esercizi precedenti, purché compresi tra quelli indicati al comma 1.

4. La attribuzione del TFR non opera con riferimento alle quote di accantonamento annuale al TFR già impegnate, in base a disposizioni di legge e delle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare.

Art. 3.

(Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da emittente quotato)

1. Gli emittenti quotati possono deliberare aumenti del capitale sociale, riservati ai Fondi pensione cui aderiscano lavoratori dipendenti dell'emittente quotato o di società del gruppo dell'emittente quotato con l'applicazione dell'articolo 134, commi 2 e 3, del testo unico della Finanza. Il conferimento del TFR si considera conferimento in denaro ai fini dell'articolo 2343 del codice civile.

2. I Fondi pensione chiusi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto n. 124 del 1993, con delibera dell'organo di amministrazione possono, con il consenso dei gestori che accettano di ricevere gli strumenti finanziari emessi a seguito delle deliberazioni previste al comma 1, sottoscrivere l'aumento di capitale ivi indicato mediante conferimento del TFR di cui all'articolo 2, comma 1. I Fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto n. 124 del 1993 possono sottoscrivere l'aumento di capitale medesimo previa delibera dell'organo di amministrazione del soggetto istitutore.

3. Nel rispetto delle previsioni stabilite dai commi precedenti, gli emittenti quotati possono procedere, altresì, all'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altri titoli cum-warrant, purché gli stessi siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza. Si applicano le previsioni del comma 1, per quanto attiene alle modalità deliberative dei prestiti in obbligazioni convertibili e, in ogni caso, quelle del comma 2 per quanto attiene alle modalità di perfezionamento dell'operazione.

4. Gli strumenti finanziari che derivano dalle operazioni indicate nei commi precedenti sono attribuiti ai Fondi pensione interessati e da questi affidati ai gestori di cui al comma 2. Si applicano le limitazioni previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e relative disposizioni di attuazione.

Art. 4.

(Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da emittente quotando)

1. Le società od enti residenti che intendono presentare domanda di ammissione alla quotazione, presso mercati regolamentati di cui all'articolo 67, commi 1 e 2 del testo unico della Finanza, possono deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai Fondi pensione cui aderiscono lavoratori dipendenti dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario con le modalità previste all'articolo 3, commi 2 e 4.

2. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti emittenti devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob.

3. Il regolamento del prestito deve prevedere:

a) l'impegno dell'emittente a richiedere l'ammissione alla quotazione di cui al comma 1 entro il termine di due anni dal momento di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili da parte di Fondi pensione;

b) la facoltà di convertire le obbligazioni contestualmente all'ammissione a quotazione dell'emittente;

c) nel caso di mancata quotazione entro il termine previsto dalla lettera a), prorogabile una sola volta, con l'assenso dei gestori di cui all'articolo 3, comma 2, per un periodo non superiore a diciotto mesi:

1) la trasformazione delle obbligazioni da convertibili in ordinarie;

2) il rimborso ai Fondi pensione delle medesime obbligazioni entro l'anno successivo alla trasformazione in ordinarie, con una maggiorazione preconcordata tra le parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale, quale liquidazione del danno;

3) nel caso di proroga del prestito concordata con i gestori, l'elevazione del tasso di interesse applicabile alle obbligazioni ordinarie in misura non inferiore a 3 punti percentuali oltre il tasso ufficiale di sconto.

4. Le obbligazioni convertibili di cui al comma 1 e quelle ordinarie eventualmente emesse ai sensi del comma 3, sono assistite, fino alla data di conversione o rimborso, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalità previste dall'articolo 6 del presente decreto.

Art. 5.

(Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da qualificato operatore finanziario)

1. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano alle società od enti residenti, che si impegnano, con delibera dell'assemblea straordinaria, a consentire l'ingresso nel proprio capitale sociale di qualificati operatori

finanziari in misura non inferiore ad un decimo delle partecipazioni al capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti ivi contemplati devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altro titolo cum warrant convertibile in partecipazioni al capitale sociale dell'emittente o di società del gruppo con le modalità previste all'articolo 4, comma 1.

4. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario o l'emissione di altri titoli cum warrant con le modalità e limiti previsti all'articolo 3, commi 2 e 4.

5. Il regolamento del prestito obbligazionario ovvero quello relativo all'emissione di titoli cum warrant deve prevedere:

a) l'impegno a far assumere a uno o più qualificati operatori finanziari, nei due anni successivi a quello in cui si perfezionano le operazioni di cui al comma 3, una partecipazione non inferiore a quella garantita dai diritti di conversione attribuiti ai Fondi pensione e comunque non inferiore a quella contemplata nel comma 1;

b) l'impegno a che i qualificati operatori finanziari medesimi acquisiscano la partecipazione indicata alla lettera a) prioritariamente mediante acquisto delle obbligazioni o dei titoli cum warrant posseduti dai Fondi pensione ad un corrispettivo non inferiore a quello di emissione. A detta acquisizione può farsi luogo, altresì, mediante permuta dei titoli di cui al comma 3, assegnati ai Fondi pensione con titoli posseduti dal qualificato operatore finanziario, ivi inclusi i propri se il relativo regolamento lo prevede;

c) l'impegno a che i Fondi pensione cedano ai qualificati operatori finanziari le obbligazioni o gli altri titoli di cui al comma 3, con le modalità indicate alla lettera b);

d) nell'ipotesi di mancato ingresso nel capitale di un qualificato operatore finanziario, nella misura prevista alla lettera a), l'impegno a rimborsare il prestito ovvero i titoli cum warrant entro un anno dal verificarsi dell'evento con una maggiorazione preconcordata dalle parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale quale liquidazione del danno.

6. Le obbligazioni convertibili e gli altri titoli cum warrant di cui al comma 3 sono assistite, fino alla data di trasferimento al qualificato operatore finanziario o rimborso integrale, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalità indicate dall'articolo 6 del presente decreto.

Art. 6.

(Versamento in contanti del TFR a Fondi pensione)

1. I finanziatori delle imprese, le quali in luogo degli strumenti finanziari previsti negli articoli precedenti reperiscano presso i medesimi la relativa liquidità e la versino ai Fondi pensione, succedono al lavoratore o ai suoi aventi causa nei diritti di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente all'ammontare finanziato, fermi restando i privilegi di cui al libro VI, titolo III, capo II del codice civile.

2. Il finanziamento previsto al comma 1 è acceso e gestito separatamente da ogni altro rapporto intrattenuto con l'impresa finanziata ed è estinto, per il relativo importo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto il cui TFR è stato liquidato ai sensi del comma 1.

Art. 7.

(Opzioni su strumenti finanziari)

1. In luogo degli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ed allo scopo di facilitarne la gestione, le fonti istitutive, su richiesta dei gestori, possono concordare l'attribuzione a Fondi pensione degli stessi in forma di opzione.

2. Le opzioni di cui al comma 1 possono essere condizionatamente negoziate dai gestori anche prima del perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 8.

(Disposizioni tributarie)

1. Il regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR a Fondi pensione si applica anche alle operazioni previste negli articoli 2 e seguenti del presente decreto,

2. Alle operazioni previste nei precedenti articoli ed a quelle, diverse dalle medesime, di aumento del capitale o di emissione di prestiti in obbligazioni, anche convertibili, espressamente finalizzate al procacciamento delle risorse finanziarie necessarie al versamento in contanti del TFR a Fondi pensione, si applica l'imposta di registro in misura fissa.

3. Il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni convertibili o di obbligazioni cum warrant si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.

4. Per le imprese che, unitamente alle altre società del gruppo, non superano, nel corso dell'anno, un numero medio di dipendenti di 50 unità, la misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è elevata, in funzione compensativa, in relazione ai maggiori oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR. La misura dell'elevazione è stabilita entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 9.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, possono essere stabilite modalità tecniche di attuazione del presente decreto.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

"Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISCIPLINA DEL RISPARMIO PREVIDENZIALE

Art. 1.

(Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale complementare e individuale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10:

1) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.";

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.";

b) nell'articolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.";

c) nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse;

e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;

f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 marzo di ciascun anno";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato".

2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 2.

(Disciplina delle forme pensionistiche individuali)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:

"Art. 9-bis (*Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti*). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.

3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.

4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.

5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 9-ter - (*Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita*).

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione."

Art. 3.

(Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 - b) nell'articolo 10:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione";
 - 2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
 - 3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7.";
 - 4) nel comma 2, dopo le parole: "ai fondi pensione di cui all'articolo 9"; sono inserite le seguenti: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
 - 5) nel comma 3, dopo le parole: "a carico del fondo pensione", sono aggiunte le seguenti: "o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
 - 6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di cui agli articoli 3 e 9" sono inserite le seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
 - 7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:

"3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

"3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.";
 - c) nell'articolo 13:
 - 1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
 - 2) il comma 13 è sostituito con il seguente:

"13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.".

Art. 4.

(Decorrenza e norme transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.

3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

3.bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilità di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'art. 18 del citato decreto legislativo.

Capo II

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL RISPARMIO PREVIDENZIALE

Art. 5.

(Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (*Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita*). - 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.

7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse".

2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera e) è soppressa;

b) nell'articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: "decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461", sono aggiunte le seguenti: "nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124";

c) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1, lettera d)".

3. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.

4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.

5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.

6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L'imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo.

7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.

Art. 6.

(Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.)

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14.

2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza".

2. (comma abrogato).

Art. 7.

(Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili)

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, è inserito il seguente:

"Art. 14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili). - 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio

riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7".

2. Ai fondi pensioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.

3. L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.

Art. 8.

(Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.)

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-ter, introdotto dall'articolo 7, comma 1, è inserito il seguente:

"Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituita".

2. Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.

Art. 9.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001

1.bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.

Capo III

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 10.

(Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera:

"a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;"

b) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis.

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.";

c) nell'articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente "g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;"

d) nell'articolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo, nonché, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun periodo d'imposta.";

e) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h-bis è sostituita dalla seguente:

"h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;"

f) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti: "d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;

d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili;"

2. Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;"

3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'assolvimento dei predetti obblighi.

Art. 11.

(Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva".

2. (comma abrogato).

3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno

per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-bis. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'art. 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae, anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto, un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.

Art. 12.

(Decorrenza e disciplina transitoria)

1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonché, in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.

1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato art. 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.

2. Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per il trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.

Capo IV

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 13.

(Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10:

- 1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565";
- 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.";

b) nell'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;"

c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica";

d) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;"

e) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.

2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva è applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'art. 41, comma 4, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è versata con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;

b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e di rendita vitalizia" sono soppresse;

c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;

c-bis) nella tariffa allegato A, l'art. 14 è sostituito dal seguente: "14.- Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessazione del quinto dello stipendio".

d) nella tariffa, allegato C, è aggiunto l'articolo 11, così rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione", in corrispondenza dell'indicazione delle operazioni".

4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.

Art. 14.

(Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-quater e g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi.)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-bis, è inserito il seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi."

1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.

2. (comma abrogato).

Art. 15.

(Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.)

1. Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".

Art. 16.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2-bis. Nell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato.

3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 17.

(Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto." e al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";

b) nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: "c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.";

c) nell'articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";

d) nell'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di

acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo."

Art. 18.
(Disposizioni di attuazione)

1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 19.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Norme sull'attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2.

Art. 1

(Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo)

1. Il presente decreto legislativo disciplina il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di £. 132.000.000 ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove destinata al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
 2. I contributi eccedenti i limiti percentuali di importo della contribuzione a fondi pensione previsti dall'art. 13, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e dai lavoratori appartenenti a regimi pensionistici in precedenza privi di massimale contributivo, sono deducibili ai fini fiscali in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del reddito annuo eccedente il massimale della base contributiva di cui al comma 1, e comunque per un ammontare non superiore a £. 16.800.000 rivalutabile con gli stessi criteri del predetto massimale.
 3. Nel caso dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la deduzione fiscale di cui al comma 2 è ammessa, qualora lavoratori subordinati, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di ulteriori quote, ove ancora disponibili, del trattamento di fine rapporto per un importo pari all'ammontare del contributo versato e sia intervenuto un accordo collettivo, o in mancanza, un accordo individuale, sulla redistribuzione del minor onere contributivo sui redditi al di sopra del massimale.
 4. Qualora i contributi versati ai sensi del comma 2 al fondo pensione superino complessivamente la misura del 10 per cento del reddito annuo di cui al medesimo comma 2, la deduzione fiscale a favore del datore di lavoro può operare nella misura massima della differenza tra tale misura del 10 per cento e la misura del contributo del lavoratore.
 5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:
 - a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà, di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
 - b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà, nella misura del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

MINISTERO DEL LAVORO

DECRETO 23 giugno 1994

Determinazione dei criteri di accertamento della situazione di squilibrio finanziario per le forme pensionistiche complementari gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, emanato a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, emanato a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Considerato che con l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 585/1993 sono stati inseriti i commi 8-bis e 8-ter nell'art. 18 del predetto decreto legislativo n. 124/1993, di seguito denominato decreto, che prevedono che siano determinati i criteri di accertamento della situazione di rilevante squilibrio finanziario derivante, per le forme pensionistiche complementari gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, del decreto, al fine di consentire a dette forme, per un periodo di otto anni, l'iscrizione di nuovi soggetti, in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto medesimo;

Sentita, ai sensi dell'art. 18, comma 8-bis del decreto, la commissione di cui all'art. 16 dello stesso decreto;

Decreta:

Art. 1.

(Condizioni di ammissibilità al regime di deroga)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 8-bis, del decreto è consentita alle forme pensionistiche complementari, istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per le quali si è accertata la ricorrenza delle seguenti condizioni:

a) l'esistenza di un rapporto inferiore a 0,5 tra il patrimonio registrato nell'ultimo bilancio redatto prima dell'entrata in vigore del decreto ovvero, per le forme istituite all'interno di enti, società o gruppi, di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto, tra gli accantonamenti registrati nell'ultimo bilancio approvato prima della predetta data e la somma della riserva dei pensionati e di quella degli attivi, quest'ultima calcolata con riferimento alla quota delle future prestazioni relativa all'anzianità maturata al suddetto momento di rilevazione del patrimonio;

b) l'emersione, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, del decreto;

1) di un'aliquota di equilibrio maggiore dell'aliquota di equilibrio calcolata prescindendo dall'applicazione di dette disposizioni;

2) di un'aliquota di equilibrio, conseguente all'approvazione delle medesime disposizioni, maggiore dell'aliquota contributiva vigente;

3) di un disavanzo tecnico superiore al 20 per cento alla somma del patrimonio e del valore attuale medio dei contributi;

c) l'esistenza di un piano di riequilibrio finanziario che, alla data di presentazione della documentazione di corredo, risulti recepito dalle fonti istitutive, ove previsto, ovvero approvato dagli organi competenti per la

modifica delle prestazioni e dei contributi del fondo pensione e che assicuri l'assolvimento degli impegni assunti, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 5 dell'art. 2.

Art. 2.
(Accertamento delle condizioni)

1. La situazione di squilibrio per le forme pensionistiche di cui all'art. 1 è accertata sulla base del bilancio tecnico-attuariale e relativa relazione, che costituisce parte integrante dello stesso, riferito alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero a data posteriore, ove non siano intervenute, successivamente alla predetta data di entrata in vigore del decreto, modifiche statutarie concernenti le prestazioni o il finanziamento, con riferimento ai soli iscritti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Il bilancio tecnico di cui al comma 1 è redatto da un annuario iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ed è sottoscritto dal legale rappresentante del fondo e, se distinto, dal responsabile del fondo stesso nonché, ove esistente, dal presidente dell'organo di controllo del fondo o del soggetto al cui interno è istituito il fondo medesimo.
3. Al fine della determinazione delle poste del bilancio tecnico-attuariale di cui al comma 1:
 - a) i tassi annui di inflazione da adottare per il periodo di riferimento delle elaborazioni sono quelli contenuti nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 1994-1996. Per gli anni di elaborazione successivi è utilizzato il tasso programmato per il 1996;
 - b) i tassi di incremento delle basi di riferimento per il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni dovranno essere di norma non superiori al tasso di inflazione di cui alla lettera a). In ogni caso la differenza fra il tasso di incremento delle basi di riferimento come sopra specificato e quello di incremento delle prestazioni non potrà essere superiore a mezzo punto percentuale;
 - c) il tasso annuo di interesse, da adottare ai fini dell'attualizzazione, non potrà essere superiore al minore dei seguenti tre tassi:
 - tasso annuo di inflazione di cui alla lettera a) aumentato di tre punti percentuali;
 - tasso effettivo netto di rendimento del patrimonio del fondo rilevato nell'anno precedente a quello in cui viene fatta la stima attuariale o nello stesso anno, se la data di riferimento è il 31 dicembre;
 - tasso annuo all'emissione dei BOT a tre mesi, di precedente emissione più vicina alla data della valutazione attuariale;
 - d) il tasso di cui alla lettera c) non potrà, comunque, essere inferiore di più di mezzo punto percentuale rispetto al minore dei tre tassi indicati nella lettera c).
4. Nella relazione attuariale che accompagna il bilancio tecnico dovrà essere indicata l'aliquota di equilibrio. La relazione attuariale dovrà contenere la proiezione relativa alla dinamica annua delle entrate e delle uscite del fondo pensione nel periodo temporale considerato.
5. Il bilancio e la relativa relazione, di cui al comma 1, sono corredati, ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter, del decreto, del piano tecnico-attuariale di riequilibrio finanziario della gestione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), redatto ai sensi dei commi 2 e 3, lettere a) e b).

Per il tasso annuo di interesse nonché per il tasso di incremento delle basi di riferimento, potranno adottarsi ipotesi diverse da quelle previste al comma 3, lettere b), c) e d), se adeguatamente motivate. Il piano di riequilibrio tecnico-attuariale dovrà determinare, nel termine di otto anni dalla data di emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, tenuto conto delle nuove iscrizioni che saranno consentite ai sensi dell'art. 18, comma 8-bis, del medesimo decreto e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni nonché al patrimonio, le condizioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli impegni diretti e indiretti assunti nei confronti di tutti gli iscritti alla scadenza del termine sopra indicato.

Art. 3
(Contenuto della documentazione di corredo)

1. La documentazione, da inoltrare nei termini indicati all'art. 4, comma 1, deve essere costituita da:
 - a) copia della fonte istitutiva del fondo pensione per la parte concernente l'istituzione della forma pensionistica complementare;

- b) copia dell'atto costitutivo del fondo pensione, ovvero della delibera di formazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 2117 del codice civile;
- c) copia dello statuto del fondo, certificato conforme a quello vigente e, se differente, copia dello statuto vigente alla data di entrata in vigore del decreto;
- d) elenco dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo del fondo con l'indicazione delle deleghe in materia di amministrazione e gestione;
- e) copia degli ultimi due bilanci consuntivi approvati, corredati delle rispettive relazioni;
- f) andamento delle iscrizioni nell'ultimo quinquennio;
- g) previsioni sugli iscritti futuri con nota esplicativa delle ipotesi;
- h) andamento dei pensionamenti nell'ultimo quinquennio;
- i) dati e notizie sulle retribuzioni medie annue e sulle prestazioni medie annue dell'ultimo quinquennio e relative ipotesi di sviluppo, con nota esplicativa;
- l) dettaglio dei rendimenti degli investimenti del fondo, per categoria, e dettaglio delle spese;
- m) bilancio tecnico-attuariale e relativa relazione, di cui all'art. 2, corredato del piano di riequilibrio finanziario della gestione, di cui all'art. 1, comma 1. lettera c).

Art. 4.

(Inoltro della documentazione e rilascio dell'autorizzazione)

1. I soggetti titolari delle forme di cui all'art. 1, comma 1, provvedono, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, a corredare l'istanza di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto, inoltrata nei termini previsti nell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585 presentando o inviando, a mezzo raccomandata a.r. al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la documentazione di corredo, indicata all'art. 3, in duplice copia, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo e, se distinto, dal responsabile del fondo stesso nonché, ove esistente, dal presidente dell'organo di controllo del fondo o del soggetto al cui interno è istituito il fondo medesimo.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, alla commissione, di cui all'art. 16 del decreto, un originale della documentazione pervenuta.
3. La commissione richiede al soggetto istante, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 3, le integrazioni documentali eventualmente ritenute necessarie, che devono essere fornite dal predetto soggetto, con le modalità indicate al comma 1, entro i successivi trenta giorni.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 3, ovvero per i casi di cui al comma 3, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa, la commissione fornisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto.
5. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 3, ovvero da quello del completamento della stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accertata, previo parere della commissione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, provvede ad autorizzare l'applicazione delle

disposizioni di cui all'art. 18, comma 8-bis, del decreto. L'esito dell'istanza è comunicato alla commissione per il seguito di competenza.

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1996, n. 673

Regolamento recante norme sui criteri e sulle modalità per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

IL MINISTERO DEL TESORO

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i fondi pensione gestiscono le risorse mediante convenzioni stipulate con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Considerando che, ai sensi della norma sopra richiamata, i criteri e le modalità per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte delle menzionate società, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, tenuto anche conto dei principi fissati in materia dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/88, in data novembre 1996;

ADOPTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Regole di comportamento)

1. Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito società) devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del fondo pensione;
- b) acquisire preventivamente dal fondo pensione ogni informazione rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione;
- c) operare in modo che il fondo pensione sia adeguatamente informato sulla natura degli investimenti e i rischi ad essi connessi;
- d) disporre di una conoscenza adeguata dei valori mobiliari oggetto della gestione del patrimonio del fondo.

2. Le società provvedono, nell'interesse del fondo pensione, alle negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti agli investimenti di pertinenza del fondo pensione, nel rispetto delle norme previste dalla disciplina di settore e fermo restando che è attribuita in ogni caso al fondo pensione la titolarità dei diritti di voto per i valori mobiliari nei quali sono investite le risorse del fondo pensione medesimo.

Art. 2

(Separatezza contabile)

1. Le società:

- a) predispongono per il fondo pensione una contabilità idonea ad evidenziare, in ogni momento, l'ammontare e la composizione degli investimenti del fondo, nonché gli impegni relativi alle negoziazioni stipulate e non ancora regolate;
- b) provvedono affinché la contabilità di ciascun fondo pensione sia distinta da quelle relative alla società, ad altri fondi pensione gestiti, nonché ad altri patrimoni gestiti a termini di legge;
- c) predispongono procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sull'attività svolta e adottano misure che garantiscono l'ordinata conservazione della documentazione riguardante le operazioni di gestione di ciascun fondo pensione.

Art. 3

(Limiti operativi)

1. Le società non devono effettuare, in relazione all'interesse del fondo pensione, operazioni con frequenza non necessaria ovvero operazioni non adeguate per tipologia e oggetto.

2. Le società non possono contrarre obbligazioni per conto del fondo pensione per un ammontare che impegni il fondo pensione medesimo oltre il valore affidato in gestione.

3. Le società non possono affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione è resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al fondo pensione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”

MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 21 novembre 1996, n. 703

Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi.

IL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazione e integrazione (di seguito “decreto legislativo”) con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;
Visti in particolare l’articolo 6 recante norme in materia di “Regime delle prestazioni e modelli gestionali”, l’articolo 6-bis concernente la “Banca depositaria” e l’articolo 9 concernente i “Fondi pensione aperti”;
Considerando che ai sensi dell’articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo occorre individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonché le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all’art. 16 del decreto legislativo (di seguito “Commissione di vigilanza”);
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione previsti all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l’integrazione proposta, senza rafforzare “il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi”, potrebbe indurre i fondi pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e con la lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6 del menzionato decreto legislativo n. 124/1993, improntati a principi di concorrenzialità tra i gestori;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1998, in data 19 novembre 1996;

ADOTTA
il seguente regolamento

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) “titoli di debito”:

- 1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali;
- 2) le obbligazioni anche convertibili in azioni;
- 3) i certificati di deposito;
- 4) i certificati di investimento;
- 5) le cambiali finanziarie;
- 6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza la restituzione del capitale;

b) “titoli di capitale”:

- 1) le azioni;
- 2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata;
- 3) altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;

c) “contratti derivati”:

- 1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute e relativi indici;
- 2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici;
- 3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti finanziari, contratti

futures e swaps, indici, valute e tassi di interesse;

d) “OICVM”: gli organismi di investimento collettivo rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE;

e) “fondi chiusi”: i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi;

f) “liquidità”: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve.

Art. 2
(Criteri di gestione)

1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:

- a) diversificazione degli investimenti;
- b) efficiente gestione del portafoglio;
- c) diversificazione dei rischi, anche di controparte;
- d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo;
- e) massimizzazione dei rendimenti netti.

2. Il fondo pensione verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 4-quater, del decreto legislativo.

3. L'operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione agli iscritti.

4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

Art. 3

(Investimenti e operazioni consentiti)

1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo, le disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in:

- a) titoli di stato;
- b) titoli di capitale;
- c) parti di OICVM;
- d) quote di fondi chiusi.

2. Essi possono inoltre:

- a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti e il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito dei titoli;
- b) detenere liquidità;
- c) effettuare operazioni in contratti derivati;

3. Nell'esercizio dell'attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può effettuare vendite allo scoperto.

4. Il fondo pensione può individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l'adesione ad un'altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento.

Art. 4

(Limiti agli investimenti)

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nell'investimento delle proprie responsabilità possono detenere:

- a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;
- b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso;
- c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;
- d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.

2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE.

3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo.

4. La Commissione di vigilanza fissa i limiti più stringenti all'operatività del fondo pensione ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.

5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione. La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere. Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.

Art. 5
(Limiti ai contratti derivati)

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, purché siano riconducibili ad una delle seguenti tipologie:

- a) generano un'esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato;
- b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato;
- c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazione avverse dei loro prezzi;
- d) assicurano maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti.

2. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri previsti all'articolo 2 la Commissione di vigilanza detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell'attività coperta e quella del contratto di copertura.

Art. 6
(Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale)

1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter del decreto legislativo.

2. La Commissione di vigilanza, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte.

3. Resta ferma l'applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse affidate.

Art. 7
(Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei rapporti di gruppo)

1. I gestori di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo che effettuano, per conto del fondo pensione, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, nella documentazione dovuta al fondo pensione. Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi di investimento in titoli emessi dai sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla banca depositaria o da imprese dei loro gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi soggetti. A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo. Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio gruppo devono essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria.

2. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, della banca depositaria ovvero dei gestori, coloro che:

- a) controllano i predetti soggetti ovvero ne sono controllati;
- b) sono controllati dagli stessi soggetti che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, la banca depositaria ovvero i gestori.

3. Nel presente regolamento, per l'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. I titoli di Stati dell'Unione europea sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo.

5. Il legale rappresentante del fondo pensione, e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo informato delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a darne notizia alla Commissione di vigilanza.

Art. 8
(Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse)

1. Ai fini del presente regolamento si considerano altresì rilevanti i conflitti di interesse che derivano dalle sottoindicate situazioni:

- a). sussistenza di rapporti di controllo tra il gestore e la banca depositaria;
- b) controllo del gestore da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- c) gestione delle risorse del fondo funzionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, del gestore, o di imprese dei loro gruppi;
- d) ogni altra situazione soggettiva o relazione d'affari, riguardante il fondo pensione, il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, che possa influenzare la corretta gestione del fondo.

2. Il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrere delle situazioni previste al comma 1.

3. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo, informa la Commissione di vigilanza dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse previste dal presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni che possono determinare:

- a) distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo;
- b) gestione delle risorse del fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari delle prestazioni previdenziali.

4. La situazione di conflitto di interesse di cui al comma 1, punto d), del presente articolo si estende ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione.

5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il legale rappresentante o il responsabile del fondo pensione non possono opporre alla Commissione di vigilanza la propria ignoranza delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo.

6. La Commissione di vigilanza, ove ritenga rilevante la fattispecie di conflitto di interesse, può richiedere che il fondo pensione informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto della comunicazione.

7. Nel caso in cui il gestore sia controllato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, il fondo pensione dà comunicazione a ciascun aderente. Il soggetto gestore è tenuto a presentare al fondo pensione la rendicontazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno quindicinale. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi pensione aperti il responsabile del fondo, trasmette alla Commissione di vigilanza una relazione con cadenza almeno semestrale sull'andamento e sui risultati della gestione.

8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione dei soggetti stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note alle premesse

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La legge n. 335/1995 reca la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Nota all'art. 1

Il testo della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 20 dicembre 1985, n. 611 (n. 85/611/CEE), concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.v.m.), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 375 del 31 dicembre 1985.

Nota all'art. 7

L'art. 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993, è così formulato: "Art. 23 (Nozione di controllo) - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
- 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
- 4) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese.

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordati elementi"

Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, gli elementi documentati e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalità dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma stesso;
Visto l'articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l'esigenza di prevedere, con riferimento alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, adeguati requisiti professionalità del componenti degli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli;
Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere formale che alla revisione di requisiti di professionalità per tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo;
Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 1 del 1991, si può tener conto anche delle professionalità maturate nello specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare;
Considerato, altresì, che il settore della previdenza complementare è in fase iniziale e che, pertanto, per consentirne l'effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l'area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un'adeguata amministrazione dei fondi pensione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri - a norma dell'articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 - n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Titolo I

FONDI PENSIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.

Art. 2.
(Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive)

1. I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.
2. Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l'ordinamento dei fondi pensione, salvaguardano le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993 alle fonti istitutive.

Art. 3.
(Elementi dello statuto dei fondi)

1. Costituiscono elementi essenziali dello statuto:
 - a) denominazione, che deve contenere l'indicazione «fondo pensione»;
 - b) sede;
 - c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e anzianità;

- d) scopo esclusivo, in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- e) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
- f) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- g) destinatari, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- h) ordinamento e norme sull'amministrazione, con particolare riferimento a:
 - criteri di formazione e prerogative dell'assemblea nei fondi pensione a struttura associativa e maggioranze richieste per le loro deliberazioni;

composizione degli organi di amministrazione e durata della carica di amministratore, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e specificazione delle loro attribuzioni, tra cui necessariamente le prerogative connesse all'attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993, alla definizione dei prospetti della composizione e del valore del patrimonio e dei rendiconti del fondo pensione e alle modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli iscritti;

composizione dell'organo di controllo, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e determinazione dei poteri ad esso spettanti in conformità all'articolo 2403 del codice civile in quanto applicabile e comunque con la previsione dell'obbligo di trasmettere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito commissione di vigilanza) le irregolarità riscontrate;

previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi del successivo articolo 4, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e previsione del numero di consiglieri aventi i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo medesimo che devono essere presenti nelle riunioni dell'organo amministrativo convocate per deliberare su materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993;

- i) modalità di adesione individuale al fondo pensione, in conformità alle previsioni delle fonti istitutive;
- l) criteri generali dell'articolazione del sistema di finanziamento in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- m) tipologia di prestazioni, requisiti per il loro conseguimento e modalità di erogazione in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- n) previsione del ricorso a convenzioni con soggetti specializzati, anche con riferimento all'istituto della banca depositaria, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e criteri generali per la scelta dei gestori;
- o) criteri di attuazione delle previsioni dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- p) criteri generali di impiego delle risorse nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 124 del 1993 e, in particolare, dall'articolo 6, commi 1, lettere d) ed e), 4-quinquies e 5, dello stesso;
- q) previsione della predisposizione di misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti, in particolare con riferimento all'andamento amministrativo e finanziario della gestione del fondo stesso, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- r) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione e della sua redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- t) definizione delle procedure per le modifiche dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione e di invio delle stesse alla commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- u) obbligo dell'organo di amministrazione di promuovere, secondo le procedure previste dallo statuto, l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993;
- v) obbligo degli organi del fondo pensione e inoltre del dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo stesso di segnalare alla commissione di vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- x) regime delle spese a carico degli aderenti, con eventuali limiti massimi;
- z) cause di scioglimento del fondo pensione e modalità di liquidazione, anche tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

2. Lo statuto del fondo pensione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, deve altresì prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo stesso ai potenziali aderenti, avuto in particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- regime delle prestazioni (contribuzione definita o prestazione definita);
- tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;

ammontare delle contribuzioni e, per i lavoratori subordinati, del prelievo dal trattamento di fine rapporto;
criteri generali di impiego delle risorse;
risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione.

3. Lo schema generale della scheda di cui al comma che precede è definito dalla commissione di vigilanza, che approva altresì la scheda redatta da ogni singolo fondo pensione.

Art. 4.

(Requisiti di onorabilità e professionalità)

1. Per la nomina o l'elezione a componente degli organi di amministrazione e di controllo e inoltre a dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti:

a) i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e i membri degli organi di controllo degli intermediari in valori mobiliari dalla disciplina di settore;

b) l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, dall'articolo 2399 del codice civile.

2. Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione ed inoltre il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:

a) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario, in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in società di intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento ovvero funzioni di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione;

c) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali;

d) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria; tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente decreto almeno il cinquanta per cento dei componenti l'organo collegiale ed il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono avere i requisiti di cui alle lettere a) o b). Qualora il fondo affidi, ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, la totalità delle risorse alla gestione dei soggetti gestori e non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 6, i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) o b) del precedente comma 2 devono sussistere per almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e, comunque, in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione.

4. I componenti dell'organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

5. Il venir meno dei requisiti, ovvero il sopravvenire delle cause di cui ai commi che precedono, comporta la decadenza dall'incarico.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, può provvedere, successivamente all'attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui ai precedenti commi.

Art. 5. Abrogato dalla Deliberazione 27 gennaio 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione

Art. 6. Abrogato dalla Deliberazione 27 gennaio 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione

Art. 7.

(Documentazione a corredo dell'istanza)

1. All'istanza di autorizzazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante del fondo pensione che sottoscrive la medesima istanza:

copia della fonte istitutiva del fondo pensione;

copia dell'atto di costituzione del fondo pensione, se distinto dallo statuto;

copia dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;

dichiarazione attestante il numero degli appartenenti all'area dei destinatari a cui il fondo pensione fa riferimento e anche, indicativamente, l'ammontare complessivo dei redditi da lavoro ad esso facente capo.

2. Va, inoltre, inviata copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale del fondo pensione e dal presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per i soggetti menzionati nel precedente articolo 4. La verifica dei requisiti va effettuata dall'organo amministrativo nei confronti di ciascun interessato sulla base dei seguenti documenti, del cui puntuale esame deve essere fatta menzione nel verbale:

- a) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che l'interessato non ha riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - b) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni e di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti:
 - l'insussistenza delle cause di cui all'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, all'articolo 2399 del codice civile;
 - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente decreto;
 - che nei tre anni precedenti l'interessato non abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in fondi pensione o altri enti o società successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
 - d) certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica presso il tribunale e dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale;
 - e) per i componenti dell'organo di controllo di cui al precedente articolo 4, comma 4, certificato di iscrizione a ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
3. I documenti attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità non devono essere di data anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di presentazione della istanza di autorizzazione e vanno conservati agli atti del fondo pensione. La commissione di vigilanza può richiedere, ove lo ritenga necessario, ulteriori informazioni ed integrazioni della documentazione.
4. Abrogato dalla Deliberazione 27 gennaio 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione il cui testo è riportato di seguito al presente provvedimento
5. Le disposizioni di cui al commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di rinnovo delle cariche.

Art. 8.

(Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica)

- 1. I fondi pensione che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica sono tenuti a presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale apposita istanza, contestualmente a quella di cui al precedente articolo 5.

Art. 9. Abrogato dalla Deliberazione 27 gennaio 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione

Art. 10. Abrogato dalla Deliberazione 27 gennaio 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione

Titolo II

FORME PENSIONISTICHE PREESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421

Art. 11.

(Ambito di applicazione)

- 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle forme complementari di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria e in materia assicurativa.

Art. 12.

(Comunicazione alla commissione di vigilanza)

- 1. I soggetti titolari delle forme pensionistiche di cui al precedente articolo 11, in attuazione dell'obbligo loro imposto dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad inviare alla commissione di vigilanza un'apposita comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante:
 - a) la denominazione, la sede e il codice fiscale della forma pensionistica
 - b) le generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
 - c) l'elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione, del dirigente, comunque denominato, responsabile con l'indicazione delle generalità complete.
- 2. I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e l'eventuale regolamento di attuazione, nonché, entro i successivi sessanta giorni:

la copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo di amministrazione e del presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come richiesto dal successivo articolo 14, sulla base della documentazione prevista dall'articolo 7, commi 2 e 3;

una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle forme pensionistiche, nonché, a completamento della documentazione di cui al comma 1, una scheda informativa sulla base dello schema predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2;

le modifiche apportate allo statuto e all'eventuale regolamento di attuazione dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, ivi compresa la modifica della forma giuridica e la trasformazione da fondo interno di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo articolo, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, in quanto compatibili.

3. Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi interni, allegano alla comunicazione di cui al precedente comma 1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore di lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993.

4. La commissione di vigilanza richiede l'invio della seguente documentazione, ad integrazione di quella di cui ai precedenti commi, fissando tempi e modalità anche con riferimento a particolari tipologie di fondi pensione:

- a) fonti istitutive;
- b) bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi, bilanci tecnici redatti;
- c) convenzioni di gestione delle risorse.

Art. 13.

(Iscrizione alle sezioni speciali dell'albo)

1. Sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 12, nonché dell'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 14, comma 2, la commissione di vigilanza, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, iscrive le forme di cui al precedente articolo in una delle sezioni speciali dell'albo previsto dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto legislativo, previa verifica dell'appartenenza al campo di applicazione dello stesso. L'iscrizione costituisce il presupposto per l'assoggettamento delle forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 ai controlli della commissione di vigilanza previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

2. La commissione di vigilanza invia alle autorità di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12. La commissione comunica altresì alle medesime autorità l'avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all'albo.

Art. 14.

(Requisiti di onorabilità e professionalità)

1. Per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti i requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 4, nonché l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate, rispettivamente, dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile.

2. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive tramite la richiesta alla prefettura competente della certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. I componenti degli organi di amministrazione e controllo che non possiedano i requisiti di onorabilità decadono immediatamente e devono essere sostituiti nel più breve tempo possibile.

3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2, sono richiesti i requisiti di professionalità di cui al precedente articolo 4, nelle misure ivi indicate. Per le forme che assicurano le prestazioni esclusivamente tramite polizze assicurative trova applicazione l'articolo 4, comma 3, secondo periodo. I requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) o b), si considerano presenti ove il soggetto interessato, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, abbia già fatto parte dell'organo collegiale per almeno un triennio, senza pregiudizio della permanenza in carica sino al termine del mandato ove questo abbia avuto inizio da almeno un anno. Ove i componenti dell'organo amministrativo non abbiano i requisiti di professionalità, gli organi devono essere integrati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la prima assemblea. Analoga procedura si applica per i componenti l'organo di controllo che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.

Titolo III FONDI PENSIONE APERTI

Art. 15.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Art. 16. Abrogato dalla Deliberazione 27 gennaio 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione

Art. 17. Abrogato dalla Deliberazione 27 gennaio 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione

Art. 18.
(Documentazione da produrre a corredo dell'istanza)

1. Abrogato dalla Deliberazione 27 gennaio 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione

2. All'istanza di autorizzazione va, altresì, allegato il regolamento del fondo pensione aperto, che stabilisce:

- a) denominazione del fondo, che deve contenere l'indicazione «fondo pensione aperto»;
 - b) sede;
 - c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità;
 - d) scopo esclusivo in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993, tipologia delle prestazioni previste e condizioni dell'accesso ad esse in conformità dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo;
 - f) destinatari, con riferimento all'area dei beneficiari della previdenza complementare per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
 - g) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
 - h) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
 - i) convenzioni assicurative nei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
 - l) modalità di adesione;
 - m) sistema di finanziamento e forme di manifestazione della volontà di contribuire;
 - n) criteri di attuazione delle previsioni dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
 - o) criteri generali dell'impiego delle risorse;
 - p) banca depositaria di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e condizioni per la sua sostituzione;
 - q) misura o criteri di determinazione delle provvigioni spettanti per l'amministrazione e gestione del fondo pensione;
 - r) norme di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e criteri di informazione periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo pensione, in conformità degli schemi fissati dalla commissione di vigilanza, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
 - s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione della sua redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
 - t) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
3. Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera r), possono essere indicati anche mediante rinvio alle disposizioni emanate dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Art. 19: Abrogato dalla Deliberazione 27 gennaio 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione

Art. 20. Abrogato dalla Deliberazione 27 gennaio 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione

Art. 21. Abrogato dalla Deliberazione 27 gennaio 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione

Art. 22.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Regolamento recante norme di attuazione e di integrazione della riserva di attività prevista in favore delle imprese di investimento e delle banche circa l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
Visto in particolare l'articolo 2, commi 1 e 2, i quali rispettivamente prevedono che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche e che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, adotta con regolamento le norme di attuazione ed integrazione della suddetta riserva di attività;
Considerato che occorre delimitare l'ambito di applicazione della normativa di cui al suddetto decreto legislativo individuando i soggetti e le attività nei confronti dei quali integrare ed attuare la menzionata riserva di attività;
Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 19 giugno 1997;

ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.

Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, 415, non si applicano ai soggetti di seguito indicati in quanto le attività da essi svolte non rientrano nella riserva prevista dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

- a) imprese di assicurazione disciplinate dai decreti legislativi 17 marzo 1995, numeri 174 e 175;
- b) soggetti che prestano occasionalmente - ed a titolo accessorio un servizio di investimento nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari che ammettono la prestazione del servizio;
- c) il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia;
- d) enti pubblici che prestano i servizi di investimento previsti da specifiche norme di legge;
- e) società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi e di investimento immobiliare chiusi, ferma restando l'applicazione dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo;
- f) fondi pensione disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 non si applicano ai servizi di investimento di seguito indicati in quanto non rientrano nella riserva prevista dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

- a) servizi prestati da imprese esclusivamente ad imprese controllanti, controllate ovvero controllate dalla stessa controllante o ad imprese ad essa collegate, in quanto non esercitati nei confronti del pubblico. Per la nozione di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per la nozione di collegamento si applica l'articolo 2359, comma 3 del codice civile;
- b) servizi prestati in via occasionale ed accessoria, senza predisposizione di idonei, schemi organizzativi per il loro svolgimento, in quanto non esercitati professionalmente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Oneri deducibili - Contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni - Art. 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir.

Codesto Consiglio Nazionale, con lettera del 27 maggio 1997, ha chiesto alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi versati dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti alle forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

In particolare, premesso che la lettera e-bis), dell'articolo 10, comma 1, del Tuir stabilisce che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi, i contributi versati alle predette forme pensionistiche dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e comunque non superiore a lire 5.000.000, viene chiesto di conoscere se il "reddito dichiarato" sia quello dell'anno al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi oppure quello dell'anno precedente.

Al riguardo, occorre tener presente che l'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 - come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - recante le disposizioni relative al finanziamento dei fondi pensione, stabilisce che: "Nel caso dei lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di redditi di impresa) e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente".

Pertanto, secondo quanto stabilito dalla trascritta disposizione, il contributo in questione è determinato sulla base del reddito di impresa o di lavoro autonomo indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

Ai fini della rilevanza fiscale di detto onere, si precisa che lo stesso deve essere dedotto dal reddito complessivo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il versamento è stato effettuato.

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.

Art. 1.

Trattamento di fine rapporto

1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennità di fine servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982. All'indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.
2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.
4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.
5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999. Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.
7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle università, della sanità e degli enti locali è affidata all'INPDAP. Il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6, 10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali.

8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione di tali trattamenti.

9. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data.

Art. 2.

Fondi pensione

1. Sono associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La quota di TFR che detti dipendenti potranno destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR.

2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà prevista la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.

3. La somma di 200 miliardi annui, di cui all'art. 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti. In via transitoria e fino alla raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori, il riparto dell'intera somma di 200 miliardi avverrà in misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le ulteriori quote di trattamento di fine rapporto, destinate ai fondi pensione e non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5.

4. A favore del personale di cui al comma 2 dell'art. 1 viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari all'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP non sono destinatari della quota dell'1,5 per cento.

5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.

7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo avverrà entro il 31 dicembre 2001.

Disciplina delle forme pensionistiche complementari - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Premessa.

L'art. 1, commi da 5 a 8, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato e integrato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

Tali norme disciplinano gli effetti temporali del nuovo trattamento fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale dalle predette forme pensionistiche, introdotto dalla richiamata legge n. 335 del 1995 - coordinando le nuove disposizioni con quelle già esistenti nel testo unico delle imposte sui redditi e con quelle in materia di accertamento - e correggono alcuni errori materiali di tipo redazionale contenuti nella predetta normativa.

Ciò premesso, considerato che le suddette disposizioni hanno risolto, tra l'altro, importanti questioni di carattere interpretativo (tenendo anche conto del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, con l'articolo 3, ha riformulato la disposizione dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e con l'articolo 9 ha abrogato tutte le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di lavoro dipendente diverse da quelle considerate nel TUIR, così come riformulate dallo stesso decreto legislativo), con la presente circolare vengono forniti alcuni chiarimenti al fine di riassumere la disciplina delle forme pensionistiche complementari con esclusivo riguardo alle disposizioni di carattere tributario relative al regime dei contributi e delle prestazioni. Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni con riferimento ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

1. La nuova disciplina della previdenza complementare.

Com'è noto, la legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - emanato in attuazione della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 - successivamente modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585.

Rispetto al testo originario del provvedimento, le modifiche di maggior rilievo introdotte dalla citata legge n. 335 del 1995 consistono: nell'abolizione dell'imposta del 15 per cento che i fondi pensione erano tenuti a corrispondere sui contributi ad essi annualmente versati e nella conseguente abolizione del credito d'imposta riconosciuto ai fondi stessi in relazione a tale imposta; nella previsione di deducibilità, entro limiti predeterminati, dei contributi versati ai fondi pensione sia da parte dei datori di lavoro che dei destinatari delle forme di previdenza, così realizzando un rinvio della imposizione del reddito destinato al finanziamento previdenziale; nella concessione di un incentivo alle imprese, volto ad agevolare lo smobilizzo del T.F.R. e la sua destinazione al finanziamento dei fondi di previdenza; nella fissazione di nuovi criteri di imposizione delle prestazioni previdenziali, le quali possono consistere sia in trattamenti periodici che in erogazioni "una tantum"; nella introduzione di specifiche disposizioni concernenti sia i lavoratori autonomi che gli esercenti attività produttive di reddito d'impresa.

2. Ambito di applicazione.

È opportuno sottolineare che l'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione. È prevista, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Commissione di vigilanza anche dei fondi pensione preesistenti, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione delle prestazioni, ivi compresi i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base ed al trattamento di fine rapporto.

Pertanto, la disciplina civilistica dei fondi pensione, l'ambito applicativo della previdenza complementare e le relative interpretazioni sono di competenza della predetta Commissione di vigilanza. Va, quindi, ricordato, che secondo quanto specificato dalla citata Commissione di vigilanza sui fondi pensione negli "orientamenti interpretativi" approvati il 26 novembre 1997 (cui naturalmente si fa rinvio), sono da escludere dall'ambito di applicazione della normativa concernente la previdenza complementare quelle forme destinate ad erogare esclusivamente prestazioni di carattere assistenziale per le quali la componente infortunistica, sanitaria o assistenziale assume rilievo tale da collocarle al di fuori della disciplina in esame. La Commissione di vigilanza ha, infatti, chiarito che tale esclusione vale, in particolare, per le forme assistenziali volte a soddisfare bisogni sociali o di vita degli iscritti che erogano unicamente rimborsi di spese mediche, rimborsi di spese funerarie, ma anche prestiti, borse di studio e altre prestazioni similari.

I predetti "orientamenti" della Commissione di vigilanza hanno inoltre affermato che i fondi che erogano prestazioni integrative al T.F.R., in cui l'elemento costitutivo del diritto alla prestazione è rappresentato esclusivamente dalla

cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, risulta indipendente dal raggiungimento di requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 124 del 1993. Tali fondi possono essere ricondotti in tale ambito soltanto attraverso un adeguamento delle previsioni statutarie che trasformi il fondo in una forma pensionistica complementare sottoposta all'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto. Resta naturalmente fermo che le posizioni individuali previdenziali di detti fondi possono altresì essere trasferite, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 124 del 1993, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal medesimo decreto.

Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 tutte le forme di previdenza, comprese quelle consistenti nell'erogazione di indennità rientranti nell'art. 16, comma 1, lettera a), del TUIR, diverse dal T.F.R. e dalle indennità equipollenti.

Sono, altresì, comprese le prestazioni per vecchiaia e quelle per anzianità, anche se riconosciute al verificarsi di condizioni e limiti diversi da quelli previsti dall'art. 7 del decreto in esame, nonché quelle collegate o accessorie a quelle previdenziali, quali in particolare l'invalidità o la morte del destinatario, espressamente menzionate dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo in oggetto.

Va, inoltre, precisato che sono prive di rilievo, ai fini qualificatori, sia le modalità con le quali vengono effettuate le prestazioni - cioè, in forma di capitale o in forma di prestazione periodica - sia l'ambito di operatività della forma previdenziale, che può essere riferita alla categoria, all'azienda o al gruppo.

È opportuno sottolineare che, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il legislatore ha dettato un'organica e completa disciplina della cosiddetta "previdenza integrativa", sia per quanto concerne il regime delle contribuzioni e delle prestazioni, sia per quanto riguarda i soggetti che possono attuare le forme previdenziali non obbligatorie, sfavorendo dal punto di vista fiscale forme di previdenza al di fuori del sistema delineato dal provvedimento in rassegna.

3. Destinatari della previdenza complementare.

Per quanto concerne l'identificazione dei soggetti che possono fruire della previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico, l'art. 2 del decreto legislativo in oggetto stabilisce che possono essere istituite forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti, per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, nonché per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.

Più specificamente la norma prevede che ai fini suddetti:

1. i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, devono appartenere ad una medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e devono prestare la loro attività presso la medesima impresa o gruppo di imprese;
2. i lavoratori autonomi e i liberi professionisti (cioè i titolari di reddito di lavoro autonomo o di reddito d'impresa, iscritti obbligatoriamente ad una forma di previdenza) possono essere organizzati per aree professionali e per territorio;
3. i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro devono appartenere ad un medesimo raggruppamento e possono unirsi ai lavoratori dipendenti delle predette cooperative.

Lo stesso articolo dispone, altresì, che a partire dal 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993:

- . i soggetti indicati nei precedenti punti 1 e 3 possono istituire esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
- . i soggetti indicati nel precedente punto 2 possono istituire forme pensionistiche complementari anche in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

4. Finanziamento della previdenza complementare.

L'art. 8, comma 1, del decreto legislativo in oggetto stabilisce, come principio di carattere generale, che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari grava sui soggetti destinatari. La stessa norma dispone, peraltro, che qualora questi soggetti rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti o risultino titolari di rapporti d'agenzia, di rappresentanza commerciale o di altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera coordinata e continuativa, al suddetto finanziamento possono essere altresì tenuti i datori di lavoro o i committenti, secondo le previsioni delle fonti costitutive, le quali determinano la misura dei contributi.

L'ammontare del contributo complessivo da destinare al fondo pensione è determinato per i lavoratori dipendenti - ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8 - dalle fonti istitutive in misura percentuale alla retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R. e tale contributo può ricadere anche su elementi particolari della predetta retribuzione oppure essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi elementi al fondo.

La medesima disposizione prevede altresì che per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo viene definito in misura percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo al periodo d'imposta precedente, mentre per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro il contributo è definito in una percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.

Il provvedimento in esame esclude comunque ogni forma di destinazione obbligatoria del T.F.R. al finanziamento del fondo, salvo che per gli assunti di prima occupazione in data successiva al 28 aprile 1993: all'autonomia negoziale delle parti è stata, infatti, attribuita la facoltà di destinare al fondo anche una quota dell'accantonamento annuale al T.F.R.. In

tal caso, le predette fonti istitutive determinano la misura della conseguente riduzione della quota degli accantonamenti annuali al trattamento di fine rapporto.

Come già anticipato, per i lavoratori di prima occupazione assunti in data successiva al 28 aprile 1993, il comma 3 dell'art. 8 in commento ha previsto l'integrale destinazione al fondo pensione degli accantonamenti annuali al T.F.R., posteriori all'iscrizione dei lavoratori ai fondi medesimi.

Le stesse fonti istitutive provvedono altresì a fissare le quote di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Al riguardo, tuttavia, l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 335 del 1995 ha previsto la sospensione, per i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge, dell'obbligo di destinare integralmente al fondo pensione gli accantonamenti annuali al T.F.R. nel caso che si tratti di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25.

Inoltre, occorre tener presente che il comma 25 dell'art. 3 della medesima legge n. 335 del 1995 ha stabilito - in deroga al disposto dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo in oggetto - che le forme pensionistiche già istituite alla predetta data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della citata legge delega n. 421 del 1992) possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa (piuttosto che in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R.), fermi restando, per i soggetti iscritti successivamente al 28 aprile 1993, le condizioni e i limiti alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 13 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni contenute nell'art. 8 in commento, in tema di determinazione del contributo complessivo da destinare al fondo pensione, non si applicano - ai sensi dell'art. 18, comma 7, del suddetto decreto legislativo - ai soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992 (cosiddetti "vecchi iscritti a vecchi fondi"). Ciò tuttavia non sta a significare che a detti soggetti sia impedito di applicare facoltativamente tale nuova disciplina, prevedendo la destinazione alle predette forme degli accantonamenti annuali al T.F.R. o di parte di essi.

5. Regime tributario dei contributi.

5.1 Contributi dei lavoratori dipendenti.

L'art. 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha sostituito l'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, innovando profondamente il previgente regime fiscale dei contributi previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 585 del 1993.

Com'è noto, ai sensi della originaria formulazione dell'art. 13 del provvedimento in esame, i contributi versati dal lavoratore dipendente ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale concorrevano a formare il reddito di lavoro dipendente e per essi era riconosciuta soltanto la detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del TUIR; il limite ivi previsto (comprensivo anche dei premi assicurativi sulla vita, contro gli infortuni e gli altri contributi previdenziali non obbligatori per legge) era stato elevato da lire 2.500.000 a 3.000.000, a condizione che un importo pari all'incremento fosse destinato al fondo pensione.

La nuova disciplina contenuta nell'art. 48, comma 2, lettera a), del TUIR, introdotta dalla citata legge n. 335 del 1995 - e recentemente confermata nel nuovo testo del medesimo art. 48 come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 - ha invece previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore dipendente (oltre che dal datore di lavoro) in ottemperanza a disposizioni di legge, senza alcun limite di importo;

b) i contributi di assistenza sanitaria versati dal lavoratore dipendente (oltre che dal datore di lavoro) ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo complessivamente non superiore a lire 7.000.000;

c) i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo in oggetto per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R. e comunque non superiore a lire 2.500.000, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del decreto medesimo prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del T.F.R. per un importo pari all'ammontare del contributo versato.

Quest'ultima condizione non si applica, tuttavia, qualora la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro. Per espressa previsione normativa, ai fini del computo dei suddetti limiti, non si tiene conto delle quote del T.F.R. destinate al finanziamento di dette forme pensionistiche;

d) i contributi versati dal datore di lavoro alle medesime forme pensionistiche complementari, senza alcun limite di importo. Pertanto, eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro superiori ai predetti limiti del 2 per cento e di lire 2.500.000 non costituiscono in ogni caso reddito per il lavoratore, pur rimanendo ferma l'indeducibilità dell'eccedenza ai fini della determinazione del reddito d'impresa, come si preciserà in seguito. Invece, eventuali contribuzioni a carico del lavoratore superiori ai suddetti limiti concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura pari all'eccedenza. È appena il caso di precisare, peraltro, che per tale eccedenza non compete neppure la detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del TUIR, relativa ai contributi previdenziali non obbligatori per legge e alle assicurazioni sulla vita dei contribuenti e contro gli infortuni. È evidente, infatti, che per i contributi per previdenza complementare, pur trattandosi comunque di contributi previdenziali volontari, il legislatore ha inteso stabilire un'autonoma diversa e completa disciplina.

Inoltre, il primo comma del novellato art. 13 prevede che, in deroga al comma 4 dell'art. 17 del TUIR, non costituisce anticipazione del T.F.R., e non è quindi imponibile, la quota di accantonamento annuale al T.F.R. destinata a forme pensionistiche complementari.

Ciò premesso, come precisato anche nella precedente circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, considerato che la nuova formulazione dell'art. 48, comma 1, lett. a), del TUIR ha introdotto una differente disciplina fiscale dei contributi a seconda che gli stessi siano destinati a fini assistenziali ovvero previdenziali, e tenuto conto che i contributi per assistenza sociale facoltativa versati dal lavoratore dipendente sono integralmente imponibili, appare necessario che, ai suddetti fini, i fondi "misti" (che perseguono entrambe le accennate finalità) distinguano le contribuzioni versate per la previdenza da quelle versate per l'assistenza e, in quest'ultimo ambito, separino i contributi per assistenza sociale e quelli per assistenza sanitaria. Tale soluzione deriva dalla esclusività dello scopo delle forme di previdenza complementare, stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e confermata dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997.

A tale riguardo si ribadisce quanto già espresso con la citata circolare n. 326/E in merito alla distinzione tra "assistenza sociale" e "assistenza sanitaria" e cioè che l'assistenza sociale risponde a finalità fondate esclusivamente sulla solidarietà collettiva verso soggetti che versano in uno stato di bisogno, mentre l'assistenza sanitaria si rivolge alla cura della malattia, anche se determinata da infortunio, e al ristoro delle spese affrontate per il recupero della salute compromessa da malattia o da infortunio.

Si fa presente, infine, che il decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 - richiamato anche nel nuovo testo dell'art. 48, comma 1, lettera a), del TUIR - ha disciplinato il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, destinata al finanziamento delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 124 del 1993.

L'importo del suddetto massimale annuo - inizialmente fissato in lire 132.000.000 - per il 1997 è stabilito in lire 137.148.000 per effetto della rivalutazione sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT (cfr. circolare INPS n. 23 del 30 gennaio 1997) e per il 1998 è fissato in lire 139.480.000 (cfr. circolare INPS n. 72 del 1 aprile 1998).

L'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 579 del 1995 ha stabilito che i contributi eccedenti i limiti percentuali di importo della contribuzione a fondi pensione previsti dall'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, versati ai fondi pensione dai datori di lavoro e dai lavoratori appartenenti a regimi pensionistici precedentemente privi di massimale contributivo, sono deducibili in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del reddito annuo eccedente il predetto massimale della base contributiva e, comunque, per un ammontare non superiore a lire 16.800.000, rivalutabile con gli stessi criteri previsti per il medesimo massimale.

Conseguentemente, per il 1997 tale limite è pari a lire 17.455.200 e per il 1998 a lire 17.751.938.

I successivi commi dell'articolo in esame indicano, inoltre, le condizioni per la deduzione di detti contributi per i lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e fissano la misura della deduzione a favore del datore di lavoro per il caso in cui il versamento dei contributi stessi superi complessivamente la predetta misura del 10 per cento.

5.2 Contributi dei lavoratori soci delle cooperative.

L'art. 48-bis del TUIR, inserito dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, disciplina le modalità di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e stabilisce che si applicano tutte le disposizioni previste per i redditi di lavoro dipendente contenute nell'articolo 48 dello stesso TUIR, salvo quanto espressamente specificato. Tra le deroghe, una riguarda la determinazione del reddito di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), del TUIR che assimila ai redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano indicati inderogabilmente i principi di mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. In particolare, la lettera a) dell'articolo 48-bis riporta quanto inizialmente previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993. Dispone, infatti, che non concorrono a formare il reddito i contributi versati, dai lavoratori soci o dalle cooperative, alle forme pensionistiche complementari previste dal medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria e, comunque, per un importo non superiore a lire 5.000.000.

5.3 Contributi dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Il comma 4 del novellato art. 13 del decreto legislativo in oggetto ha aggiunto all'art. 10, comma 1, del TUIR la lettera e-bis) al fine di consentire che dal reddito complessivo dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di redditi di impresa) possano essere dedotti i contributi dagli stessi versati alle predette forme pensionistiche complementari. La deducibilità è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non può essere comunque superiore a lire 5.000.000. Di tale disposizione, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha tenuto conto a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1995.

5.4 Contributi del datore di lavoro.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo in oggetto, i contributi versati dal datore di lavoro alle predette forme pensionistiche complementari sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R. e comunque non superiore a lire 2.500.000, a condizione che le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del T.F.R. per un importo pari all'ammontare del contributo erogato. Il superamento dei limiti quantitativi comporta l'indeducibilità della parte eccedente. Per espressa previsione normativa non si tiene conto delle quote annuali di T.F.R. destinate al finanziamento delle forme pensionistiche in esame.

Considerato che l'utilizzo delle quote annuali di accantonamento al T.F.R. determina una riduzione dell'autofinanziamento per i datori di lavoro, con eventuali costi aggiuntivi di reperimento di fonti esterne, il comma 6 dell'art. 13 ha previsto la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, di un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al T.F.R. destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo, accantonato in un'apposita riserva di utili in sospensione d'imposta, designata con riferimento al decreto legislativo in oggetto, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio.

Nel caso di passaggio a capitale della predetta riserva si applica l'art. 44, comma 2, del TUIR e qualora l'esercizio si sia chiuso in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

5.5 Decorrenza delle nuove disposizioni relative ai contributi.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, è entrata in vigore il 17 agosto 1995 giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - ma non ha fissato specifiche decorrenze in merito al nuovo regime fiscale dei contributi in questione.

Al riguardo, come specificato nella circolare n. 46/E del 22 febbraio 1996, rispettando il principio di unitarietà del periodo d'imposta, si deve ritenere che tale regime abbia trovato applicazione dal 1 gennaio 1995 (coerentemente sono stati predisposti i modelli di dichiarazione dei redditi e le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati del periodo d'imposta 1995). Tale scelta interpretativa è suffragata dal parere del Consiglio di Stato n. 202 del 1996, prot. n. 1084 del 19 aprile 1996.

5.6 Regime transitorio.

L'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ha previsto che per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo alle forme pensionistiche già istituite al 15 novembre 1992 - forme che possono qui essere definite come "vecchi fondi" - non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 dello stesso decreto, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti fino alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento e cioè soltanto la parte dell'articolo 48, comma 2, lettera a), del TUIR relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente degli importi versati a titolo di contribuzione previdenziale.

In tal modo si è voluto evitare che la nuova disciplina andasse ad incidere negativamente sulle forme di finanziamento adottate per i "vecchi iscritti", per tali intendendosi quelli che alla data del 28 aprile 1993 erano destinatari di prestazioni di tipo previdenziale a carico dei "vecchi fondi".

Al riguardo - come anticipato dalla citata circolare ministeriale n. 326/E - si precisa che la qualifica di "vecchio iscritto" viene conservata anche dal soggetto iscritto a tale data che ha successivamente trasferito la propria posizione previdenziale in altri fondi, a condizione che non si sia verificato il riscatto.

Per espressa previsione dell'art. 18, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993, analoga deroga non è applicabile ai "nuovi iscritti" ai "vecchi fondi", cioè a coloro che si sono iscritti dopo il 28 aprile 1993 o che a tale data avevano semplicemente maturato il diritto a partecipare alle predette forme pensionistiche.

6. Regime tributario delle prestazioni.

Prima di affrontare lo specifico argomento del regime fiscale delle prestazioni è opportuno illustrare, sia pure in estrema sintesi, la nuova disciplina dei requisiti di accesso alle prestazioni prevista nell'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale traccia le regole che le fonti istitutive devono osservare nel definire i requisiti di accesso alle forme pensionistiche, nonché quella contenuta negli articoli 6 e 10 del medesimo provvedimento, riguardante, rispettivamente, il regime delle prestazioni e dei modelli gestionali e la disciplina della permanenza nel fondo pensione e della cessazione dei requisiti della partecipazione.

Secondo quanto stabilito dal predetto art. 7, le prestazioni dei fondi pensione possono consistere nella erogazione di un trattamento periodico oppure di una somma "una tantum".

Infatti, nell'art. 7, commi 2 e 3, è stato espressamente stabilito che:

1. le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite solo al compimento dell'età pensionabile, così come previsto nel regime obbligatorio di appartenenza, purché il beneficiario abbia partecipato al finanziamento del fondo pensione con almeno 5 anni di contribuzione;

2. le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo nel caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione, purché il beneficiario abbia partecipato a finanziare il fondo pensione con non meno di 15 anni di contribuzione e sempreché detto beneficiario abbia un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per fruire della pensione di vecchiaia. In deroga a tali requisiti e condizioni, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari possono consentire al lavoratore, che non possieda per intero i predetti requisiti, di accedere gradualmente alle prestazioni previdenziali in funzione dell'anzianità maturata.

L'entità delle prestazioni erogate dal fondo pensione è determinata - ai sensi del comma 5 del medesimo art. 7 - dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, in base al quale l'ammontare delle prestazioni erogate dal fondo dipende dall'entità dei versamenti effettuati, dai criteri con i quali sono state investite le disponibilità e dal rendimento dei relativi investimenti.

Il comma 4 dell'art. 7 in commento consente al lavoratore, che abbia partecipato al finanziamento del fondo pensione con non meno di 8 anni di contribuzione consistente in quote di trattamento di fine rapporto, di conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, un'anticipazione in misura non superiore alla quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione delle quote del T.F.R. di sua pertinenza.

Il comma 6, lett. a), del medesimo art. 7 stabilisce che le stesse fonti costitutive possono prevedere, altresì, la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale, secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50 per cento della prestazione maturata alla data della richiesta.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 6 prevede la possibilità di erogare prestazioni correlate all'ipotesi dell'invalidità e della premorienza, mentre il comma 1, lett. c), dell'art. 10 prevede il riscatto della posizione individuale per l'ipotesi in cui vengano meno i requisiti della partecipazione alla forma pensionistica complementare, stabilendo che lo statuto del fondo pensione ne disciplini le misure, le modalità e i termini di esercizio del relativo diritto.

Per espressa previsione dell'art. 18, comma 7, primo periodo, di detto decreto legislativo, le suddette norme non si applicano ai vecchi iscritti ai vecchi fondi.

Riepilogando, le prestazioni che il fondo pensione può erogare in base alle disposizioni sopra richiamate possono essere così riassunte:

- prestazioni consistenti in trattamenti periodici per anzianità o vecchiaia (art. 7, commi 2 e 3);
- prestazioni in forma di capitale (art. 7, comma 6, lett. a);
- anticipazioni (art. 7, comma 4);
- prestazioni per invalidità e premorienza (art. 6, comma 3);
- riscatti (art. 10, comma 1, lett. c).

Ciò premesso, vengono ora prese in esame le disposizioni dell'art. 13 del provvedimento in oggetto onde precisare il trattamento tributario delle prestazioni previdenziali erogate dal fondo pensione.

6.1 Prestazioni erogate in forma di trattamento periodico.

Integrando la previgente disciplina, l'art. 13, comma 7, del provvedimento in oggetto, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995, ha introdotto nell'art. 47 del TUIR una nuova ipotesi reddituale, costituita dalla lettera h-bis), avente ad oggetto "le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico" ai sensi del decreto legislativo in oggetto.

La nuova previsione reddituale si colloca, quindi, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Contestualmente, l'articolo 13, comma 8, dello stesso provvedimento ha introdotto nell'articolo 48 del TUIR un nuovo comma (comma 7-bis), il cui contenuto è stato poi trasferito nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera d), in forza del quale tali prestazioni periodiche costituiscono reddito per l'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.

Il medesimo trattamento tributario si applica in capo agli eredi nel caso di reversibilità delle predette prestazioni periodiche.

6.1.1 Decorrenza della nuova disposizione relativa alle prestazioni periodiche

La legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'introdurre nell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi la nuova disposizione contraddistinta dalla lettera h-bis), non ha previsto una norma di carattere transitorio con la quale disciplinare gli effetti di detta disposizione.

Considerato che bisogna far riferimento alla data di entrata in vigore stabilita dall'art. 17 della citata legge, si ritiene che la nuova disciplina si applichi alle prestazioni periodiche comunque erogate, sia ai nuovi che ai vecchi iscritti, a decorrere dal 17 agosto 1995.

6.1.2 L'evoluzione normativa.

Il successivo decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, non è intervenuto sulla specifica lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 47 del TUIR. Pertanto, le prestazioni periodiche ivi previste sono sempre qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, come già accennato, la previsione contenuta nell'articolo 48, comma 7-bis, è stata trasferita nel nuovo articolo 48-bis, al comma 1, lettera d), dove si precisa che, in deroga al criterio generale fissato nella prima parte dello stesso articolo, per le prestazioni periodiche in questione non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 e le stesse costituiscono reddito per l'87,50 per cento dell'ammontare lordo corrisposto. Va peraltro osservato che l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 48 del TUIR va riferita soltanto all'ammontare da assoggettare a tassazione che, come già precisato è pari all'87,50 per cento dell'ammontare lordo corrisposto. Si ritiene, quindi, che anche con riferimento ai trattamenti periodici sia applicabile il criterio in base al quale si considerano percepiti nell'anno precedente, se a questo si riferiscono, anche le somme e i valori percepiti entro il 12 di gennaio dell'anno successivo.

Va inoltre evidenziato che a tali prestazioni periodiche competono le detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR - attribuibili a richiesta dell'interessato - in quanto le stesse non sono comprese tra i redditi per i quali il comma 3 dell'articolo 47 stabilisce espressamente che l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta la possibilità di attribuire le detrazioni in parola.

Si deve infine precisare che, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all'articolo 16, comma 1, lettera b), del TUIR, alle prestazioni in rassegna è applicabile, a decorrere dal 1 gennaio 1998 e in presenza delle condizioni previste dalla stessa lettera b) dell'articolo 16, il particolare regime della tassazione separata, come già chiarito con la citata circolare n. 326/E del 1997.

Si ricorda, inoltre, che trattandosi di redditi imputabili secondo il criterio di cassa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del TUIR, in caso di morte dell'avente diritto alla prestazione, i trattamenti periodici corrisposti agli eredi, determinati a norma dell'articolo 48-bis del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata in capo a questi ultimi. In tale ipotesi l'aliquota si determina secondo le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 18 del medesimo testo unico.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, come chiarito nella circolare n. 3/E del 9 gennaio 1998, sui redditi soggetti a tassazione separata non è dovuta l'addizionale regionale all'Irpef di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né in autotassazione né in sede di tassazione alla fonte. Inoltre, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, per gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e per quelli a questi assimilati corrisposti agli eredi degli aventi diritto, la revisione degli scaglioni e delle aliquote dell'Irpef di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo ha effetto dai periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999.

6.1.3 L'applicazione delle ritenute d'acconto.

Per quanto riguarda l'assoggettamento a tassazione alla fonte, l'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha integrato le norme concernenti l'applicazione delle ritenute alla fonte, e, in particolare, l'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevedendo che per le suddette prestazioni valgono le disposizioni di cui al precedente art. 23 dello stesso D.P.R. oltre a confermare che la ritenuta su dette prestazioni è commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.

Successivamente, il citato decreto legislativo n. 314 del 1997, con l'articolo 7, comma 1, lettera e), ha sostituito il predetto articolo 24. Nella nuova formulazione è ora stabilito che i soggetti dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che corrispondono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta di acconto sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del TUIR (cioè, per i trattamenti periodici in esame, sull'87,50 per cento dell'ammontare lordo corrisposto). Qualora la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, o in assenza di questi ultimi, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il contenuto del nuovo articolo 24 del D.P.R. n. 600 del 1973 è stato illustrato nella citata circolare n. 326/E del 1997 cui si rinvia per gli approfondimenti circa l'applicazione della ritenuta d'acconto sui trattamenti periodici nei diversi periodi di paga, le modalità per l'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente, nonché per l'effettuazione del conguaglio di fine anno o, se antecedente, alla cessazione del rapporto. Ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E del 1998 si rinvia, invece, in merito all'applicazione della menzionata addizionale regionale all'Irpef.

In questa sede è, invece, opportuno ribadire quanto precisato in linea generale con la stessa circolare n. 326/E del 1997 a proposito del sostituto d'imposta tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto. Nella citata circolare è stato chiarito che i soggetti elencati nell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono tenuti ad effettuare le ritenute d'acconto ogni volta che corrispondono somme o valori determinati a norma dell'articolo 48 del TUIR ed anche se il percipiente non riveste la qualifica di "proprio" dipendente o pensionato. Inoltre, è stato chiarito che, poiché costituiscono redditi di lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, ma anche quelli che in relazione al rapporto di lavoro sono erogate da soggetti terzi, ne discende che il datore di lavoro - sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di queste somme e valori sono erogate da altri in

virtù di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo (ad esempio, diritto ad ottenerli da terzi, accordo o convenzione, stipulato dal datore di lavoro con un terzo). Nella stessa circolare è stato altresì chiarito che, in questa ipotesi, tra il datore di lavoro, il terzo erogatore e il dipendente sarà obbligatorio un sistema di comunicazione che consenta di assoggettare correttamente a tassazione alla fonte il reddito. Inoltre, a titolo di esempio, è stato prospettato il caso del datore di lavoro che stipula un accordo con un istituto di credito affinché vengano concessi prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti, con o senza oneri a carico del datore di lavoro e si è concluso per l'obbligo del datore di lavoro di applicare la ritenuta d'acconto sul corrispondente compenso in natura, liberando contestualmente la banca dal medesimo obbligo. In senso analogo si è disposto per l'ipotesi di distacco del dipendente presso un altro datore di lavoro nel caso in cui alcune somme e valori siano corrisposti dal datore di lavoro distaccante e altri dal datore di lavoro presso cui è stato distaccato il dipendente.

Quanto sopra premesso, tenuto conto che i trattamenti periodici costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali, a norma del comma 1 dell'articolo 48-bis del TUIR, si applicano tutte le disposizioni dell'articolo 48 (anche se per i trattamenti in questione è poi prevista una speciale riduzione della base imponibile), che per l'effettuazione delle ritenute d'acconto, come già precisato, l'articolo 24 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede l'applicabilità di tutte le disposizioni contenute nell'articolo 23 dello stesso decreto e che proprio tale ultima disposizione contiene l'elencazione dei soggetti che assumono la qualifica di sostituti d'imposta, ne consegue che l'inquadramento e la disciplina di tale figura dettata con riferimento ai redditi di lavoro dipendente si rende applicabile anche a tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Pertanto, relativamente ai trattamenti periodici il fondo pensione assume la qualifica di sostituto d'imposta, indipendentemente dalla forma prescelta per l'erogazione della prestazione, direttamente o tramite terzi, ad esempio tramite forme assicurative. In questa ipotesi, infatti, la stipula del contratto di assicurazione crea un rapporto obbligatorio tra fondo pensione e impresa assicuratrice e, conseguentemente, un rapporto obbligatorio tra impresa assicuratrice e avente diritto alla prestazione. Per effetto della stipula del contratto quest'ultimo ha diritto di pretendere l'erogazione della prestazione dall'impresa di assicurazione, diritto che non sarebbe sorto se il fondo pensione non avesse posto in essere il collegamento con il soggetto terzo e, cioè, con l'impresa assicuratrice. In applicazione dei suesposti principi, quindi, il fondo pensione rimane obbligato ad effettuare le ritenute di acconto sui trattamenti periodici corrisposti dall'impresa assicuratrice.

Tenuto conto delle incertezze interpretative manifestatesi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 314 del 1997 relativamente a questo aspetto, è possibile che siano stati tenuti comportamenti difformi. Pertanto, nel presupposto che non si è verificato alcun pregiudizio per l'erario in quanto le ritenute sono state in ogni caso versate, ancorché da soggetto diverso da quello cui tale obbligo incombe, si ritiene di convalidare il menzionato comportamento adottato ove beninteso il versamento da parte del soggetto non obbligato sia stato correttamente eseguito. A tal fine gli interessati provvederanno mediante i necessari scambi d'informazioni per consentire l'indicazione dei trattamenti corrisposti e delle ritenute già versate nella dichiarazione di sostituto d'imposta del fondo pensione.

Va, infine, ricordato che la citata circolare n. 326/E del 1997, ha illustrato la disposizione contenuta nell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 314 del 1997, concernente il casellario dei trattamenti pensionistici, la cui disciplina è stata integrata con le disposizioni fiscali necessarie a consentire l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dei possessori di due o più trattamenti pensionistici. A tal fine, infatti, a decorrere dal 1 gennaio 1998, sono state introdotte nuove modalità di applicazione delle ritenute di acconto relativamente a detti trattamenti pensionistici. A tale proposito, si ricorda che nella predetta circolare è stato chiarito che nell'ambito applicativo della disposizione contenuta nell'articolo 8, in funzione della analoga natura, sono compresi anche i trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione e che, quindi, detti trattamenti devono essere gestiti unitamente ai trattamenti pensionistici veri e propri, tenendo conto della riduzione di imponibile per essi prevista.

6.2 Prestazioni erogate in forma di capitale.

6.2.1 Prestazioni erogate in forma di capitale a lavoratori dipendenti.

Modificando la previgente disciplina riguardante l'imposizione delle altre indennità di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del TUIR, il comma 9 dell'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - introdotto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995 - ha stabilito che le prestazioni in forma di capitale (per tali dovendosi intendere le altre indennità e somme, diverse dal T.F.R. e dalle indennità equipollenti, spettanti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro) e i riscatti della posizione individuale di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, erogate a lavoratori dipendenti e a soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del TUIR.

La medesima disposizione stabilisce inoltre l'applicabilità del comma 3 dell'articolo 16 del TUIR in base al quale gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità previste nell'articolo 17 dello stesso TUIR ovvero facendo concorrere il reddito in questione in quello complessivo. Infatti, i redditi della specie, essendo corrisposti da un soggetto obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto, non devono mai essere dichiarati poiché, ai fini della tassazione, l'Amministrazione finanziaria ritrae i dati dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi in questione la disposizione in rassegna stabilisce che le prestazioni in forma di capitale "sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale al T.F.R. destinato alla forma

pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al T.F.R. è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento".

La stessa norma prevede, altresì, l'applicazione dei commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 17 del TUIR. In particolare:

- il comma 2 di detto articolo stabilisce che l'ammontare netto imponibile è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore, semprechè l'importo dei contributi a carico del lavoratore stesso non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro;

- il comma 5 disciplina l'obbligazione tributaria sui redditi della specie nei casi di decesso del prestatore di lavoro;

- il comma 6 si occupa dello scambio delle informazioni tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

La norma in rassegna attua quindi un coordinamento tra le disposizioni concernenti il T.F.R. e le prestazioni erogate in forma di capitale, prevedendo che la riduzione annuale di lire 500.000 prevista dall'art. 17, comma 1, del TUIR, - aumentata a lire 600.000 dall'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997 - si applica anche a tali prestazioni in proporzione alle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate alla forma pensionistica complementare.

Ciò premesso, per quanto concerne specificamente le modalità di determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile a tali prestazioni, attesa la lettera della trascritta disposizione, si deve fare riferimento al numero degli anni preso a base di commisurazione per la determinazione del capitale da erogare, anche se maturati presso fondi diversi e semprechè nel passaggio da un fondo all'altro la posizione individuale del lavoratore sia stata trasferita e non riscattata.

Tale aliquota deve essere applicata sul capitale erogato dalle forme pensionistiche complementari al netto della contribuzione del lavoratore non eccedente il 4 per cento dell'importo annuo percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione delle quote di T.F.R. destinate alle forme pensionistiche complementari, come stabilito dall'art. 11, comma 2, della legge n. 335 del 1995.

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le fonti istitutive possono prevedere la facoltà del beneficiario di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50 per cento dell'importo maturato, l'ammontare dei contributi versati dal lavoratore - ai fini della predetta esclusione dall'imponibile fiscale - deve essere proporzionalmente ridotto in base alla percentuale di trattamento erogato sotto forma di rendita. Quindi, nel caso di liquidazione della prestazione in forma di capitale in misura pari al 50 per cento dell'importo maturato, supponendo che i contributi versati dal lavoratore in esenzione di imposta siano pari al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R., l'ammontare netto imponibile è costituito dall'importo della prestazione che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore in misura non superiore all'1 per cento della predetta retribuzione.

Resta fermo, naturalmente, che qualora il lavoratore abbia effettuato versamenti in misura superiore al 2 per cento - con conseguente tassazione dei contributi eccedenti quale reddito di lavoro dipendente - in sede di determinazione della prestazione imponibile si deve tener conto anche di detti contributi ai fini della predetta esclusione.

Ad esempio, ipotizzando il caso di un lavoratore dipendente che abbia un'anzianità di lavoro di 35 anni e risulti iscritto al fondo pensione da 9 anni, che abbia devoluto al fondo pensione il 100 per cento delle quote annue di accantonamento al T.F.R. e abbia diritto a percepire una prestazione pensionistica complementare pari a lire 150.000.000, di cui il 50 per cento (lire 75.000.000) richiesta in forma di capitale e un T.F.R. di 100.000.000, si dovranno effettuare i seguenti calcoli:

a) calcolo della prestazione imponibile:

- supponendo che il contributo da dedurre sia pari all'1% della retribuzione annua e ammonti a lire 10.000.000, si ha:

$$75.000.000 - 10.000.000 = 65.000.000$$

b) calcolo del reddito di riferimento:

$$\frac{65.000.000 \times 12}{9} = 86.667.000$$

c) imposta relativa al reddito di riferimento: 27.333.000

d) calcolo dell'aliquota media:

$$\frac{27.333.000 \times 100}{86.667.000} = 31,53\%$$

e) calcolo della riduzione proporzionale alle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate al fondo pensione:

- la riduzione delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate al fondo pensione va riferita al 100 per cento al capitale in quanto l'intera quota del TFR è stata destinata al fondo pensione. Complessivamente, si ha:

$$600.000 \times 9 = 5.400.000$$

f) calcolo dell'imponibile netto:

$$65.000.000 - 5.400.000 = 59.600.000$$

g) calcolo dell'imposta dovuta sul capitale:

$$59.600.000 \times 31,53\% = 18.792.400$$

Ai fini della liquidazione del T.F.R., si dovranno effettuare i seguenti calcoli:

a) calcolo del reddito di riferimento:

$$\frac{100.000.000 \times 12}{35} = 34.285.714$$

b) imposta relativa al reddito di riferimento: 7.885.000

c) calcolo dell'aliquota media:

$$\frac{7.885.000 \times 100}{34.285.714} = 23\%$$

d) calcolo della riduzione riferibile alle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate al fondo pensione:

$$600.000 \times (35 - 9) = 15.600.000$$

e) calcolo dell'imponibile netto:

$$100.000.000 - 15.600.000 = 84.400.000$$

f) calcolo dell'imposta dovuta sul T.F.R.:

$$84.400.000 \times 23\% = 19.412.000$$

L'esclusione dei contributi versati dal lavoratore dipendente nei limiti sopra richiamati, si applica - secondo quanto espressamente disposto dal citato art. 11, comma 2, della legge n. 335 del 1995 - anche nel caso in cui il fondo eroghi "anticipazioni" in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993. In tal caso, si ritiene che l'imposta si applichi con l'aliquota determinata a norma del citato art. 13, comma 9, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 - come dianzi illustrato - salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione.

6.2.2 Prestazioni in forma di capitale derivanti da polizze assicurative.

L'art. 11, comma 3, della citata legge n. 335 del 1995, ha stabilito che la disposizione prevista dal comma 4 dell'art. 42 del TUIR non si applica "in ogni caso" alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto in oggetto, quale che sia il modello gestionale adottato dal fondo pensione.

La citata disposizione dell'art. 42 del TUIR stabilisce che per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto.

La richiamata disciplina modifica quindi in modo sostanziale il previgente regime fiscale dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione, ai sensi dei rami I o V del punto A della tabella allegata al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, per i quali l'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, prevedeva l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento secondo le modalità illustrate nella circolare n. 14 del 17 giugno 1987.

Pertanto, le predette somme rimangono definitivamente assoggettate al trattamento previsto dall'art. 13, comma 9, precedentemente illustrato, considerato che la nuova disciplina ha in sostanza stabilito che la componente di rendimento

finanziario ricompresa nel capitale erogato assume in ogni caso natura di reddito di lavoro dipendente (e non di reddito di capitale) analogamente alla parte imponibile costituita dai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al fondo pensione.

6.2.3 La nuova decorrenza delle disposizioni relative alle prestazioni in forma di capitale.

La suesposta disciplina si applica, in base all'art. 17 della legge n. 335 del 1995, dal giorno successivo a quello di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, alle prestazioni in forma di capitale il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 17 agosto 1995.

Al riguardo va tuttavia precisato che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha stabilito che la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e quella contenuta nell'art. 42, comma 4, ultimo periodo, del TUIR, introdotta dall'art. 11, comma 3, della legge n. 335 del 1995, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993.

In forza di tale disposizione è stato quindi stabilito, con effetto retroattivo, che nei confronti dei soggetti che risultano iscritti alle predette forme pensionistiche entro il 28 aprile 1993, indipendentemente dalla data in cui è sorto il diritto alla percezione, deve applicarsi il previgente regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale.

Alla stregua di quanto sopra, ai "vecchi iscritti" deve applicarsi:

1. alle prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, la medesima aliquota applicata al T.F.R., ai sensi dell'art. 17, comma 2, del TUIR. Sulle anticipazioni erogate a tale titolo l'imposta si applica a norma del medesimo comma 2 dell'art. 17, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello stesso testo unico, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; pertanto, alle anticipazioni corrisposte a partire dal 1 gennaio 1998 (data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 314/97) non si applica più l'aliquota stabilita dall'art. 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito, ma si applica, invece, l'aliquota corrispondente alla base imponibile espressa dall'ammontare dell'anticipazione (non operando la riduzione annuale di lire 600.000) con gli stessi criteri stabiliti per il TFR dal primo comma dell'articolo 17 del TUIR;

2. alle prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione:

- sulla parte relativa al rendimento, la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui al citato art. 6 della legge n. 482 del 1985;

- sull'importo dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, l'aliquota prevista per la tassazione del T.F.R..

La ritenuta d'imposta del 12,50 per cento deve essere applicata sulla parte relativa al rendimento anche in caso di trasferimento della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un fondo di tipo diverso (o ad altro fondo assicurativo), con il conseguente trasferimento al nuovo fondo:

a) della parte corrispondente ai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, che viene trasferita in neutralità fiscale;

b) della parte corrispondente ai rendimenti assicurativi già definitivamente assoggettati ad imposta.

Ai "nuovi iscritti", invece, alle prestazioni in forma di capitale si deve applicare il trattamento previsto dall'art. 13, commi 9 e 10, precedentemente illustrato, qualunque sia il modello gestionale utilizzato dal fondo.

Da ciò deriva che, con riferimento a tali soggetti, la compagnia di assicurazione deve astenersi dall'effettuare la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento all'atto del trasferimento della provvista al fondo, il quale deve assoggettare le somme a tassazione separata secondo quanto previsto dal citato art. 13.

Analogo comportamento deve essere tenuto dalla compagnia di assicurazione nel caso di passaggio della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un altro fondo.

6.2.4 Casi particolari.

Posto che per i capitali corrisposti a "vecchi iscritti" si applica la stessa aliquota del T.F.R., si pongono alcuni problemi allorché le fonti istitutive prevedano l'utilizzo del T.F.R. per finanziare la previdenza complementare.

Ricorrendo tale ipotesi, considerato che il legislatore ha individuato nell'aliquota applicata sul T.F.R. la misura dell'onere tributario cui sono soggetti detti capitali, si ritiene che, ai fini del calcolo dell'aliquota applicabile, i sostituti d'imposta debbano in ogni caso procedere alla ricostruzione del T.F.R., tenendo conto anche delle quote devolute al fondo pensione. Conseguentemente, è in tale sede ricostruttiva che devono essere riconosciuti gli abbattimenti annuali di cui al comma 1 dell'art. 17 del TUIR.

Qualora ad uno stesso soggetto siano stati liquidati nel corso degli anni più trattamenti di fine rapporto, si deve applicare alle quote del capitale maturate alla data della cessazione dei vari rapporti di lavoro l'aliquota del T.F.R. ad esse corrispondente.

6.2.5 Capitali corrisposti a lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Per le prestazioni in forma di capitale e per i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), erogate ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di redditi di impresa) l'art. 13, comma 10, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995, ne prevede l'assoggettamento a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c), del TUIR. La medesima disposizione stabilisce, inoltre, l'applicabilità del comma 3 dell'articolo 16 del TUIR in base al quale gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità previste nell'articolo 17 ovvero facendo concorrere il reddito in questione in quello complessivo, se più favorevole per il contribuente. Infatti, i redditi in questione, essendo corrisposti da un soggetto obbligato ad effettuare le ritenute di acconto non devono mai essere dichiarati poiché, come evidenziato in precedenza, l'Amministrazione finanziaria ritrae i dati, ai fini della tassazione, dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta. Pertanto, nei casi di specie si applica la disciplina di cui all'articolo 18, comma 1, del citato testo unico, in forza del quale l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione. Tale disciplina si applica alle prestazioni erogate a decorrere dal 17 agosto 1995 in quanto la legge n. 335 del 1995 non ha disposto diversamente.

6.2.6 Prestazioni per invalidità e premorienza.

Alle prestazioni per invalidità e premorienza, menzionate dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, si rendono applicabili le ordinarie disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2, del TUIR.

Come noto, tale norma stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Pertanto, come già chiarito nella citata circolare n. 326/E del 1997, sono in ogni caso esclusi da tassazione gli indennizzi risarcitori del danno emergente, tra i quali rientrano le somme erogate per premorienza e invalidità permanente, mentre sono soggetti a tassazione gli indennizzi risarcitori del lucro cessante, quali ad esempio le somme erogate per invalidità temporanea, attesa la loro natura sostitutiva del mancato conseguimento di reddito di lavoro per il periodo di invalidità.

7. Altre disposizioni.

Con le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge n. 30 del 1997, sono stati corretti alcuni errori di redazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 13, comma 10, del decreto legislativo in rassegna - che impropriamente richiama la disposizione dell'art. 17, comma 2, del TUIR, riguardante i lavoratori dipendenti che percepiscono le altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), seconda parte, del TUIR - e nell'art. 11, comma 2, della legge n. 335 del 1995, che erroneamente richiama il comma 10 dell'art. 13, essendo evidente che il riferimento esatto è al comma 9 di detto articolo.

8. Disposizioni finali.

L'art. 18 del decreto in oggetto, sotto la rubrica "norme finali", detta, come già anticipato, una sorta di regime transitorio che interessa i fondi di previdenza già operanti alla data del 15 novembre 1992, identificati con l'espressione "vecchi fondi".

Di tale disciplina interessano, in particolare, le disposizioni contenute nei commi 7, 8-bis ed 8-quater, alcune delle quali già in parte esaminate.

Il comma 7 dell'articolo in commento stabilisce, tra l'altro, che ai destinatari iscritti al 28 aprile 1993 - data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 - alle forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del provvedimento in oggetto. Ciò significa che in tema di finanziamento delle predette forme pensionistiche e di erogazione delle prestazioni ai predetti destinatari continuano ad applicarsi i criteri e le modalità operative in essere in data antecedente al 28 aprile 1993 e che, quindi, ad esempio, detti fondi pensione possono continuare ad erogare prestazioni in forma di capitale in misura superiore al 50 per cento dell'importo maturato.

Come già anticipato, ai predetti destinatari non si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2 e 3, relative al nuovo regime tributario dei contributi, continuando a trovare applicazione le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data del 28 aprile 1993. Conseguentemente, i contributi del datore di lavoro sono in ogni caso completamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa mentre quelli del lavoratore non concorrono in ogni caso a formare il reddito di lavoro dipendente.

Ai sensi del comma 8-bis dell'articolo in commento, il cennato regime tributario più favorevole si applica, inoltre, ai contributi versati ai fondi pensione, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione - che hanno presentato apposita istanza al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per usufruire della particolare disciplina ivi prevista, consistente nell'applicazione della normativa previgente per un periodo di 8 anni - anche con riferimento ai soggetti iscritti dopo il 28 aprile 1993, fino al termine del suddetto periodo transitorio.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 18 giugno 1997

ORIENTAMENTI IN MATERIA STATUTARIA - Fondi pensione di origine contrattuale o regolamentare costituiti in forma associativa (art. 3 dlgs n. 124/93).

PREMESSA

A norma dell'art.17, comma 2, lett.b) del decreto legislativo 124/93, in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione approva gli statuti dei fondi pensione, verificando, tra l'altro, la sussistenza degli elementi essenziali dello statuto, come definiti dal decreto del Ministro del lavoro da emanarsi ai sensi dell'art.4, c. 3, del predetto decreto legislativo.

Allo scopo di dare all'attività di valutazione degli statuti celerità e uniformità, innanzitutto con riferimento ai fondi pensione di origine contrattuale o regolamentare (art.3, del decreto legislativo 124/93) costituiti in forma associativa, ci si propone di adottare, in materia statutaria, gli orientamenti interpretativi rappresentati nel seguito.

Il testo è articolato in titoli e ripercorre lo schema di statuto di un fondo pensione.

TITOLO 1° - COSTITUZIONE E SCOPO

Denominazione

Ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto legislativo 124/93 e successive modificazioni e integrazioni - di seguito definito decreto - la denominazione deve contenere l'indicazione "fondo pensione".

Fonte istitutiva

Con riferimento alle fonti istitutive contemplate all'art.3 del decreto, lo statuto è chiamato ad indicare la fonte istitutiva del fondo, precisando, in particolare, la data di sottoscrizione. Nel caso in cui la fonte istitutiva sia il risultato di più atti susseguiti nel tempo, il richiamo va riferito non a meri impegni programmatici, bensì alla fonte istitutiva in forza della quale è costituito il fondo.

Lo statuto indicherà inoltre che il rappresentante legale del fondo è tenuto a trasmettere alla Commissione di vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, allegando inoltre una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa.

Laddove la variazione della fonte istitutiva comporti anche modifiche dello statuto, dette modifiche, perfezionate sulla base delle procedure previste dallo statuto, sono soggette all'approvazione di cui all'art.17, comma 2, lett.b), del decreto.

Ove sia avvertita l'esigenza di realizzare un raccordo tra il fondo e i soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, è possibile prevedere apposite strutture di collegamento, le quali non possono comprimere o modificare le prerogative e le responsabilità che la legge attribuisce agli organi del fondo, né interferire nel loro funzionamento.

Forma giuridica

Va indicata la forma prescelta fra quelle consentite dall'art.4, comma 1, del decreto, nel rispetto del vincolo posto dal comma 4 del medesimo art.4, sulla base del quale la configurazione in forma di soggetto dotato di personalità giuridica è necessaria ogniqualvolta il fondo sia costituito nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti.

Per l'eventualità di fondo pensione che possa essere costituito nella forma giuridica della associazione non riconosciuta, si segnala l'esigenza di una prudente valutazione che consideri in quale misura tale forma giuridica rischia di ingenerare incertezze nella determinazione della disciplina da applicarsi, che in ogni caso comporta responsabilità patrimoniali dirette per quanti agiscano in nome e per conto del fondo pensione medesimo.

Durata

Nell'individuare la durata del fondo, va tenuto conto del periodo di durata minima richiesto dall'art.3, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - di seguito definito decreto del Ministro del lavoro - e, più in generale, dei tempi cui è legata la realizzazione della funzione previdenziale del fondo, potendosi anche prevedere la costituzione a tempo indeterminato.

Scopo

Anche alla luce dell'art.3, comma 1 lett.d), del decreto del Ministro del lavoro, lo scopo deve essere individuato in conformità alle previsioni dell'art.1 del decreto e configurato come scopo esclusivo, non essendo consentito ai fondi pensione perseguire finalità ulteriori.

TITOLO 2° - ASSOCIATI

Destinatari e requisiti di partecipazione

L'area dei destinatari - i cui criteri di identificazione si ricavano dall'art.2 del decreto - deve coincidere con l'area dei soggetti nei confronti dei quali sia riferibile il contratto, accordo o regolamento che ha previsto l'istituzione del fondo (fonte istitutiva).

Nei fondi di natura contrattuale, le fonti istitutive e lo statuto possono riferire il fondo stesso anche a destinatari ulteriori rispetto a quelli di cui sopra, purché siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

l'ulteriore gruppo di destinatari sia individuato nella fonte istitutiva e nello statuto;

almeno una delle parti che ha sottoscritto la suddetta fonte istitutiva costituisca soggetto firmatario del contratto o accordo collettivo di lavoro che riguarda l'ulteriore gruppo di destinatari.

La possibilità di adesione al fondo da parte dell'ulteriore gruppo di destinatari è comunque subordinata alla effettiva sottoscrizione di una specifica fonte istitutiva che li riguarda e che, per gli stessi, rappresenta il necessario completamento della fonte istitutiva originaria.

Nei fondi per lavoratori autonomi, lo statuto può contemplare tra i destinatari anche i familiari coadiutori che collaborano all'attività di impresa o di lavoro autonomo e i partecipanti all'impresa familiare.

Nella delimitazione delle aree di destinatari, lo statuto può altresì individuare altri specifici requisiti richiesti per la partecipazione al fondo.

Le modalità per definire i criteri di aggregazione dei destinatari sono individuate all'art.2, comma 1, del decreto, dal quale emerge la scelta operata dal legislatore nel distinguere i fondi specificamente dedicati alle categorie di lavoratori di cui alle lettere a), b) e b-bis) della medesima norma.

Tale scelta appare coerente con il rispetto dei criteri di composizione degli organi di amministrazione e controllo sanciti dall'art.5, commi 1 e 2, del decreto, criteri che assumono caratterizzazioni profondamente diverse a seconda che il fondo pensione riguardi, da un lato, aree di destinatari per le quali la contribuzione è a carico del datore di lavoro congiuntamente o meno ai lavoratori e, dall'altro, aree per le quali la contribuzione è interamente a carico dei lavoratori.

Strumenti di informazione per l'adesione al fondo

La disciplina legislativa impronta l'attività dei fondi pensione a principi di trasparenza. A tali principi va dato seguito già a partire dal momento dell'adesione, offrendo ai destinatari - potenziali aderenti - tutte le informazioni necessarie a consentire la realizzazione di una scelta consapevole, esigenza che appare tanto più indefettibile alla luce dei vincoli di partecipazione alla forma pensionistica una volta perfezionata l'adesione.

Per i fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, l'art.4, comma 4, del decreto vincola lo statuto a prevedere "...modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio..." e, dato il carattere inderogabile della previsione legislativa, tale indicazione dovrà essere opportunamente collocata nell'ambito delle norme statutarie del fondo. A tal fine, va in particolare considerato quanto stabilisce l'art.3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, che traduce la predetta previsione legislativa nell'obbligo di consegnare ai destinatari, potenziali aderenti, una scheda informativa che riassume le caratteristiche del fondo stesso.

Alla luce della suddetta normativa, lo statuto prevede l'istituto della scheda informativa, avendo a riferimento, in merito al contenuto, lo schema generale predisposto dalla Commissione di vigilanza.

Si sottolinea che anche per i fondi diversi da quelli di cui all'art.4, comma 4, del decreto vige l'esigenza di fornire ai destinatari tutte le informazioni atte a consentire un'adesione consapevole, condizione che risulterà sicuramente e pienamente soddisfatta ove le norme statutarie adottino l'istituto della scheda informativa.

Modalità di adesione individuale

A norma dell'art.3, comma 4, del decreto, lo statuto deve regolamentare le modalità di adesione individuale al fondo in conformità a quanto stabilito dalle fonti istitutive.

Ferma restando l'esigenza di non sovraccaricare lo statuto con normative di dettaglio, la disciplina statutaria deve sancire che la manifestazione dell'adesione individuale, formalizzata necessariamente con atto scritto, contenga l'impegno a contribuire nei termini previsti dalle fonti istitutive e dallo statuto - ivi comprese le successive modifiche - e, se del caso, la delega al datore di lavoro o al committente a trattenere dai compensi spettanti ai lavoratori quanto gli stessi devono al fondo a titolo di contribuzione.

Ove si preveda, a seguito di indicazioni della fonte istitutiva, l'associazione dei datori di lavoro e/o dei committenti al fondo, andranno definite, sempre in coerenza con le indicazioni della fonte istitutiva, le specifiche modalità di adesione dei predetti soggetti.

Lo statuto richiamerà gli ambiti in cui si realizza la raccolta delle adesioni^{1,2}, individuabili - per la caratterizzazione dei fondi pensione di cui si tratta - nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive ed infine negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.

Regolamentazione del rapporto associativo

Lo statuto indica diritti e obblighi degli associati, evidenziando le modalità per la risoluzione di eventuali controversie inerenti il rapporto associativo, per le quali si potrà verificare la possibilità di ricorrere a procedimenti arbitrali, che, salvaguardando i diritti delle parti, consentano rapidità di giudizio e contenimento dei costi.

TITOLO 3° - ORGANI SOCIALI

Assemblea

Criteri di costituzione e composizione

L'assemblea è composta dagli associati al fondo pensione.

Qualora, per esigenze organizzative, l'assemblea sia costituita da rappresentanti degli aderenti, il diritto di concorrere all'individuazione dei rappresentanti deve essere riconosciuto a tutti gli associati.

Ove aderenti all'associazione siano anche i datori di lavoro, è da ritenere che il criterio di pariteticità nella rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro associati, previsto dall'art.5 del decreto sia pure con riferimento alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, si estenda anche alla composizione dell'assemblea, di modo che anche in essa si prevederà una partecipazione paritetica di rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro.

Quanto alla forma di designazione dei rappresentanti degli associati nell'assemblea, è naturale che tale designazione, derivando dalla conversione della partecipazione diretta all'assemblea in una facoltà di designazione di rappresentanti, sia esercitata dagli associati in base al metodo elettivo secondo criteri e modalità indicati dallo statuto anche con rinvio alle fonti istitutive.

Attribuzioni

L'adozione delle formule associative induce ad assumere come punti di riferimento per la determinazione delle attribuzioni dell'organo assembleare le disposizioni del codice civile. Costituiscono prerogativa dell'assemblea le decisioni concernenti l'approvazione del bilancio, le modifiche dello statuto, lo scioglimento del fondo e le modalità di liquidazione del patrimonio, l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, la revoca degli amministratori, l'esclusione degli associati, l'azione di responsabilità verso gli amministratori e i revisori.

L'eventuale previsione statutaria di ulteriori competenze in capo all'Assemblea dovrà in ogni modo realizzarsi nel rispetto delle attribuzioni che il decreto del Ministro del lavoro, in forza dell'esplicita previsione dell'art.4, comma 3 lett. b), del decreto, pone inderogabilmente in capo agli organi di amministrazione e di controllo.

Modalità di funzionamento e deliberazioni

Anche alla luce dell'art.20 c.c. e dell'art.8 disp. att., lo statuto è chiamato a:

indicare i soggetti legittimati alla convocazione dell'assemblea;

precisare i termini delle riunioni suscettibili di preventiva programmazione, come quelle relative all'approvazione dei bilanci;

definire le modalità di convocazione dell'assemblea;

regolamentare eventuali forme di rappresentanza in assemblea.

Assumendo a riferimento le indicazioni di cui all'art.21 c.c., lo statuto determina le presenze necessarie ai fini della valida costituzione dell'assemblea e le maggioranze richieste per le deliberazioni. Laddove le norme statutarie si avvalgano dei margini di derogabilità della suddetta disciplina legislativa - prevedendo, ad esempio, quorum costitutivi e deliberativi qualificati in relazione a decisioni di particolare rilevanza - si evidenzia la necessità di non esporre a rischi di paralisi l'attività dell'assemblea.

Nel rispetto dell'art.21 c.c., lo statuto prevede che l'associato (o il rappresentante degli associati) che rivesta anche la carica di componente dell'organo di amministrazione o di controllo non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità.

Organo di amministrazione

Criteri di costituzione

Lo statuto disciplina le modalità di individuazione degli amministratori nel rispetto dell'art.5 del decreto, che impone il metodo elettivo per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'organo di amministrazione. Qualora anche i datori di lavoro siano associati al fondo pensione, il predetto metodo sarà applicato anche alla nomina dei loro rappresentanti.

L'elezione degli amministratori risentirà della composizione dell'assemblea: laddove l'assemblea sia costituita da rappresentanti eletti dall'insieme degli associati, saranno gli stessi rappresentanti ad eleggere gli amministratori.

Nei fondi caratterizzati da contribuzione bilaterale, a carico del datore di lavoro e del dipendente, e unilaterale, a carico unicamente del datore di lavoro, il rispetto del principio di pariteticità, fissato dall'art.5, comma 1, del decreto, impone che l'organo di amministrazione abbia composizione paritetica di rappresentanti del/i datore/i di lavoro e dei lavoratori. Tale principio trova applicazione anche laddove i datori di lavoro partecipino al finanziamento senza assumere la veste di associati al fondo. L'applicazione del principio di pariteticità comporta l'esigenza di prevedere che l'individuazione degli amministratori sia effettuata secondo modalità che consentano alle due componenti dell'assemblea di esprimere autonomamente i propri rappresentanti.

Nei fondi caratterizzati da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, l'organo di amministrazione è invece costituito soltanto dai lavoratori associati o da loro rappresentanti.

L'esigenza che, ai sensi dell'art.4, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del lavoro, gli amministratori siano in possesso di specifici requisiti di professionalità può comportare, per quanto riguarda l'elettorato passivo, l'individuazione di amministratori che non rientrano tra gli associati al fondo. Le modalità di individuazione dell'organo di amministrazione saranno strutturate in modo da salvaguardare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.4, comma 2 lett. a), b) c), del decreto del Ministro del lavoro quantomeno nelle quote minime previste dall'art.4, comma 3 del medesimo decreto.

Sulla base della normativa vigente, il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art.4 comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, vanno assunti quali presupposti necessari per la partecipazione all'organo di amministrazione, dovendosi altresì prevedere che la perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle predette cause comportano, ai sensi dell'art.4, comma 5, del medesimo decreto, la decadenza dall'incarico. Costituisce altresì presupposto per la partecipazione all'organo di amministrazione l'assenza delle situazioni di incompatibilità sancite dall'art.8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 703/96. Di ambedue i suddetti riferimenti lo statuto contiene indicazione.

Attribuzioni

Lo statuto conferisce l'amministrazione del fondo all'organo di amministrazione e, nell'ambito delle prerogative e competenze necessarie per la realizzazione di detta attività, contempla espressamente le seguenti funzioni:

attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 6-bis del decreto;

adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione, come previsti dalla normativa emanata dalla Commissione di vigilanza in attuazione dell'art.17, comma 2, lett. g), del decreto;

informazione periodica degli iscritti e misure di trasparenza, come previste dalla normativa emanata dalla Commissione di vigilanza in attuazione dell'art.17, comma 2, lett. h), del decreto.

In virtù delle predette attribuzioni, all'organo di amministrazione competono funzioni fondamentali, come la scelta dei gestori e la stipula delle convenzioni di gestione, sia per quanto riguarda il loro contenuto iniziale che per quanto riguarda la fase esecutiva delle stesse (modifica delle linee di indirizzo della gestione, esercizio dei diritti di voto, controllo sull'attività di gestione, ecc.). Al riguardo, i criteri che lo statuto prevederà per l'impiego delle risorse finanziarie, per la scelta del/i gestore/ e della banca depositaria nonché per la valutazione dell'operato del/i gestore (rispetto ai quali si rimanda alla successiva trattazione) saranno formulati in modo da consentire all'organo di amministrazione l'effettivo esercizio delle predette attribuzioni.

In relazione agli obblighi dell'organo di amministrazione, lo statuto contemplerà, tra l'altro, l'obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'art.11, comma 4, del decreto. Analogo obbligo deve essere previsto per l'eventuale responsabile del fondo.

Modalità di funzionamento e deliberazioni

Lo statuto è chiamato a definire le modalità di convocazione dell'organo di amministrazione, mettendo a punto soluzioni idonee a conciliare l'adeguata informazione dei partecipanti sui temi all'ordine del giorno con esigenze di urgenza delle riunioni.

Lo statuto, inoltre, determina le presenze necessarie ai fini della valida costituzione dell'organo amministrativo e le maggioranze richieste per le deliberazioni, dando luogo a regolamentazioni che, anche ove prevedano, ad esempio, quorum costitutivi e deliberativi qualificati in relazione a decisioni di particolare rilevanza, non espongano a rischi di ritardi dell'attività dell'organo di amministrazione.

Sulla base dell'art.3, comma 1, lett. h), del decreto del Ministro del lavoro, costituisce elemento essenziale dello statuto la previsione del numero minimo dei componenti aventi i requisiti di professionalità di cui alle lett. a) e b) del comma 2 dell'art.4 del medesimo decreto che devono essere presenti nelle riunioni convocate per deliberare su materie concernenti l'attuazione degli artt. 6 e 6-bis del decreto.

Negli organi di amministrazione dei fondi caratterizzati da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro, l'attribuzione di un valore doppio al voto del presidente in caso di parità di voti, misura finalizzata ad evitare la paralisi decisionale, non è da considerare in contraddizione con il principio della pariteticità, riferito dalla legge alla composizione dell'organo.

Presidente

Lo statuto indica le procedure di nomina del presidente dell'organo di amministrazione, da individuare fra gli stessi membri dell'organo.

Lo statuto indica inoltre i poteri del presidente, tenendo conto dell'esigenza di favorire la gestione unitaria del fondo.

Organo di controllo

Criteri di costituzione

Salvi i diversi requisiti di professionalità previsti dall'art.4, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro, valgono i medesimi criteri di costituzione dell'organo di amministrazione.

Attribuzioni

In relazione agli obblighi dell'organo di controllo, lo statuto contemplerà, oltre alle competenze di cui all'art.2403 c.c., l'obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo ai sensi dell'art.11, comma 4, del decreto e quello di comunicare alla Commissione di vigilanza eventuali irregolarità riscontrate. In relazione a quest'ultimo adempimento, lo statuto prevede che tale obbligo ricorra in caso di irregolarità rilevanti, ossia in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo, e che, in tal caso, debbano essere trasmessi alla Commissione di vigilanza, sia i verbali delle riunioni nelle quali l'organo di controllo abbia riscontrato che i fatti portati al proprio esame integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità, allorché, ai sensi dell'art.2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno all'organo di controllo.

Lo statuto indica inoltre le modalità di nomina del presidente dell'organo di controllo, da individuare nell'ambito dei componenti dell'organo stesso.

Modalità di funzionamento e deliberazioni

Lo statuto definisce le modalità di convocazione dell'organo di controllo.

Determina altresì le presenze necessarie ai fini della valida costituzione dell'organo di controllo e le maggioranze richieste per le deliberazioni.

Lo statuto prevede la partecipazione dell'organo di controllo alle riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.

TITOLO 4° - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

Regime della forma pensionistica

Va indicato se trattasi di forma pensionistica in regime di contribuzione definita o, nei limiti consentiti dall'art.2, comma 2, lett.b), del decreto, in regime di prestazione definita.

Prestazioni

Lo statuto indica la tipologia delle prestazioni previste - pensione complementare di vecchiaia e pensione complementare di anzianità - e i requisiti per il loro conseguimento in conformità alle previsioni delle fonti istitutive coerentemente all'art.7 del decreto.

Ove ritenuto opportuno, lo statuto dà attuazione alla previsione dell'art.7, comma 3, ultimo periodo, stabilendo speciali requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità in ragione dell'anzianità già maturata dai lavoratori all'atto della costituzione della forma pensionistica.

Lo statuto inoltre dà seguito all'ultima parte del comma 3 del medesimo articolo con riferimento agli iscritti che hanno trasferito presso il fondo la posizione contributiva maturata presso altra forma pensionistica, valutando ai fini dell'accesso alle prestazioni i periodi di partecipazione alla forma di provenienza.

Fra i contenuti eventuali dello statuto rientra, ai sensi dell'art.7, comma 6, la previsione della facoltà dei titolari delle prestazioni pensionistiche complementari di richiedere la liquidazione delle prestazioni in capitale per un importo non superiore al 50% dell'importo maturato o per un importo inferiore indicato dallo statuto.

Prestazioni accessorie

Ove, in attuazione dell'art.6, comma 3, del decreto, sia prevista la stipula di convenzioni per l'erogazione di prestazioni per invalidità e premorienza, lo statuto menziona anche tali prestazioni, indicando i criteri generali per l'accesso ad esse nonché per la determinazione della loro entità.

Erogazione delle rendite

La norma statutaria indica innanzi tutto le modalità contemplate per l'erogazione delle rendite, a seconda che trattasi della forma in convenzione di cui all'art.6, comma 2, del decreto ovvero della forma in erogazione diretta di cui al comma 2-bis del medesimo articolo.

Lo statuto indica altresì i criteri generali per la definizione di eventuali forme di reversibilità e di adeguamento delle rendite.

Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.10 del decreto, lo statuto, ove vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo - così come individuati nell'ambito della disciplina dei destinatari - deve contemplare le opzioni di cui all'art.10, comma 1, del decreto. Lo statuto può considerare l'eventualità che sia riconosciuta la facoltà di conservazione della posizione individuale in assenza di contribuzione.

L'importo oggetto di trasferimento/riscatto si rileva dall'ammontare del capitale maturato sulla posizione individuale del lavoratore associato. In merito, al fine di consentire l'esercizio del diritto al trasferimento/riscatto della posizione individuale, anche i fondi in regime di prestazione definita rileveranno, nel rispetto delle condizioni di equilibrio della forma pensionistica, il valore attuale della prestazione maturata.

Il riscatto della posizione individuale costituisce opzione connessa alla perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione. Al di fuori della suddetta condizione, lo statuto, in coerenza con le previsioni dell'art.7, comma 4, ultimo periodo, non contempla altre forme di riscatto delle prestazioni.

Trasferimento della posizione individuale in costanza dei requisiti di partecipazione al fondo

Lo statuto riconosce, in relazione alle previsioni delle fonti istitutive che danno seguito al comma 3-bis dell'art.10 del decreto, la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale presso altro fondo pensione, regolando modalità e termini per l'esercizio.

La fissazione del periodo minimo di permanenza nel fondo deve risultare compatibile con il principio della libertà di trasferimento contemplato dalla medesima norma.

Anticipazione di prestazioni relative all'accumulazione di quote del t.f.r.

La possibilità di conseguire forme di anticipazione di prestazioni è limitata, sulla base del disposto dell'art.7, comma 4, del decreto, a quella parte della posizione individuale corrispondente alla capitalizzazione di quote del t.f.r. e costituisce oggetto di disciplina dello statuto.

Nel merito, lo statuto è chiamato innanzi tutto a stabilire se la misura dell'anticipazione sia riferita all'intero ammontare della posizione individuale corrispondente alla capitalizzazione delle quote del t.f.r. ovvero a quale sua parte.

In secondo luogo, lo statuto definisce i requisiti per il diritto e gli eventuali limiti, avendo a riferimento le condizioni minime previste dall'art.7, comma 4, del decreto. Al riguardo, si rileva che, in presenza dei requisiti per il diritto all'anticipazione, l'eventuale esistenza di altri limiti e condizioni (es. limiti riferiti al totale degli associati o degli aventi diritto, all'ammontare del patrimonio del fondo, ecc.) deve essere espressamente contemplata nello statuto.

Le regole per il diritto all'anticipazione saranno infine comuni a tutti i lavoratori associati, non essendo legittime condizioni di discriminazione tra categorie di associati tese, ad es., a conservare nei confronti di alcune collettività condizioni di miglior favore contemplate presso il datore di lavoro di riferimento.

Al di fuori delle suddette condizioni, lo statuto, in coerenza con le previsioni dell'art.7, comma 4, ultimo periodo, non contempla altre forme di anticipazione delle prestazioni.

TITOLO 5° - CONTRIBUTIONI E SPESE

Il sistema di finanziamento

Lo statuto indica i criteri generali del sistema di finanziamento del fondo in conformità alle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'art.8 del decreto.

In tale quadro, al fine di favorire la continua rispondenza dell'ordinamento interno del fondo all'assetto del finanziamento via via determinato dalle fonti istitutive, lo statuto può opportunamente contenere un rinvio dinamico alle medesime fonti istitutive.

Il lavoratore associato non può incrementare la contribuzione a proprio carico oltre la misura della contribuzione obbligatoria al fondo, in assenza di indicazioni delle fonti istitutive e statutarie che ne fissino contestualmente limiti e modalità.

Fermo restando il divieto di effettuare operazioni di riscatto della posizione al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, lo statuto può contemplare la facoltà del lavoratore di sospendere la contribuzione a suo carico. A seguito dell'esercizio di tali facoltà, lo statuto dei fondi basati su contribuzione bilaterale recepirà le relative previsioni delle fonti istitutive in merito alla regolamentazione delle contribuzioni a carico del datore di lavoro e della destinazione del t.f.r.

Spese

In coerenza con i principi di trasparenza che ispirano la regolamentazione legislativa dei fondi pensione, emerge l'esigenza di fornire ai destinatari, potenziali aderenti, un quadro il più esaustivo possibile delle condizioni economiche che caratterizzano l'iscrizione al fondo, evidenziando le spese che gravano sul fondo.

Lo statuto prevede che l'organo di amministrazione definisca il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento delle spese. Tale limite potrà essere riferito alle posizioni individuali, alle contribuzioni o al patrimonio gestito. Nel calcolo di detto limite, possono essere escluse le commissioni per la gestione del patrimonio e il compenso per il servizio della banca depositaria.

Il limite di spesa così determinato deve essere altresì indicato nella scheda informativa redatta ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro.

Ove l'atto di adesione o l'esercizio di prerogative individuali, quali il trasferimento della posizione, il cambio di linea di investimento nei fondi pluricomparto, ecc., comportino oneri a carico dell'associato, lo statuto è tenuto a prevedere che la scheda informativa ne riporti la misura.

TITOLO 6° - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Criteri di impiego delle risorse finanziarie

L'impiego delle risorse dei fondi pensione è realizzato nel rispetto dei limiti e condizioni fissati dal decreto e dal decreto del Ministro del tesoro 703/96.

Sulla base dell'art.6, comma 1, del decreto, il fondo pensione gestisce le risorse mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati e, nei limiti residuali previsti dalla medesima norma, ha facoltà di effettuare direttamente le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari e di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Ove il fondo preveda tale facoltà di impiego diretto delle risorse, lo statuto è tenuto a riportare apposita specificazione, indicando altresì eventuali limiti e condizioni.

In relazione all'impiego delle risorse finanziarie realizzato attraverso convenzione con i soggetti gestori abilitati, lo statuto, per la scelta degli investimenti, è tenuto ad indicare, a norma dell'art.6, comma 4-quinquies, del decreto, "...i criteri di individuazione e ripartizione del rischio...". Al riguardo i criteri sanciti dall'art.2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 703/96 costituiscono una formalizzazione dei suddetti criteri, che la legislazione secondaria ha inteso rendere cogente per tutti i fondi pensione. Peraltro, laddove lo statuto realizzi al riguardo un'ulteriore regolamentazione, si tratterà di contemplare principi di riferimento e forme di orientamento generali, demandando all'organo di amministrazione le prerogative in merito alla definizione delle relative politiche di investimento. Si ritiene, infatti, che le norme statutarie debbano favorire un'articolazione dei poteri che conferisca elasticità e rapidità alle decisioni dell'organo di amministrazione, che non possono trovare ostacoli alla loro azione in rigide e tassative prescrizioni delle norme statutarie.

Nel caso in cui il fondo, ai sensi dell'art.3, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 703/96, istituisca più linee di gestione (cd. fondi pluricomparto), ad una delle quali i lavoratori associati hanno facoltà di aderire, lo statuto è tenuto a individuare e caratterizzare ogni linea di gestione, quantomeno in merito alle tipologie di investimenti consentiti e ai relativi limiti massimi, di modo che, per ognuna di esse, emerga lo specifico profilo di rischio. Lo statuto disciplina altresì le modalità in base alle quali i lavoratori associati possono trasferire l'intera posizione individuale da una all'altra delle suddette linee di investimento, con particolare riferimento al periodo minimo di permanenza in ogni linea di gestione necessario per operare il trasferimento.

Apposita previsione statutaria vincolerà infine l'organo di amministrazione a verificare i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, sulla base delle istruzioni della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 703/96.

Lo statuto dei fondi in regime di prestazione definita prevede che la gestione delle risorse sia realizzata esclusivamente attraverso convenzione con imprese assicurative di cui all'art.2 del decreto legislativo 174/95.

Banca depositaria

Nei fondi in regime di contribuzione definita, lo statuto prevederà che, al fine di consentire l'efficace realizzazione dei controlli contemplati dalla legge e dalle norme contrattuali, tutte le disponibilità del fondo, ivi compresi i titoli rappresentativi delle operazioni di investimento diretto e la liquidità necessaria per finanziare spese correnti, siano depositate presso un'unica banca depositaria.

A norma dell'esclusione operata dall'art.6, comma 3, del decreto, l'istituto della banca depositaria non si applica ai fondi in regime di prestazione definita.

Criteri generali per la scelta dei gestori e della banca depositaria

La scelta dei soggetti gestori - prerogativa che la legge attribuisce all'organo di amministrazione del fondo - è disciplinata dall'art.6, comma 4-bis, del decreto e dalle deliberazioni assunte al riguardo dalla Commissione di vigilanza, norme alle quali lo statuto può fare esplicito riferimento.

L'organo di amministrazione del fondo è preliminarmente tenuto a formalizzare la politica di investimento da attuare, di modo da predisporre uno strumento di supporto nella fase di scelta del gestore e in quella successiva di convenzionamento. Tale previsione può opportunamente essere formalizzata nello statuto.

Nonostante le norme non contemplino procedure specifiche per la scelta della banca depositaria, l'importanza che il sistema legislativo annette a tale istituto suggerisce l'introduzione di norme statutarie tese a favorire l'adozione di procedure di valutazione basate su criteri oggettivi e confrontabili.

Regole da osservare in materia di conflitti di interesse

Lo statuto può stabilire integrazioni della disciplina delle fattispecie di conflitti di interesse di cui alle norme attuative dell'art.6, comma 4-quinquies, lett. c), del decreto.

TITOLO 7° - SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA

Criteri per la determinazione del valore del patrimonio e della sua redditività, per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto patrimoniale, del rendiconto annuo e per l'evidenziazione delle posizioni individuali dei lavoratori soci

Lo statuto formula espresso rinvio alle istruzioni della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art.17, comma 2, lett.g), del decreto.

Si raccomanda di valutare l'opportunità della certificazione del bilancio del fondo da parte di società di revisione di cui all'art.8 del D.P.R. 136/75.

Criteri e modalità di informazione periodica ai lavoratori associati

Lo statuto opera espresso rinvio alle istruzioni della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. h, del decreto

Bilancio tecnico triennale

Lo statuto dei fondi che prevedono l'erogazione diretta delle rendite ai sensi dell'art.6, comma 2-bis, del decreto contempla l'istituto del bilancio tecnico con cadenza almeno triennale, corredato da relazione tecnico-attuariale redatta da professionista abilitato.

TITOLO 8° - NORME FINALI

Modifica dello statuto

La modifica dello statuto è prerogativa esercitata dall'Assemblea sulla base delle maggioranze qualificate definite nello statuto.

Lo statuto è chiamato altresì a prevedere l'obbligo dell'organo di amministrazione di adeguare le disposizioni statutarie rispetto a variazioni delle norme legislative o a sopravvenute istruzioni della Commissione di vigilanza.

Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Le cause di scioglimento del fondo sono previste nello statuto.

Per deliberare lo scioglimento del fondo e le modalità di liquidazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti l'assemblea.

Le modalità di liquidazione del patrimonio saranno disciplinate nel rispetto dell'art.11, comma 1, del decreto.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 16 settembre 1997

ORIENTAMENTI IN MATERIA REGOLAMENTARE - Fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita (art. 9 del decreto legislativo 124/93)

PREMESSA

A norma dell'art.17, comma 2, lett.b) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione approva i regolamenti dei fondi pensione aperti, verificando, tra l'altro, la sussistenza degli elementi essenziali del regolamento, come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211.

Allo scopo di dare all'attività di valutazione dei regolamenti celerità e uniformità, ci si propone di adottare, in materia di regolamenti dei fondi in regime di contribuzione definita, gli orientamenti interpretativi rappresentati nel seguito.

Il testo è articolato in titoli e ripercorre lo schema di regolamento di un fondo pensione aperto, individuando le materie che sono disciplinate in appositi allegati al regolamento stesso (modalità di erogazione delle rendite, funzionamento delle prestazioni accessorie).

TITOLO 1° - COSTITUZIONE¹ E SCOPO

Denominazione

Ai sensi dell'art.18, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio, n.211 – di seguito definito decreto del Ministro del lavoro - la denominazione deve contenere l'indicazione "fondo pensione aperto".

Durata

Nell'individuare la durata del fondo, va tenuto conto del periodo di durata minima richiesto dall'art.18, comma 2, lett. c), del decreto del Ministro del lavoro e, più in generale, dei tempi cui è legata la realizzazione della funzione previdenziale del fondo, potendosi anche prevedere la costituzione a tempo indeterminato, purché compatibile con la durata della società che istituisce il fondo.

Scopo

Anche alla luce dell'art.18, comma 2, lett.d), del decreto del Ministro del lavoro, lo scopo deve essere individuato in conformità alle previsioni dell'art.1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni – di seguito definito decreto - e configurato come scopo esclusivo, non essendo consentito ai fondi pensione perseguire finalità ulteriori.

TITOLO 2° - ADERENTI

Destinatari e requisiti di partecipazione

Presupposto per l'adesione al fondo pensione è l'esistenza di una condizione lavorativa di cui all'art.2, comma 1, del decreto, ovvero il trasferimento della posizione individuale da altro fondo pensione a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione (art.10, comma 1, lett. b del decreto), che il fondo verifica sulla base di idonea documentazione trasmessa dall'aderente.

Il regolamento prevede pertanto che possano aderire al fondo aperto i destinatari di cui all'art.2, comma 1, del decreto², per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art.3, comma 1, del decreto ovvero coloro per i quali si determinino le condizioni per il trasferimento da altro fondo pensione³.

Ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione di cui all'art.3 del decreto, la facoltà di adesione al fondo aperto può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.

La possibilità di adesione al fondo è infine condizionata dal regime della forma pensionistica: ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. b), del decreto, l'adesione ai fondi in regime di prestazione definita è riservata esclusivamente ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Informazione preventiva

In materia, il regolamento deve prevedere il rinvio a disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza.

Modalità di adesione

Le modalità di adesione al fondo, così come le modalità di contribuzione, devono essere espressamente disciplinate.

Regolamentazione del rapporto di iscrizione

Il regolamento indica, secondo regole di chiarezza e trasparenza, diritti e obblighi degli aderenti.

¹ La delibera di istituzione del fondo pensione aperto è assunta, ai sensi dell'art.20 del decreto del Ministro del lavoro, dal Consiglio di Amministrazione della società istante.

² La previsione dei fondi pensione aperti risponde all'esigenza di introdurre forme di previdenza complementare accessibili indistintamente a tutti i lavoratori che non fruiscono di fonti istitutive di fondi pensione di cui all'art.3, del decreto.

³ Per effetto della disposizione introdotta dall'art.9, comma 2, della legge n.335/95, le disposizioni di cui all'art.9 del decreto trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto collettivo nazionale di categoria successivamente al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero decorso sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.

TITOLO 3° - ORGANIZZAZIONE

Separatezza amministrativa e contabile

Il regolamento prevede la separatezza amministrativa e contabile del fondo.

Responsabile del fondo

In linea con il principio di autonomia gestionale stabilito dall'art.18, comma 1, lett.c), del decreto del Ministro del lavoro, il regolamento prevede che il responsabile del fondo sovrintenda alla gestione del fondo e che in particolare verifichi la rispondenza della politica di impiego delle risorse alle norme legislative e regolamentari in materia di fondi pensione nonché ai criteri stabiliti nel regolamento del fondo.

Tra le funzioni del responsabile del fondo, il regolamento è tenuto a prevedere:

l'attuazione del principio di autonomia gestionale sancito dal protocollo di cui all'art.18, comma 1, lett.c), del decreto del Ministro del lavoro;

il compito di vigilare sull'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse e quello di comunicare alla commissione di vigilanza le situazioni di conflitto verificate ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro del tesoro n.703/96;

il compito di definire procedure tali da garantire che l'attività di controllo venga svolta in autonomia rispetto all'attività di gestione;

le attribuzioni relative al diritto di voto inerente ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo, da esercitarsi nell'esclusivo interesse degli iscritti;

la tenuta dei libri e delle scritture contabili in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, comma 2, lett.g) del decreto; l'iniziativa per l'attuazione delle deliberazioni della Commissione di vigilanza e delle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti, in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione stessa ai sensi dell'art.17, comma 2, lett.h) del decreto;

la facoltà di formulare all'organo di amministrazione delle società istitutrice proposte di modifica del regolamento;

il controllo dell'esecuzione del contratto con la banca depositaria e, ove sussistano, delle convenzioni per l'erogazione delle rendite e per la copertura delle eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, potendone motivatamente proporre la modifica o, se del caso, la risoluzione;

il controllo dell'esecuzione dell'eventuale contratto di gestione avente ad oggetto specifici incarichi di investimento;

la predisposizione di una relazione annuale, da inviare alla Commissione di vigilanza, relativa al complesso dell'attività ed ai controlli effettuati dallo stesso responsabile, con particolare riferimento alle procedure organizzative adottate per garantire la separazione delle operazioni poste in essere per conto del fondo rispetto al complesso delle operazioni della società.

Ove, come previsto dall'art.6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro n.703/96, la garanzia di prestazione minima sia rilasciata da un soggetto diverso dalla società che istituisce il fondo, il regolamento è tenuto ad attribuire in capo al responsabile il compito di controllare l'esecuzione del contratto...

Nel regolamento si prevede espressamente che il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.4 del decreto del Ministro del lavoro nonché l'assenza di cause di ineleggibilità di cui all'art.4, comma 1, lett.b), del predetto decreto e di incompatibilità di cui all'art.8, comma 8, seconda parte del decreto del Ministro del tesoro n.703/96 costituiscono presupposto necessario per l'attribuzione del ruolo di responsabile del fondo.

Il regolamento prevede l'impegno della società a garantire al responsabile del fondo l'accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il regolamento prevede che la società fornisca alla Commissione di vigilanza, almeno 30 giorni prima della data di effetto, comunicazione in ordine alla eventuale sostituzione del responsabile del fondo.

TITOLO 4° - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

Regime della forma pensionistica

Va indicato che trattasi di fondo pensione operante in regime di contribuzione definita.

Prestazioni

Il regolamento indica la tipologia delle prestazioni previste - pensione complementare di vecchiaia e pensione complementare di anzianità - e i requisiti per il loro conseguimento nel rispetto di quanto disposto dall'art.7 del decreto.

Il regolamento dà seguito all'ultima parte del comma 3, dell'art.7, del decreto con riferimento agli iscritti che hanno trasferito presso il fondo la posizione contributiva maturata presso altra forma pensionistica, valutando ai fini dell'accesso alle prestazioni i periodi di partecipazione alla forma di provenienza.

Fra i contenuti eventuali del regolamento rientra, ai sensi dell'art.7, comma 6, del decreto la previsione della facoltà dei titolari delle prestazioni pensionistiche complementari di richiedere la liquidazione delle prestazioni in capitale per un importo non superiore al 50% dell'importo maturato o per un importo inferiore indicato dal regolamento.

Prestazioni accessorie

Ove, in attuazione dell'art.6, comma 3, del decreto, siano previste prestazioni per invalidità e premorienza, il regolamento menziona anche tali prestazioni, indicando i criteri generali per l'accesso e per la determinazione della loro entità.

La regolamentazione delle suddette prestazioni è contenuta nelle relative convenzioni assicurative, allegata al regolamento.

Ove il fondo sia istituito da impresa di assicurazione di cui all'art.2 del decreto legislativo n. 174/95, il regolamento non prevede forme di convenzione qualora la copertura delle prestazioni per premorienza e invalidità sia prestata dalla impresa che istituisce il fondo. In questo caso, apposito allegato del regolamento, che ne costituisce parte integrante, riporta le condizioni delle prestazioni stesse.

Erogazione delle rendite

Il regolamento indica le condizioni e modalità contemplate per l'erogazione delle rendite.

Ove il fondo sia istituito da impresa di assicurazione di cui all'art.2 del decreto legislativo n.174/95, il regolamento può non prevedere forme di convenzione per l'erogazione delle rendite, indicando in tal caso condizioni e modalità per l'erogazione.

In particolare, il regolamento, al fine di garantire la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, è tenuto ad indicare: la gamma di prestazioni, con indicazione delle eventuali opzioni di reversibilità;

la periodicità di liquidazione e le eventuali modalità di adeguamento delle rendite;

i coefficienti di conversione del montante contributivo in rendita, con indicazione delle basi demografiche e finanziarie adottate;

i caricamenti applicati e l'eventuale costo implicito derivante dal meccanismo di adeguamento delle rendite.

I documenti inerenti ai coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di reversibilità e ad altre eventuali tipologie di rendita sono depositati presso la sede del fondo.

Negli altri casi al regolamento è allegata la relativa convenzione assicurativa, predisposta in coerenza con le suddette indicazioni.

Trasferimento e riscatto della posizione individuale

In relazione al disposto dell'art.10, comma 2, del decreto, ogniquale volta si determinino condizioni per cui l'iscritto acquisisca il diritto alla partecipazione ad un fondo pensione di cui all'art.3 e all'art.18 del decreto, il regolamento del fondo deve consentire il trasferimento della posizione individuale presso il fondo di destinazione. Detto trasferimento può operare anche verso un fondo di cui all'art.9 del decreto, laddove il diritto stesso sorga a seguito dell'attivazione di rapporto di lavoro dipendente presso un datore di lavoro che prevede l'adesione individuale su base contrattuale collettiva al fondo aperto.

Il suddetto diritto si determina, non solo a seguito di nuova attività lavorativa che comporti l'accesso ad un fondo pensione di cui all'art.3 e all'art.18 del decreto, ma anche in conseguenza dell'attivazione delle fonti istitutive di cui all'art.3 del decreto riguardanti il lavoratore.

In coerenza con quanto disposto dall'art.10 del decreto, nel caso di cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto, il regolamento contempla le opzioni di riscatto della posizione individuale.

Al di fuori della suddetta condizione, il regolamento, in coerenza con le previsioni dell'art.7, comma 4, ultimo periodo, del decreto, non contempla altre forme di riscatto delle prestazioni.

Il regolamento riconosce inoltre la facoltà di conservazione della posizione individuale in assenza di contribuzione.

Per i lavoratori che aderiscono individualmente su base contrattuale collettiva, oltre alle suddette opzioni, il regolamento prevede la possibilità di trasferire la posizione individuale presso altro fondo o di proseguire la partecipazione sulla base dei criteri che regolano l'adesione individuale, continuando il piano pensionistico senza soluzione di continuità.

L'importo oggetto di trasferimento/riscatto si rileva dall'ammontare del capitale maturato sulla posizione individuale del lavoratore aderente.

Ai sensi dell'art.10, comma 3-bis, del decreto, il regolamento riconosce la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale presso altro fondo pensione, regolando modalità e termini per l'esercizio, nel rispetto del periodo minimo di permanenza in seno al fondo da cui si intende trasferire. La fissazione del periodo minimo di permanenza nel fondo deve risultare compatibile con il principio della libertà di trasferimento contemplato dalla medesima norma.

Il regolamento prevede le modalità di comunicazione e stabilisce i tempi di applicazione delle eventuali modifiche in peius alle condizioni economiche definite nel regolamento stesso; ⁴ il regolamento prevede anche, in questi casi, che la facoltà di trasferirsi ad altro fondo possa esercitarsi entro lo stesso termine stabilito per l'applicazione delle modifiche.

Anticipazione di prestazioni relative all'accumulazione di quote del t.f.r.

⁴ Per esempio, aumento delle commissioni di gestione e modifiche del criterio di calcolo che comportino un analogo risultato, variazioni delle condizioni per l'erogazione delle rendite e per le eventuali prestazioni accessorie tali da comportare un decremento delle prestazioni o un aumento dei costi.

La possibilità di conseguire forme di anticipazione di prestazioni è limitata, sulla base del disposto dell'art.7, comma 4, del decreto, a quella parte della posizione individuale corrispondente alla capitalizzazione di quote del t.f.r. e costituisce oggetto di disciplina del regolamento.

Nel merito, il regolamento è chiamato innanzi tutto a stabilire se la misura dell'anticipazione sia riferita all'intero ammontare della posizione individuale corrispondente alla capitalizzazione delle quote del t.f.r. ovvero a quale sua parte.

In secondo luogo, il regolamento definisce i requisiti per il diritto e gli eventuali limiti, avendo a riferimento le condizioni minime previste dall'art.7, comma 4, del decreto. Al riguardo, si rileva che, in presenza dei requisiti per il diritto all'anticipazione, l'eventuale esistenza di altri limiti e condizioni (es. limiti riferiti al totale degli aderenti o degli aventi diritto, all'ammontare del patrimonio del fondo, ecc.) deve essere espressamente contemplata nel regolamento.

Le regole per il diritto all'anticipazione saranno infine comuni a tutti i lavoratori aderenti, non essendo legittime condizioni di discriminazione tra categorie di aderenti tese, ad es., a conservare nei confronti di collettività che aderiscono su base contrattuale condizioni di miglior favore contemplate presso il datore di lavoro di riferimento.

Al di fuori delle suddette condizioni, il regolamento, in coerenza con le previsioni dell'art.7, comma 4, ultimo periodo, non contempla altre forme di anticipazione delle prestazioni.

TITOLO 5° - CONTRIBUTIONI E SPESE.

Il sistema di finanziamento

Il regolamento fissa il contributo complessivo da destinare al fondo sulla base degli imponibili di riferimento stabiliti dall'art.8, comma 2, del decreto. Nel caso dei lavoratori autonomi e liberi professionisti, il regolamento può prevedere forme di contribuzione basate su operazioni di conguaglio da effettuare nel corso dell'anno.

Nel disciplinare la contribuzione al fondo, il regolamento può contemplare misure minime e massime di contribuzione riferite alle diverse basi imponibili di riferimento. Qualora il regolamento non preveda limiti minimi e massimi, la contribuzione stessa deve essere espressa in termini percentuali rispetto agli imponibili stabiliti dalla legge. Per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base contrattuale collettiva, il regolamento può rimandare la misura della contribuzione alle previsioni contrattuali.

Fermo restando il divieto di effettuare operazioni di riscatto della posizione al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, il regolamento può contemplare la facoltà dell'aderente di sospendere la contribuzione a suo carico. A seguito dell'esercizio di tali facoltà, per coloro che aderiscono su base collettiva, il regolamento recepirà le relative previsioni dell'accordo o contratto collettivo di lavoro in merito alla regolamentazione delle contribuzioni a carico del datore di lavoro e della destinazione del t.f.r.

Spese

In coerenza con i principi di trasparenza che ispirano la regolamentazione legislativa dei fondi pensione, emerge l'esigenza di fornire ai destinatari, potenziali aderenti, un quadro il più esaustivo possibile delle condizioni economiche che caratterizzano l'iscrizione al fondo, evidenziando le spese che gravano sul fondo e quelle che gravano sull'aderente. Il regolamento prevede, a carico del fondo, una commissione di gestione onnicomprensiva con la quale la società provvede a finanziare ogni costo necessario per il corretto funzionamento del fondo; fanno eccezione gli oneri fiscali e di legge nonché gli oneri di intermediazione mobiliare, i quali sono imputati a carico del fondo sulla base della loro effettiva dimensione di spesa. La commissione di gestione, se diversamente commisurata, sarà anche espressa su base annua in misura percentuale rispetto al patrimonio gestito.

Nei fondi che, ai sensi dell'art.3, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro n.703/96, contemplano più linee di investimento la commissione può essere differenziata in funzione della specifica linea di investimento.

Il regolamento contiene inoltre indicazione del costo relativo al servizio di erogazione delle rendite, anche con rinvio alle apposite condizioni contrattuali allegate.

Ove l'atto di adesione o l'esercizio di prerogative individuali, quali il trasferimento della posizione, il cambio di linea di investimento nei fondi pluricomparto, ecc., comportino oneri a carico dell'aderente, il regolamento è tenuto ad indicare detti oneri.

Qualora il fondo preveda prestazioni per premorienza e invalidità, anche laddove l'accesso a tali prestazioni sia rimesso alla scelta dell'aderente, il regolamento indica il relativo costo o i criteri in base ai quali è determinato il relativo costo, anche con rinvio alle apposite condizioni contrattuali allegate.

Fatta eccezione per quanto sopra previsto, nessun altro onere può essere posto a carico dell'aderente o del fondo pensione.

TITOLO 6° - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Criteri di impiego delle risorse finanziarie

Il regolamento qualifica il patrimonio del fondo, ai sensi dell'art.4, comma 2, del decreto, come patrimonio di destinazione, separato ed autonomo rispetto a quello della società istitutrice. Esso non è pertanto soggetto ad azioni esecutive da parte dei creditori della società o di loro rappresentanti, né da parte dei creditori degli iscritti o di loro rappresentanti e non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardano la società.

L'impiego delle risorse dei fondi pensione è realizzato nel rispetto dei limiti e condizioni fissati dal decreto e dal decreto del Ministro del tesoro 703/96.

Il regolamento deve specificare le linee di impiego delle risorse, con particolare riferimento alle eventuali forme di garanzia di prestazione minima, ai limiti massimi di investimento riferiti alle diverse tipologie di attività finanziarie, in modo che emerga il profilo di rischio e rendimento del fondo.

In coerenza con i criteri stabiliti dalla Commissione di vigilanza sulla base dell'art.2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro n.703/96, il regolamento specifica che i parametri oggettivi e confrontabili adottati per la valutazione dei risultati di gestione in termini di rendimento e rischiosità saranno resi noti preventivamente agli aderenti.

Ove, come previsto dall'art.6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro n.703/96, la garanzia di prestazione minima sia rilasciata da un soggetto diverso dalla società che istituisce il fondo, il regolamento indica la denominazione sociale del soggetto, operando un rinvio ai criteri, modalità e limiti stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi della suddetta norma.

Laddove il fondo preveda la possibilità di sottoscrizione o acquisizione dei valori mobiliari di cui all'art.6, comma 1, lett. d) ed e), del decreto, il regolamento è tenuto a riportare apposita specificazione, indicando altresì eventuali limiti e condizioni.

Qualora, per esigenze di specializzazione – anche nell'ambito di rapporti di gruppo – la società che istituisce il fondo si avvalga di altri soggetti per l'esecuzione di specifici in carichi di investimento, deve trattarsi di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto, fermi restando in capo al fondo gli obblighi e le responsabilità inerenti al rapporto con gli iscritti. In tal caso, il regolamento può non contemplare l'indicazione della denominazione del soggetto incaricato e del tipo di incarico di investimento.

Nel caso in cui il fondo, ai sensi dell'art.3, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 703/96, istituisca più linee di investimento (cd. fondi pluricomparto), ad una delle quali i lavoratori aderenti hanno facoltà di aderire, il regolamento è tenuto a individuare e caratterizzare ogni linea di investimento sulla base delle modalità sin qui definite. Il regolamento disciplina altresì le modalità in base alle quali i lavoratori aderenti possono trasferire l'intera posizione individuale da una all'altra delle suddette linee di investimento, avendo cura di fissare il periodo minimo di permanenza in ogni linea in coerenza con la natura previdenziale del fondo pensione.

Banca depositaria

Il regolamento indica la denominazione della banca depositaria e le condizioni per la sua sostituzione.

Regole da osservare in materia di conflitti di interesse

Il regolamento, che può prevedere ulteriori integrazioni della disciplina, formula espresso rinvio alla normativa di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro del tesoro n.703/96.

Ai fini dell'applicazione delle norme sopra richiamate, per soggetto gestore si intende la società promotrice del fondo aperto.

Le fattispecie di conflitto di interesse relative ai sottoscrittori delle fonti istitutive e ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione nonché le situazioni di incompatibilità dei membri di organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive si riferiscono alle fonti che stabiliscono l'adesione su base contrattuale collettiva di cui all'art.9, comma 2 secondo periodo, del decreto.

Non operano le situazioni di incompatibilità di cui alla prima parte del comma 8 dell'art.8, del decreto del Ministro del tesoro n.703/96.

TITOLO 7° - SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA

Criteri per la determinazione del valore del patrimonio e della sua redditività, per la tenuta delle scritture contabili, per la redazione del prospetto patrimoniale e del rendiconto annuale e per l'evidenziazione delle posizioni individuali degli aderenti

La gestione del fondo è basata su criteri di separatezza contabile e amministrativa finalizzati ad individuare le operazioni ed attività che attengono al fondo rispetto a quelle relative alla società promotrice.

In relazione ai criteri per la determinazione del valore del patrimonio e della sua redditività, per la tenuta delle scritture contabili, per la redazione del prospetto patrimoniale e del rendiconto annuale nonché per l'evidenziazione delle posizioni individuali degli aderenti, il regolamento formula espresso rinvio alle istruzioni della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. g), del decreto.

Il regolamento può prevedere che la certificazione del rendiconto del fondo da parte di società di revisione di cui all'art.8 del D.P.R. 136/75 possa essere affidata alla stessa società incaricata della certificazione del bilancio della società promotrice.

Criteri e modalità di informazione periodica ai lavoratori aderenti

Il regolamento opera espresso rinvio alle istruzioni della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. h), del decreto.

TITOLO 8° - NORME FINALI

Modifica del regolamento

La modifica del regolamento del fondo deve essere approvata dalla Commissione di vigilanza.

Il regolamento prevede l'obbligo di adeguare le disposizioni a seguito di variazioni delle norme legislative e regolamentari o di sopravvenute istruzioni della Commissione di vigilanza.

Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Le cause e le modalità di scioglimento del fondo sono previste nel regolamento.

Le modalità di liquidazione del patrimonio saranno disciplinate nel rispetto dell'art.11, comma 1, del decreto e in funzione del sistema di gestione adottato dal fondo.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 7 gennaio 1998

Schema di convenzione per la gestione delle risorse con garanzia di restituzione del capitale o corresponsione di un interesse minimo fondi pensione in regime di contribuzione definita
(art.17, co.2, lettera e, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n.124)

Tra

Il Fondo Pensione (di seguito definito FONDO PENSIONE o FONDO), nella persona del legale rappresentante, ...

e

La Società (di seguito definita GESTORE), nella persona del legale rappresentante, ...

Premesso che:

Il FONDO PENSIONE, costituito in forma di, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito definita Commissione di Vigilanza), in data con il n. ...

Il GESTORE è autorizzato:

(alternativamente)

all'esercizio dell'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n.77;

all'esercizio dell'attività assicurativa mediante ricorso alle gestioni di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa, di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174.

Il FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all'art.6, co.1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito decreto), con garanzia di restituzione del capitale [e di corresponsione di un tasso di rendimento minimo]⁵.

A norma dell'art.6, co.4-bis, del decreto, l'Organo di amministrazione del FONDO PENSIONE ha provveduto:

⁵ Nel caso di trasferimento al GESTORE della titolarità delle risorse, aggiungere "...con trasferimento al GESTORE della titolarità dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, ai sensi dell'art.6, co.4-ter, del decreto".

a richiedere, per la tipologia di gestione di cui alla presente Convenzione, offerte contrattuali di gestione ad almeno tre diversi soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di cui all'art.6, co.1, del medesimo decreto, non appartenenti ad identici gruppi societari e comunque non legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo;
a scegliere la proposta presentata dal GESTORE in data dopo la necessaria valutazione e comparazione con le offerte concorrenti.

Il GESTORE è in possesso dei requisiti fissati dalle rispettive Autorità di vigilanza ai sensi dell'art.6, co.4, del decreto.⁶

5-bis [punto eventuale] Il soggetto terzo a cui viene affidata la delega gestionale di cui all'art.1, co.3-bis della presente Convenzione è abilitato ai sensi dell'art.6, co.1, del decreto ed è in possesso dei requisiti di cui allo stesso art.6, co.4.

Il rilascio della garanzia è realizzato nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'art.6, co.2, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n.703 (di seguito definito d.m. tesoro n.703/96).

In allegato alla Convenzione sono contenute le informazioni rilevanti ai fini dei conflitti di interesse ai sensi degli artt.7 e 8 del d.m. tesoro n.703/96.

Il FONDO PENSIONE è titolare dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, ai sensi dell'art.6, co.4-ter, del decreto.⁷ Detti valori devono essere contabilizzati ai valori correnti - secondo i criteri dettati dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art.17, co.2 lett.g), del decreto - non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori del GESTORE sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il GESTORE.

Le risorse del FONDO dovranno essere investite nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal decreto e dal d.m. tesoro n.703/96 ed eventuali successive modificazioni, fatte salve le deroghe temporanee nei casi previsti dalla Commissione di Vigilanza.

⁶ Nel caso di trasferimento al GESTORE della titolarità delle risorse, aggiungere "...ed è abilitato ad acquisire la titolarità delle risorse conferite in gestione".

⁷ Nel caso di trasferimento al GESTORE della titolarità, il punto 8 deve essere sostituito come segue:
"La titolarità dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione è attribuita al GESTORE, che opererà per conto del FONDO. Detti valori costituiscono, in ogni caso, patrimonio separato ed autonomo, distinto sia da quello del GESTORE che da quello degli altri fondi da questo gestiti; essi devono essere contabilizzati a valori correnti - secondo i criteri dettati dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art.17, co.2 lett. g) del decreto - e non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori del GESTORE sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il GESTORE."

Quanto sopra premesso, le Parti stipulano la seguente

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PENSIONE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha per oggetto la gestione professionale, mediante investimento in strumenti finanziari, delle risorse del FONDO PENSIONE.⁸

Il FONDO conferisce in gestione le seguenti risorse, la cui composizione è dichiarata dalle Parti conforme ai criteri e limiti di cui al successivo art.3.⁹

Il FONDO si impegna altresì a mettere a disposizione del GESTORE un importo pari al% dei versamenti effettuati dai soggetti tenuti alla contribuzione¹⁰ sulla base dei seguenti termini e modalità

Le attività di cui sopra sono depositate nell/i c/c n e nell/i conti di deposito titoli n in essere presso la banca depositaria.....¹¹

La gestione delle risorse è effettuata dal GESTORE nell'esclusivo interesse del FONDO PENSIONE, nel rispetto dei criteri e limiti indicati dal successivo art.3.

3-bis [comma eventuale] Il FONDO autorizza il GESTORE ad affidare a l'esecuzione del seguente incarico di investimento ¹², pur permanendo in capo al GESTORE gli obblighi e le responsabilità di cui alla presente Convenzione.

Nell'esecuzione della Convenzione il GESTORE impartisce le istruzioni alla banca depositaria, che le esegue verificandone la conformità alla legge, ai criteri stabiliti dal d.m. tesoro n.703/96, ai sensi dell'art.6 co.4-quinquies del decreto, alle disposizioni della Commissione di Vigilanza e ai limiti di investimento stabiliti nella presente Convenzione.

Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al FONDO nello svolgimento dei servizi previsti dalla presente Convenzione spetta al GESTORE l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Art. 2 - Garanzia di restituzione del capitale [e di un tasso di rendimento finanziario minimo]¹³

⁸ Qualora venga concordato il trasferimento della titolarità delle risorse al GESTORE, sarà necessario aggiungere, alla fine del comma 1, la seguente frase:

"Ai sensi dell'art.6, co.4-ter, del decreto, Il GESTORE assume la titolarità, delle risorse conferite in gestione".

⁹ Nel caso in cui la composizione delle risorse conferite in gestione non fosse conforme alle linee di indirizzo degli investimenti, di cui al successivo art.3, le Parti devono indicare termini e modalità per il relativo adeguamento.

¹⁰ Le Parti possono definire in maniera diversa l'ammontare dei versamenti (cifra fissa, importi riferiti ad una tipologia di contribuzione, ecc.).

¹¹ Nel caso di più linee di investimento, ai sensi dell'art.3, co.4, del d.m. tesoro n.703/96, si provvederà all'apertura di altrettanti conti correnti e conti deposito titoli, nei quali far confluire le risorse imputabili agli iscritti aderenti a ciascuna di esse.

¹² Nell'ottica di una più efficiente gestione delle risorse del FONDO, il GESTORE può conferire ad intermediari terzi deleghe gestionali in settori o mercati che richiedano competenze specifiche. Al fine di non modificare la coerenza dell'attività di gestione con le linee di indirizzo espresse dal FONDO, l'incarico dovrà contemplare clausole che prevedano che l'intermediario delegato debba attenersi, nelle scelte di investimento, alle istruzioni impartite periodicamente dal GESTORE. Nella definizione dell'incarico dovranno inoltre essere individuati gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento, nonché gli eventuali limiti e condizioni.

Alla scadenza della Convenzione, il GESTORE si impegna a mettere a disposizione del FONDO un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, relativi alle posizioni individuali in essere, al netto di eventuali anticipazioni e smobilizzi, di cui all'art.6, co.1, lett.h) e co.2, della Convenzione [incrementati di un saggio di rendimento annuo composto pari a ...].

Nel corso della durata della Convenzione, il GESTORE si impegna a mettere a disposizione del FONDO un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, attribuiti alle singole posizioni individuali, al netto di eventuali anticipazioni e smobilizzi di cui all'art.6, co.1 lett.h) e co.2, della Convenzione [incrementati di un saggio di rendimento annuo composto pari a ...], qualora si realizzi in capo agli iscritti al FONDO uno dei seguenti eventi:

esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.7, co.2 e co.3, del decreto;
decesso;
invalidità permanente che comporti cessazione dell'attività lavorativa.

La base di riferimento per il calcolo della garanzia è al netto delle commissioni di cui al successivo art.10.

I valori e le disponibilità affidati in gestione sono valutati all'atto di ogni specifico conferimento.

Art.2 bis - Garanzia prestata dal terzo [articolo eventuale]

Le parti convengono che, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'art.6, co.2, del d.m. tesoro n.703/96, la garanzia di prestazione minima sia rilasciata da

Art. 3 - Linee di indirizzo della gestione

Fermi restando i criteri e i limiti stabiliti dal decreto e dal d.m. tesoro n.703/96, il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo:

..... 14
Il GESTORE adegua la composizione delle risorse alle linee di indirizzo fissate al comma 1 entro.... (data o periodo)
ovvero

Il GESTORE adegua la composizione delle risorse alle linee di indirizzo fissate al comma 1 entro ... giorni dalla data in cui le stesse raggiungano l'ammontare di ¹⁵

Art. 4 - Modifica delle linee di indirizzo della gestione

¹³ Le forme di garanzia di cui al comma 1 e comma 2 del presente articolo possono essere prestate congiuntamente o disgiuntamente; oltre agli eventi previsti dal comma 2, le Parti hanno facoltà di estendere la garanzia di prestazione anche ai casi di trasferimento e riscatto della posizione individuale di cui all'art.10, co.1, del decreto e di erogazione della anticipazione di prestazione di cui all'art.7, co.4, del decreto stesso.

¹⁴ Ai sensi dell'art.6, co.4 bis, del decreto, nella Convenzione devono essere contenute linee di indirizzo coerenti con i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, fissati sia a livello generale che, nel caso di fondi multicomparto, per ciascun comparto, dallo statuto del FONDO, ai sensi dell'art.6, co.4-quinquies, del decreto.

Le linee di indirizzo dovranno riguardare, fra l'altro:

- le tipologie degli investimenti consentiti e i limiti fissati per ciascuna di esse;
- gli obiettivi di gestione e l'orizzonte temporale di riferimento;
- le scelte in tema di limitazione dei rischi di controparte e di mercato;
- eventuali integrazioni alla disciplina delle fattispecie dei conflitti di interesse.

¹⁵ Il comma è eventuale. Esso può essere utile nel caso di fondi di nuova costituzione ovvero nella fase iniziale del rapporto di gestione: in presenza di limitate risorse, infatti, il rispetto dei limiti può determinare ripercussioni negative sulla redditività del FONDO.

La durata del periodo transitorio e l'ammontare minimo delle risorse (massa critica) vanno quindi fissate avendo presenti i previsti flussi di contributi, la tipologia di investimenti affidati al GESTORE, il rapporto tra risorse affidate al GESTORE e patrimonio totale del FONDO.

Le linee di indirizzo indicate all'articolo precedente possono essere modificate dal FONDO PENSIONE, previa comunicazione scritta da inviare al GESTORE e alla banca depositaria almeno prima della data di efficacia delle modifiche stesse, ovvero, se le circostanze lo richiedono, entro il minor termine preventivamente pattuito con il GESTORE e comunicato alla banca depositaria.

Il FONDO può modificare, senza preavviso, le linee di indirizzo riferite alla disciplina del conflitto d'interesse, dandone comunicazione al GESTORE e alla banca depositaria.

Nei casi di cui ai commi precedenti il GESTORE e il FONDO concordano, tenendo conto dei riflessi sulla redditività del FONDO, le modalità e i termini per l'eventuale adeguamento alle nuove linee degli investimenti già effettuati. In caso di mancato accordo il GESTORE si adegua alle indicazioni del FONDO PENSIONE segnalando i riflessi che si possono determinare sulla redditività del patrimonio del FONDO.

In caso di modifica delle linee di indirizzo, le Parti hanno facoltà di rideterminare, oltre agli obiettivi della gestione, la misura delle commissioni e le condizioni relative alla garanzia.

Art. 5 - Modalità di determinazione del valore del patrimonio del FONDO

La determinazione del valore del patrimonio del FONDO viene effettuata secondo i criteri individuati dalla Commissione di Vigilanza, in attuazione dell'art.17, co.2 lett.g), del decreto.

Art. 6 - Modalità di smobilizzo parziale delle risorse

Il FONDO può richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno....., lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione per erogazione di prestazioni relative a:

esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.7, co.2 e co.3, del decreto;

decesso;

invalidità permanente che comporti cessazione dell'attività lavorativa;

trasferimento della posizione ad altro fondo cui l'iscritto acceda in funzione della nuova attività lavorativa ai sensi dell'art.10, co.1, del decreto;

trasferimento della posizione ad un fondo pensione aperto, ai sensi dell'art.10, co.1, del decreto;

riscatto della posizione ai sensi dell'art.10 co.1 del decreto;

trasferimento della posizione ad altro fondo pensione, ai sensi dell'art.10, co.3-bis, del decreto;

anticipazioni di cui all'art.7, co.4, del decreto.

Nel corso della durata della Convenzione, per proprie esigenze, il FONDO può richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno....., lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione, sulla base delle seguenti condizioni e modalità.....¹⁶

Il FONDO comunica al GESTORE l'ammontare degli importi da liquidare.

Art. 7 - Diritto di voto

La titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione spetta, in ogni caso, al FONDO.

Il GESTORE si impegna a rilasciare al FONDO la documentazione necessaria per l'esercizio del diritto di voto.

La rappresentanza del FONDO per l'esercizio del diritto di voto, può essere conferita al GESTORE, con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea. Il voto sarà esercitato secondo le istruzioni vincolanti impartite dal FONDO, anche con riguardo a più assemblee.¹⁷

¹⁶ Il comma è eventuale. Qualora contemplato, le parti definiscono le condizioni e modalità sulla base delle quali realizzare lo smobilizzo parziale delle risorse.

¹⁷ Rimane salva la possibilità di conferire a terzi l'esercizio del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso di trasferimento della titolarità al GESTORE, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: "Il GESTORE si impegna a rilasciare al FONDO delega per l'esercizio del diritto di voto. Le Parti possono concordare che il GESTORE eserciti direttamente il diritto di voto sulla base di istruzioni vincolanti, rilasciate per iscritto e per singola assemblea, impartite dal FONDO".

Art. 8 - Rapporti con la Banca Depositaria

In caso di sostituzione della banca depositaria, il FONDO PENSIONE ne darà comunicazione al GESTORE, indicando la data a partire dalla quale quest'ultimo dovrà rivolgersi alla nuova banca depositaria.

I flussi informativi fra GESTORE e banca depositaria sono regolati sulla base delle seguenti modalità

Art. 9 - Rendiconto e obblighi di informazione

Il gestore fornisce al FONDO un rendiconto dell'attività svolta secondo i criteri e le modalità fissati con la delibera della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art.6, co.4-quater, del decreto.

Il GESTORE è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente al FONDO e alla banca depositaria le operazioni effettuate in conflitto d'interesse o le altre situazioni di conflitto rilevanti ai sensi degli artt.7 e 8 del d.m. tesoro n.703/96.

Ciascuna delle parti della presente Convenzione è tenuta a comunicare tempestivamente all'altra, anche su richiesta, ogni altra informazione o dato necessario per consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente o di corrispondere alle richieste della Commissione di Vigilanza. Il GESTORE, su richiesta del FONDO, è tenuto a rendere disponibili ogni altra informazione o documento che riguardino l'attività effettuata per conto del FONDO stesso.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza, ai sensi dell'art.2, co. 2, del d.m. tesoro n.703/96, le Parti convengono di verificare l'attività di gestione attraverso l'adozione del seguente parametro di riferimento

.....
La verifica sarà realizzata con riguardo al rendimento ottenuto (al lordo e al netto delle commissioni di cui all'art.9 della presente Convenzione) e al rischio assunto.

Art. 10 - Commissioni

Ai fini della determinazione del compenso spettante al GESTORE, vengono fissate di seguito le commissioni applicate alla gestione patrimoniale, operata sulla base delle linee di indirizzo della gestione di cui al precedente art.3,¹⁸ e alla prestazione delle garanzie, così come contemplate nel precedente art.2:

.....
Le commissioni saranno corrisposte al GESTORE sulla base delle seguenti modalità..... Nei casi in cui la Convenzione venga risolta prima della scadenza, il compenso del GESTORE si calcola in proporzione all'effettivo periodo di attività.

La banca depositaria, su richiesta del GESTORE, provvede ad accreditare al GESTORE stesso su di un conto ad esso intestato le commissioni di cui al comma 1, e le spese derivanti dall'esecuzione dell'incarico, verificata la conformità della richiesta alla presente Convenzione e previa autorizzazione del FONDO.

Art. 11 - Durata della Convenzione e recesso

¹⁸ Le commissioni di gestione devono essere onnicomprensive; in aggiunta alle commissioni stesse, il GESTORE può imputare a carico del FONDO gli oneri fiscali e di legge nonché gli oneri di intermediazione mobiliare relativi all'acquisto di prodotti, servizi o strumenti finanziari connessi all'attività di gestione. Le commissioni di gestione, se diversamente commisurate, devono essere espresse anche in misura percentuale rispetto al patrimonio gestito. Ove vengano pattuite commissioni di incentivo, dovranno essere analiticamente indicati i criteri di calcolo ed i parametri di riferimento.

Possono essere previste clausole di adeguamento automatico delle commissioni (es.: diminuzione della misura delle commissioni a fronte di incremento delle risorse gestite). Il FONDO deve curare che, nella fissazione del corrispettivo, risulti possibilmente incentivata la redditività delle risorse in una logica di medio lungo periodo.

Con riguardo agli oneri di intermediazione mobiliare relativi all'acquisto di prodotti, servizi o strumenti finanziari connessi all'attività di gestione, la Convenzione dovrà stabilire il costo percentuale delle singole operazioni di negoziazione, distinto per tipologia e mercato.

La presente Convenzione ha durata di ¹⁹ e non può essere rinnovata tacitamente.

Il FONDO PENSIONE può recedere dalla Convenzione prima della scadenza dandone preavviso al GESTORE per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale viene fissata la data di risoluzione della Convenzione. Il preavviso non può essere inferiore a mesi.²⁰

Il GESTORE può recedere dalla Convenzione prima della scadenza nell'ipotesi di modifica degli indirizzi di gestione di cui al precedente art.3. Il recesso è sospeso fino alla accettazione dell'incarico da parte di un altro GESTORE abilitato;²¹ in tale ipotesi il GESTORE sarà tenuto a proseguire la gestione sulla base delle linee di indirizzo convenute e nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite.

Ciascuna parte comunica la propria volontà di recedere dalla Convenzione alla controparte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare con le medesime modalità alla banca depositaria.

La banca depositaria provvede alla esecuzione delle operazioni eventualmente in corso alla data di cessazione della Convenzione.

In caso di scadenza della Convenzione o di recesso di una delle parti, il GESTORE è tenuto a trasmettere al FONDO il rendiconto di cui all'art.9, per il periodo intercorrente tra la data di riferimento dell'ultimo rendiconto e quella di cessazione del contratto di gestione.

Art. 12 e seguenti ²²

Domicilio delle parti; forme di gestione del contenzioso; impegno delle parti ad apportare alla Convenzione le necessarie modifiche a seguito di variazioni delle norme legislative; ecc.

Allegati:

Documenti contenenti informazioni rilevanti ai fini dei conflitti di interesse, artt.7 e 8 del d.m. tesoro n.703/96; Distinta delle attività conferite in gestione [eventuale].

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 7 gennaio 1998

Schema di convenzione per la gestione delle risorse fondi pensione in regime di contribuzione definita (art.17, co.2, lettera e, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n.124)

Tra

Il Fondo Pensione (di seguito definito FONDO PENSIONE o FONDO), nella persona del legale rappresentante, ...

¹⁹ La durata della Convenzione deve essere individuata in funzione dell'esigenza di valutare i risultati del GESTORE nel medio periodo; in questa ottica, si suggerisce pertanto una durata non inferiore a tre anni.

²⁰ La durata minima del preavviso è rimessa all'autonomia contrattuale delle Parti; occorre in ogni caso tenere conto del tempo necessario per effettuare la valutazione delle offerte contrattuali di gestione.

²¹ Il comma può essere diversamente formulato, ferma restando l'esigenza di garantire la continuità del rapporto fino alla sostituzione del GESTORE.

²² Gli ulteriori aspetti sono rimessi alla autonomia contrattuale delle Parti.

e

La Società (di seguito definita GESTORE), nella persona del legale rappresentante, ...

Premesso che:

Il FONDO PENSIONE, costituito in forma di, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito definita Commissione di Vigilanza), in data con il n.

Il GESTORE è autorizzato:

(alternativamente)

all'esercizio dell'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n.77;
all'esercizio dell'attività assicurativa mediante ricorso alle gestioni di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa, di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174.

Il FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all'art.6, co.1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito decreto).

A norma dell'art.6, co.4-bis, del decreto, l'Organo di amministrazione del FONDO PENSIONE ha provveduto:

a richiedere, per la tipologia di gestione di cui alla presente Convenzione, offerte contrattuali di gestione ad almeno tre diversi soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di cui all'art.6, co.1, del medesimo decreto, non appartenenti ad identici gruppi societari e comunque non legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo;
a scegliere la proposta presentata dal GESTORE in data dopo la necessaria valutazione e comparazione con le offerte concorrenti.

Il GESTORE è in possesso dei requisiti fissati dalle rispettive Autorità di vigilanza ai sensi dell'art.6, co.4, del decreto.

5-bis [punto eventuale] Il soggetto terzo a cui viene affidata la delega gestionale di cui all'art.1, co.3-bis della presente Convenzione è abilitato ai sensi dell'art.6, co.1, del decreto ed è in possesso dei requisiti di cui allo stesso art.6, co.4.

Nell'allegato A alla Convenzione sono contenute le informazioni rilevanti ai fini dei conflitti di interesse ai sensi degli artt.7 e 8 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n.703 (di seguito definito d.m. tesoro n.703/96).

Il FONDO PENSIONE è titolare dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, ai sensi dell'art. 6, co.4-ter, del decreto. Detti valori devono essere contabilizzati ai valori correnti - secondo i criteri dettati dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art.17, co.2 lett.g), del decreto - non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori del GESTORE sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il GESTORE.

Le risorse del FONDO dovranno essere investite nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal decreto e dal d.m. tesoro n.703/96 ed eventuali successive modificazioni, fatte salve le deroghe temporanee nei casi previsti dalla Commissione di Vigilanza.

Quanto sopra premesso, le Parti stipulano la seguente

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PENSIONE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha per oggetto la gestione professionale, mediante investimento in strumenti finanziari, delle risorse del FONDO PENSIONE.

Il FONDO conferisce in gestione le seguenti risorse, la cui composizione è dichiarata dalle Parti conforme ai criteri e limiti di cui al successivo art.2.²³

Il FONDO si impegna altresì a mettere a disposizione del GESTORE un importo pari a% dei versamenti effettuati dai soggetti tenuti alla contribuzione²⁴ sulla base dei seguenti termini e modalità

Le attività di cui sopra sono depositate nell/i c/c n e nell/i conti di deposito titoli n in essere presso la banca depositaria.....²⁵

La gestione delle risorse è effettuata dal GESTORE nell'esclusivo interesse del FONDO PENSIONE, nel rispetto dei criteri e limiti indicati dal successivo art.2.

3-bis [comma eventuale] Il FONDO autorizza il GESTORE ad affidare a l'esecuzione del seguente incarico di investimento ²⁶, pur permanendo in capo al GESTORE gli obblighi e le responsabilità di cui alla presente Convenzione.

Nell'esecuzione della Convenzione il GESTORE impartisce le istruzioni alla banca depositaria, che le esegue verificandone la conformità alla legge, ai criteri stabiliti dal d.m. tesoro n.703/96, ai sensi dell'art.6 co.4-quinquies del decreto, alle disposizioni della Commissione di Vigilanza e ai limiti di investimento stabiliti nella presente Convenzione.

Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al FONDO nello svolgimento dei servizi previsti dalla presente Convenzione spetta al GESTORE l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Art. 2 - Linee di indirizzo della gestione

Fermi restando i criteri e i limiti stabiliti dal decreto e dal d.m. tesoro n.703/96, il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo:

.....²⁷

²³ Nel caso in cui la composizione delle risorse conferite in gestione non fosse conforme alle linee di indirizzo degli investimenti di cui al successivo art.2, le Parti devono indicare termini e modalità per il relativo adeguamento.

²⁴ Le Parti possono definire in maniera diversa l'ammontare dei versamenti (cifra fissa, importi riferiti ad una tipologia di contribuzione, ecc.).

²⁵ Nel caso di più linee di investimento, ai sensi dell'art.3, co.4, del d.m. tesoro n.703/96, si provvederà all'apertura di altrettanti conti correnti e conti deposito titoli, nei quali far confluire le risorse imputabili agli iscritti aderenti a ciascuna di esse.

²⁶ Nell'ottica di una più efficiente gestione delle risorse del FONDO, il GESTORE può conferire ad intermediari terzi deleghe gestionali in settori o mercati che richiedano competenze specifiche. Al fine di non modificare la coerenza dell'attività di gestione con le linee di indirizzo espresse dal FONDO, l'incarico dovrà contemplare clausole che prevedano che l'intermediario delegato debba attenersi, nelle scelte di investimento, alle istruzioni impartite periodicamente dal GESTORE. Nella definizione dell'incarico dovranno inoltre essere individuati gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento, nonché gli eventuali limiti e condizioni.

Il GESTORE adegua la composizione delle risorse alle linee di indirizzo fissate al comma 1 entro.... (data o periodo) ovvero

Il GESTORE adegua la composizione delle risorse alle linee di indirizzo fissate al comma 1 entro ... giorni dalla data in cui le stesse raggiungano l'ammontare di ²⁸

Art. 3 - Modifica delle linee di indirizzo della gestione

Le linee di indirizzo di gestione indicate all'articolo precedente possono essere modificate dal FONDO PENSIONE, previa comunicazione scritta da inviare al GESTORE e alla banca depositaria almeno prima della data di efficacia delle modifiche stesse, ovvero, se le circostanze lo richiedono, entro il minor termine preventivamente pattuito con il GESTORE e comunicato alla banca depositaria.

Il FONDO può modificare, senza preavviso, gli indirizzi riferiti alla disciplina del conflitto d'interesse, dandone comunicazione al GESTORE e alla banca depositaria.

Nei casi di cui ai commi precedenti il GESTORE e il FONDO concordano, tenendo conto dei riflessi sulla redditività del FONDO, le modalità e i termini per l'eventuale adeguamento alle nuove linee degli investimenti già effettuati. In caso di mancato accordo il GESTORE si adegua alle indicazioni del FONDO PENSIONE segnalando i riflessi che si possono determinare sulla redditività del patrimonio del FONDO.

In caso di modifica delle linee di indirizzo, le Parti hanno facoltà di rideterminare, oltre agli obiettivi della gestione, la misura delle commissioni.

Art. 4 - Modalità di determinazione del valore del patrimonio del FONDO

La determinazione del valore del patrimonio del FONDO viene effettuata dal GESTORE secondo i criteri individuati dalla Commissione di Vigilanza in attuazione dell'art.17, co.2 lett.g), del decreto.

Art. 5 - Modalità di smobilizzo parziale delle risorse

Il FONDO può richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno giorni, lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione per erogazione di prestazioni relative a:

esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.7, co.2 e co.3, del decreto;

decesso;

invalidità permanente che comporti cessazione dell'attività lavorativa;

trasferimento della posizione ad altro FONDO PENSIONE cui l'iscritto acceda in funzione della nuova attività lavorativa ai sensi dell'art.10, co.1, del decreto;

trasferimento della posizione a FONDO PENSIONE aperto ai sensi dell'art.10, co.1, del decreto;

riscatto della posizione ai sensi dell'art.10, co.1, del decreto;

trasferimento della posizione ad altro FONDO PENSIONE ai sensi dell'art.10, co.3-bis, del decreto;

anticipazioni di cui all'art.7, co.4, del decreto.

²⁷ Ai sensi dell'art.6, co.4-bis, del decreto, nella Convenzione devono essere contenute linee di indirizzo coerenti con i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, fissati sia a livello generale che, nel caso di fondi multicomparto, per ciascun comparto dallo statuto del FONDO ai sensi dell'art.6, co.4-quinquies, del decreto.

Le linee di indirizzo dovranno riguardare, fra l'altro:

- le tipologie degli investimenti consentiti e i limiti fissati per ciascuna di esse;
- gli obiettivi di gestione e l'orizzonte temporale di riferimento;
- le scelte in tema di limitazione dei rischi di controparte e di mercato;
- eventuali integrazioni alla disciplina delle fattispecie dei conflitti di interesse.

²⁸ Il comma è eventuale. Esso può essere utile nel caso di fondi di nuova costituzione ovvero nella fase iniziale del rapporto di gestione: in presenza di limitate risorse, infatti, il rispetto dei limiti può determinare ripercussioni negative sulla redditività del FONDO.

La durata del periodo transitorio e l'ammontare minimo delle risorse (massa critica) vanno quindi fissate avendo presenti i previsti flussi di contributi, la tipologia di investimenti affidati al GESTORE, il rapporto tra risorse affidate al GESTORE e patrimonio totale del FONDO.

Nel corso della durata della Convenzione, per proprie esigenze, il FONDO può richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno, lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione, sulla base delle seguenti condizioni e modalità

Il FONDO comunica al GESTORE l'ammontare degli importi da liquidare.

Art. 6 - Diritto di voto

La titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione spetta, in ogni caso, al FONDO.

Il GESTORE si impegna a rilasciare al FONDO la documentazione necessaria per l'esercizio del diritto di voto.

La rappresentanza del FONDO per l'esercizio del diritto di voto, può essere conferita al GESTORE, con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea. Il voto sarà esercitato secondo le istruzioni vincolanti impartite dal FONDO, anche con riguardo a più assemblee.

Art. 7 - Rapporti con la Banca Depositaria

In caso di sostituzione della banca depositaria, il FONDO ne darà comunicazione al GESTORE, indicando la data a partire dalla quale quest'ultimo dovrà rivolgersi alla nuova banca depositaria.

I flussi informativi fra GESTORE e banca depositaria sono regolati sulla base delle seguenti modalità

Art. 8 - Rendiconto e obblighi di informazione

Il gestore fornisce al FONDO un rendiconto dell'attività svolta secondo i criteri e le modalità fissati con la delibera della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art.6, co.4-quater, del decreto.

Il GESTORE è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente al FONDO e alla banca depositaria le operazioni effettuate in conflitto d'interesse o le altre situazioni di conflitto rilevanti ai sensi degli artt.7 e 8 del d.m. tesoro n.703/96.

Ciascuna delle parti della presente Convenzione è tenuta a comunicare tempestivamente all'altra, anche su richiesta, ogni altra informazione o dato necessario per consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente o di corrispondere alle richieste della Commissione di Vigilanza. Il GESTORE, su richiesta del FONDO, è tenuto a rendere disponibili ogni altra informazione o documento che riguardino l'attività effettuata per conto del FONDO stesso.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza, ai sensi dell'art.2, co.2, del d.m. tesoro n.703/96, le Parti convengono di verificare l'attività di gestione attraverso l'adozione del seguente parametro di riferimento

La verifica sarà realizzata con riguardo al rendimento ottenuto (al lordo e al netto delle commissioni di cui all'art.9 della presente Convenzione) e al rischio assunto.

Art. 9 - Commissioni

Ai fini della determinazione del compenso spettante al GESTORE, vengono fissate di seguito le commissioni applicate alla gestione patrimoniale, operata sulla base delle linee di indirizzo degli investimenti di cui al precedente art.2:

²⁹ Il comma è eventuale. Qualora contemplato, le parti definiscono le condizioni e modalità sulla base delle quali realizzare lo smobilizzo parziale delle risorse.

³⁰ Rimane salva la possibilità di conferire a terzi l'esercizio del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

³¹ Le commissioni di gestione devono essere onnicomprensive; in aggiunta alle commissioni stesse, il GESTORE può imputare a carico del FONDO gli oneri fiscali e di legge nonché gli oneri di intermediazione mobiliare relativi all'acquisto di prodotti, servizi o strumenti finanziari connessi all'attività di gestione. Le commissioni di gestione, se diversamente commisurate, devono essere espresse anche in misura percentuale rispetto al patrimonio gestito. Ove vengano pattuite commissioni di incentivo, dovranno essere analiticamente indicati i criteri di calcolo ed i parametri di riferimento.

.....

Le commissioni saranno corrisposte al GESTORE sulla base delle seguenti modalità..... Nei casi in cui la Convenzione venga risolta prima della scadenza, il compenso del GESTORE si calcola in proporzione all'effettivo periodo di attività.

La banca depositaria, su richiesta del GESTORE, provvede ad accreditare al GESTORE stesso su di un conto ad esso intestato le commissioni di cui al comma 1, e le spese derivanti dall'esecuzione dell'incarico, verificata la conformità della richiesta alla presente Convenzione e previa autorizzazione del FONDO.

Art. 10 - Durata della Convenzione e recesso

La presente Convenzione ha durata di ³²..... e non può essere rinnovata tacitamente.

Il FONDO PENSIONE può recedere dalla Convenzione prima della scadenza dandone preavviso al GESTORE per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale viene fissata la data di risoluzione della Convenzione. Il preavviso non può essere inferiore a mesi. ³³

Il GESTORE può recedere dalla Convenzione prima della scadenza nell'ipotesi di modifica degli indirizzi di gestione di cui al precedente art.2. Il recesso è sospeso fino alla accettazione dell'incarico da parte di un altro GESTORE abilitato; ³⁴ in tale ipotesi il GESTORE sarà tenuto a proseguire la gestione sulla base delle linee di indirizzo convenute e nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite.

Ciascuna parte comunica la propria volontà di recedere dalla Convenzione alla controparte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare con le medesime modalità alla banca depositaria.

La banca depositaria provvede alla esecuzione delle operazioni eventualmente in corso alla data di cessazione della Convenzione.

Nel caso di scadenza della Convenzione o di recesso di una delle parti, il GESTORE è tenuto a trasmettere al FONDO il rendiconto di cui all'art.8, per il periodo intercorrente tra la data di riferimento dell'ultimo rendiconto e quella di cessazione del contratto di gestione.

Art. 11 e seguenti ³⁵

Domicilio delle parti; forme di gestione del contenzioso; impegno delle parti ad apportare alla Convenzione le necessarie modifiche a seguito di variazioni delle norme legislative; ecc.

Possono essere previste clausole di adeguamento automatico delle commissioni (es.: diminuzione della misura delle commissioni a fronte di incremento delle risorse gestite). Il FONDO deve curare che, nella fissazione del corrispettivo, risulti possibilmente incentivata la redditività delle risorse in una logica di medio lungo periodo. Con riguardo agli oneri di intermediazione mobiliare relativi all'acquisto di prodotti, servizi o strumenti finanziari connessi all'attività di gestione, la Convenzione dovrà stabilire il costo percentuale delle singole operazioni di negoziazione, distinto per tipologia e mercato.

³² La durata della Convenzione deve essere individuata in funzione dell'esigenza di valutare i risultati del GESTORE nel medio periodo; in questa ottica, si suggerisce pertanto una durata non inferiore a tre anni.

³³ La durata minima del preavviso è rimessa all'autonomia contrattuale delle Parti; occorre in ogni caso tenere conto del tempo necessario per effettuare la valutazione delle offerte contrattuali di gestione.

³⁴ Il comma può essere diversamente formulato, ferma restando l'esigenza di garantire la continuità del rapporto fino alla sostituzione del GESTORE.

³⁵ Gli ulteriori aspetti sono rimessi alla autonomia contrattuale delle Parti.

Allegati:

Documenti contenenti informazioni rilevanti ai fini dei conflitti di interesse (artt. 7 e 8 del d.m. tesoro n. 703/96);
Distinta delle attività conferite in gestione [eventuale].

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 26 marzo 1998

Orientamenti interpretativi e indicazioni operative relativamente alle modalità di istituzione delle forme pensionistiche complementari per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti

Nella riunione del 26 marzo 1998 la Commissione ha deliberato:

- di approvare il seguente contenuto minimo delle fonti istitutive dei fondi pensione negoziali rivolti ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti:
 - a) individuazione dell'area dei destinatari (artt. 2 e 3 d.lgs. 124/93);
 - b) modalità di partecipazione nel rispetto della libertà di adesione individuale (art. 3, co. 4, d.lgs. 124/93);
 - c) articolazione ed entità della contribuzione da destinare al fondo (art. 8, co. 2, d.lgs. 124/93);
 - d) trasferimento della posizione in costanza dei requisiti di partecipazione al fondo (art. 10, co. 3-bis, d.lgs. 124/93);
- di ritenere essenziale per l'istituzione dei fondi pensione negoziali rivolti ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la presenza di due distinte manifestazioni di volontà: 1) la delibera della associazione/sindacato (di rilievo almeno regionale) di promuovere un accordo fra i lavoratori volto a realizzare una forma pensionistica complementare a favore di categorie di lavoratori espressamente indicate e di cui l'associazione/sindacato è rappresentativa; 2) l'accordo dei lavoratori interessati. Quest'ultimo può essere individuato nel contratto fra i lavoratori che si formalizza in sede di atto costitutivo del fondo pensione;
- di reputare opportuno - ove per esigenze organizzative, l'assemblea sia costituita da rappresentanti degli aderenti - che la designazione degli stessi sia esercitata dagli aderenti in base al metodo elettivo secondo criteri e modalità indicati dallo statuto anche con rinvio alla suddetta delibera della associazione/sindacato promotrice;
- di reputare opportuno, nella fattispecie in esame, che le previsioni relative all'articolazione e all'entità della contribuzione da destinare al fondo siano, in ogni caso, contenute nello statuto e che le fonti istitutive possano, al riguardo, limitarsi ad effettuare un generico rinvio alla regolamentazione statutaria.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 23 aprile 1998

Orientamenti in ordine alla disciplina dell'incompatibilità ex art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996 ed ai requisiti di professionalità ex art. 4, comma 2, DM Lavoro 211/1997

1. Considerazioni in ordine alla disciplina dell'incompatibilità ex art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996

L'articolo 8, comma 8 del DM Tesoro 703/1996 stabilisce, tra l'altro, che le funzioni di membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo (nel caso di fondo aperto la disposizione è riferibile alla sola figura del responsabile del fondo) del fondo pensione sono incompatibili con le "funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori" del fondo stesso.

Preliminarmente, si rileva che la norma citata si applica ai fondi di nuova istituzione, mentre la disciplina relativa alle regole in materia di conflitto di interessi per i fondi preesistenti dovrà essere definita con decreto del Ministro del Tesoro, d'intesa con la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.lgs. 124/1993.

Ci si sofferma, quindi, sulla questione relativa all'ambito di applicazione della disposizione in oggetto, con specifico riferimento a coloro che svolgono 'funzioni di direzione' nell'ambito dei soggetti sottoscrittori, in primo luogo con riguardo alle associazioni di categoria e sindacali e, quindi, anche in relazione alle realtà aziendali.

Innanzitutto, occorre notare che il legislatore non ha riproposto per i soggetti sottoscrittori la tripartizione 'amministrazione, direzione e controllo', limitando l'incompatibilità ai soli soggetti che svolgono funzioni di direzione.

A questo riguardo, si rileva che i soggetti sottoscrittori di tipo associativo hanno strutture interne molto variegate con diversi organi denominati in modi differenti, con riguardo ai quali non risulta facile definire in termini generali funzioni e competenze: ciò rende difficoltoso, ad esempio, distinguere tra organi di amministrazione e organi con funzioni direttive.

Una prima limitazione del campo di applicazione può essere data con riferimento all'ambito territoriale.

Partendo dal dato letterale della norma, qualora l'accordo di istituzione del fondo pensione sia stipulato dalle associazioni a carattere 'nazionale', si ritiene che solo i membri di organi di direzione delle associazioni nazionali si troverebbero nella situazione di incompatibilità prevista dal DM Tesoro 703, in quanto appartenenti ad organi del 'soggetto sottoscrittore'. In tal caso, ovviamente, la disposizione sull'incompatibilità non sarebbe applicabile ai membri di organi a carattere regionale o aziendale della stessa associazione.

Analogamente, qualora l'accordo fosse stipulato a carattere regionale, o a livello aziendale, dovrebbero essere considerati rispettivamente incompatibili gli appartenenti ad organi di direzione dello specifico soggetto sottoscrittore, ossia dell'associazione regionale o aziendale.

Ciò premesso, per dare una corretta interpretazione alla disposizione in esame occorre notare che non sono certamente ascrivibili tra gli organi che svolgono funzioni direttive gli organi assembleari degli associati o degli iscritti, anche nei casi in cui questi siano di 'secondo livello' (ad esempio assemblea dei delegati). Tali organi si caratterizzano in quanto svolgono funzioni di indirizzo politico-istituzionale dell'ente. Allo stesso modo, vanno esclusi dall'applicazione della disposizione sull'incompatibilità i membri degli organi, comunque denominati, che svolgano compiti relativi alla vigilanza sulla regolarità delle spese, sulla contabilità e sulla redazione del rendiconto o bilancio annuale, in quanto questi sono da classificarsi come organi di controllo. Infine, per ciò che concerne gli organi denominati 'Consigli', 'Giunte', 'Comitati', è necessario analizzare le funzioni concretamente svolte. Infatti, laddove si tratti di funzioni di alta amministrazione (indirizzo e scelte strategiche) e, nel contempo, di carattere consultivo generale – e non anche di attribuzioni gestionali e di decisione operativa – si deve ritenere che anche rispetto ai componenti di tali organi non si applicheranno le disposizioni sull'incompatibilità. Per maggior chiarezza si ricorda che tra i compiti più strettamente tipici di tali organi – che, per continuità con la classificazione societaria, possiamo definire organi di amministrazione – rientrano la redazione del rendiconto o bilancio da sottoporre all'assemblea e la convocazione dell'assemblea.

Così definite le esclusioni, è necessario analizzare quali possano essere le effettive funzioni di direzione rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 8, secondo periodo, DM Tesoro 703/1996 e quali siano gli organi ai quali tali funzioni possono essere attribuite.

In generale, si devono considerare organi di direzione quelli che svolgono funzioni assimilabili a quelle del direttore generale o dell'amministratore delegato delle società. Si tratta di funzioni che, innanzitutto, riguardano la gestione operativa dell'ente e sono volte a garantire il funzionamento dell'organizzazione. Tali funzioni comportano normalmente discrezionalità nella definizione ed attuazione delle spese, pur nell'ambito del bilancio preventivo, autonomia nell'organizzazione degli uffici, potere di direzione, anche in senso gerarchico, della struttura.

Tali funzioni, per quanto attiene alle associazioni di tipo sindacale, sono esercitate da organi collegiali che vengono, di solito, denominati 'Segreteria generale' (o nazionale o associativa) ovvero possono essere attribuite ad un organo monocratico, per lo più definito Segretario. In caso di compresenza dell'organo collegiale e di quello monocratico, ai fini dell'individuazione delle funzioni di direzione rileveranno i poteri e le deleghe concretamente attribuiti. Nelle associazioni datoriali tali funzioni vengono normalmente esercitate dal Presidente e/o dal Direttore Generale.

Si ribadisce, in ogni caso, che la sola denominazione non può essere significativa per l'individuazione dei soggetti ai quali si applica il regime dell'incompatibilità, essendo necessaria una valutazione delle funzioni attribuite all'organo sulla base dello statuto dell'ente.

Nel caso in cui le funzioni descritte siano svolte da un solo soggetto unicamente questi sarà nella posizione di incompatibilità descritta dall'art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996; nel caso in cui, invece, l'organo che esercita tali funzioni sia collegiale tutti i membri saranno in condizioni di incompatibilità.

Evidenziato quanto sopra, in termini generali, si deve tuttavia osservare che, dall'esame di alcuni statuti di associazioni sindacali e datoriali, emerge talvolta una certa commistione di funzioni di amministrazione e funzioni di direzione in senso stretto, che rende problematica una distinzione funzionale analoga a quella di organi societari.

In tutti i casi in cui organi diversi svolgano alcune delle funzioni indicate, sommando competenze amministrative a competenze direttive, un atteggiamento prudenziale suggerirebbe di dare ampia applicazione alle disposizioni sull'incompatibilità.

Passando ora a verificare a quali organi siano da attribuire le "funzioni di direzione" nel caso in cui il soggetto sottoscrittore sia una singola azienda, si rileva che – come anticipato – tali funzioni vengono normalmente esercitate dal direttore generale e dall'amministratore delegato, ai quali sono di regola attribuite deleghe di funzioni tali da consentire l'esercizio di quel potere decisionale che è alla base della situazione di potenziale incompatibilità.

Infine, si vuol precisare che, con riferimento al disposto dell'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. 124/1993, che attribuisce alle associazioni di categoria e ai sindacati il compito di promuovere accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti per l'istituzione di forme pensionistiche complementari, considerato il ruolo di rilievo che le associazioni svolgono, sia nella fase genetica che – in chiave propositiva – nel corso dell'attività del fondo e tenendo conto della possibilità che – anche per attuare previsioni inserite in sede di 'promozione' dell'accordo – negli organi del fondo vi siano rappresentanti dell'associazione promotrice, l'interpretazione sistematica della normativa sull'incompatibilità porta a ritenere che la stessa debba essere applicata anche con riferimento ai soggetti che svolgono funzioni di direzione nell'ambito del soggetto promotore, qualificabili nei termini sopra descritti.

2. Considerazioni circa il differente ambito applicativo delle disposizioni sui requisiti di professionalità (art. 4, co.2, DM Lavoro 211/1997) e sulle incompatibilità (art. 8, co.8, DM Tesoro 703/1996)

Con riferimento alle espressioni "funzioni di carattere direttivo" contenute nelle lettere a), b), c), d), dell'art.4, comma 2, DM Lavoro 211/1997, si ritiene utile fornire un'interpretazione che tenga conto anche delle diversità di tale espressione rispetto a quella utilizzata dall'art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996, commentato nel precedente paragrafo.

Per ciò che attiene ai requisiti di professionalità dei membri degli organi di amministrazione e controllo del fondo nonché del responsabile del fondo si ricorda che l'art. 4 del DM Lavoro 211/1997 richiede che i soggetti abbiano svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministrazione o "di carattere direttivo" presso società o enti del settore creditizio (art. 4, comma 2, lett. a), presso fondi pensione (lett. b), presso organismi con finalità previdenziali (lett. c), presso enti o organismi associativi a carattere nazionale (lett. d). Inoltre, per quanto riguarda gli organismi con finalità previdenziali e gli organismi associativi è requisito valido anche la partecipazione, per un eguale periodo, ad organi collegiali dell'ente.

La norma sembrerebbe poter interferire, soprattutto per ciò che attiene alla lettera d), con la disciplina dell'incompatibilità – considerato che l'art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996 si riferisce alle "funzioni di direzione" del soggetto sottoscrittore – laddove si ritenesse coincidente il significato delle due disposizioni.

Ma proprio il diverso tenore letterale delle due norme ("funzioni di carattere direttivo" e "funzioni di direzione") è chiaramente indicativo dell'intento di riconoscere ad esse un diverso ambito applicativo.

Inoltre, da un punto di vista sostanziale, la *ratio* sottostante alle due disposizioni è differente.

Infatti, da un lato rileva la preparazione professionale, la competenza e l'esperienza dei soggetti, comprovata dall'aver svolto funzioni a carattere direttivo – il che giustifica il riferimento più ampio dato dall'utilizzo del termine 'carattere' – dall'altro, ossia nel caso dell'incompatibilità, rileva invece l'effettivo potere decisionale esercitato, poiché soltanto qualora lo stesso soggetto sia titolare di funzioni decisionali sia per il fondo pensioni sia per l'ente sottoscrittore si può verificare la situazione di conflitto di interessi.

Ritenere dunque la platea dei possibili soggetti cui si riferisce la norma sulla professionalità più ampia di quella dei soggetti considerati incompatibili non solo non contrasta con la lettera delle due disposizioni, ma è anzi pienamente funzionale alla natura ed alla *ratio* delle stesse.

Infine, per ciò che attiene specificamente all'interpretazione della disposizione sui requisiti di professionalità, ossia sul significato da attribuire alle "funzioni di carattere direttivo" citate dall'art. 4, comma 2 lettere a, b, c, d, DM Tesoro 703, si rinvia al successivo paragrafo.

3. Valutazione delle caratteristiche concrete delle "funzioni di carattere direttivo" di cui all'art. 4, comma 2, DM lavoro 211/1997

Negli "Orientamenti su quesiti in materia di fondi preesistenti"³⁶ si manifesta l'avviso che l'espressione "funzioni di carattere direttivo" di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del DM Lavoro 211/1997, si riferisca alla concreta "attività di direzione di un settore aziendale" con attribuzione formale delle qualifiche dirigente o funzionario.

Al di là dello specifico riferimento alla sola lettera a), contenuto nel predetto documento (che prendeva spunto da quesiti concreti posti all'attenzione della Commissione), si ritiene di procedere all'analisi del tema in oggetto anche con riguardo alle successive lettere del medesimo comma.

Si osserva, *in primis*, che la qualifica contrattuale di "funzionario" viene utilizzata tipicamente nei contratti collettivi del settore creditizio ed assicurativo e si evidenzia la possibilità che nell'ambito dei prossimi rinnovi contrattuali si proceda all'abolizione della categoria stessa. In ogni caso, si ritiene opportuno fornire un'interpretazione che risulti applicabile anche nei casi in cui non sia prevista la qualifica di funzionario.

Al riguardo si ritiene che possa risultare inadeguato considerare rilevante per la qualificazione professionale il solo inquadramento contrattuale, per quanto questo costituisca un significativo e oggettivo parametro di riferimento.

Sulla base delle previsioni contrattuali e delle interpretazioni giurisprudenziali si può ritenere che le funzioni direttive si caratterizzino prevalentemente per l'attribuzione della direzione di uffici e per il conferimento della firma sociale, riferito a atti di rilevanza esterna e di contenuto significativo.

Volendo prescindere dalla qualifica contrattuale, pertanto, risulta necessario valutare le funzioni concretamente svolte dal soggetto. In tal senso, la direzione di un settore aziendale di rilevante importanza, il potere di rappresentanza della società, un adeguato livello di autonomia decisionale e di discrezionalità nell'individuazione ed attuazione degli obiettivi dell'impresa, possono essere tutti elementi da considerarsi significativi per la valutazione della professionalità.

Si può quindi ritenere che, in assenza della qualifica di dirigente – la quale presuppone di per se stessa l'esistenza di un adeguato livello di professionalità – sarà necessario valutare in maniera complessiva la qualifica ricoperta e le funzioni del soggetto per definire l'esistenza di "Funzioni di carattere direttivo".

Occorre, tuttavia, rilevare come una tale interpretazione ampli i livelli di discrezionalità del Consiglio di Amministrazione, al quale è rimessa ogni valutazione dei requisiti di professionalità.

Pertanto, sarà opportuno che tale valutazione sia condotta con estrema attenzione, tenendo conto di elementi certi ed obiettivi quali l'effettiva direzione di settori aziendali, l'attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto significativo, un adeguato livello di autonomia e discrezionalità, e così via, anche in relazione alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell'azienda sia dell'eventuale settore affidato.

Si può ritenere che, anche in linea con le indicazioni fornite in materia da altre Autorità di Vigilanza, i requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente sussistano anche qualora il soggetto abbia svolto le funzioni descritte nell'ambito non solo delle società e degli enti indicati nel DM Lavoro 211/1997, ma anche nelle relative proiezioni organizzative e negli organismi di controllo dei settori interessati.

Valutazioni analoghe possono essere effettuate anche con riferimento alle funzioni di carattere direttivo esercitate presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del DM Lavoro 211/1997.

Rilevato che la locuzione "a carattere nazionale" è riferita all'ente ed organismo associativo, funzioni eventualmente esercitate presso strutture territoriali o periferiche di tale enti ed organismi dovranno essere valutate, ai fini del

³⁶ Cfr. Bollettino Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, n.1, Settembre- Dicembre 1997.

riconoscimento dei prescritti requisiti di professionalità, avendo riguardo all'effettivo carattere direttivo delle funzioni medesime, tenendo conto di quegli elementi oggettivi sopra descritti, ivi compreso l'assetto organizzativo dell'organismo di riferimento e l'ambito dimensionale della struttura territoriale.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 30 dicembre 1998

Disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "decreto 124"), con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari ed è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto l'art. 6, comma 4-*quater* del decreto 124, che stabilisce che la Commissione di vigilanza fissa, previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, n. 703 del 21 novembre 1996, che reca norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, anche con riguardo ai fondi pensioni ex art. 9 del decreto 124, come chiarito nelle premesse dello stesso decreto del Ministro del tesoro;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro del tesoro, che prevede che i fondi pensione verificano i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 4-*quater* del decreto 124;

Vista la propria delibera del 7 gennaio u.s., con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali ex art. 3 del decreto 124;

Vista la propria delibera del 22 luglio u.s., con la quale è stato approvato un testo di disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione, testo sottoposto al parere delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori;

Sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap;

Delibera:

È approvato il seguente testo di disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino della Commissione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARAMETRI OGGETTIVI DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DEI
RISULTATI DELLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE

Art. 1

Per la verifica dei risultati della gestione, i fondi pensioni negoziali di cui all'art. 3 del decreto 124 inseriscono nella convenzione di gestione parametri oggettivi e confrontabili (*benchmark*) definiti facendo riferimento a indicatori finanziari di comune utilizzo. In sede di autorizzazione preventiva delle convenzioni di gestione, la Commissione di vigilanza accerta che i *benchmark* prescelti possiedono i seguenti requisiti:

- a) coerenza rispetto alla politica di investimento stabilita nello statuto o nel regolamento;
- b) rappresentatività, con riferimento all'esigenza che il *benchmark* sia costruito in modo da rappresentare adeguatamente le opportunità di investimento disponibili sul mercato;
- c) trasparenza, con riferimento alla chiarezza delle regole di calcolo e alla facilità di accesso ai dati relativi all'andamento degli indicatori cui il *benchmark* fa riferimento;
- d) oggettività, con riferimento all'esigenza che gli indicatori cui fa riferimento il *benchmark* devono essere di comune utilizzo e calcolati e diffusi da soggetti di indiscussa reputazione e terzi rispetto al gestore.

Art. 2

I soggetti che istituiscono fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del decreto 124 comunicano alla Commissione di vigilanza i *benchmark* che intendono utilizzare per la valutazione dei risultati della gestione nel corso della procedura di approvazione del regolamento o, al più tardi, non appena ricevuta l'autorizzazione preventivamente alla Commissione ogni modifica dei *benchmark*.

La Commissione di vigilanza accerta che i *benchmark* prescelti per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione aperti siano definiti secondo i criteri indicati nell'art. 1.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMUNICAZIONE 1 febbraio 1999

Orientamenti in tema di impiego della liquidità del fondo nelle more della stipula delle convenzioni di gestione

Alcuni fondi pensione hanno sottoposto all'attenzione della Commissione talune ipotesi operative circa l'impiego della liquidità giacente sul deposito in conto corrente in essere presso la banca depositaria e generata dai versamenti contributivi che ivi confluiscono. Ciò allo scopo di conseguire, nello specifico interesse degli associati, un miglior rendimento e tenuto conto dei tempi tecnici necessari per pervenire alla stipula delle convenzioni di gestione delle risorse del fondo.

Al riguardo, si ha preliminarmente presente che la normativa prevede che i fondi pensione gestiscono le proprie risorse mediante convenzioni con intermediari specializzati, da scegliere tra le categorie indicate nell'art. 6 del d.lgs. 124/1993 e depositano tali risorse presso una banca depositaria distinta dal gestore. Il decreto del Ministro del tesoro 703/1996 fissa i limiti che devono essere rispettati nell'investimento delle disponibilità dei fondi pensione. La normativa non detta specifiche disposizioni con riferimento all'impiego dei contributi che i fondi possono aver raccolto nel periodo intercorrente tra l'ottenimento dell'autorizzazione e la stipula della convenzione di gestione finanziaria.

Sulla base del descritto quadro normativo, questa Commissione ritiene che, nelle more della nomina del gestore finanziario, siano rimesse alla responsabilità dell'organo di amministrazione del fondo, nell'esercizio dei propri poteri-doveri diretti alla sana e prudente gestione dei fondi e alla tutela degli interessi degli associati, le scelte di impiego della liquidità.

Pertanto, si sottolinea come tale responsabilità sussista anche con riferimento al compito di attivare e condurre sollecitamente le procedure di legge per la scelta del gestore, dovendosi ritenere anomala, se protratta nel tempo, la situazione verificatasi in pendenza dell'affidamento dell'incarico di gestione.

In ogni caso appare necessario che, nella predetta fase transitoria, le decisioni del fondo circa l'impiego delle risorse siano improntate all'obiettivo di ridurre al minimo gli elementi di rischio evitando, inoltre, l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

Nell'ambito degli impieghi di liquidità, si ritiene possano essere stipulate operazioni di pronti contro termine, purché esse siano effettuate su titoli del debito pubblico di paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e con controparti bancarie di primaria qualità, diverse – attesi gli orientamenti espressi in materia dal Ministero del tesoro – dalla banca depositaria, al fine di preservarne il ruolo di controllore indipendente della legittimità dell'operazione, fermo restando, ovviamente, il ruolo di custode di tutte le risorse del fondo assegnato alla stessa banca depositaria.

Vista la peculiarità della situazione prospettata, si rileva comunque la necessità che l'organo di amministrazione del fondo assuma ogni deliberazione al riguardo acquisendo il preventivo parere del collegio sindacale.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999

Disposizioni concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione di vigilanza), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone, tra l'altro, in ordine al funzionamento ed ai principi che disciplinano l'attività e l'organizzazione della Commissione di vigilanza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito legge n. 241 del 1990), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992), concernente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990;

Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990, che rimette alle singole amministrazioni di adottare le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990, ed all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, sopra richiamati;

DELIBERA

Sono approvate le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990 di seguito riportate:

Art. 1

(Oggetto del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in relazione ai documenti inerenti le materie non elencate nel "Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso", emanato dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, cui si fa rinvio.
2. Nell'ambito delle categorie per le quali è ammesso, l'accesso è consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi. Qualora l'accesso ai documenti originali non sia possibile senza recare pregiudizio al diritto di riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, ovvero senza violare il segreto d'ufficio, l'accesso agli stessi è consentito limitatamente alle parti la cui visione non comporti il pregiudizio o la violazione predetti.
3. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con l'integrale pubblicazione dei documenti nel Bollettino della Commissione di vigilanza o altra adeguata forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici o telematici.

Art. 2

(Informazioni sul diritto di accesso)

1. Nelle more dell'adozione delle misure organizzative per l'istituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'attuazione delle norme in tema di trasparenza dell'attività amministrativa, di diritto di accesso, di corretta informazione, il Responsabile per le relazioni con il pubblico, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, fornisce, su richiesta degli interessati, gli elementi informativi occorrenti per la regolare presentazione delle istanze ed ogni chiarimento ed indicazione necessario in merito alle modalità di esercizio del diritto di accesso e dei relativi costi.
2. In particolare, il Responsabile per le relazioni con il pubblico, in collaborazione con le unità organizzative competenti, assicura:

- a) servizi all'utenza tali da agevolare l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui al capo III della legge n. 241 del 1990;
- b) informazioni all'utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti.

Art. 3
(Soggetti legittimati all'accesso)

1. Il diritto di accesso è riconosciuto:

- a) ai soggetti privati portatori di interessi personali e concreti, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
- b) alle amministrazioni pubbliche che abbiano uno specifico interesse, per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;
- c) ai portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, previo accertamento della natura dell'interesse di cui sono portatori e della legittimazione del soggetto richiedente.

Art. 4
(Accesso informale)

1. Per l'esercizio del diritto di accesso in via informale mediante richiesta, verbale o scritta, rivolta alla Commissione di vigilanza si richiamano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992.

Art. 5
(Accesso formale)

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento, il diritto di accesso si esercita, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, in via formale con la presentazione o inoltro da parte del richiedente di un'apposita istanza che deve indicare:

- a) le generalità;
- b) il documento oggetto della richiesta ed, eventualmente, il procedimento cui il documento stesso è relativo ovvero gli elementi utili alla sua identificazione;
- c) la motivazione della richiesta;
- d) le modalità con cui s'intende esercitare il diritto di accesso;
- e) gli estremi del documento identificativo che verrà esibito al momento dell'accesso;
- f) la data e la sottoscrizione.

2. Qualora il soggetto istante rivesta particolari funzioni (legale rappresentante di persona giuridica, rappresentante, tutore o curatore dei soggetti interessati all'accesso), lo stesso è tenuto ad indicare ed esibire la fonte o il provvedimento attributivo del potere di rappresentanza.

3. Una singola istanza può riguardare anche più documenti; in ogni caso le istanze debbono essere formulate in modo da consentire l'identificazione dei documenti in relazione ai quali si richiede l'accesso.

Art. 6
(Modalità di presentazione dell'istanza formale di accesso)

1. L'istanza deve essere indirizzata alla "Commissione di vigilanza sui fondi pensione" ed è inoltrata direttamente all'unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Della data di ricezione dell'istanza, se pervenuta per corrispondenza, in mancanza di altri mezzi idonei allo scopo quali ricevuta di ritorno e telefax fa fede il timbro a data della Commissione di vigilanza, apposto sull'istanza nel giorno del suo arrivo.

3. In caso di presentazione dell'istanza direttamente agli uffici della Commissione di vigilanza verrà rilasciata apposita ricevuta, anche mediante consegna di copia dell'istanza protocollata.

4. Le richieste di accesso sono raccolte, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, in appositi archivi.

Art. 7
(Responsabile del procedimento di accesso)

1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente dell'unità organizzativa competente a formare l'atto ovvero a detenerlo stabilmente, o altro dipendente della stessa unità da questi designato.

2. Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria e ad ogni altro adempimento inerente al procedimento di accesso, operando secondo le modalità indicate nell'art. 6 della legge n. 241 del 1990.

Art. 8
(Esame dell'istanza)

1. L'istanza di accesso è esaminata procedendo, preliminarmente, all'accertamento delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione del richiedente.
2. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, entro dieci giorni dalla sua presentazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione o ricezione dell'istanza ovvero dal suo perfezionamento, la Commissione di vigilanza assume, con provvedimento espresso, le sue decisioni, dandone immediata comunicazione al richiedente entro lo stesso termine.

Art. 9
(Accoglimento dell'istanza)

1. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente vengono indicati l'unità organizzativa presso la quale può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, i giorni e l'orario durante i quali può avvenire la consultazione e fornita ogni altra informazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso.
2. L'accoglimento dell'istanza di accesso a un documento comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Art. 10
(Modalità di accesso)

1. Il richiedente, all'atto dell'accesso ai documenti, è identificato mediante l'esibizione di un documento valido di riconoscimento e deve, ove occorra, comprovare i propri poteri rappresentativi mediante esibizione, se non già effettuata, di idonea documentazione.
2. Il diritto di accesso è esercitato mediante visione dei documenti alla presenza di un incaricato della Commissione di vigilanza e, a richiesta, mediante estrazione di copie.
3. È vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare su di essi segni o comunque alterarli in qualche modo.
4. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e trascrivere qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.
5. Il rilascio di copie è subordinato, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990, al rimborso dei relativi costi nell'ammontare determinato dalla Commissione di vigilanza e preventivamente comunicato all'interessato all'atto dell'accesso.
6. L'accesso deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso. Tale termine è raddoppiato per i residenti all'estero.
7. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate.

Art. 11
(Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso formale)

1. Il provvedimento di rifiuto, di limitazione o di differimento dell'accesso richiesto in via formale è motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alle categorie di documenti di cui alle fattispecie indicate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990, alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 12
(Forme di pubblicità dell'attività della Commissione di vigilanza)

1. In attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e tenuto conto della disposizione di cui all'art. 17, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione di vigilanza rende pubblici nel Bollettino, secondo le previsioni di cui all'art. 18 del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, o con ogni altra idonea forma di pubblicità stabilita: - le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni non sottratti all'accesso; - la relazione annuale sull'attività svolta, predisposta ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni; - gli orientamenti interpretativi e le informative di carattere generale che interessano l'attività dei fondi vigilati; - l'Albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13
(Pubblicità aggiuntiva)

1. Le presenti disposizioni, oltre che pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Commissione di vigilanza, possono essere rese pubbliche mediante ulteriori forme e modalità stabilite dalla stessa.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999.

Disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera h), del decreto n. 124 del 1993, il quale attribuisce alla Commissione la competenza a valutare l'attuazione dei principi di trasparenza anche con riferimento alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;

Considerata la necessità di fornire le disposizioni sopra indicate per i fondi pensione istituiti in regime di contribuzione definita, rinviando ad un momento successivo l'emanazione di disposizioni in merito ai fondi pensione istituiti in regime di prestazione definita e ai fondi di cui all'art. 18 del citato decreto n. 124;

Delibera:

Sono approvate le unite disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Allegato

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI FONDI PENSIONE NEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Premessa.

Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera h) del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito decreto n. 124/1993).

Esse si applicano ai fondi pensione in regime di contribuzione definita di tipo negoziale (istituiti ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 124/1993) e, con i necessari adattamenti, ai fondi pensione di tipo aperto (istituiti ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 124/1993).

Dette disposizioni sono applicate nei confronti degli iscritti attivi, per i quali il fondo si trova nella fase di accumulo dei contributi.

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni in materia di comunicazioni periodiche agli iscritti per i fondi pensione a prestazione definita istituiti ai sensi del decreto n. 124/1993 e per i fondi di cui all'art. 18 del decreto n. 124/1993.

Con riferimento all'esercizio di avvio dell'operatività, i fondi pensione possono applicare le presenti disposizioni con i necessari adattamenti e semplificazioni, avendo cura di assicurare comunque un'adeguata informativa agli iscritti.

1. COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI.

1.1. *Contenuto della comunicazione.*

La comunicazione periodica ha la funzione di informare gli iscritti sull'andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale.

Riguardo all'andamento della gestione del fondo, essa deve fornire un quadro sintetico della situazione economico patrimoniale, tenendo conto che gli iscritti che desiderino informazioni più dettagliate possono prendere visione del bilancio o del rendiconto del fondo.

Con riferimento alle informazioni riguardanti il singolo iscritto, la comunicazione deve fornire tutti gli elementi utili per ricostruire l'evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore.

In particolare, i versamenti dei contributi devono essere tenuti distinti a seconda che siano a carico del lavoratore, del datore di lavoro o relativi al T.F.R., al fine di permettere la verifica della rispondenza di tali versamenti con l'ammontare dei contributi dovuti.

I lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione devono essere informati dell'opportunità di tale importante riscontro, considerato che la posizione individuale viene aggiornata solo dal momento dell'effettivo versamento.

La comunicazione periodica agli iscritti è costituita, oltre che dal frontespizio, dalle seguenti tre sezioni:

SEZIONE A - *Informazioni generali*, riferita agli aspetti strutturali del fondo pensione;

SEZIONE B - *Andamento della gestione*, relativa all'evoluzione recente della situazione economico finanziaria complessiva del fondo pensione;

SEZIONE C - *Dati relativi all'iscritto*, contenente i principali dati relativi al singolo partecipante e all'evoluzione della sua posizione individuale. Il fondo pensione può integrare le informazioni qui previste con altre ritenute utili purché siano salvaguardati i principi di trasparenza e chiarezza nei confronti degli iscritti.

Le informazioni di natura contabile contenute nella comunicazione agli iscritti devono essere desunte dalla contabilità interna. A questo scopo occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti tutti gli elementi informativi necessari.

1.2. *Adempimenti relativi alla comunicazione.*

La comunicazione agli iscritti è predisposta con cadenza annuale e riferita, di norma, a un periodo coincidente con l'ultimo esercizio. Essa è redatta seguendo gli stessi criteri utilizzati per il bilancio o per il rendiconto e deve essere trasmessa agli iscritti entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Qualora, in casi eccezionali, si registrino significative differenze con i dati del bilancio approvato, il fondo pensione deve tempestivamente provvedere a trasmettere agli iscritti una nuova comunicazione.

Un esemplare della comunicazione trasmessa agli iscritti viene inviato, negli stessi termini previsti per l'invio agli iscritti, alla Commissione di vigilanza.

1.3. *Schema della comunicazione.*

FRONTESPIZIO.

Devono essere indicati la denominazione del fondo pensione, la sede legale, la data dell'autorizzazione e il numero di iscrizione all'albo.

Deve essere riportata la seguente dicitura:

COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI PER L'ESERCIZIO, redatta in conformità delle disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Devono essere altresì indicate le modalità (recapito telefonico, ecc.) attraverso le quali l'iscritto può ottenere chiarimenti in ordine alla comunicazione e può richiedere le altre informazioni previste nel paragrafo 2 delle presenti disposizioni.

SEZIONE A - *Informazioni generali.*

In questa sezione vanno riportati:

- a) un breve riepilogo generale delle principali caratteristiche del fondo pensione, avendo cura di privilegiare l'obiettivo della sinteticità;
- b) la descrizione delle eventuali modifiche dello statuto o del regolamento del fondo pensione approvate dalla Commissione di vigilanza a far tempo dalla precedente comunicazione agli iscritti, con l'indicazione della loro decorrenza;
- c) le informazioni di seguito elencate:
 - la composizione degli organi sociali, con l'indicazione, per ciascuno dei componenti, della parte - lavoratori o datore di lavoro - che li ha nominati (per i soli fondi negoziali) e, laddove previsto, le generalità del responsabile del fondo;
 - le imprese di assicurazione con le quali sono state stipulate le convenzioni per l'erogazione delle rendite e delle prestazioni accessorie, con la descrizione delle principali condizioni che regolano le prestazioni;
 - i soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni di gestione finanziaria, con la sintetica indicazione delle linee di indirizzo della gestione (per i soli fondi negoziali);
 - le eventuali deleghe gestionali conferite, con l'indicazione dei soggetti delegati e dell'estensione della delega; la banca depositaria;
- d) le situazioni di conflitto di interessi rilevanti ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.

SEZIONE B - *Andamento della gestione.*

Devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) i principali dati patrimoniali ed economici, per l'ultimo esercizio e per quello precedente, relativi al fondo pensione e, in particolare, al comparto cui partecipa l'iscritto;

- b) un breve commento sui risultati economici ottenuti, indicando le performance realizzate nell'ultimo esercizio e negli esercizi precedenti, anche in confronto al *benchmark* prescelto;
il confronto va effettuato al netto e al lordo degli oneri fiscali, delle commissioni di gestione e, nel caso dei fondi negoziali, degli oneri amministrativi, e devono essere fornite indicazioni riguardo alla volatilità delle performance realizzate. Le informazioni devono essere presentate in modo da risultare di facile comprensione; allo scopo, è opportuno che venga illustrato il significato economico da attribuire agli indicatori statistici eventualmente utilizzati. Deve essere comunque ricordato che i risultati realizzati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire in futuro;
- c) l'ammontare complessivo delle spese a carico del fondo, distinte nelle loro componenti (per i fondi negoziali, spese per la gestione finanziaria, per la gestione amministrativa, per la banca depositaria, ecc.) e indicate anche in percentuale sul patrimonio.

SEZIONE C - Dati relativi all'iscritto.

Devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici dell'iscritto, il numero di identificazione assegnato e la sua anzianità contributiva nel regime complementare;
- b) la linea gestionale prescelta dall'iscritto nel caso di struttura multi comparto, con l'eventuale indicazione delle condizioni di garanzia di restituzione del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo;
- c) informazioni sulla misura della contribuzione vigente nel periodo, ove possibile in percentuale della retribuzione o reddito di riferimento, distinguendo fra parte a carico del lavoratore, parte a carico del datore di lavoro e parte di T.F.R.;
- d) l'evoluzione della posizione individuale e le principali informazioni ad essa connesse; in particolare: l'ammontare totale dei contributi versati negli anni precedenti e la posizione individuale dell'iscritto alla fine del precedente esercizio, in termini di numero di quote e di valore complessivo, evidenziando anche la parte relativa al T.F.R.; i singoli versamenti effettuati a qualsiasi titolo, con riferimento all'iscritto, nel corso dell'esercizio distinguendo tra parte a carico del lavoratore, parte a carico del datore di lavoro e parte di T.F.R. e, inoltre, tra contributi che vengono immediatamente capitalizzati nella posizione individuale, contributi destinati al pagamento di premi assicurativi, contributi destinati alla copertura delle spese amministrative, contributi destinati alla copertura di altre eventuali spese imputate direttamente all'iscritto (ed es. spese per il passaggio tra differenti comparti). Per ciascun versamento andranno indicati la data di versamento (intesa come data in cui il fondo riceve la disponibilità dell'importo), l'importo versato, la data di assegnazione delle quote, il loro valore unitario a tale data e il numero di quote attribuite all'iscritto; la posizione individuale dell'iscritto alla fine dell'esercizio, in termini di numero di quote e di valore complessivo, evidenziando anche la parte relativa al T.F.R.;
- e) le eventuali anticipazioni concesse sulla parte di posizione individuale relativa al T.F.R.;
- f) il valore assunto alla fine del periodo dalla eventuale garanzia di restituzione del capitale e/o di corresponsione di un rendimento minimo, nel caso che essa sia rilasciata con riferimento alla posizione individuale dell'iscritto;
- g) informazioni riguardanti i valori assunti per l'iscritto delle eventuali prestazioni accessorie (invalidità e premorienza);
- h) eventuali informazioni di natura fiscale utili all'iscritto. In questa sezione deve essere inoltre riportata l'avvertenza, rivolta all'iscritto, di controllare che i versamenti contributivi effettuati corrispondano a quelli dovuti, in base anche alla ulteriore documentazione in suo possesso (busta paga, ecc.).

2. ALTRE INFORMAZIONI DIRETTE AGLI ISCRITTI.

2.1. Informazioni in corso d'anno sul versamento dei contributi.

I fondi pensione mettono a disposizione degli iscritti, nelle modalità ritenute appropriate, informazioni tempestive sui contributi versati in corso d'anno e sull'evoluzione delle posizioni individuali dei singoli iscritti, anche al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei versamenti.

Allo scopo possono essere predisposti collegamenti telematici con i luoghi di lavoro, con le rappresentanze sindacali, con gli istituti di patronato e assistenza ovvero con le sedi periferiche degli intermediari gestori, di quelli incaricati del collocamento e della banca depositaria; collegamenti che consentano a ciascun iscritto l'accesso alle principali informazioni, da aggiornare da parte del fondo con tempestività, riguardanti il versamento dei contributi e l'evoluzione della posizione individuale.

2.2. Indicazioni sull'ammontare della pensione.

I fondi pensione operanti in regime di contribuzione definita possono mettere a disposizione degli iscritti, nelle modalità ritenute appropriate ⁽³⁷⁾, procedure di stima che forniscano agli iscritti indicazioni circa la pensione che essi possono attendersi di percepire dal fondo pensione.

⁽³⁷⁾ Ad esempio, i fondi possono predisporre procedure informatiche di calcolo delle rendite e metterle a disposizione degli iscritti con le modalità indicate al precedente paragrafo.

In tal caso, i fondi pensione curano che le procedure di stima siano predisposte utilizzando ipotesi prudenziali in relazione all'evoluzione dei contributi e al rendimento degli investimenti, e che le procedure stesse siano tali da fornire a questi ultimi, contestualmente alle indicazioni in merito all'ammontare della pensione, l'avvertenza che esse sono soggette ad ampi margini di incertezza.

Per l'eventuale predisposizione e consegna di stime personalizzate ai singoli iscritti che ne facciano richiesta, il fondo può richiedere il pagamento delle relative spese.

2.3. Informazioni periodiche sull'andamento del valore unitario della quota.

I fondi pensione non sono tenuti alla pubblicazione periodica del valore unitario della quota. Infatti, considerato che l'orizzonte temporale rilevante per la valutazione dell'andamento degli investimenti dei fondi pensione è il medio lungo termine, l'informazione fornita agli iscritti in base alle presenti disposizioni risulta soddisfacente a realizzare un'adeguata informativa. Con riferimento ai potenziali aderenti, risultano altresì soddisfacenti le informazioni fornite in sede di scheda informativa ovvero di prospetto informativo.

Ciò posto, i fondi pensione negoziali che intendano pubblicare il valore unitario della quota segnalano alla Commissione di vigilanza le modalità della pubblicazione, curando che essa sia comunque accompagnata:

- a) dall'avvertenza, opportunamente evidenziata, che il valore unitario della quota può variare in modo considerevole e che il risultato della gestione dei fondi pensione deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza;
- b) da informazioni (ad esempio in termini di rendimento e di volatilità) riferite ai risultati conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, precisando che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

I fondi pensione negoziali segnalano altresì annualmente alla Commissione di vigilanza l'ammontare delle spese eventualmente sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di altre comunicazioni relative al fondo pensione.

Gli intermediari gestori di fondi pensione aperti che intendano pubblicare il valore unitario della quota curano che la pubblicazione sia accompagnata dalle avvertenze e dalle informazioni di cui al precedente periodo. Inoltre, essi hanno cura che i costi dell'eventuale pubblicazione non gravino, in maniera diretta o indiretta, sugli iscritti al fondo e segnalano annualmente alla Commissione di vigilanza l'ammontare delle spese eventualmente sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di altre comunicazioni relative al fondo pensione. Il responsabile del fondo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

(Omissis)

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 13 luglio 1999

Segnalazioni di squilibrio ex art. 11, comma 4, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "decreto legislativo n. 124 del 1993");

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare;

Visto l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale prevede che nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla Commissione, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla Commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo;

Visto, inoltre, l'art. 15 del decreto legislativo n. 124 del 1993, che dispone, tra l'altro, che nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e dei responsabili del fondo pensione si applicano gli artt. 2392 e seguenti del codice civile e nei confronti degli organi di controllo l'art. 2407 del codice civile;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni richiamate, gli amministratori, i sindaci e i responsabili dei fondi pensione devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario;

Considerato che le predette disposizioni sono applicabili a tutte le forme pensionistiche complementari sia di nuova istituzione sia preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, qualunque sia il regime delle prestazioni e delle contribuzioni adottato;

Considerato che non risulta possibile individuare le tipologie di vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo in maniera pienamente esaustiva, e che è dunque necessario fare riferimento anche al prudente apprezzamento degli organi dei fondi e dei responsabili per l'individuazione, nei casi concreti, di ogni altra vicenda capace comunque di incidere sul predetto equilibrio;

Considerato che l'obbligo di comunicare preventivamente alla Commissione i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione non esonera gli amministratori, i responsabili dei fondi e i sindaci, per quanto di competenza, dall'adottare senza indugio, ove ciò risulti nell'interesse degli iscritti al fondo, i menzionati provvedimenti;

Ritenuto che la segnalazione della sussistenza di situazioni di squilibrio o di vicende capaci di incidere sull'equilibrio dei fondi pensione costituisce informazione rilevante al fine di pianificare l'avvio dell'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche preesistenti;

Ritenuto inoltre opportuno che, entro un breve periodo di tempo dalla data di iscrizione all'albo dei fondi pensione, le forme pensionistiche preesistenti debbano comunicare alla Commissione l'eventuale sussistenza di situazioni di squilibrio o di vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo;

DELIBERA:

1. Sono individuate come vicende potenzialmente capaci di incidere sull'equilibrio del fondo pensione quelle riguardanti:

- l'evoluzione del contesto normativo e regolamentare di riferimento;
- l'andamento della gestione amministrativa, il funzionamento degli organi associativi e l'organizzazione interna del fondo;
- il numero degli iscritti attivi e dei pensionati;
- l'andamento dei flussi contributivi e delle prestazioni;
- il risultato degli investimenti mobiliari e immobiliari, anche in relazione all'andamento dei mercati di riferimento, nonché l'esigibilità dei crediti;
- la situazione tecnico-attuariale del fondo;
- le ipotesi di riorganizzazione e di trasformazione del fondo, ivi inclusi lo scioglimento e il trasferimento delle posizioni ad altro fondo.

2. Agli organi e ai responsabili delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, con la sola esclusione di quelle di cui all'art. 18, comma 3, è rimessa, nell'esercizio dell'attività di costante vigilanza sulla complessiva situazione del fondo, l'individuazione di ogni altra vicenda capace di incidere, in base a un prudente apprezzamento, sull'equilibrio del fondo medesimo, ivi comprese le irregolarità eventualmente riscontrate.

3. In presenza di vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo, gli organi ed i responsabili delle forme pensionistiche complementari sopra menzionate devono, conformemente alle rispettive competenze:

- comunicare preventivamente alla Commissione i provvedimenti ritenuti opportuni per salvaguardare l'equilibrio del fondo;

- adottare senza indugio tali provvedimenti ove, secondo il proprio prudente apprezzamento, ciò risulti conforme agli interessi degli iscritti al fondo, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le comunicazioni sono effettuate utilizzando lo schema allegato, cui può essere unita una relazione esplicativa in forma libera.

4. Con riferimento alle forme pensionistiche preesistenti, l'eventuale sussistenza, alla data dell'iscrizione all'albo, di vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo, deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di iscrizione, con le modalità sopra indicate, a prescindere da eventuali precedenti comunicazioni.

5. Con riferimento alle forme pensionistiche preesistenti istituite all'interno di società o enti, con esclusione di quelle di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, le comunicazioni di cui alla presente delibera sono effettuate a firma del rappresentante legale della società o ente, del presidente dell'organismo di sorveglianza di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo decreto e del presidente di eventuale altro organismo della forma pensionistica.

6. Le comunicazioni di cui alla presente delibera possono essere effettuate dagli organi competenti anche disgiuntamente.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1999

Il Presidente: Bessone

Allegato

Schema di comunicazione relativa a vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo

- Denominazione fondo _____

- Numero di iscrizione all'Albo _____

- Dati riferiti all'esercizio (indicare anno) _____

- Unità di conto utilizzata Lire Euro _____

- Regime prestazioni _____

- A contribuzione definita _____

- A prestazione definita _____

- Regime ibrido (presenza di sezioni a diverso regime) _____

* in quest'ultimo caso fornire una sintetica descrizione del regime _____

- Numero iscritti attivi _____

- Numero pensionati _____

- Contributi _____

- Prestazioni _____

- Attivo netto destinato alle prestazioni _____

- Il fondo è in condizioni di squilibrio di natura attuariale?

- No _____

- Sì _____

* fornire entità squilibrio _____

- Sono in atto situazioni di squilibrio diverse da quelle di natura attuariale?

- No _____

- Sì _____

*descrivere tipologia squilibrio _____

Descrivere i provvedimenti adottati e quelli programmati per salvaguardare o ripristinare l'equilibrio del fondo

- Provvedimenti adottati _____

- Provvedimenti programmati _____

- I suddetti provvedimenti richiedono modifiche statutarie?

- No

- Sì

* descrivere le modifiche _____

- Descrivere sinteticamente le prospettive future del fondo _____

- Data della comunicazione _____

Firmato:

(anche disgiuntamente; indicare in chiaro i nominativi dei firmatari) -

il Presidente dell'organo di amministrazione

il Presidente dell'organo di controllo

il Responsabile del fondo (ove esistente)

Piani di vigilanza.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

- Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "decreto legislativo n. 124 del 1993");
- Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare;
- Visto l'art. 18, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 59, comma 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che l'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 (di seguito "fondi pensione preesistenti") è avviata dalla Commissione secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6 del medesimo art. 18;
- Visto l'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, che stabilisce che l'iscrizione costituisce il presupposto per l'assoggettamento dei fondi pensione preesistenti ai controlli della Commissione;
- Considerato che, tra le informazioni raccolte tramite le comunicazioni di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è ricompresa l'indicazione delle dimensioni di ciascun fondo pensione in termini di numero di iscritti e che tale informazione può essere utilizzata per individuare i fondi pensione preesistenti da assoggettare prioritariamente a vigilanza, al fine di massimizzare, tenuto conto delle risorse disponibili, l'area complessiva della previdenza complementare nell'ambito della quale svolgere i controlli previsti dalla vigente normativa;
- Visto l'elenco dei fondi pensione preesistenti che hanno effettuato la menzionata comunicazione, ordinato per il rispettivo numero di iscritti, per tale intendendo la somma degli iscritti attivi e dei pensionati, così come risultante dalle citate comunicazioni con riferimento al 1996;
- Considerate le risorse attualmente attribuibili all'attività di vigilanza sui fondi pensione preesistenti, tenuto anche conto degli altri compiti istituzionali della Commissione;
- Valutato che per l'individuazione dei fondi pensione preesistenti da sottoporre prioritariamente, una volta iscritti all'albo, alla vigilanza di stabilità, appare congruo fissare una soglia dimensionale pari a 5.000 iscritti, soglia che individua un insieme di fondi pensione preesistenti che in termini di iscritti corrisponde a circa due terzi del comparto della previdenza complementare preesistente alla nuova disciplina di settore;
- Ritenuto opportuno prevedere che, successivamente alla fase di avvio dei piani di vigilanza, i fondi preesistenti da assoggettare progressivamente a vigilanza siano individuati integrando il criterio dimensionale e le altre informazioni disponibili con l'utilizzo di metodologie di estrazione casuale, al fine di favorire la sana e prudente gestione di tutti i fondi pensione preesistenti anche prima dell'effettivo avvio della vigilanza di stabilità nei confronti di ciascuno di essi;
- Ritenuto altresì opportuno prevedere la possibilità di avviare l'attività di vigilanza di stabilità anche su singoli fondi pensione preesistenti, diversi da quelli individuati sulla base dei criteri sopra delineati, tenendo conto delle segnalazioni di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, delle istanze di modifiche statutarie ricevute e delle altre informazioni acquisite circa l'andamento della gestione dei singoli fondi, nonché dell'ampiezza e rilevanza degli interessi coinvolti;
- Ritenuto necessario rendere noto a tutti gli interessati l'assoggettamento alla vigilanza di stabilità dei singoli fondi pensione preesistenti;

DELIBERA:

1. I fondi pensione preesistenti aventi dimensioni almeno pari a una soglia fissata nella misura di 5.000 iscritti complessivi sono assoggettati alla vigilanza di stabilità a partire dalla data della loro iscrizione all'albo;
 2. Successivamente alla fase di iscrizione all'albo, l'individuazione degli altri fondi pensione preesistenti da assoggettare alla vigilanza di stabilità avviene, per gruppi successivi, integrando il criterio dimensionale e le altre informazioni disponibili con l'utilizzo di metodologie di estrazione casuale;
 3. L'attività di vigilanza di stabilità può essere avviata dalla Commissione su singoli fondi pensione preesistenti, diversi da quelli individuati applicando i criteri sopra definiti, sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, delle istanze di modifiche statutarie ricevute e delle altre informazioni acquisite circa l'andamento della gestione dei singoli fondi;
 4. L'assoggettamento alla vigilanza di stabilità dei singoli fondi pensione preesistenti è reso noto a tutti gli interessati tramite apposita annotazione nell'albo dei fondi pensione.
- La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 28 luglio 1999

Regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art.6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124 e relative modifiche.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124 del 1993);

Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall'art.13 della legge 8 agosto 1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 che attribuisce alla COVIP la competenza ad approvare gli statuti dei fondi pensione;

Considerato che il predetto art.17 non si applica alle forme pensionistiche complementari indicate all'art.18, comma 3 lett. a), del decreto legislativo n.124 del 1993, e che la vigilanza sulle forme di cui alla lettera b) del medesimo comma è esercitata, in conformità ai criteri dettati dal citato art.17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima;

Visto l'art.18, comma 6-bis, del decreto legislativo n.124 del 1993 che prevede, tra l'altro, che alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione, non si applicano l'art.17, comma 2 lett. b), o comunque altre procedure di autorizzazione, ferma restando l'ordinaria attività di vigilanza da parte della COVIP, successivamente all'iscrizione all'albo;

Considerato inoltre che, sempre ai sensi del citato articolo 18, comma 6-bis, l'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui all'art.18, comma 1, del decreto legislativo n.124 del 1993 (di seguito "forme pensionistiche preesistenti") è avviata dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente;

Visto l'art.17, comma 2 lett. f), del decreto legislativo n.124 del 1993 che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare preventivamente le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'art.6 del decreto medesimo nonché agli schemi definiti d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211 (di seguito decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997);

Vista la propria delibera del 10 febbraio 1999, recante disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all'art.3 del decreto legislativo n.124 del 1993;

Ritenuto opportuno disciplinare le procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione deliberate dall'assemblea del fondo o altro organo competente, ferma restando la facoltà della COVIP di prevedere che, a fini informativi, l'organo di amministrazione trasmetta i progetti di modifica statutaria dallo stesso deliberati, anche per acquisire eventuali osservazioni che possono costituire utili elementi di valutazione prima di sottoporre il progetto all'assemblea o altro organo competente;

Vista, inoltre, la propria delibera del 13 luglio 1999 che dispone l'avvio dell'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche preesistenti iscritte all'albo dei fondi pensione secondo piani differenziati temporalmente, inizialmente definiti con riferimento alla soglia dimensionale degli iscritti;

Ritenuto necessario prevedere peculiari modalità per l'approvazione delle modifiche statutarie di fondi pensione non ancora assoggettati alla vigilanza di stabilità laddove, in seguito all'esame delle modifiche statutarie e degli ulteriori documenti richiesti, si ritenga di avviare l'attività di vigilanza di stabilità sul fondo;

Ritenuto, ancora, opportuno disciplinare le procedure per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art.6 del decreto legislativo n.124 del 1993 e delle relative modifiche;

Ritenuto necessario prevedere, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, la possibilità di prorogare i termini per il rilascio dei predetti provvedimenti di approvazione e autorizzazione;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

(Procedura di approvazione delle modifiche statutarie dei fondi pensione di cui agli articoli 3 e 18 del decreto legislativo n.124 del 1993)

Art.1 Procedura e termini di presentazione dell'istanza di approvazione 1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'organo competente, i fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.4, comma 3, del decreto legislativo n.124 del 1993, nonché le forme pensionistiche preesistenti che siano iscritte all'albo dei fondi pensione, eccettuate quelle di cui all'art.18, comma 3, del decreto medesimo, devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza deve essere allegata copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale è stata deliberata la modifica dello statuto.

3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata A.R.

4. Nel caso di modifiche statutarie che comportino anche una variazione delle informazioni contenute nella scheda informativa per la raccolta delle adesioni, i fondi devono trasmettere, contestualmente all'istanza di cui al precedente comma 1, anche l'istanza di cui al punto 10 della delibera della COVIP del 10 febbraio 1999.

Art.2

(Procedura e termini per l'autorizzazione)

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione approva la modifica dello statuto del fondo pensione ai sensi dell'art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 ovvero nega l'approvazione.

2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3. Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chiedo ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione di approvazione della modifica statutaria, i fondi devono trasmettere alla COVIP copia dello statuto vigente, firmata su ogni pagina dal legale rappresentante.

Art.3

(Attività di vigilanza di stabilità)

1. Nel caso di modifiche statutarie riguardanti forme pensionistiche preesistenti che, sulla base dei piani di vigilanza di cui all'art.18, comma 6-bis, del decreto legislativo n.124 del 1993, non risultino ancora assoggettate a vigilanza di stabilità, la COVIP, in seguito all'esame delle modifiche statutarie e delle ulteriori informazioni e documenti richiesti, può stabilire, entro il termine di cui al precedente articolo 2, di avviare l'attività di vigilanza di stabilità sul fondo, dandone comunicazione al fondo medesimo. In tal caso, il termine per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente regolamento è incrementato di 90 giorni.

TITOLO II

Procedimento di autorizzazione preventiva delle convenzioni di cui all'art.6 del decreto legislativo n.124 del 1993

Art.4

(Procedura e termini di presentazione dell'istanza di autorizzazione)

1. Ai fini dell'autorizzazione preventiva delle convenzioni di cui all'art.6 del decreto legislativo n.124 del 1993, i fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.4, comma 3, del predetto decreto, inclusi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione, secondo quanto previsto dall'art.1 del decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997, devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza devono essere allegate:

- a) bozza delle convenzioni che si intendono stipulare, secondo il testo già concordato con le altre parti contraenti;
- b) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state deliberate le suddette convenzioni.

3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata A.R.

Art.5

(Procedura e termini per l'autorizzazione)

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione autorizza la stipula delle convenzioni ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n.124 del 1993 ovvero nega l'autorizzazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
3. Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chiedi ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.
4. Entro 60 giorni dalla comunicazione di autorizzazione delle convenzioni, i fondi devono trasmettere alla COVIP copia degli atti sottoscritti.

Art.6

(Procedura di autorizzazione delle modifiche delle convenzioni)

1. Le modifiche delle convenzioni autorizzate ai sensi dell'articolo precedente sono soggette alla stessa procedura di autorizzazione delle convenzioni indicata nella presente deliberazione.
2. All'istanza di autorizzazione delle modifiche delle convenzioni deve essere, inoltre, allegata una relazione illustrativa delle modifiche stesse.

TITOLO III

Norme finali

Art.7

(Unità organizzativa e responsabile del procedimento)

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP è la Direzione Autorizzazioni e ordinamento dei fondi pensione. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della medesima Direzione o altro dipendente addetto all'unità organizzativa dallo stesso designato.

Art.8

(Proroga dei termini)

1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti articoli, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto, termine che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori 180 giorni.

Art.9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino della COVIP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Regolamento sulla procedura per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124 del 1993);
Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall'art.13 della legge 8 agosto 1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;
Visto l'art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP la competenza ad approvare i regolamenti dei fondi pensione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211 (di seguito decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997);
Ritenuto opportuno disciplinare la procedura per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti deliberate dai competenti organi del soggetto che ha istituito il fondo;
Ritenuto necessario prevedere, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, la possibilità di prorogare i termini per il rilascio del predetto provvedimento di approvazione;

ADOPTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

Procedura di approvazione delle modifiche regolamentari dei fondi pensione aperti di cui all'art.9 del decreto legislativo n.124 del 1993

Art.1

(Procedura e termini di presentazione dell'istanza di approvazione)

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dal consiglio di amministrazione ovvero, nei casi eventualmente previsti, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, i soggetti che hanno istituito fondi pensione aperti devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.
2. All'istanza deve essere allegata copia, certificata conforme dal legale rappresentante, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione, fatte salve le ipotesi di modifiche disposte dagli altri soggetti competenti di cui al precedente comma.
3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata A.R.

Art.2

(Procedura e termini per l'autorizzazione)

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione, approva la modifica del regolamento del fondo pensione aperto ai sensi dell'art.17, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993 ovvero nega l'approvazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
3. Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chiedi ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.
4. La COVIP procederà, laddove lo ritenga necessario in relazione alla modifica regolamentare deliberata, ad acquisire le indicazioni delle rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti che hanno istituito i fondi aperti.
5. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche regolamentari, i soggetti che hanno istituito il fondo devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche regolamentari e trasmettere alla COVIP medesima il nuovo testo del regolamento, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate dalla COVIP. Entro il più

breve tempo possibile dovranno inoltre essere trasmesse due copie a stampa del regolamento medesimo ovvero del foglio provvisorio di aggiornamento.

TITOLO II

Norme finali

Art.3

(Unità organizzativa e responsabile del procedimento)

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP è la Direzione Autorizzazioni e ordinamento dei fondi pensione. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della medesima Direzione o altro dipendente addetto all'unità organizzativa dallo stesso designato.

Art.4

(Proroga dei termini)

1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti al precedente articolo 2, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto, termine che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori centottanta giorni.

Art.5

(Disposizioni transitorie)

1. In relazione alle istanze di approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dagli organi competenti e già presentate alla COVIP alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la COVIP provvederà direttamente a richiedere le eventuali necessarie integrazioni documentali sulla base della procedura prevista nel presente regolamento. Con riferimento a tali istanze, il termine di cui al precedente art.2, comma 1, è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino della COVIP.
2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124 del 1993);

Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall'art.13 della legge 8 agosto 1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art.6, comma 4-bis del decreto legislativo n.124 del 1993 che ha previsto che il processo di selezione dei gestori delle risorse raccolte dai fondi pensione debba essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori;

DELIBERA

di adottare le unite Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione.

La presente delibera e le unite Istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

ISTRUZIONI PER IL PROCESSO DI SELEZIONE DEI GESTORI
DELLE RISORSE DEI FONDI PENSIONE

Art. 1
(Definizioni)

Ai fini delle presenti istruzioni si definiscono:

- Decreto: il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive integrazioni e modificazioni.
- Fondo: il fondo pensione che procede alla selezione dei gestori ai sensi dell'art.6, comma 4-bis del Decreto.
- Bando: la richiesta di offerte da pubblicarsi su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale ai sensi dell'art.6, comma 4-bis del Decreto.
- Candidati: i soggetti di cui all'art.6, comma 1, lett. a), b) e c) del Decreto che si propongono per la gestione delle risorse del Fondo secondo le modalità stabilite nel Bando.
- Incarico: l'incarico di gestione, qualificato in relazione alla politica di investimento e agli obiettivi predeterminati dal Fondo, per il quale sono richieste le offerte.

Art. 2
(Principi generali)

1. Sulla base delle presenti istruzioni, il processo di selezione dei gestori è condotto in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.

Art. 3
(Deliberazioni preliminari)

1. L'organo di amministrazione del Fondo compie preliminarmente, anche in coerenza con le previsioni statutarie, le scelte generali riguardanti la gestione delle risorse del Fondo, avuto riguardo alle caratteristiche della popolazione di riferimento e ai relativi bisogni previdenziali, nonché alla dimensione del patrimonio e alle sue prospettive di crescita, stabilendo, tra l'altro, se ricorrere alle forme di investimento di cui all'art.6, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto e, in tal caso, le risorse da destinarvi.

In tale ambito, è definita la politica di investimento tramite l'individuazione dei profili di rischio e rendimento del Fondo o dei singoli comparti, ove previsti, e l'effettuazione delle scelte generali relative all'allocazione degli investimenti.

2. Il Fondo individua quindi gli Incarichi da assegnare ai gestori definendo, nel caso in cui intenda affidare le risorse a più gestori, le relative modalità di ripartizione (incarichi per quota o per classe di attività).

Con riferimento ai singoli Incarichi, il Fondo definisce gli obiettivi e le modalità gestionali in coerenza dei quali condurre la selezione dei gestori. Tali obiettivi e modalità possono fare riferimento all'orizzonte temporale degli investimenti, alle tipologie di investimenti (anche con riguardo alle classi di attività finanziarie, alle aree geografiche e alle categorie di emittenti), agli stili di gestione, ai benchmark, alle eventuali garanzie di risultato e, comunque, ad ogni elemento utile ai fini della qualificazione della gestione sotto i profili del rischio e del rendimento.

3. In relazione ai singoli Incarichi, devono inoltre essere coerentemente definiti i requisiti quantitativi e qualitativi che i Candidati devono possedere, la durata degli Incarichi, l'eventuale ammissibilità di deleghe gestionali e gli elementi che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature, nonché i relativi criteri di valutazione, da definire avendo anche riguardo all'opportunità di facilitare le comparazioni tra le diverse categorie di intermediari. Nel definire i citati criteri, potrà essere utile prevedere una griglia di punteggi da assegnarsi ai vari elementi oggetto di valutazione.

Nella determinazione degli elementi rilevanti ai fini della valutazione può farsi riferimento a:

- Informazioni generali sul Candidato, con particolare riguardo alla compagine azionaria e alla struttura del gruppo di appartenenza.
 - L'organizzazione dell'attività di gestione, anche con riferimento ai rapporti con altre società del gruppo.
 - Il patrimonio netto del Candidato e il patrimonio netto consolidato del suo gruppo.
 - I volumi di risparmio gestiti.
 - La tipologia della clientela e la sua stabilità.
 - La copertura dei mercati domestici e internazionali (diretta o tramite accordi con altri operatori), con specifico riferimento a quelli in cui verranno prevalentemente investite le risorse conferite in gestione.
 - I rendimenti conseguiti nella gestione di portafogli coerenti con la tipologia dell'Incarico (il Fondo richiede che i risultati siano presentati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art.4).
 - Gli stili di gestione prevalentemente seguiti per portafogli coerenti con la tipologia dell'Incarico (il Fondo potrebbe inoltre richiedere indicazioni in merito alle modalità secondo le quali il Candidato intenderebbe orientare la gestione delle risorse del Fondo).
 - La struttura organizzativa dell'unità incaricata dell'attività di gestione.
 - Le metodologie di reporting finalizzate ad assicurare la trasparenza dei risultati (il Fondo potrebbe richiedere, a titolo esemplificativo, la presentazione di prospetti di rendicontazione utilizzati ed indicazioni in merito alle metodologie di controllo dei rischi finanziari e operativi).
 - Le modalità di gestione dei conflitti di interesse (il Fondo potrebbe richiedere informazioni circa le procedure poste in essere al fine di garantire la separazione dei portafogli gestiti e l'eventuale esistenza di limiti interni all'investimento in titoli emessi da società facenti parte del gruppo, nonché indicazioni in merito alle modalità secondo le quali il Candidato intenderebbe organizzare la gestione dei conflitti di interesse in relazione all'Incarico proposto).
4. Il Fondo determina altresì le modalità di svolgimento del processo di selezione, deliberando infine, sulla base delle determinazioni assunte, il testo del Bando di cui all'art.5 e del questionario di cui all'art.6.

Art. 4

(Criteri per la presentazione dei risultati)

1. Il Fondo richiede che i Candidati presentino i risultati conseguiti nell'attività di gestione:

- con riferimento a tutti i portafogli gestiti in maniera discrezionale e per conto terzi coerenti con gli obiettivi prefissati dal Fondo e con la tipologia dell'Incarico, includendo anche quelli non più attivi ed escludendo quelli di dimensioni inferiori a una soglia minima scelta avuto riguardo alla natura dell'Incarico; i portafogli sono aggregati in uno o più gruppi secondo criteri di omogeneità;
- valutando i portafogli a prezzi di mercato;
- con riferimento a un orizzonte pluriennale sufficientemente ampio, individuato anche tenuto conto dell'Incarico specificato nel Bando, con l'indicazione almeno dei rendimenti annuali per ciascun anno;
- utilizzando, per il calcolo dei rendimenti, una metodologia del tipo "time weighted", al fine di neutralizzare l'effetto dei flussi di liquidità sui portafogli;
- al lordo e al netto delle commissioni di gestione e degli oneri fiscali;
- per ogni gruppo di portafogli, come media dei risultati conseguiti dai singoli portafogli ponderata per il valore di ciascuno, con l'indicazione di misure della dispersione dei rendimenti dei singoli portafogli rispetto alla media stessa.

2. Il Fondo richiede anche che i Candidati forniscano:

- la lista dei portafogli di cui vengono presentati i risultati e di quelli eventualmente esclusi indicandone il valore e, in modo sintetico, la tipologia;
- con riferimento ai gruppi di portafogli di cui vengono presentati i risultati:
 - informazioni sulla loro composizione (per tipologia di strumenti, per area geografica, ecc.);
 - informazioni sull'utilizzo di strumenti derivati e sulla copertura del rischio di cambio;
 - misure della volatilità dei rendimenti conseguiti ed altri usuali indicatori di rischio.

3. Può inoltre risultare utile che il Fondo richieda il confronto dei risultati presentati con benchmark coerenti con le caratteristiche dei portafogli di cui vengono presentati i risultati.

4. Nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, il Fondo richiede che le imprese di assicurazione, la cui attività di gestione svolta secondo le modalità di cui all'art.6, comma 1, lett. b) del Decreto sia scarsamente significativa, presentino anche i risultati delle gestioni separate, da indicare distintamente.

5. Il Fondo richiede che i Candidati segnalino, in ogni caso, gli eventuali scostamenti dei criteri utilizzati nel calcolo dei risultati presentati rispetto a quelli sopra specificati, indicando le relative motivazioni.

Art. 5 (Bando)

1. Il Fondo è tenuto alla pubblicazione, su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, di una richiesta di offerte per la gestione delle risorse. Il testo del Bando deve comunque contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione del Fondo;
- l'ammontare delle risorse del Fondo da affidare in gestione (facendo riferimento eventualmente anche a quelle prevedibili nel breve periodo);
- l'Incarico o gli Incarichi per i quali viene pubblicata la richiesta di offerta, definiti in relazione agli obiettivi e modalità di gestione determinati dal Fondo e sinteticamente riportati nel Bando;
- i requisiti che i Candidati devono possedere;
- il numero o numero massimo di gestori richiesti con riferimento a ciascuna tipologia di Incarico;
- la durata dell'Incarico o degli Incarichi;
- l'ammissibilità di deleghe gestionali;
- la sintesi degli elementi che sono contenuti nel questionario e che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature;
- le modalità di svolgimento del processo di selezione;
- le modalità e i termini per la presentazione del questionario.

Art. 6 (Questionario)

1. Il Fondo predispone un questionario per la raccolta di elementi rilevanti ai fini della selezione, determinati nelle deliberazioni preliminari. Esso viene reso disponibile al momento della pubblicazione del Bando.

2. Il Fondo, nel caso in cui abbia ammesso deleghe gestionali, richiede di specificare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà, la denominazione dei soggetti da delegare, i rapporti con gli stessi, le motivazioni e l'oggetto della delega, nonché il possesso da parte dei soggetti delegati dei requisiti previsti dalla normativa vigente e degli ulteriori requisiti ritenuti necessari dal Fondo. Il Fondo richiede al Candidato che intenda avvalersi della facoltà di delega di compilare il questionario anche con riferimento ai soggetti delegati, avuto riguardo all'ambito della delega, ovvero di far compilare un questionario anche dai soggetti delegati.

Art. 7 (Valutazione delle offerte e assegnazione degli incarichi)

1. Sulla base dei criteri fissati nelle deliberazioni preliminari, l'organo di amministrazione del Fondo procede alla valutazione dei questionari presentati. In sede di valutazione delle candidature, i componenti dell'organo di amministrazione del Fondo dichiarano gli eventuali rapporti con i singoli Candidati, i soggetti delegati e i rispettivi gruppi.

2. Effettuato l'esame dei questionari, l'organo di amministrazione del Fondo, con apposita delibera, individua i Candidati ritenuti maggiormente qualificati ai quali richiedere un'offerta contrattuale. Per ogni singola tipologia di Incarico, il numero di Candidati a cui richiedere le offerte è determinato in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti e comunque in misura congrua rispetto al numero dei gestori stabilito. Ai sensi dell'art.6, comma 4-bis del Decreto, tali soggetti non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.

3. Il Fondo valuta le offerte sia sotto il profilo della qualità che del prezzo del servizio. Il prezzo del servizio deve essere qualificato con riferimento a tutti gli elementi di costo relativi al suo svolgimento.

4. L'organo di amministrazione del Fondo procede quindi, con apposita delibera, alla designazione dei Candidati incaricati della gestione.

Art. 8 (Comunicazioni alla COVIP)

1. Ferma restando la facoltà della COVIP di richiedere in ogni momento informazioni e documenti relativi al processo di selezione dei gestori, i Fondi trasmettono alla COVIP le seguenti relazioni, che devono essere approvate dall'organo di amministrazione:

- a) non appena pubblicato il Bando, una relazione illustrativa delle determinazioni sino a quel momento adottate, con allegata la documentazione più significativa (Bando, Questionario);
b) in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, una relazione illustrativa del successivo svolgimento della selezione stessa.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMMISSIONE DI VIGILANZA FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 16 dicembre 1999

Operazioni di trasformazione. Informativa agli iscritti

Le forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della l. n. 421/1992 (di seguito, fondi preesistenti), che procedano ad operazioni di trasformazione di particolare rilevanza, sono tenute a fornire in proposito adeguata informativa agli iscritti. Tale informativa è assicurata tanto nella fase di formazione della volontà collettiva quanto nella successiva fase di realizzazione dell'operazione.

Tra i processi di particolare rilevanza si inquadrano senz'altro quelli che diano luogo a fondi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 124/1993 (di seguito, nuovi fondi).

In tali circostanze, i fondi preesistenti provvederanno a rivolgere agli iscritti apposita comunicazione, approvata dal proprio organo di amministrazione, con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la convocazione dell'assemblea ovvero per l'avvio del referendum. La comunicazione è tempestivamente inviata a questa Commissione, indicandone tempi e modalità di diffusione tra gli iscritti.

La comunicazione dovrà avere il contenuto minimale di seguito indicato:

- a) informazioni riguardanti l'accordo collettivo sottoscritto in riferimento alla trasformazione;
- b) motivazioni che hanno indotto i soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e gli organi del fondo a porre in essere l'operazione di trasformazione, anche con riguardo alle ragioni per le quali è preferita tale soluzione rispetto a diverse possibili opzioni (ad esempio, istituzione di un nuovo fondo al quale gli iscritti potrebbero trasferirsi con la propria posizione individuale);
- c) principali aspetti del progetto di trasformazione, anche in relazione all'adeguamento dell'assetto ordinamentale alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 124/1993, con particolare riguardo:
 - alla forma giuridica adottata;
 - all'articolazione e al funzionamento degli organi sociali;
 - all'ambito dei potenziali aderenti;
 - al regime delle contribuzioni e delle prestazioni;
 - al modello di gestione delle risorse;
 - alle eventuali prestazioni accessorie;
 - all'informativa prevista nei confronti degli iscritti;
 - alle condizioni, modalità e termini di esercizio dei diritti di riscatto e di trasferimento ad altro fondo pensione, anche con riferimento alle particolari previsioni eventualmente stabilite per il loro esercizio in occasione della trasformazione;
- d) modalità e tempi di realizzazione del passaggio al nuovo modello gestionale e del trasferimento delle risorse finanziarie;
- e) modalità e termini fissati per l'esercizio dei diritti di voto spettanti agli iscritti in merito al progetto di trasformazione. Successivamente, nel caso che l'operazione di trasformazione si concretizzi, i fondi dovranno provvedere ad inoltrare a ciascun aderente, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, un'ulteriore comunicazione, anch'essa approvata dall'organo di amministrazione e da inviare tempestivamente alla scrivente Commissione.

La stessa dovrà presentare il contenuto minimale di seguito indicato.

Con riferimento al processo di trasformazione ed al nuovo ordinamento interno del Fondo andrà riportata una sintesi degli elementi già oggetto della precedente comunicazione, avendo cura di evidenziare gli aspetti per i quali si rilevano differenze rispetto a quanto originariamente previsto. Dovranno essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione della COVIP.

Con riguardo al singolo iscritto andranno indicati almeno i seguenti elementi, evidenziando l'eventuale impatto, su di essi, dell'operazione di trasformazione:

- a) l'anzianità contributiva maturata nel fondo e nel sistema della previdenza complementare;
- b) l'importo della posizione dell'iscritto e l'ammontare dei contributi complessivamente versati, con separata evidenza dell'importo derivante da ciascuno dei flussi contributivi (contributo del lavoratore, contributo del datore di lavoro, TFR, ove ricorrano);
- c) informazioni relative all'eventuale garanzia di restituzione del capitale e/o di corresponsione di un rendimento minimo, nonché alle eventuali prestazioni accessorie;
- d) le eventuali anticipazioni concesse;
- e) condizioni, modalità e termini di esercizio del diritto di trasferimento ad altro fondo pensione riconosciuto in ragione della trasformazione.

Irpef Iva risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie.

(Omissis)

4.2 Fondi pensione

4.2.1 Onere deducibile

Contribuzione a favore di familiare a carico.

D. Dal 2001 sarà possibile usufruire di un onere deducibile sino a 10 milioni meno il reddito del familiare fiscalmente a carico. Dal punto di vista previdenziale vi sarà l'opportunità di iscrivere al fondo pensione già un neonato o comunque un figlio in età scolastica. Se il figlio è a carico di entrambi i genitori, quali dei due potrà dedurre l'onere? Vi sarà libertà di scelta - fermo il limite cumulativo - come avviene per l'attribuzione delle detrazioni?

R. L'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, sostituendola lettera e-bis), comma 1 dell'articolo 10, del TUIR, ha stabilito che costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi versati, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ad una delle forme pensionistiche disciplinate dal provvedimento e, quindi, sia i contributi versati alle forme pensionistiche complementari collettive (fondi chiusi e fondi aperti) sia i contributi e premi versati alle nuove forme di previdenza individuale. La deducibilità dei contributi è consentita fino ad un importo non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, non superiore a lire 10 milioni. Per i titolari di redditi di lavoro dipendente tale deducibilità, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, è ulteriormente condizionata alla destinazione alla forma pensionistica complementare collettiva (fondi chiusi e fondi aperti) di un importo della quota annuale del TFR almeno pari alla metà dei contributi complessivamente versati. Tale condizione non si applica alla categoria dei "vecchi iscritti ai vecchi fondi" ossia ai soggetti che risultano già iscritti al 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/93) alle forme pensionistiche complementari esistenti alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché nei casi in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori. La nuova previsione normativa contempla anche l'ipotesi in cui i contributi siano versati a favore di persone fiscalmente a carico, ad esempio, del coniuge o dei figli. In tal caso, è previsto che la deduzione spetti, innanzitutto, al coniuge o ai figli entro l'unico limite assoluto di lire 10 milioni. Se il reddito complessivo del soggetto fiscalmente a carico non è del tutto capiente per consentire l'intera deduzione dei contributi, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico (contribuente). Naturalmente, quest'ultimo potrà dedurre i contributi dei familiari a carico, oltre che i propri, sempre nel rispetto del limite percentuale e del limite di 10 milioni complessivi. Se, come nell'esempio prospettato, il figlio nell'interesse del quale è stato effettuato il versamento dei contributi è a carico di entrambi i genitori, la deduzione della spesa deve essere ripartita tra i genitori in proporzione all'effettivo onere sostenuto. Valgono al riguardo le istruzioni fornite per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi per le ipotesi relative agli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico e per i quali il contribuente può usufruire della deduzione o detrazione.

4.2.2 Vecchi iscritti - Irrilevanza dei loro requisiti al momento della prestazione

D. I "vecchi iscritti" al 28 aprile 1993 conservano un limitato privilegio per il tetto delle contribuzioni deducibili, mentre non sembra abbiano alcuna posizione particolare al momento delle prestazioni. Il diritto alla corresponsione di tutta la posizione individuale come capitale e non rendita, stabilito dalle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 124 del 1993 non ha quindi alcun effetto sul regime della tassazione, che - anche per questi soggetti - usufruirà di una base ridotta solo se la prestazione di capitale non supera un terzo del conto individuale?

R. L'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della disciplina tributaria della previdenza complementare, al comma 1 dispone che "per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso....". Da tale disposizione discende che anche per i "vecchi iscritti" la base imponibile delle prestazioni deve essere ripartita in due parti: una determinata con riferimento al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, che deve essere assoggettata a tassazione secondo le vecchie regole, ed una riferibile al montante che matura dopo detta data, cui si applica la nuova disciplina. Pertanto per la parte della prestazione che matura a decorrere dal 1 gennaio 2001 i "vecchi iscritti" usufruiranno della esclusione dalla base imponibile dei redditi già assoggettati a tassazione solo se detta parte è corrisposta per almeno due terzi in rendita.

(Omissis)

COMMISSIONE DI VIGILANZA FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 11 ottobre 2000

LA COMMISSIONE

- VISTO il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "decreto"), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- VISTO l'art.16, comma 2, del decreto, come sostituito dall'art.13 della legge 8 agosto 1995, n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito "Commissione"), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;
- VISTO l'art.17, comma 2, lett. b), del decreto, che attribuisce alla Commissione il compito di approvare gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previste dal decreto medesimo e valutandone la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale emanati dalla Commissione medesima;
- VISTO lo "Schema di regolamento per i fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita" attualmente in essere, che ha formato oggetto della propria deliberazione del 20 novembre 1997;
- VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47 che contiene, tra l'altro, la disciplina delle forme pensionistiche individuali;
- VISTI gli orientamenti interpretativi in materia di regolamenti dei fondi pensione aperti predisposti dagli Uffici alla luce delle innovazioni introdotte dal citato decreto legislativo n.47 del 2000;
- ESAMINATO il nuovo schema di regolamento dei fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita presentato dalle associazioni di categoria ABI, ANIA e Assogestioni con lettere in data 9 ottobre 2000;
- VISTA la relazione degli Uffici in data 10 ottobre 2000 e i documenti ad essa allegati;

DELIBERA

- di adottare gli "Orientamenti in materia di regolamenti dei fondi pensione aperti", di cui al documento allegato sub 1, che forma parte integrante della presente delibera;
 - di ritenere lo "Schema di regolamento per i fondi pensione aperti" di cui al documento allegato sub 2, che forma parte integrante della presente delibera, compatibile con la normativa vigente e coerente con gli orientamenti interpretativi adottati dalla Commissione;
 - di dare informazione delle decisioni di cui sopra alle associazioni di categoria, secondo il testo di lettera proposto dagli Uffici;
 - di pubblicare i documenti allegati alla presente delibera sul Bollettino e sul sito Internet della Commissione.
- Roma, 11 ottobre 2000

Il Presidente: **FRANCARIO**

ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 820 dell'11 ottobre 2000

Orientamenti in materia di regolamenti dei fondi pensione aperti: modifiche conseguenti all'introduzione delle forme pensionistiche individuali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47

1. Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47 ha dato attuazione alla delega conferita al Governo dall'art.3 della legge 13 maggio 1999, n.133, disponendo un complessivo riordino della disciplina fiscale della previdenza complementare e degli strumenti attraverso i quali le finalità previdenziali possono trovare realizzazione.

In merito a tale ultimo profilo, va osservato come la novella legislativa abbia introdotto nell'ambito del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 gli articoli 9-bis e 9-ter, recanti la disciplina delle forme pensionistiche individuali attuate, rispettivamente, mediante adesione a fondi aperti e mediante contratti di assicurazione sulla vita. Sono state inoltre dettate disposizioni di coordinamento e di adeguamento del decreto 124/1993, che hanno precipuamente riguardato l'introduzione di nuove disposizioni nell'ambito dell'art.10 del decreto medesimo.

Avuto riguardo a quanto sopra, si ritiene opportuno fornire orientamenti interpretativi per l'introduzione nei vigenti regolamenti dei fondi pensione aperti delle disposizioni volte all'attuazione delle suindicate innovazioni legislative, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2001.

A seguito dell'introduzione delle norme degli articoli 9-bis e 9-ter, il complessivo disegno del sistema della previdenza complementare risulta così delineato: l'accesso alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 124/1993 può essere realizzato o attraverso l'adesione a fondi negoziali istituiti ai sensi dell'art.3 del decreto medesimo ai quali si abbia titolo a partecipare, o mediante l'adesione a fondi aperti in virtù di previsioni su base contrattuale collettiva (cc.dd. "adesioni collettive"), ammissibili solo laddove non siano state poste in essere fonti istitutive di fondi a carattere negoziale, ovvero, a prescindere da previsioni di natura contrattuale collettiva, tramite la costituzione di forme

pensionistiche individuali mediante l'adesione a fondi aperti ovvero la stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.

Naturalmente l'opzione delle forme individuali è da considerarsi esclusiva per i soggetti che non siano titolari di reddito di lavoro o di impresa e per i soggetti per i quali non siano state comunque poste in essere idonee fonti istitutive di forme a carattere collettivo.

Va peraltro osservato che, per quanto attiene ai lavoratori dipendenti, il criterio di supplementarietà delle forme pensionistiche individuali rispetto a quelle "collettive" (adesioni a fondi negoziali o a fondi aperti sulla base di previsioni di carattere contrattuale collettivo) risulta comunque affermato sul piano delle agevolazioni fiscali.

In altri termini, il titolare di redditi di lavoro dipendente può, relativamente a tali redditi, usufruire del sistema di agevolazioni fiscali previsto dall'ordinamento di settore solo canalizzando la propria opzione verso forme che consentano l'utilizzo del TFR per previdenza complementare e, quindi, verso forme di carattere collettivo (nel senso in precedenza richiamato). Ciò tenendo conto della previsione introdotta dall'art.1 del decreto legislativo 47/2000 in base alla quale "se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire".[1]

Considerata la rilevanza che assume per l'esercizio delle opzioni individuali di adesione l'esatta conoscenza delle disposizioni che regolano la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali, si raccomanda ai soggetti che promuovono l'istituzione di forme pensionistiche individuali (nelle forme dell'art.9-bis o dell'art.9-ter) di fornire tutte le necessarie informazioni in sede di raccolta delle adesioni o di stipula dei contratti.

Per quanto attiene all'area dei destinatari delle forme di previdenza previste dal decreto 124/1993, vanno ancora segnalati:

- l'inserimento tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari (art.2, comma 1, d.lgs.124/1993) delle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;
- l'estensione delle forme pensionistiche individuali, oltre che ai destinatari di cui al citato art.2 del decreto 124/1993, anche a coloro che non sono titolari di redditi di lavoro o di impresa.

Formulate le considerazioni di carattere generale di cui sopra, ci si sofferma sui singoli profili innovativi recati dal decreto legislativo 47/2000, con particolare riguardo ai riflessi sulla disciplina regolamentare dei fondi aperti, precisando che le relative modifiche dei singoli regolamenti, in quanto volte a dare concreta attuazione a quanto previsto in sopravvenute disposizioni di legge, potranno essere realizzate attraverso la procedura abbreviata prevista nell'ordinamento del fondo.[2]

2. In linea con le considerazioni sin qui formulate, si ritiene che i regolamenti dei fondi aperti, pur nell'ambito di un regime sostanzialmente unitario, debbano esplicitare una distinzione di disciplina con riguardo a taluni istituti, a seconda che l'adesione individuale avvenga sulla base di previsioni di natura contrattuale collettiva (cc.dd. "adesioni collettive") ovvero si realizzi in forma pensionistica individuale. Di tali profili distintivi si darà specifico conto nel prosieguo.

3. Quanto alla disciplina delle prestazioni pensionistiche, nel confermare i requisiti di accesso attualmente previsti, il decreto legislativo 47/2000 ha precisato che per i soggetti di cui all'art.2, comma 1, lett.b-ter, del decreto 124/1993 (persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari) e per i soggetti non titolari di redditi di lavoro o di impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'art.1, comma 20, della legge 335/1995 (che corrisponde, in via generale, al 57° anno di età).

Inoltre, al fine di consentire la costituzione di prestazioni di importo significativo, è stata esplicitata la possibilità che i regolamenti dei fondi prevedano la facoltà di prosecuzione volontaria della partecipazione al fondo non oltre i cinque anni dal raggiungimento dell'età pensionabile (art.9-bis, comma 5, d.lgs.124/1993).

Sempre per quanto attiene al regime delle prestazioni, il decreto 47/2000 ha ritenuto superabile l'attuale limite alla liquidabilità in forma capitale (fissato nella misura del 50% del maturato) per le ipotesi in cui la rendita erogabile risultasse di importo contenuto. Più precisamente la norma in questione, alla cui esatta interpretazione fornisce un utile ausilio la lettura della relazione governativa di accompagnamento del decreto legislativo, consente all'iscritto la facoltà di optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato sulla posizione individuale quando l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n.335.

4. Circa la contribuzione, per le forme pensionistiche individuali è prevista la possibilità di definire l'ammontare dei contributi anche in misura fissa. Tale ammontare, stabilito all'atto dell'adesione, potrà essere oggetto di successiva variazione (art. 9-bis, comma 3).

La predetta facoltà è da ritenersi allo stato attuale non consentita per le ipotesi di adesione a fondi aperti sulla base di previsioni di natura collettiva. In tal caso occorrerà dunque continuare a parametrare il contributo alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR ovvero su elementi particolari della retribuzione stessa secondo quanto indicato nell'art.8 del decreto legislativo 124/1993.

5. In materia di trasferimenti della posizione pensionistica individuale, le norme introdotte dal decreto legislativo 47/2000 configurano, rispetto alla previgente disciplina, una serie di innovazioni di cui i regolamenti dei fondi aperti dovranno tener conto.

Nel merito, nei casi di adesione su base contrattuale collettiva, i regolamenti dei fondi aperti dovranno prevedere che, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo stabiliti dalla fonte istitutiva, l'iscritto abbia la facoltà di trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale, ferma restando la possibilità di riscatto ovvero di prosecuzione della partecipazione al fondo in forma individuale senza soluzione di continuità del piano pensionistico (art.10, comma 1, d.lgs.124/1993).

Con riguardo alle forme pensionistiche individuali, resta ferma la facoltà di riscatto della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa. Sempre per quanto attiene alle forme individuali, inoltre, l'art.10, comma 3-quinquies, del decreto 124/1993 fissa in tre anni dalla data di adesione il periodo minimo di permanenza trascorso il quale l'iscritto acquisisce il diritto al trasferimento della posizione individuale presso altro fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. I regolamenti dovranno peraltro precisare che il diritto al trasferimento sussiste a prescindere dal richiamato requisito di durata nel caso in cui l'aderente maturi la possibilità di accesso ad un fondo pensione in relazione alla propria attività lavorativa (art.10, comma 2, d. lgs.124/1993).

Con l'occasione, rilevato che le modifiche recate all'art.10 del decreto legislativo 124/1993 tendono a consentire - al verificarsi delle condizioni ivi previste - la possibilità di trasferimento della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche contemplate dal decreto medesimo, si rileva l'esigenza di una regolamentazione omogenea di tali forme pensionistiche, comunque ispirata al rispetto dei principi della chiarezza e della trasparenza.

6. Con riguardo alle forme individuali, il decreto legislativo 47/2000 non prevede il regime delle anticipazioni, che rimane fermo per i fondi negoziali e per le ipotesi di adesione a fondi aperti sulla base di previsioni di natura contrattuale collettiva. E' tuttavia riconosciuta la possibilità di effettuare riscatti, sia parziali che a valere sull'intera posizione individuale, nelle stesse ipotesi previste dall'art.7, comma 4, del decreto legislativo 124/1993 (in tal senso recita il nuovo comma 1-bis dell'articolo 10 del d.lgs.124/1993).

Il richiamo delle condizioni previste per la fruizione delle anticipazioni nelle forme collettive deve essere correttamente inteso con riguardo a tutti i presupposti, sia quelli connessi alla permanenza nel fondo (minimo otto anni), sia quelli relativi agli eventi tassativamente elencati per i quali è consentito ottenere il riscatto.

In mancanza di indicazioni normative circa la facoltà di reintegro della posizione susseguente all'esercizio del diritto di riscatto, potrà comunque essere utilizzata nelle forme individuali la possibilità di ricostituire la posizione modulando i successivi flussi contributivi (determinabili, come detto, anche in cifra fissa).

7. Anche per quanto attiene al regime applicabile in caso di premorienza dell'iscritto, la novella legislativa reca una nuova e diversa previsione, stabilendo che "in caso di morte dell'iscritto ad una delle forme individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi".

Va osservato che il nuovo regime, recato dal comma 3-quater dell'art.10 del decreto 124/1993, presenta significativi tratti distintivi rispetto alla disciplina della premorienza prevista per le forme di carattere "collettivo" (fondi negoziali e "adesioni collettive" a fondi aperti), che rimane definita dal comma 3-ter del medesimo articolo 10, in base al quale il riscatto è effettuato dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori; in mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni dell'iscritto, in assenza delle quali la posizione resta acquisita al fondo.

[1] Si ricorda che la disposizione richiamata non trova applicazione nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché per i soggetti iscritti prima del 28 aprile 1993 a forme di previdenza complementare costituite prima del 15 novembre 1992 ("vecchi iscritti" a fondi preesistenti).

[2] Con riguardo alla procedura per la modifica dei regolamenti, si ha presente che, di norma, la modifica viene deliberata dall'organo di amministrazione e, successivamente, sottoposta all'approvazione della Covip. Peraltro, gli ordinamenti dei fondi aperti autorizzati all'esercizio dell'attività contemplano la possibilità di effettuare le modifiche regolamentari derivanti da sopravvenuti cambiamenti del quadro normativo attraverso una procedura abbreviata. Più precisamente, nel caso in cui variazioni di legge, della normativa secondaria di attuazione o sopravvenute istruzioni della Covip comportino una modifica del regolamento, essa può essere decisa dal presidente dell'organo di amministrazione o da un amministratore delegato, salvo essere sottoposta all'approvazione della Covip e portata a conoscenza dell'organo di amministrazione della società nella prima riunione successiva.

Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione

"Il presente regolamento, adottato dalla Covip in data 22 maggio 2001, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto il regolamento non è ancora entrato in vigore. Si invitano gli utenti a verificare sul sito nei prossimi giorni gli aggiornamenti riguardanti l'entrata in vigore del regolamento stesso."

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);

Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Covip), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visti gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo n.124 del 1993, che attribuiscono alla Covip la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, nonché il compito di regolamentare le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell'autorizzazione;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.124 del 1993 che attribuisce alla Covip il compito di approvare gli statuti dei fondi pensione verificandone, tra l'altro, la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n.124 del 1993 che dispone, tra l'altro, che gli statuti dei fondi pensione ivi contemplati devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n.124 del 1993 che attribuisce alla Covip il compito di valutare l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1997;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 1997 che prevede che la Covip definisca lo schema di scheda informativa per la raccolta delle adesioni da redigersi da parte di ciascun fondo pensione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1997;

Vista la legge del 23 dicembre 2000, n.388 che ha apportato modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

Vista la propria delibera del 27 gennaio 1998 con la quale è stato adottato il "Regolamento recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e termini per l'iscrizione all'albo";

Vista la propria delibera del 10 febbraio 1999 recante "Disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti ai fondi pensione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.124 del 1993";

Considerata la necessità, in conseguenza delle modifiche apportate dalla citata legge n.388 del 2000, di ridefinire la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e le disposizioni in materia di informativa per la raccolta delle adesioni;

Ritenuto opportuno dettare, in tale sede, norme finalizzate a regolamentare il regime applicabile alle istanze di autorizzazione già presentate alla Covip ai sensi della normativa vigente;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività per i fondi pensione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993

Articolo 1

Presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, i fondi pensione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito anche fondi negoziali) devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Covip un'istanza di autorizzazione, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo, a firma del legale rappresentante.

Articolo 2

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza deve riportare quanto di seguito specificato:

- a) denominazione, sede statutaria, codice fiscale del fondo pensione;
- b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
- c) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
- d) elenco, con l'indicazione delle generalità complete e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo e dell'eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione;
- e) elenco dei documenti allegati.

2. All'istanza devono essere allegati i documenti di seguito indicati:

- a) copia della fonte istitutiva del fondo pensione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante;
- b) copia dell'atto di costituzione e dello statuto del fondo pensione, dichiarate conformi all'originale dal legale rappresentante;
- c) scheda informativa per la raccolta delle adesioni redatta in base allo schema generale definito dalla Covip ed allegato al presente provvedimento;
- d) modulo di adesione al fondo pensione;
- e) copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del fondo, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha verificato per i componenti degli organi collegiali e per l'eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo, i requisiti di onorabilità e professionalità, l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, nonché l'assenza delle situazioni di incompatibilità;
- f) una relazione che illustri il programma iniziale di attività del fondo, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 - il numero degli appartenenti all'area dei destinatari e delle relative aziende;

- il numero minimo di aderenti per procedere all'elezione degli organi collegiali;
 - i tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, nonché per l'insediamento degli organi di amministrazione e controllo;
 - i tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione della banca depositaria, della società di revisione contabile, dell'eventuale gestore amministrativo e del gestore finanziario;
 - il prevedibile numero di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attività;
 - le modalità di finanziamento delle spese di avvio;
- g) schemi previsionali relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali ed amministrative nonché a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni;
- h) copia dell'eventuale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presentata all'Autorità competente.

3. La Covip procede a richiedere alla prefettura competente la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione delle cariche di cui al precedente comma 1 lettera d). Il fondo può comunque provvedere ad inviare direttamente la suddetta certificazione in allegato all'istanza di autorizzazione.

Articolo 3

Procedura e termini per l'autorizzazione

1. La Covip, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, sulla base dell'esame della documentazione prodotta e previa acquisizione della certificazione di cui al precedente articolo 2, comma 3, approva lo statuto del fondo pensione e, verificata anche la rispondenza della scheda informativa alla normativa vigente ed allo schema generale definito dalla Covip nonché la coerenza rispetto alle fonti istitutive ed allo statuto, autorizza il fondo all'esercizio dell'attività, ovvero nega l'autorizzazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la Covip procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
3. Il termine è invece sospeso, qualora la Covip formuli rilievi o chiedi ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.
4. A seguito dell'autorizzazione la Covip dispone l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Articolo 4

Decadenza

1. I fondi negoziali devono iniziare l'attività entro 12 mesi dall'iscrizione all'albo di cui al precedente articolo 4, comma 4, a pena di decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip può prorogare tale termine per un limitato periodo.
2. I fondi negoziali devono raggiungere la prevista base associativa minima entro 18 mesi dall'iscrizione all'albo, a pena di decadenza. Decorso tale termine, la Covip pronuncia la decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip può prorogare il predetto termine per un limitato periodo.

Articolo 5

Raccolta delle adesioni

1. L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna ai potenziali aderenti dello statuto del fondo e della scheda informativa circa le caratteristiche dello stesso, redatta avendo a riferimento lo schema generale definito dalla Covip e allegato al presente provvedimento.
2. Nel modulo di adesione al fondo deve essere contenuta specifica clausola attestante l'avvenuta consegna all'aderente dello statuto e della scheda informativa.

3. La raccolta delle adesioni a fondi negoziali può avvenire esclusivamente presso il luogo di lavoro del potenziale aderente e presso le sedi del fondo pensione, del datore di lavoro e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive ovvero dei relativi patronati, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.

4. Le variazioni delle singole schede informative di cui la Covip abbia già consentito la diffusione devono essere trasmesse tempestivamente alla Covip dal legale rappresentante del fondo, complete della documentazione idonea a giustificare l'intervento di modifica. Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Covip, la scheda informativa aggiornata deve essere allegata all'istanza presentata ai sensi della delibera Covip 28 luglio 1999 recante il Regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione.

Articolo 6

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Ai fini del procedimento di autorizzazione di cui al presente Titolo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria nell'ambito della Covip è la Direzione Autorizzazioni e Vigilanza II. Il responsabile del procedimento è il dirigente della medesima Direzione o altro dipendente dallo stesso designato.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. I fondi negoziali che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano già ottenuto l'autorizzazione alla diffusione della scheda informativa, ma non abbiano ancora presentato l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività, possono proseguire nella raccolta delle adesioni sulla base della scheda informativa già approvata, purché, una volta insediati gli organi collegiali individuati sulla base del metodo elettivo, presentino l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del presente regolamento entro il 31 dicembre 2001, salvo proroga disposta dalla Covip per motivate esigenze.

2. I fondi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano già presentato alla Covip istanza di approvazione della scheda informativa ovvero di autorizzazione all'esercizio dell'attività devono provvedere entro il 31 dicembre 2001 ad integrare l'istanza stessa al fine di renderla compatibile con la procedura di cui al Titolo I del presente regolamento. In tal caso il termine di cui al precedente articolo 3 decorre dalla data di presentazione della suddetta istanza e resta sospeso dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sino alla data di integrazione dell'istanza.

TITOLO II

Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività per i fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993

Articolo 8

Presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisiti fissati dalle rispettive Autorità di vigilanza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività di fondi pensione aperti devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Covip un'istanza di autorizzazione, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo, a firma del legale rappresentante.

2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione deve essere contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.

Articolo 9

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza deve riportare quanto di seguito specificato:

- a) denominazione e sede del soggetto istante, nonché il capitale sociale versato ed esistente;
- b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
- c) denominazione del fondo pensione che il soggetto istante intende istituire e sue caratteristiche generali;
- d) indicazione dei responsabili delle strutture di gestione ed amministrazione del fondo pensione da istituire;

- e) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell'istanza;
- f) elenco dei documenti allegati.

2. A ciascun esemplare dell'istanza di autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documenti di seguito indicati:

- a) regolamento del fondo pensione aperto;
- b) atto costitutivo del soggetto istante, con allegato statuto secondo il quale sussista, in relazione alla normativa di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993, munito della certificazione di vigenza rilasciata dall'ufficio del registro delle imprese e corredato dal certificato attestante l'iscrizione al registro delle imprese;
- c) dichiarazione sul capitale sociale versato ed esistente, a firma del presidente del collegio sindacale del soggetto istante;
- d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993;
- e) copia dei bilanci e della relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente a quella dell'istanza di autorizzazione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante che sottoscrive l'istanza;
- f) copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del soggetto istante, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione nella quale l'organo di amministrazione del soggetto istante ha verificato, in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, nonché l'assenza delle situazioni di incompatibilità.

3. La Covip procede a richiedere alla prefettura competente la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione dell'incarico di dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo. Il soggetto istante può comunque provvedere ad inviare direttamente la suddetta certificazione in allegato all'istanza di autorizzazione.

Articolo 10

Procedura e termini per l'autorizzazione

1. La Covip, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa acquisizione della certificazione di cui al precedente articolo 9, comma 3, approva il regolamento del fondo pensione aperto e, d'intesa con le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la costituzione del fondo pensione aperto e, subordinatamente alla deliberazione di cui al successivo articolo 11, comma 1, l'esercizio dell'attività, ovvero nega l'autorizzazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la Covip procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
3. Il termine è invece sospeso, qualora la Covip formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.

Articolo 11

Istituzione del fondo pensione ed iscrizione all'albo

1. Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio di amministrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla Covip e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non detraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.
2. Il soggetto autorizzato trasmette tempestivamente alla Covip la deliberazione adottata ai sensi del comma precedente, per l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

3. I fondi pensione aperti devono iniziare l'attività entro 12 mesi dall'iscrizione all'albo di cui al precedente comma, a pena di decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip può prorogare tale termine per un limitato periodo.

Articolo 12

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Ai fini del procedimento di autorizzazione di cui al presente Titolo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria nell'ambito della Covip è la Direzione Autorizzazioni e Vigilanza I. Il responsabile del procedimento è il dirigente della medesima Direzione o altro dipendente dallo stesso designato.

TITOLO III

Norme finali

Articolo 13

Proroga dei termini

1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti articoli 3 e 10, la Covip rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, ed indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto, termine che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori 180 giorni.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Covip.

2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Non sono più applicabili le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento[1].

Roma, 22 maggio 2001

Il presidente: FRANCARIO

Allegato

SCHEMA DI SCHEDA INFORMATIVA

per la raccolta delle adesioni a fondi pensione negoziali

Nel frontespizio della scheda devono essere inserite le seguenti frasi o informazioni:

SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE [denominazione del fondo]

Estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e, una volta acquisito, numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione.

Sede legale

Riportare letteralmente le seguenti frasi:

Il funzionamento del fondo è disciplinato dallo statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione.

L'organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.

L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello statuto del fondo.

1. Dati relativi al fondo pensione

- a) Fonte istitutiva (parti stipulanti e data dell'accordo)
- b) Data di costituzione
- c) Area dei destinatari
- d) Natura giuridica
- e) Scopo
- f) Regime (prestazione definita o contribuzione definita)
- g) Criteri di costituzione e composizione dell'organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo; indicazione dell'eventuale esistenza del responsabile del fondo
- h) Disposizioni statutarie circa le modalità di risoluzione delle controversie (eventuale)

2. Prestazioni

- a) Criteri di determinazione delle prestazioni (articolo 7, comma 5, decreto legislativo n. 124 del 1993)
- b) Descrizione delle prestazioni, distinguendo tra quelle per anzianità e quelle per vecchiaia, e definizione dei criteri di accesso a ciascuna di esse
- c) Descrizione delle prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento
- d) Modalità di erogazione della prestazione pensionistica (direttamente dal fondo o tramite convenzione con impresa di assicurazione); se indiretta, indicazione dell'impresa di assicurazione scelta per l'erogazione della rendita (eventualmente indicare che l'impresa di assicurazione deve ancora essere individuata)
- e) Descrizione delle caratteristiche delle rendite (da indicare, in caso di erogazione indiretta, dopo la stipula della relativa convenzione)
- f) Indicazione della facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione in capitale specificando la misura dell'importo (eventuale)
- g) Regolamentazione prevista per l'anticipazione di prestazioni
- h) Descrizione delle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza specificando le condizioni generali e il relativo costo aggiuntivo (eventuale)

3. Trasferimento e riscatto

Misura, modalità e termini stabiliti dallo statuto e dalle fonti istitutive per l'esercizio del trasferimento o riscatto della posizione individuale

4. Contribuzioni e altri oneri

- a) Misura, criteri di calcolo e decorrenza della contribuzione distinguendo tra quella a carico del datore di lavoro o del committente, del lavoratore, e quella prelevata dal trattamento di fine rapporto
- b) Oneri connessi all'adesione
- c) Ogni altro onere a carico dell'aderente

5. Regime fiscale

Sintesi dei principali elementi del trattamento fiscale applicabile alla contribuzione ed alle prestazioni

6. Regime delle spese del fondo

Criteri e modalità di finanziamento delle spese che il fondo sostiene, distinguendo tra gestione amministrativa e gestione finanziaria

Precisare, inoltre, che indicazioni circa l'ammontare delle spese a carico del fondo, anche in percentuale del patrimonio, distinte nelle loro componenti (spese per gestione finanziaria, gestione amministrativa, banca depositaria, etc.) sono contenute nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione.

7. Criteri di impiego delle risorse

- a) Criteri fondamentali scelti per la gestione delle risorse, anche con riferimento agli eventuali comparti; a tale scopo è necessario che siano precisati, in modo chiaro e comprensibile, gli obiettivi di gestione e i profili di rischio che caratterizzano il fondo o gli eventuali comparti, nonché le strategie di investimento adottate per conseguirli
- b) Modalità ed eventuali costi di trasferimento da un comparto all'altro (eventuale)
- c) Indicazione dei gestori (Nella fase antecedente all'individuazione dei gestori, va indicato che i gestori devono ancora essere individuati)
- d) Indicazione della banca depositaria (Nella fase antecedente all'individuazione della banca depositaria, va indicato che la banca depositaria deve ancora essere individuata)
- e) Descrizione dei rischi generali connessi con la partecipazione al fondo, in particolare con riferimento alla possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, il controvalore del capitale investito ovvero alla possibilità di non ottenere un rendimento finale corrispondente alle aspettative. In alternativa, descrizione delle garanzie previste dal fondo circa la restituzione del capitale investito

8. Informazioni

Tipologia e tempistica delle informazioni messe a disposizione degli aderenti, coerentemente con le disposizioni emanate dalla Covip.

9. Fase iniziale

- a) Informazione circa la decadenza dall'autorizzazione nel caso in cui entro il termine di 18 mesi non sia stata raggiunta la prevista base associativa (specificare esplicitamente la base associativa minima prevista)
- b) Informazione circa il fatto che, in caso di decadenza, per le posizioni individuali maturate troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993

IN FI

21

Risultati di gestione (Parte mobile)

Questa parte della scheda informativa, che illustra i principali dati patrimoniali ed economici del fondo, è costituita dalla sezione B dell'ultima comunicazione periodica agli iscritti distribuita e deve essere, dunque, oggetto di periodico aggiornamento.

22

1.

[1] Sono, in particolare, abrogate le deliberazioni della Covip del 27 gennaio 1998, pubblicata nella G.U. 5 febbraio 1998, n.29, ("Regolamento recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e termini per l'iscrizione all'albo"), e del 10 febbraio 1999, pubblicata nella G.U. 1 marzo 1999, n.49, ("Disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all'art.3 del decreto legislativo 21.4.1993, n.124"). Risulta altresì abrogata la disposizione di cui all'art.1, comma 4, della deliberazione della Covip del 28 luglio 1999, pubblicata nella G.U. 23 agosto 1999, n.197, ("Regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art.6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e relative modifiche")

DIRETTIVA 98/49/CE DEL CONSIGLIO

Relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità Europea

pag. 183

ALLEGATI

I COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Verso un mercato unico per i regimi pensionistici integrativi

II PROPOSTA DI DIRETTIVA DELL'11 OTTOBRE 2000

Relativa alle attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati

III COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL'11 OTTOBRE 2000

La futura evoluzione della protezione sociale nel lungo periodo: pensioni sicure e sostenibili

Direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998

Relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea

DIRETTIVA 98/49/CE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

- (1) considerando che la libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali della Comunità; che il trattato prevede che il Consiglio, con deliberazione unanime, adotti in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori;
- (2) considerando che la protezione sociale dei lavoratori è garantita da regimi legali di sicurezza sociale integrati da regimi complementari di sicurezza sociale;
- (3) considerando che la legislazione già adottata dal Consiglio al fine di proteggere i diritti previdenziali dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità e dei loro familiari, in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4), e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (5), riguarda unicamente i regimi pensionistici legali; che il sistema di coordinamento previsto in tali regolamenti non si estende ai regimi pensionistici complementari, a eccezione dei regimi coperti dal termine «legislazione» quale definita nell'articolo 1, lettera j), primo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71, o per i quali uno Stato membro fa una dichiarazione ai sensi di detto articolo;
- (4) considerando che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta dei provvedimenti più appropriati per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 51 del trattato; che il sistema di coordinamento previsto nei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e, in particolare, le regole in materia di cumulo non sono appropriati per i regimi pensionistici complementari, a eccezione dei regimi coperti dal termine «legislazione» quale definita nell'articolo 1, lettera j), primo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71, o per i quali uno Stato membro fa una dichiarazione ai sensi di detto articolo, e che dovrebbero pertanto essere assoggettati a misure specifiche, la prima delle quali è la presente direttiva, per tener conto della loro natura speciale e delle loro caratteristiche, come pure della diversità di tali regimi negli e tra gli Stati membri;
- (5) considerando che nessuna pensione o prestazione dovrebbe essere simultaneamente assoggettata alle disposizioni della presente direttiva e a quelle dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e che, quindi, non può essere assoggettato alle disposizioni della presente direttiva alcun regime pensionistico complementare rientrante nell'ambito di applicazione di tali regolamenti in virtù di una dichiarazione all'uopo fatta da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71;
- (6) considerando che nella raccomandazione 92/442/CEE, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (6), il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di «favorire, qualora necessario, la messa a punto delle condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione di quiescenza, in particolare alla pensione complementare, al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori dipendenti»;
- (7) considerando che si può contribuire al conseguimento di tale obiettivo riservando ai lavoratori che si spostano, o il cui luogo di lavoro si sposta da uno Stato membro ad un altro, un trattamento, per quanto concerne la tutela dei loro diritti a pensione complementare, uguale a quello riservato ai lavoratori che rimangono all'interno del medesimo Stato membro o il cui luogo di lavoro cambia ma rimane all'interno del medesimo Stato membro;

- (8) considerando che la libertà di circolazione delle persone, che è uno dei diritti fondamentali sanciti nel trattato, non è limitata ai lavoratori subordinati ma si applica anche ai lavoratori autonomi;
- (9) considerando che il trattato non prevede competenze diverse da quelle di cui all'articolo 235 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi;
- (10) considerando che, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto alla libera circolazione, i lavoratori e gli altri aventi diritto dovrebbero disporre di talune garanzie di parità di trattamento in merito al mantenimento dei diritti a pensione acquisiti derivanti da regimi pensionistici complementari;
- (11) considerando che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le prestazioni nell'ambito di regimi pensionistici complementari vengano erogate agli iscritti e agli ex iscritti, nonché agli altri aventi diritto ai sensi di tali regimi pensionistici in tutti gli Stati membri, dal momento che qualunque restrizione alla libera circolazione dei pagamenti e dei capitali è vietata dall'articolo 73 B del trattato;
- (12) considerando che, per facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione, le normative nazionali dovrebbero, ove necessario, essere adattate affinché sia possibile continuare a versare contributi ad un regime pensionistico complementare riconosciuto in uno Stato membro da parte o per conto di lavoratori distaccati in un altro Stato membro, ai sensi del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71;
- (13) considerando che al riguardo il trattato esige non solo l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità tra lavoratori degli Stati membri, ma altresì l'eliminazione di ogni provvedimento nazionale che possa impedire o rendere meno agevole l'esercizio, da parte di tali lavoratori, delle libertà fondamentali garantite dal trattato, quali interpretate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in successive sentenze;
- (14) considerando che i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione dovrebbero essere adeguatamente informati dai datori di lavoro, dagli amministratori o da altri responsabili della gestione dei regimi pensionistici complementari, in particolare in merito alle scelte ed alle alternative loro offerte;
- (15) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni degli Stati membri in materia di azione collettiva intesa a difendere gli interessi professionali;
- (16) considerando che, vista la diversità dei regimi complementari di sicurezza sociale, la Comunità dovrebbe definire unicamente un quadro generale di obiettivi e che, pertanto, una direttiva risulta lo strumento giuridico adeguato;
- (17) considerando che, in conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti nell'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; che la presente direttiva non va al di là di ciò che è necessario per raggiungere detti obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivo della presente direttiva è tutelare i diritti degli iscritti a regimi pensionistici complementari che si spostano da uno Stato membro all'altro, contribuendo così alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi all'interno della Comunità. Tale tutela riguarda i diritti a pensione a titolo di regimi pensionistici complementari sia volontari sia obbligatori, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71.

Articolo 2

La presente direttiva si applica agli iscritti a regimi pensionistici complementari e agli altri aventi diritto a titolo di tali regimi che hanno acquisito o stanno acquisendo diritti in uno o più Stati membri.

CAPO II

DEFINIZIONI

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «pensione complementare» le pensioni di anzianità e, ove previsto dalle norme di un regime pensionistico complementare stabilite in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, le prestazioni di invalidità e di reversibilità destinate a integrare o a sostituire le prestazioni erogate dai regimi legali di sicurezza sociale per gli stessi casi;
- b) «regimi pensionistici complementari», tutti i regimi pensionistici di categoria stabiliti in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, come contratti di assicurazione di gruppo, regimi a ripartizione convenuti da uno o più rami o settori, regimi basati su fondi pensione o promesse di pensione garantite da riserve contabili, o qualsiasi sistema collettivo o altro sistema analogo, intesi a fornire una pensione complementare a lavoratori subordinati o autonomi;
- c) «diritti a pensione», tutte le prestazioni alle quali hanno diritto, ai sensi delle disposizioni di un regime pensionistico complementare e - se applicabile - ai sensi della normativa nazionale, gli iscritti a tale regime e altri aventi diritto;
- d) «diritti a pensione acquisiti», diritti a prestazioni conseguiti dopo aver soddisfatto le condizioni stabilite da un regime di pensione complementare e - se applicabile - ai sensi della normativa nazionale;
- e) «lavoratore distaccato», persona che è distaccata per lavoro in un altro Stato membro e che ai sensi del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 continua ad essere soggetta alla legislazione dello Stato membro di origine; «distacco» va inteso nello stesso senso;
- f) «contributo», qualsiasi versamento fatto o ritenuto fatto ad un regime pensionistico complementare.

CAPO III

MISURE DI PROTEZIONE DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE DI LAVORATORI CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Parità di trattamento nel mantenimento dei diritti a pensione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il mantenimento dei diritti a pensione acquisiti dagli iscritti ad un regime pensionistico complementare nei confronti dei quali non vengono più versati contributi per il fatto di spostarsi da uno Stato membro ad un altro, nella stessa misura riservata agli iscritti nei confronti dei quali i contributi non vengono più versati, ma che restano nel primo Stato membro. Il presente articolo si applica anche alle altre persone aventi diritto a titolo delle norme del regime pensionistico complementare in questione.

Articolo 5

Pagamenti transfrontalieri

Gli Stati membri assicurano che negli altri Stati membri i regimi pensionistici complementari eroghino agli iscritti, nonché agli altri aventi diritto a titolo di tali regimi, tutte le prestazioni dovute in base a detti regimi, al netto delle imposte e delle spese di transazione eventualmente applicabili.

Articolo 6

Contributi a regimi pensionistici complementari versati da e per conto di lavoratori distaccati

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire che i contributi ad un regime pensionistico complementare con sede in uno Stato membro continuino ad essere versati da o per conto del lavoratore distaccato che è iscritto a detto regime, durante il periodo del suo distacco in un altro Stato membro.

2. Qualora in base al paragrafo 1 i contributi continuino ad essere versati ad un regime pensionistico complementare in uno Stato membro, il lavoratore distaccato e - se applicabile - il suo datore di lavoro sono esentati da qualsiasi obbligo di versare contributi ad un regime pensionistico complementare in un altro Stato membro.

Articolo 7

Informazione degli iscritti

Gli Stati membri adottano misure per far sì che i datori di lavoro, gli amministratori o altri responsabili della gestione di un regime pensionistico complementare informino adeguatamente gli iscritti dei loro diritti a pensione e delle altre possibilità offerte loro dal regime complementare, quando si spostano in un altro Stato membro. Tali informazioni corrispondono almeno a quelle fornite agli iscritti al regime nei confronti dei quali i contributi non vengono più versati, ma che restano nello stesso Stato membro.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni dell'articolo 6 si applichino unicamente ai distacchi che iniziano il o dopo il 25 luglio 2001.

Articolo 9

Gli Stati membri introducono nei loro ordinamenti giuridici interni i provvedimenti necessari per consentire alle persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione delle disposizioni della presente direttiva di far valere i loro diritti in via giurisdizionale, previo eventuale ricorso ad altre autorità competenti.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 36 mesi dalla sua entrata in vigore o garantiscono che entro tale data le parti sociali introducano le disposizioni necessarie tramite accordi. Essi sono tenuti ad adottare le misure che consentano loro in ogni momento di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva e le comunicano immediatamente alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri indicano alla Commissione le autorità nazionali da contattare per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva.

2. Entro il 25 gennaio 2002 gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nell'ambito contemplato dalla presente direttiva.

3. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

La relazione illustra l'applicazione della presente direttiva e, se del caso, propone gli emendamenti che dovessero risultare necessari.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) GU C 5 del 9. 1. 1998, pag. 4.

(2) GU C 152 del 18. 5. 1998.

(3) GU C 157 del 25. 5. 1998, pag. 26.

(4) GU L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/98 (GU L 168 del 13. 6. 1998, pag. 1).

(5) GU L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/98 (GU L 168 del 13. 6. 1998, pag. 1).

(6) GU L 245 del 26. 8. 1992, pag. 49.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**VERSO UN MERCATO UNICO PER I REGIMI
PENSIONISTICI INTEGRATIVI**

**Risultati della consultazione relativa al Libro verde
sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico**

Indice

SOMMARIO

- **La disciplina prudenziale dei fondi pensione**
- **L'eliminazione degli ostacoli alla mobilità professionale**
- **Il coordinamento dei regimi fiscali degli Stati membri**

1. INTRODUZIONE

- 1.1 La necessità di un mercato unico per le pensioni integrative**
- 1.2 La consultazione relativa al Libro verde sulle pensioni integrative nel mercato unico**

2. REGOLE PRUDENZIALI PER I FONDI PENSIONE COMPATIBILI CON IL MERCATO UNICO E L'EURO

- 2.1 I fondi pensione nella zona dell'euro**
 - 2.1.1 Maggiore sicurezza del portafoglio titoli*
 - 2.1.2 Maggiore efficienza del portafoglio titoli*
 - 2.1.3 La necessità di un approccio qualitativo alla vigilanza*
- 2.2 La disciplina prudenziale dei fondi pensione**
 - 2.2.1 Utilità di una direttiva*
 - 2.2.2 Campo di applicazione e contenuti*
 - 2.2.3 Assicurazione contro i rischi di interruzione del regime (si veda il riquadro 7)*
 - 2.2.4 Un nuovo contesto*

3. FACILITARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

- 3.1 Considerazioni generali**
- 3.2 Risultati della consultazione sul Libro verde**
- 3.3 Azioni possibili**

4. UN PIÙ STRETTO COORDINAMENTO DEI REGIMI FISCALI NAZIONALI

- 4.1 Risultati della consultazione sul Libro verde**
- 4.2 Azioni possibili**

SOMMARIO

Il mantenimento di un elevato livello di protezione sociale è un obiettivo condiviso da tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Una sfida costante è rappresentata dal contenimento del costo di tale protezione, che deve garantire la coesione sociale svolgendo al contempo un ruolo positivo per la crescita economica.

Le prestazioni pensionistiche sono una componente essenziale dei sistemi di protezione sociale dei paesi dell'Unione, dove la spesa pensionistica pubblica rappresenta quasi la metà della spesa sociale complessiva, assorbendo tra il 9 e il 15% del prodotto interno lordo (PIL) degli Stati membri¹. Tale percentuale rischia di aumentare notevolmente per effetto dell'invecchiamento demografico nell'Unione. Nel 1995, il 23% della popolazione aveva un'età pari o superiore a 65 anni. Tale percentuale raggiungerà il 40% nel 2025².

Fronteggiare questo andamento è un compito spettante essenzialmente agli Stati membri, che sono responsabili dell'organizzazione dei rispettivi regimi pensionistici. Questi ultimi si basano in generale su tre pilastri:

- il primo, in cui rientrano i regimi pubblici di sicurezza sociale;
- il secondo, che comprende i regimi professionali;
- il terzo, che raggruppa i piani pensionistici a livello individuale.

Quelli del secondo e del terzo pilastro sono i regimi integrativi, destinati appunto ad integrare i regimi pubblici.

Le analisi svolte nella presente Comunicazione vertono su tali regimi complementari, in particolare su quelli professionali del secondo pilastro, per i quali manca attualmente un effettivo quadro giuridico comunitario. Pur tenendo conto dell'applicazione del principio di sussidiarietà, spetta comunque alla Commissione proporre riforme che consentano a tali regimi di avvantaggiarsi delle libertà inerenti al mercato unico e delle nuove prospettive aperte dall'euro, per rafforzarsi sul piano della sicurezza e dell'efficienza e contribuire allo sviluppo dei mercati dei capitali europei.

¹ Cfr. European Economy, The Welfare State in Europe, Challenges and reforms (n° 4, 1997).

² Cfr. European Economy, Ageing and Pension Expenditure prospects in the Western World (n° 3, 1996).

In questi termini si esprime il Quadro d'azione per i servizi finanziari, presentato il 28 ottobre 1998 dalla Commissione³, che è stato elaborato di concerto con i rappresentanti dell'industria e gli Stati membri, e formula delle proposte finalizzate al completamento dell'integrazione dei mercati finanziari dell'Unione. La maggiore apertura dei mercati finanziari al dettaglio offrirà una più ampia scelta e flessibilità ai futuri pensionati. La maggiore efficienza dei mercati dei capitali contribuirà al miglioramento dei rendimenti dei fondi pensione, favorendo il contenimento del costo indiretto del lavoro e la creazione di nuova occupazione. Le fondamenta economiche della protezione sociale potrebbero venirne rafforzate.

E' auspicabile che in vista di tale obiettivo, i regimi pensionistici integrativi stessi si adattino al mercato unico e all'euro. La regolamentazione degli investimenti non dovrebbe ostacolare inutilmente le strategie di investimento dei fondi pensione, i quali dovrebbero potersi avvalere, ai fini della gestione del proprio patrimonio, di qualsiasi gestore autorizzato nell'Unione. Tutti i fornitori di pensioni integrative dovrebbero avere la possibilità di offrire i propri servizi in tutti gli Stati membri.

La protezione dei beneficiari deve rimanere, al contempo, l'elemento centrale dell'attività di regolamentazione e controllo degli istituti previdenziali. Con tutte le misure concepibile si deve garantire ai futuri pensionati che le prestazioni cui hanno diritto verranno erogate nei termini concordati. Tuttavia, tali misure non devono oltrepassare quanto obiettivamente necessario a proteggere adeguatamente gli affiliati.

Questa analisi è condivisa dalla grande maggioranza degli Stati membri e degli enti rappresentativi che hanno partecipato alla consultazione relativa al Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico⁴, avviata dalla Commissione nel giugno 1997. Pur restando alcuni punti ancora controversi, ad esempio in materia di norme sugli investimenti, si è delineato un ampio accordo sulla necessità di iniziare ad introdurre un quadro comunitario, che potrebbe articolarsi su 3 assi principali: la disciplina prudenziale dei fondi pensione, l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità professionale e il coordinamento dei regimi fiscali degli Stati membri.

³ Servizi finanziari: Elaborazione di un Quadro di azione (COM (1998) 625 def.).

⁴ COM (1997) 283 def. Le risposte al Libro verde sono state sintetizzate in un documento di lavoro CAB/62/98 disponibile sul sito Internet della DG XV (<http://europa.eu.int/comm/dg15>).

La disciplina prudenziale dei fondi pensione

Attualmente, il valore delle attività detenute dai fondi pensione⁵ del secondo pilastro istituiti negli Stati membri corrisponde a circa il 23% del PIL annuo dell'Unione⁶. Tuttavia, non esiste ancora una norma comunitaria specifica che garantisca l'applicazione, a tale settore, dei principi di libera circolazione dei capitali e di libera prestazione dei servizi.

Ciò è ancora più deplorabile se si considera che l'euro mette a disposizione degli investitori un mercato dei capitali più vasto, dotato di maggiore liquidità ed esente da rischi di cambio. In alcuni Stati membri, la normativa è sufficientemente flessibile da consentire, con buoni margini di sicurezza, l'evoluzione delle strategie di investimento dei fondi pensione e quindi l'adattamento alla nuova situazione. I fondi potranno pertanto diversificare il proprio portafoglio in maniera più efficiente e realizzare, nell'interesse dei datori di lavoro e degli affiliati, un migliore equilibrio tra rischio e rendimento dei propri investimenti. È quanto mai auspicabile, se si vuole agevolare il finanziamento delle prestazioni pensionistiche, che questa opportunità venga estesa a tutti i fondi pensione istituiti nell'Unione europea.

L'esperienza dimostra che restrizioni troppo rigide agli investimenti pregiudicano in misura considerevole i rendimenti dei fondi pensione senza peraltro aumentarne la sicurezza. Ciò si traduce in una riduzione dei livelli delle prestazioni, o in un aumento dei contributi a scapito del costo del lavoro. Inoltre, con particolare riferimento agli investimenti azionari, tali restrizioni limitano altresì le opportunità di finanziamento dell'economia privata ed ostacolano l'apertura e l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione. Una maggiore efficienza dei mercati finanziari, basati su mercati azionari e obbligazionari privati liquidi e ben sviluppati, può contribuire a potenziare la crescita economica e la creazione di occupazione nell'Unione, facilitando indirettamente il finanziamento della protezione sociale per i prossimi decenni.

Pare opportuno adottare una direttiva che operi in tal senso. Secondo la grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione sul Libro verde e all'elaborazione del Quadro d'azione per i servizi finanziari, la direttiva dovrebbe perseguire i quattro seguenti obiettivi:

- (i) Assicurare la massima protezione dei beneficiari. Le libertà di investimento e di gestione devono in altri termini rientrare in un quadro prudenziale globale.
- (ii) Consentire ai fondi pensione di beneficiare appieno del mercato unico e

⁵ L'espressione "fondi pensione" si riferisce qui alle istituzioni che gestiscono regimi integrativi legati ad una determinata occupazione.

⁶ Fonte: European Federation for Retirement Provision (EFRP). Cifra che diviene il 20% se si tolgono le attività relative alle riserve contabili e alle assicurazioni vita collettive.

dell'euro. La strategia di investimento dei fondi pensione non deve incontrare limiti che non siano giustificati da motivi di ordine prudenziale. I fondi devono inoltre potersi avvalere dei servizi di qualsiasi gestore di attività e depositario regolarmente autorizzato nell'Unione.

- (iii) Garantire la parità di trattamento tra fornitori di pensioni integrative collegate ad una determinata occupazione (pensioni integrative professionali). I fondi pensione presentano delle caratteristiche proprie che richiedono l'elaborazione di un quadro giuridico specifico. È tuttavia necessario evitare di introdurre distorsioni della concorrenza che penalizzino altri fornitori, come le imprese di assicurazione del ramo vita⁷. Diventa quindi necessaria l'istituzione di un vero e proprio quadro prudenziale, come è accaduto per le imprese di assicurazione vita, ed eventualmente la formulazione di regole analoghe per prodotti ben definiti.
- (iv) Consentire il mutuo riconoscimento dei regimi regolamentati da norme prudenziali. Attualmente, un fondo pensione non può avere affiliati in più di uno Stato membro dell'Unione. Tenendo conto della specificità delle pensioni integrative e del loro nesso con i regimi pubblici, occorre prendere in considerazione solo forme limitate di affiliazione (soprattutto all'interno della stessa impresa). L'affiliazione transfrontaliera inoltre può essere soltanto un obiettivo a lungo termine, visto l'elevato numero di condizioni da soddisfare: in particolare, si dovrà attuare un più stretto coordinamento tra i regimi fiscali degli Stati membri. Sarà anche necessario attuare il mutuo riconoscimento dei regimi prudenziali in vigore negli Stati membri. Qualora una proposta di direttiva consentisse tale mutuo riconoscimento, sarebbe un primo passo verso l'affiliazione transfrontaliera, che a sua volta presenterebbe numerosi vantaggi: per i lavoratori migranti, che non rischierebbero più di perdere il diritto alle prestazioni pensionistiche integrative, ma anche per i datori di lavoro e per gli stessi fondi pensione. Questi ultimi riuscirebbero a realizzare delle economie di scala in termini di gestione amministrativa e finanziaria, e quindi a contenere il costo del lavoro.

⁷ Queste sono presenti sul mercato delle pensioni integrative professionali attraverso i contratti di assicurazione collettiva. In alcuni Stati membri, anche gli OICVM (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) propongono prodotti previdenziali di questo tipo.

Sulla base di tali riflessioni, a questo punto una proposta di direttiva potrebbe prevedere tre gruppi di regole:

- (i) Regole prudenziali fondamentali. Comprendono essenzialmente: l'autorizzazione dei fondi pensione da parte di un'autorità competente; la subordinazione di tale autorizzazione a rigorosi criteri di responsabilità, competenza e onorabilità dei gestori; la definizione dei poteri d'intervento dell'autorità di controllo e l'istituzione di meccanismi di informativa periodica all'indirizzo degli affiliati e delle autorità di controllo.
- (ii) Regole relative all'investimento dei contributi. Non pare opportuno concedere ai fondi pensione un'assoluta libertà di investimento. Gli investimenti devono essere conformi alla natura e alla durata degli impegni sottoscritti e debitamente diversificati (per valuta, zona geografica e settore economico). È da discutere l'opportunità di un'esigenza di congruenza valutaria; ma in ogni caso il quadro normativo deve risultare perfettamente compatibile con la libera circolazione dei capitali. In generale occorre sottolineare che su tali aspetti dovrebbero tenersi intense consultazioni con gli Stati membri e gli operatori del settore.
- (iii) Regole relative alle passività di bilancio dei fondi pensione e al rapporto attività/passività⁸. Le decisioni di investimento devono essere assunte in base ad una precisa valutazione degli impegni del fondo. Tale valutazione passa attraverso il calcolo delle riserve tecniche eseguito secondo un metodo attuariale prudente e riconosciuto. A tal proposito, deve essere presa in considerazione la possibilità di far sottoscrivere i conti del fondo da un attuario indipendente. Appare altresì necessario un livello minimo di finanziamento a garanzia della totale copertura delle prestazioni pensionistiche maturate dai beneficiari.

Relativamente ai suddetti temi, sarebbe necessario mirare ad un livello minimo di armonizzazione. Vista la forte disparità tra i diversi fondi pensione operanti nell'Unione, l'obiettivo da perseguire non può che essere quello di fissare un quadro generale di principi da rispettare allo scopo di garantire la protezione dei beneficiari e l'efficienza economica. Inoltre, la collaborazione tra le autorità di vigilanza dei fondi pensione pare essenziale. Una volta adottata la direttiva, potrebbe risultare utile istituire un'istanza comune che riunisca tutte le autorità competenti.

L'eliminazione degli ostacoli alla mobilità professionale

Principio fondamentale del mercato unico, la mobilità professionale risulta ancora più importante nel quadro della realizzazione dell'Unione economica e

⁸ In particolare per i fondi a prestazione definita.

monetaria (UEM). Da essa dipende la credibilità dell'UEM per i cittadini. L'Europa si è già dotata di norme comunitarie che coordinano efficacemente i regimi pensionistici del primo pilastro per i lavoratori migranti. Viceversa l'assenza di tale coordinamento per le pensioni integrative costituisce un effettivo ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori affiliati a tali regimi. Se gli Stati membri decidono di fare maggior assegnamento sulle pensioni integrative, tale ostacolo si ripercuoterà su un numero crescente di persone e limiterà le capacità di movimento della forza lavoro.

A tal riguardo, occorrerebbe riflettere in particolare sui seguenti aspetti:

- (i) Condizioni di acquisizione dei diritti alla prestazione pensionistica integrativa. Condizioni di acquisizione troppo complesse, o periodi troppo lunghi di maturazione dei diritti possono rappresentare un ostacolo non trascurabile alla libera circolazione delle persone. È essenziale che le riflessioni su questo punto vengano approfondite in collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali.
- (ii) Modalità di trasferimento dei diritti. È evidente che l'assenza di una norma attuariale comune per la realizzazione dei trasferimenti di capitale penalizza i lavoratori migranti rispetto a quelli che rimangono nello stesso Stato membro. Sulla base di studi tecnici da intraprendere con tutte le parti interessate, la Commissione considererà la possibilità di formulare una proposta legislativa in materia.
- (iii) Condizioni per l'affiliazione transfrontaliera ai fondi pensione. L'affiliazione transfrontaliera richiederà il mutuo riconoscimento dei regimi di vigilanza e un miglior coordinamento dei regimi fiscali. Tuttavia, i regimi pensionistici integrativi professionali sono altresì soggetti, a livello nazionale, a specifiche norme sociali, connesse in particolare all'erogazione delle prestazioni (trattamento dei lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale, forma di erogazione delle prestazioni, ecc.). Uno studio tecnico appare necessario al fine di definire come vadano rielaborate tali norme in un'ottica di affiliazione transfrontaliera.
- (iv) Istituzione di un *Forum* per le pensioni. Un *Forum* per le pensioni potrebbe essere utile per discutere i temi connessi alla mobilità professionale nell'Unione, e potrebbe agevolare lo svolgimento delle necessarie attività tecniche in questo settore. Il *Forum*, che riunirebbe tutti i rappresentanti degli Stati membri, dei fondi pensione e delle parti sociali, potrebbe realizzare altresì il monitoraggio della legislazione comunitaria presente e futura.

Il coordinamento dei regimi fiscali degli Stati membri

Le disparità nazionali in materia di regime fiscale dei prodotti previdenziali e assicurativi del ramo vita, e la loro complessità e specificità, ostacolano

notevolmente la mobilità professionale e la libera prestazione di servizi nell'Unione. Pur escludendo in questa fase l'ipotesi di un'armonizzazione e avendo cura di salvaguardare le entrate fiscali degli Stati membri, sembra necessario adoperarsi per eliminare le discriminazioni fiscali nazionali che colpiscono i prodotti offerti da enti (imprese di assicurazione, fondi pensione) di altri Stati membri.

Seguendo questa modalità di coordinamento flessibile, la Commissione e gli Stati membri hanno iniziato a collaborare nell'indagine su come eliminare i principali ostacoli in questo settore. Un problema prioritario e urgente dal punto di vista di molti lavoratori migranti e rispettivi datori di lavoro riguarda il regime fiscale dei contributi e premi versati a favore di istituzioni operanti in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede l'affiliato o il titolare della polizza.

Il tema viene affrontato nel quadro del Gruppo di politica fiscale, che funge da strumento di dialogo ad alto livello tra la Commissione e gli Stati membri in materia fiscale. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi, poiché esiste sulla loro necessità un ampio consenso. Di fronte alla diversità e complessità dei problemi, un'impostazione graduale viene generalmente vista come il metodo più idoneo. Sulla base di tali lavori, si potrebbe prospettare un'iniziativa legislativa in materia di regime fiscale dei contributi transfrontalieri versati dai lavoratori migranti ai fondi pensione integrativi.

Conclusioni

Tali possibili iniziative, riassunte nell'allegato 1, sarebbero gestite, in qualche misura, separatamente, ma rimarrebbero fortemente interdipendenti. L'affiliazione transfrontaliera, ad esempio, necessiterebbe di un riconoscimento reciproco a livello di disposizioni prudenziali, di un coordinamento dei regimi fiscali, nonché di un adeguamento della normativa sociale.

Tutte le iniziative concorrono, inoltre, ad una maggiore integrazione dei servizi finanziari nell'ambito dell'Unione. In questo senso, l'obiettivo da perseguire è duplice: contribuire all'integrazione dei servizi finanziari a tutto vantaggio della crescita e dell'occupazione e migliorare la qualità dei servizi offerti ai futuri pensionati.

1. INTRODUZIONE

1.1 La necessità di un mercato unico per le pensioni integrative

1. I regimi pensionistici sono un elemento centrale della protezione sociale degli Stati membri. L'invecchiamento della popolazione e le sue conseguenze sui bilanci pubblici dal canto suo mette in gioco la sostenibilità finanziaria di tali regimi in tutti gli Stati membri. In generale lo Stato è il principale fornitore di pensioni mediante i regimi che rientrano nel primo pilastro e funzionano generalmente secondo il principio della ripartizione. Le prospettive demografiche rischiano quindi di provocare un aumento significativo della spesa pubblica pensionistica. Gli Stati membri, responsabili della struttura dei sistemi pensionistici, si sono attivati sul piano delle riforme, ma saranno necessari sforzi molteplici e costanti se si vuole assicurare ai regimi una durevole stabilità finanziaria (vedi riquadro 2). In ripetute occasioni la Commissione ha indicato che in proposito tassi di occupazione più elevati e una maggiore produttività possono svolgere un ruolo cruciale. Essa ha anche sostenuto che occorre riflettere sulle modalità di gestione dei prepensionamenti, che rappresentano per i sistemi un onere considerevole⁹. La necessità di rafforzare l'occupabilità delle persone anziane, che non hanno ancora raggiunto l'età legale del pensionamento, è stata dall'altro canto sostenuta dal Consiglio negli Orientamenti sull'occupazione¹⁰. Una soluzione parziale per alleggerire il peso della spesa pubblica può essere quella di ricorrere maggiormente alle pensioni integrative professionali. Dal punto di vista sociale e finanziario pertanto è necessario istituire un quadro comunitario che favorisca il loro sviluppo.

⁹ Vedi la Comunicazione "Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell'Unione europea" (COM (97) 102 def.) e il progetto di comunicazione "Verso un'Europa per tutte le età", in corso di adozione.

¹⁰ Risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1999, relativa agli orientamenti sull'occupazione (5530/99).

Riquadro 1

Le varie tipologie di regimi pensionistici

Generalmente, i regimi pensionistici si articolano intorno a tre pilastri: il pilastro 1, in cui rientrano i regimi pubblici di sicurezza sociale, e i pilastri 2 e 3 che raggruppano i regimi integrativi.

Il primo pilastro: è il regime pubblico di base per le pensioni di vecchiaia, generalmente a partecipazione obbligatoria. I regimi di questo tipo sono finanziati, per la maggior parte, sulla base del principio di ripartizione, il che significa che i contributi versati dai lavoratori in attività vengono utilizzati per finanziare le prestazioni a favore dei pensionati. Le prestazioni pensionistiche sono garantite dallo Stato e il regime è gestito da un ente pubblico. A livello comunitario, tali regimi sono coordinati dal regolamento 1408/71.

Il secondo pilastro: ciò che caratterizza i regimi del secondo pilastro è il loro collegamento con una determinata occupazione o con l'esercizio di una libera professione. Pertanto, essi vengono definiti « regimi professionali ». Nella maggior parte dei casi, essi adottano il metodo della capitalizzazione: il datore di lavoro e i lavoratori costituiscono un fondo di risparmio che viene investito e con il quale verranno finanziate le prestazioni pensionistiche future. Spesso inoltre tali regimi offrono una copertura contro i rischi biometrici (decessi, invalidità, longevità). I regimi professionali a capitalizzazione possono operare secondo diverse modalità:

- Istituzione o partecipazione a un fondo pensione indipendente rispetto al datore di lavoro. Il fondo raccoglie i contributi, li investe ed eroga le prestazioni. I fondi possono essere « aperti » (possono parteciparvi imprese di diversi settori industriali) oppure chiusi (con la partecipazione di una sola impresa o soltanto delle imprese appartenenti ad un determinato settore industriale). I regimi possono essere a prestazione definita (il datore di lavoro garantisce l'erogazione di una determinata prestazione) o a contribuzione definita (le prestazioni dipendono dal rendimento del fondo).
- Stipula di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita: i contributi vengono versati ad un'impresa di assicurazione sulla vita che li investe ed eroga la prestazione. L'impresa di assicurazione funge da garante dell'erogazione della prestazione. Per le imprese di assicurazione vita esiste già una disciplina a livello comunitario¹¹;
- Acquisizione di quote in un organismo di investimento collettivo: i contributi sono utilizzati per acquistare valori mobiliari attraverso un organismo di investimento collettivo. Le prestazioni dipendono dal rendimento dei valori. Per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) esiste già una disciplina a livello

¹¹ Cfr. direttive 79/267, 90/619, 92/96.

comunitario¹²;

- **Meccanismo della riserva contabile:** il datore di lavoro si impegna a corrispondere le prestazioni ai dipendenti e costituisce una riserva a copertura degli impegni iscritti nelle passività di bilancio.

Il terzo pilastro : raggruppa i contratti individuali stipulati direttamente con i fornitori di prodotti pensionistici, generalmente imprese di assicurazione del ramo vita o organismi di investimento collettivo.

Le analisi svolte nella presente Comunicazione riguardano i temi seguenti.

Nel capitolo 2 viene trattata la questione della regolamentazione prudenziale dei fondi pensione indipendenti rispetto al datore di lavoro e delle soluzioni per assicurare la parità di trattamento tra tali fondi e gli altri principali erogatori di pensioni professionali.

Nel capitolo 3 vengono trattati gli ostacoli alla mobilità professionale derivanti dalla legislazione sociale che disciplina i fondi pensione e dalle difficoltà tecniche che presentano i regimi fondati sulla costituzione di riserve contabili.

Il capitolo 4 affronta più in generale il problema del trattamento fiscale delle pensioni integrative, includendo nell'esame sia i regimi professionali che i contratti di assicurazione sulla vita. Vi viene prospettata l'eventualità di una prima iniziativa legislativa riguardante i regimi professionali.

2. I regimi integrativi a capitalizzazione non costituiscono tuttavia una soluzione miracolosa al problema dell'invecchiamento demografico. Qualunque sia il sistema adottato (a ripartizione o a capitalizzazione), le pensioni continueranno ad assorbire una parte del prodotto interno lordo durante l'intero periodo di erogazione. Ciò significa che sono sempre i lavoratori attivi a finanziare le prestazioni a beneficio di coloro che sono già in pensione. Tuttavia, i regimi integrativi sono in grado di offrire un più ampio spazio agli investimenti produttivi, all'interno e all'esterno della Comunità. I regimi a ripartizione offrono soltanto una prospettiva nazionale. Ciò spiega perché i regimi integrativi, in assenza di restrizioni agli investimenti transfrontalieri, assicurano maggiore flessibilità rispetto ai sistemi a ripartizione, ai fini della gestione della crisi demografica che si ripercuote sui sistemi pensionistici.
3. I vantaggi del risparmio a fini pensionistici non devono tuttavia essere sottovalutati. Se investiti in maniera produttiva, i fondi accantonati a tal fine possono contribuire ad aumentare il reddito nazionale e quindi a finanziare la

¹² Cfr. direttive 85/611, 85/612, 88/220.

spesa pensionistica. A tal riguardo, le entrate generate da investimenti al di fuori dell'Unione possono svolgere nel complesso un ruolo decisivo nelle economie che necessitano di capitali.

4. In considerazione degli elevati saggi di risparmio di diversi Stati membri, lo sviluppo dei fondi pensione potrebbe semplicemente dar luogo ad un passaggio da una forma di risparmio ad un'altra, ma in alcuni paesi potrebbe anche servire ad evitare un crollo dei saggi di risparmio. D'altro canto i fondi pensione hanno il vantaggio di essere una forma di risparmio a lunghissimo termine, contribuendo così a finanziare l'economia in maniera stabile.

Riquadro 2:

Le prospettive demografiche, le loro conseguenze finanziarie e le eventuali risposte

La soluzione del problema del finanziamento delle pensioni conseguente all'invecchiamento della popolazione è una delle sfide più impegnative che si pongono a tutti gli Stati dell'Unione europea. La gravità del problema può variare da paese a paese, in funzione della rispettiva struttura demografica, ma in generale in questo campo gli Stati membri devono affrontare difficili scelte politiche. Se attualmente vi sono quattro lavoratori per ogni pensionato, nel 2040 il rapporto sarà di due a uno. In assenza di riforme, il livello della spesa pensionistica pubblica raggiungerà in alcuni Stati membri il 15-20% del PIL (1997: circa il 10%). L'entità delle possibili conseguenze fiscali va sottolineata: in alcuni Stati membri le obbligazioni relative alle pensioni a ripartizione potrebbero aumentare fino al 200% del PIL.

I regimi pubblici di base occupano un posto decisamente centrale nei sistemi di protezione sociale degli Stati membri e sono destinati ad assicurare ancora una quota molto importante delle prestazioni pensionistiche, ma, per consentire loro di svolgere questo compito senza intaccare la solidità del bilancio pubblico, gli Stati membri dovranno impegnarsi ad adattare i relativi finanziamenti alla realtà demografica. Essi possono scegliere di sviluppare i regimi integrativi oppure continuare ad avvalersi principalmente dei regimi pubblici, e, in questo caso, decidere, ad esempio, di prolungare i periodi contributivi e/o di ridurre il livello delle prestazioni. Anche l'aumento dei tassi di occupazione e dell'occupabilità degli anziani può costituire una risposta efficace alle evoluzioni in atto.

5. Il Libro verde della Commissione "I regimi pensionistici integrativi nel mercato unico"¹³ del giugno 1997 ha rilanciato il dibattito in un settore in cui l'UE non è ancora riuscita a sfruttare la maggiore efficienza generata dal mercato unico. In mancanza di azioni concrete, anche le potenzialità dell'euro andranno perse. L'assenza di un adeguato quadro comunitario che regoli i regimi pensionistici integrativi può essere considerata come estremamente insoddisfacente, sia per i futuri pensionati che per il settore pensionistico. I primi, dopo il pensionamento,

¹³ COM (97) 283 def..

desiderano beneficiare di prestazioni sicure e consistenti, il secondo è alla ricerca di opportunità di investimento per le proprie attività che rappresentano oggi il 23% del PIL comunitario¹⁴. Si tratta di una percentuale in costante crescita per via delle riforme attuate negli Stati membri e che, come in Italia dal 1995, spesso tendono ad incentivare i fondi pensione. Progetti analoghi sono attualmente in discussione in Francia. Diviene pertanto necessario realizzare un quadro comunitario adeguato che accompagni tali evoluzioni.

6. Il Libro verde si proponeva di promuovere un più ampio dibattito sul miglior modo di affrontare le future sfide demografiche ed economiche, e di definire come il mercato unico e l'euro possano accrescere l'efficienza dei regimi pensionistici integrativi. Spetta agli Stati membri decidere del ruolo specifico dei fondi pensione. Tuttavia, tali decisioni devono essere assunte in un quadro comunitario coerente, rispettando le libertà essenziali del mercato unico:
7. ? libera prestazione dei servizi,
 - libera circolazione dei lavoratori,
 - libertà di investimento, soggetta unicamente ad opportune restrizioni prudenziali.
8. La Commissione deve inoltre tener conto dell'articolo 2 del trattato CE, che annovera tra gli obiettivi della Comunità il mantenimento di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, e ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà in base al quale gli Stati membri sono responsabili dei propri regimi pensionistici.

1.2. La consultazione relativa al Libro verde sulle pensioni integrative nel mercato unico

9. Circa 100 risposte al Libro verde sono state inviate alla Commissione dagli Stati membri, dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale (CES), dalle organizzazioni dei consumatori, dai sindacati, dai settori industriali e da quello dei servizi finanziari. È stato elaborato un quadro sintetico delle risposte¹⁵ che è servito da base di discussione per l'audizione del 21 aprile 1998 alla quale sono state invitate tutte le parti interessate.
10. La Commissione è estremamente soddisfatta del grandissimo interesse dimostrato durante la fase di consultazione, nonché del totale e fermo sostegno che quasi tutte le parti hanno dato all'azione della Comunità in questo settore.
11. Tuttavia, al Libro verde sono state mosse due critiche orizzontali. Secondo alcuni, la Commissione avrebbe dovuto dare maggiore evidenza agli aspetti sociali connessi ai fondi pensione; sarebbe stata inoltre attribuita eccessiva

¹⁴ Fonte: European Federation for Retirement Provisions (EFRP).

¹⁵ Documento CAB/62/98 disponibile sul sito Internet della DG XV (<http://europa.eu.int/comm/dg15>).

importanza ai fondi pensione in quanto strumenti per la creazione di mercati europei dei capitali. E' vero che i mercati dei capitali devono essere al servizio dei pensionati e non viceversa. La politica proposta dalla Commissione nella presente Comunicazione si pone quindi come obiettivi primari la salvaguardia dei diritti dei beneficiari e la creazione di un contesto nel quale essi possano godere di un elevato livello di prestazioni. Tuttavia, il ruolo che l'integrazione del mercato europeo dei capitali può svolgere a favore della crescita e dell'occupazione non dovrebbe essere trascurato: mercati finanziari trasparenti ed efficienti possono agevolare l'accesso al capitale, aumentandone la produttività.

12. La seconda questione sollevata in varie risposte riguardava l'esigenza di trattare in maniera più specifica il tema della sicurezza delle pensioni. Alcuni hanno insistito, ad esempio, sulla necessità di garantire che i regimi pensionistici professionali siano sostenuti da un meccanismo d'assicurazione a salvaguardia dei diritti maturati dai beneficiari in caso di fallimento della società promotrice, e qualora le attività detenute dal fondo siano insufficienti a coprirne le obbligazioni. È ovvio che i futuri pensionati esigono il massimo grado di sicurezza per le proprie pensioni. La sicurezza delle pensioni è una questione centrale, di cui la Commissione dovrà tenere maggiormente conto nei suoi lavori futuri, proponendo un vero e proprio quadro prudenziale per i fondi pensione.
13. Al di là di queste critiche, la stragrande maggioranza delle risposte ha pienamente sostenuto l'analisi svolta dalla Commissione nel Libro verde. Gli altri temi emersi durante la consultazione saranno esaminati nei successivi capitoli della presente Comunicazione.
14. Verranno quindi illustrate le conclusioni, in termini di politiche pubbliche, che si devono trarre dalla consultazione, al fine di iniziare a definire le tappe necessarie per procedere in direzione di un mercato unico delle pensioni integrative.

2. REGOLE PRUDENZIALI PER I FONDI PENSIONE COMPATIBILI CON IL MERCATO UNICO E L'EURO

15. Il presente capitolo illustra in quale misura l'euro e il mercato unico possono incidere positivamente sulla sicurezza e l'efficienza dei fondi pensione. Vengono poi formulate delle proposte in vista di una direttiva relativa alla normativa prudenziale dei fondi pensione indipendenti dall'impresa e operanti secondo il principio della capitalizzazione.

2.1 I fondi pensione nella zona dell'euro

2.1.1 Maggiore sicurezza del portafoglio titoli

16. Una normativa prudenziale deve in primo luogo assicurare la protezione dei consumatori, nella fattispecie gli affiliati ai regimi pensionistici. L'euro contribuisce di per sé a rafforzare la sicurezza, eliminando i rischi di cambio e di conseguenza le esigenze di congruenza valutaria all'interno della zona dell'euro. I fondi pensione, così come le imprese di assicurazione, hanno a disposizione sin da ora un mercato dei capitali più vasto che consente un'ampia diversificazione degli investimenti e quindi dei rischi. Ciò non è comunque sufficiente: al fine di garantire un'effettiva salvaguardia dei beneficiari, la diversificazione delle attività non può prescindere da una esatta valutazione della durata e dell'entità delle passività. I fondi pensione devono pertanto fare in modo di disporre in ogni momento di attività sufficientemente liquide, denominate nella stessa valuta delle passività, per essere in grado di erogare le prestazioni di volta in volta maturate. Inoltre, l'operatività dei fondi pensione dovrà iscriversi entro un quadro prudenziale globale: in particolare essi devono essere autorizzati e sottostare alla vigilanza di un'autorità competente. Gli affiliati devono essere esaustivamente informati circa le modalità di gestione del fondo.

2.1.2 Maggiore efficienza del portafoglio titoli

17. Qualora gli Stati membri optino per un maggior ricorso a regimi pensionistici integrativi della previdenza sociale pubblica di base, e qualora tali regimi siano a capitalizzazione, il mercato europeo dei capitali e l'euro potrebbero rendere più efficiente l'accumulazione di tali fondi attraverso rendimenti più elevati delle attività investite. Ciò può determinare un aumento del livello delle prestazioni pensionistiche, e quindi contribuire al sostegno dei sistemi pubblici di base, nonché ridurre gli oneri sociali per una determinata pensione, con conseguenti ricadute positive per l'occupazione. Tuttavia, l'equilibrio tra i vari regimi pensionistici rimane pur sempre oggetto di decisione dei singoli Stati membri.
18. L'euro contribuisce ad una maggiore efficienza nella gestione del portafoglio titoli. Gli investitori sono in grado di sfruttare in maniera più efficiente i mercati dei capitali più ampi e dotati di maggiore liquidità grazie all'eliminazione dei

rischi di cambio, alla riduzione dei costi di transazione e alla maggiore concorrenza tra gli operatori di mercato. In gran parte delle risposte al Libro verde si prevede che il mercato dei capitali dell'UE avrà una capacità molto maggiore rispetto ai singoli mercati nazionali di assorbire la probabile crescita delle attività detenute dai fondi pensione. I mercati europei dei titoli azionari e obbligazionari privati presentano ancora un livello di sviluppo insufficiente, con conseguenti ampi margini di espansione. Ciò è particolarmente vero per i titoli obbligazionari privati, che offriranno un'ampissima varietà di tassi d'interesse laddove la gamma dei tassi dei titoli del debito pubblico si va restringendo. Gli investimenti in titoli obbligazionari privati potrebbero quindi rivelarsi un'importante fonte di reddito per i fondi pensione.

19. I fondi pensione dovrebbero altresì svolgere un ruolo importante nella creazione di mercati di capitali di rischio paneuropei in quanto le piccole e medie imprese (PMI) operanti in settori delle tecnologie chiave, quali le telecomunicazioni, le biotecnologie, i servizi sanitari, i servizi finanziari e l'energia, sono costantemente alla ricerca di capitali da raccogliere mediante emissione di titoli. Essi potrebbero inoltre contribuire al finanziamento dei progetti di reti transeuropee (RTE), che sono intesi a migliorare la mobilità nell'Unione e che possono essere finanziati con capitale di rischio¹⁶. Data la costante esigenza di un portafoglio titoli ben diversificato, i fondi pensione investiranno solo una quota limitata dei contributi raccolti nei mercati dei capitali di rischio. Tuttavia, qualora tutti i fondi pensione europei investissero anche soltanto il 2% delle proprie attività in azioni di capitale di rischio, l'effetto sulla crescita delle PMI sarebbe indubbiamente significativo¹⁷.

¹⁶ Decisione 1692/96 del 23 luglio 1996.

¹⁷ Le proposte della Commissione in materia di fondi pensione devono essere messe in relazione con i lavori intrapresi nel settore del capitale di rischio. Si veda il documento "Il capitale di rischio: elemento chiave per la creazione di posti di lavoro nell'Unione" (SEC 98 (552)).

Riquadro 3

I vantaggi per l'economia e l'occupazione di un mercato unico delle pensioni integrative

Un mercato unico delle pensioni integrative non sarebbe vantaggioso solo per i pensionati e i fornitori di servizi pensionistici. In termini più generali potrebbero derivarne i seguenti vantaggi:

- consentire ai fondi pensione di investire su scala continentale, e di aumentare la quota in azioni, può accrescerne i rendimenti, contribuendo ad abbassare il costo indiretto del lavoro, che spesso frena la creazione d'occupazione;
- consentire ai fondi pensione di aumentare gli investimenti in azioni farebbe crescere l'offerta di capitale rivolta alle imprese europee, ravvicinando chi investe e chi prende a prestito e favorendo il processo di disintermediazione bancaria. In particolare, liberatesi degli oneri bancari, le imprese potrebbero finanziarsi a costi inferiori.
- i fondi pensione hanno un ruolo chiave da svolgere nello sviluppo delle P.M.I., soprattutto di quelle innovative in campo tecnologico. Nell'Unione europea tra il 1991 e il 1995 l'occupazione nelle imprese che si finanziano con capitale di rischio è aumentata del 15%;
- consentendo ai fondi di gestire piani pensionistici in vari Stati dell'Unione, si realizzerebbero economie di scala in termini di gestione amministrativa e finanziaria, che successivamente si ripercuoterebbero sul costo indiretto del lavoro. Nell'ambito di una impresa o di un gruppo di imprese un unico fondo per tutta l'Unione europea potrebbe sostituire con profitto 15 diversi regimi professionali.

2.1.3 La necessità di un approccio qualitativo alla vigilanza

20. L'introduzione dell'euro crea un grande insieme di capitali europei denominato in un'unica moneta. Le dimensioni e la liquidità del mercato stanno quindi aumentando, consentendo alle aziende europee di ridurre il costo del proprio capitale netto e di contrarre prestiti a condizioni migliori. Allo stesso tempo, i continui sforzi compiuti dagli Stati membri nell'ambito del Patto di stabilità al fine di contenere i deficit di bilancio e ridurre il livello del debito pubblico avranno l'effetto di richiamare nei mercati finanziari i capitali del settore privato.

21. Ne potrebbero derivare benefici per i futuri pensionati e, in generale, per l'economia dell'Unione. Esistono, tuttavia, numerosi ostacoli alla realizzazione di questo "scenario dorato" che potrebbe dare un forte impulso agli investimenti, con conseguenze positive in termini di creazione di posti di lavoro, occupazione e crescita.
22. Alcuni di questi ostacoli derivano dalle norme sugli investimenti. Le rigorose norme di ordine quantitativo applicate in alcuni Stati membri ostacoleranno l'intenzione dei fondi pensione di intervenire su tutto il mercato dei capitali dell'UE. I limiti restrittivi applicati alla percentuale di titoli azionari che un fondo pensione può detenere nel proprio portafoglio potrebbero ridurre considerevolmente i tassi di rendimento (vedi il riquadro 4), senza con ciò accrescere la sicurezza degli investimenti che risulterebbe, anzi, pregiudicata da restrizioni quantitative troppo rigide. Queste, infatti, possono addirittura impedire agli investitori di godere dei vantaggi offerti dalla zona dell'euro per la diversificazione dei rischi. Inoltre, l'esperienza dimostra che gli investimenti in titoli azionari presentano, rispetto agli investimenti in titoli del debito pubblico, una volatilità minore, e quindi un rischio minore, nell'arco di durata dell'obbligazione pensionistica (vedi l'allegato 4). Soltanto un approccio qualitativo alla vigilanza sarà in grado di conferire ai fondi pensione la flessibilità sufficiente a garantire una giusta combinazione tra rischio e rendimento in vista del rilevante cambiamento demografico, nonché delle opportunità offerte dai mercati dei capitali dell'UE. Allo stesso tempo, come già osservato, è necessario adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la massima salvaguardia dei diritti degli affiliati. Pertanto, la libertà d'investimento deve sempre essere subordinata alla diversificazione delle attività, oltre a rientrare in un quadro prudenziale globale.
23. Questa impostazione flessibile consentirà, inoltre, ai fondi pensione di partecipare allo sviluppo delle società di capitale di rischio. È infatti noto che negli Stati Uniti, alla fine degli anni '70, l'abolizione delle restrizioni agli investimenti che gravavano sui fondi pensione, è stata decisiva per lo sviluppo delle PMI innovatrici del settore tecnologico, le quali, per giunta, hanno offerto agli investitori tassi di rendimento più elevati (vedi l'allegato 5). Viceversa, continuare a finanziare le prestazioni pensionistiche ricorrendo essenzialmente al debito pubblico avrebbe l'effetto di privare l'industria, e in particolare le PMI, degli investimenti privati necessari per svolgere un ruolo positivo per la crescita e l'occupazione.

Riquadro 4:

Come accrescere la sicurezza e l'efficienza dei fondi pensione

Nei paesi in cui i fondi pensione sono molto diffusi e operano con successo, non esistono restrizioni quantitative alla composizione degli investimenti (azioni ordinarie, obbligazioni, beni immobili, prestiti, ecc.). L'allegato 2 illustra il maggior rendimento dei fondi pensione non soggetti a restrizioni, attribuibile soprattutto al fatto che la quota di azioni ordinarie nel patrimonio mobiliare è molto più elevata rispetto a quella dei Paesi che prevedono vincoli quantitativi nella composizione delle attività. Di conseguenza, i primi possono beneficiare dei rendimenti più elevati offerti, negli ultimi decenni, dai titoli azionari rispetto ai titoli del debito pubblico (vedi l'allegato 4).

Alcuni Stati membri impongono, tuttavia, rigorosi limiti quantitativi per alcune categorie di attività - specialmente le azioni ordinarie - detenibili dai fondi pensione. Oltre al fatto che tali limiti riducono generalmente il tasso di rendimento di un portafoglio, è considerato molto più prudente investire una parte sostanziale del portafoglio in azioni ordinarie, in quanto maggiormente conformi alle necessità a lungo termine delle obbligazioni dei fondi pensione. È importante notare, a tale proposito, che nel lungo periodo, come del resto evidenziato dall'allegato 4, le azioni ordinarie sono meno volatili rispetto ai titoli del debito pubblico. Ciò è dovuto essenzialmente alla continua crescita della produttività e dell'economia reale nel lungo periodo, che si riflette sulle quotazioni delle aziende in borsa. I titoli del debito pubblico, pur essendo più stabili a breve termine, sono di per sé soggetti alle fluttuazioni dei tassi di inflazione e dei tassi di interesse. Inoltre, l'investimento in titoli azionari può essere considerato uno strumento efficace per contrastare i rischi di inflazione inerenti all'erogazione di prestazioni pensionistiche future.

La riduzione dei vincoli quantitativi nell'ambito di un adeguato quadro prudenziale conferirebbe quindi al gestore delle attività la flessibilità necessaria ad incrementare, se lo ritiene opportuno, l'investimento in azioni ordinarie, aumentando così i rendimenti dei fondi pensione e, al contempo, la sicurezza delle pensioni.

2.2 La disciplina prudenziale dei fondi pensione

2.2.1 Utilità di una direttiva

24. La consultazione relativa al Libro verde sui regimi pensionistici integrativi ha messo in evidenza il fatto che vari Stati membri e parti sociali, nonché la quasi totalità dei rappresentanti del settore finanziario, ritengono che l'assenza di un quadro giuridico per i fondi pensione sia una grave lacuna nella legislazione europea sui servizi finanziari¹⁸. Tale opinione è condivisa dal Comitato

¹⁸ Occorre a questo riguardo ricordare che le attività detenute dai fondi pensione dei 15 Stati membri rappresentano circa il 23% del PIL dell'Unione. A titolo di raffronto, le attività

economico e sociale, che nel parere del 10 dicembre 1997¹⁹ sottolineava l'opportunità di una direttiva relativa ai principi fondamentali. Tale opinione è infine condivisa dal Parlamento europeo che, nella risoluzione del 3 dicembre 1998 sul Libro verde, ha invitato la Commissione ad adottare una proposta di direttiva che, in particolare, possa "garantire la libertà d'investimento per i fondi pensione, ne stabilisca il campo d'azione e i limiti operativi in materia di investimenti comunitari ed extracomunitari..." e consenta "agli operatori di prestare liberamente i servizi di gestione, se autorizzati a farlo in qualsiasi Stato membro..."²⁰.

25. L'introduzione dell'euro contribuisce ad ampliare le opportunità d'investimento offerte ai fondi pensione. Eventuali restrizioni contrarie al Trattato potrebbero essere rimosse mediante procedure d'infrazione. Tuttavia, dalla consultazione si evince che la combinazione di queste due opzioni non presenterebbe per gli operatori sociali e finanziari interessati gli stessi vantaggi offerti da un quadro giuridico chiaro volto ad armonizzare i principi prudenziali fondamentali.
26. Una direttiva sembra inoltre necessaria ai fini del mutuo riconoscimento dei regimi di vigilanza, condizione indispensabile per l'affiliazione transfrontaliera ad un fondo pensione. Numerosi commentatori hanno insistito sulla necessità di realizzare le condizioni di tale affiliazione, in particolare all'interno di una stessa impresa o gruppo di imprese, anche se non si può pensare di aprire completamente il mercato delle pensioni integrative, visto il loro stretto rapporto con i regimi pubblici di base. Da una parte, l'affiliazione transfrontaliera faciliterebbe la mobilità professionale sul territorio dell'Unione. La consultazione ha inequivocabilmente dimostrato che l'impossibilità di realizzare un'affiliazione transfrontaliera ostacolerebbe in modo rilevante tale mobilità. Dall'altra, essa consentirebbe ai fondi pensione di realizzare delle economie di scala in materia di gestione amministrativa e finanziaria.
27. L'assenza di mutuo riconoscimento dei regimi prudenziali non costituisce evidentemente l'unico ostacolo all'affiliazione transfrontaliera. Gli altri ostacoli sono soprattutto di natura fiscale e possono essere affrontati nell'ambito del Gruppo di politica fiscale²¹. Gli ostacoli inerenti a specifiche disposizioni legislative o regolamentari in vigore in alcuni Stati membri (ad esempio, l'obbligo di contribuire ad un regime professionale nazionale) dovrebbero essere affrontati anche in collaborazione con gli Stati membri interessati. La proposta di direttiva che qui si auspica costituirebbe dunque soltanto una prima tappa verso l'eliminazione dei diversi ostacoli che, attualmente, impediscono l'affiliazione

delle imprese di assicurazione rappresentano circa il 35% del PIL dell'Unione e beneficiano di un vero e proprio mercato interno disciplinato da una trentina di atti regolamentari o legislativi.

¹⁹ CES 1403/97.

²⁰ Punto 3 della risoluzione A4-0400/98.

²¹ Cfr. infra, sezione 4.

transfrontaliera²².

2.2.2 Campo di applicazione e contenuti

28. Al fine di assicurare un campo di applicazione omogeneo, nel campo d'applicazione della direttiva dovrebbero rientrare soltanto le istituzioni che si presentano come persone giuridiche autonome, non dipendono dalla previdenza sociale e operano secondo il metodo della capitalizzazione²³. La scelta di una direttiva relativa all'istituzione di fondi pensione e non a tutti i prodotti pensionistici integrativi professionali, sarebbe conforme alla legislazione europea in materia di servizi finanziari adottata fino a questo momento. I prodotti pensionistici offerti dalle assicurazioni del ramo vita e dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non verranno interessati da tale proposta, in quanto già coperti da una legislazione comunitaria.
29. Al fine di assicurare la realizzazione dei suddetti obiettivi e garantire un'efficace tutela dei futuri pensionati, una futura proposta di direttiva potrebbe articolarsi sui seguenti elementi,

- **Esigenze prudenziali fondamentali**

- separazione tra le attività detenute dal fondo pensione e l'impresa promotrice;
- autorizzazione dei fondi pensione da parte di un'autorità competente e presenza di un sistema sanzionatorio;
- necessità di subordinare detta autorizzazione a rigidi criteri di responsabilità, competenza e onorabilità dei gestori;
- definizione dei poteri di intervento dell'autorità di vigilanza;
- creazione di meccanismi che prevedano dichiarazioni periodiche rivolte agli affiliati. La trasparenza è un elemento assolutamente indispensabile ai fini

²² Se si deve decidere un'azione politica in questo campo, è opportuno basarsi su statistiche che rispecchino la realtà economica del settore. Di conseguenza Eurostat ha iniziato ad istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione dei dati sulla struttura, l'attività e il rendimento dei fondi pensione stabiliti nei paesi dell'Unione europea. L'adozione di tale quadro allegato al regolamento del Consiglio 58/97, è prevista per l'anno 2000.

²³ Le istituzioni che operano a ripartizione e i meccanismi di riserva contabile, che non prevedono la creazione di un ente pensionistico separato dall'impresa, non saranno quindi interessati. Non ha alcun senso, ad esempio, definire regole di investimento per meccanismi, una delle cui ragioni di esistere è che costituiscono una fonte di autofinanziamento per l'impresa che promuove il piano. Si dovrà inoltre elaborare un elenco delle istituzioni previdenziali escluse dal campo di applicazione della direttiva.

della salvaguardia dei beneficiari, i quali devono avere in ogni momento la possibilità di conoscere la situazione finanziaria del fondo, soprattutto nel quadro dei regimi a contribuzione definita in cui è generalmente il lavoratore ad assumersi il rischio dell'investimento;

- creazione di meccanismi che prevedano dichiarazioni periodiche rivolte alle autorità di vigilanza. Tali dichiarazioni potrebbero essere integrate ad intervalli regolari dalla descrizione della strategia globale di investimento alla luce degli impegni presi.

- **Norme sugli investimenti**

30. Nel corso della consultazione si è sviluppato un ampio consenso sul principio della prudenza (vedi il riquadro 5), che costituisce il quadro normativo più adatto al principio di libera circolazione dei capitali, e permette ai gestori di conciliare al meglio le attività con la natura e la durata degli impegni, tenendo conto dell'evoluzione del contesto economico e finanziario. Tale metodo viene adattato al profilo abituale delle obbligazioni pensionistiche, secondo il quale le scadenze che il gestore deve rispettare si sviluppano su un periodo di diversi decenni. È quindi essenziale poter ricorrere ad attività diversificate, più o meno liquide. Qualsiasi restrizione quantitativa per categoria di attività dovrebbe essere debitamente giustificata da motivazioni di natura esclusivamente prudenziale. Qualora alcuni Stati membri si esprimessero in tal senso, si potrebbe valutare l'opportunità di concedere alle autorità nazionali la facoltà di mantenere dei limiti quantitativi, a condizione che questi non vincolino eccessivamente la libertà di investimento (per esempio, un massimale del 70% per gli investimenti azionari), e non impediscano ai fondi pensione di realizzare una gestione adeguata delle attività e passività. Tuttavia, devono venir meno l'obbligo legale di investire in determinate categorie di attività e la moltiplicazione delle soglie quantitative che, di fatto, limitano fortemente la libertà di investimento. Nella zona dell'euro, non è possibile giustificare sul piano prudenziale la concessione di eventuali privilegi ad attività nazionali rispetto ad attività equivalenti di altri paesi membri. Gli investimenti attraverso emittenti, in particolare quelli realizzati all'interno della "impresa promotrice", dovrebbero essere limitati ad un livello prudenziale (per esempio il 5 o il 10%).

Riquadro 5:

Applicazione pratica del principio dell'investimento prudente e delle moderne tecniche di gestione delle attività e passività (GAP)

Il principio dell'investimento prudente

Le regole della prudenza sono linee guida generali indirizzate ai responsabili della gestione dei fondi pensione e delle attività d'investimento (agenti fiduciari, amministratori fiduciari, gestori di attività). Si tratta di regole di natura qualitativa il cui scopo è far sì che i responsabili adottino un'impostazione prudente nel prendere decisioni riguardanti un investimento, senza trascurare la necessità di ottenere un adeguato rendimento. Esse richiedono che il fondo non assuma rischi eccessivi e miri alla riduzione degli stessi attraverso una adeguata diversificazione.

Quello dell'investimento prudente non è semplicemente un principio astratto, ma funziona anche nella pratica. Diversi Stati membri lo applicano con successo già da molto tempo. È stato dimostrato che garantisce la stessa sicurezza offerta da altri principi d'investimento, ma con rendimenti più elevati. Un'eccessiva prudenza nella strategia di investimento può determinare un'inutile riduzione del rendimento. D'altra parte, un utilizzo avventato della libertà d'investimento è contrario al suddetto principio. Entrambe le situazioni conducono a risultati subottimali e devono essere evitate.

Le moderne tecniche di gestione delle attività e passività

Le moderne tecniche di gestione delle attività e passività rappresentano uno strumento prezioso ai fini della gestione del portafoglio investimenti e per garantire che le attività vengano investite in modo adeguato alla natura e alla durata delle corrispondenti passività. Il principio dell'investimento prudente può essere considerato una componente fondamentale delle moderne tecniche di gestione delle attività e passività oltre che della gestione dei rischi delle istituzioni finanziarie. Tali tecniche consentono ugualmente di avere informazioni sui rischi connessi alla volatilità dei mercati finanziari e sulla loro incidenza sulle attività e sulle passività.

Una valida tecnica di gestione delle attività e passività raggiunge la massima efficacia in assenza di restrizioni quantitative nei confronti dei gestori e degli amministratori fiduciari dei fondi pensione, poiché in questo caso è possibile soddisfare le esigenze di diversificazione del portafoglio e del rischio. Attraverso la diversificazione del rischio si intende migliorare il rapporto rischio/rendimento nel portafoglio. Secondo i professionisti coinvolti nella consultazione sul Libro verde, la diversificazione degli investimenti, resa possibile dalla tecnica di gestione delle attività e passività, accrescerebbe non i rischi, bensì la protezione degli investitori, minimizzandone l'esposizione ai problemi propri dei singoli paesi o dei vari tipi di investimento.

Attualmente, le moderne tecniche di gestione delle attività e passività basate su calcoli matematici vengono adottate principalmente dai grandi enti, a causa del loro costo. Quelli piccoli e medi ricorrono ai metodi più tradizionali di pianificazione della liquidità. Tuttavia, la prestazione di servizi nel settore della valutazione e della gestione dei rischi rappresenta un mercato in espansione.

I fondi pensione maturi devono sempre garantirsi una liquidità sufficiente. Essi hanno passività a breve termine e presentano un elevato grado di avversione al rischio. Viceversa, i fondi pensione immaturi, con passività a lungo termine ed entrate di cassa sotto forma di contributi superiori alle uscite sotto forma di erogazione di prestazioni, riflettono maggiormente questa situazione nella propria strategia di investimento. Pertanto, la quota di denaro e di attività liquide in un portafoglio a copertura di obbligazioni a breve termine deve essere superiore a quella presente nei fondi pensione immaturi. Massimali quantitativi rigidi possono quindi rivelarsi adeguati per alcuni regimi pensionistici, ma non per tutti. Soltanto un'impostazione qualitativa in materia di vigilanza prudenziale può risultare adatta alle varie strutture delle obbligazioni dei regimi pensionistici.

Riquadro 6:

Un'attività di vigilanza adeguata

L'esperienza degli Stati membri che applicano il principio dell'investimento prudente e le moderne tecniche di gestione delle attività-passività indica che è indispensabile creare un rigoroso quadro di controllo. La semplice applicazione del principio della prudenza non è sufficiente, in quanto deve essere inserito in un quadro prudenziale generale, con controlli sia interni che esterni attraverso:

- l'attuario del regime e il gestore/amministratore del fondo - controlli interni;
- il revisore dei conti esterno;
- l'autorità di vigilanza competente.

Attuario del regime e gestore/amministratore del fondo - controlli interni

L'attuario del regime deve assicurare che gli impegni pensionistici siano calcolati in maniera prudenziale. Deve garantire che le attività del fondo riflettano la natura e la durata delle obbligazioni. La struttura stabilita dall'attuario è la prima garanzia di sicurezza della pensione. L'attuario del regime deve quindi fissare il quadro di riferimento per il gestore/ amministratore del fondo, che a sua volta deve assicurare la conduzione efficace di tale politica.

Le procedure di controllo interne generalmente comprendono:

- misure strutturali (es. una netta separazione tra le funzioni interne ed esterne con verifiche contabili regolari)
- valutazione e gestione dei rischi di investimento e del sistema di informazione.

Revisore dei conti esterno

Il revisore dei conti esterno deve accertare se il sistema di controllo interno adottato dal fondo pensionistico riesce a garantire efficacemente un elevato livello di sicurezza per i beneficiari. Deve quindi verificare se le procedure di controllo interne stabilite dalla direzione siano sufficientemente rigorose e se i gestori delle attività seguano realmente le procedure previste.

Autorità di vigilanza competente

Generalmente, i fondi pensione devono rendere conto della struttura delle proprie obbligazioni e il loro piano politico di investimento è incluso nel resoconto annuale che può essere esaminato dall'autorità di vigilanza competente. Quest'ultima ha così la possibilità di controllare l'adeguatezza delle procedure di diversificazione del rischio e delle strutture di controllo, e, ove necessario, può imporre misure correttive e sanzioni. Dato il ruolo chiave dei gestori delle attività, degli amministratori e degli attuari nell'applicare il principio della prudenza, essi sono generalmente soggetti a specifici criteri di idoneità.

Secondo la maggior parte delle risposte al Libro verde, un maggiore ricorso al principio dell'investimento prudente e alle moderne tecniche di gestione delle attività e passività determina un importante cambiamento e rappresenta una sfida per gli enti di vigilanza che attualmente applicano rigorosi limiti quantitativi. Il passaggio da un'impostazione di vigilanza quantitativa ad una qualitativa può richiedere tempo, ma i suoi vantaggi superano di gran lunga i costi.

- **Esigenza di congruenza valutarie**

31. Il negoziato sulla proposta di direttiva del 1991 è fallito essenzialmente a causa delle divergenze riguardanti la questione della congruenza monetaria. L'introduzione della moneta unica limita notevolmente la portata di tali difficoltà rendendo superflua l'esigenza di una congruenza monetaria all'interno della zona dell'euro. La questione dei paesi che inizialmente non partecipano all'UEM potrebbe essere affrontata con la stessa impostazione adottata per il settore assicurativo: agli Stati membri non partecipanti verrebbe offerta la possibilità di ritenere congrue le attività denominate in euro rispetto ad eventuali impegni denominati nella valuta nazionale²⁴. Resterà tuttavia da stabilire se debba essere applicata un'esigenza di congruenza in relazione alle attività denominate nelle valute dei paesi terzi. La legislazione europea impone alle imprese di assicurazione una regola di congruenza dell'80%. Alcuni Stati membri ritengono che tale esigenza debba ugualmente riguardare i prodotti dei fondi pensione. Altri Stati membri, al contrario, sono del parere che la scadenza a lunghissimo termine degli impegni sottoscritti dal fondo pensione permetta di preoccuparsi in misura minore delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Si può inoltre considerare che le rendite degli investimenti realizzati al di fuori dell'Unione europea, in paesi che necessitano di capitali e con percentuale di popolazione attiva superiore a quella dell'Unione, potrebbero contribuire proficuamente, nei prossimi decenni, a finanziare le prestazioni pensionistiche nei paesi dell'Unione. Tale aspetto dovrebbe costituire l'oggetto di ulteriori concertazioni tra la Commissione e gli Stati membri.

- **Libertà di scelta dei gestori**

32. Sarebbe opportuno che qualsiasi futura proposta di direttiva riconoscesse ai gestori dei fondi pensione il diritto di rivolgersi a qualsivoglia fornitore di servizi di gestione - depositario, gestore di attività - debitamente autorizzato, in tutto il territorio dell'Unione.

²⁴ Cfr. punto 5 dell'allegato 1 della direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita). Vale la pena sottolineare la seguente asimmetria: le imprese di assicurazione con sede nei paesi partecipanti all'UEM non possono ritenere le attività denominate nelle valute dei paesi non partecipanti congruenti con le passività in euro.

- **Rapporto attività/passività²⁵**

33. La tutela dei beneficiari esige che la libertà di investimento si basi su una valutazione precisa degli impegni assunti dal fondo (vedi il riquadro 7). Tale valutazione prevede, in particolare, il calcolo delle riserve tecniche secondo un metodo attuariale prudente e riconosciuto. Il calcolo adeguato delle riserve tecniche costituisce la prima garanzia di sicurezza per gli affiliati e, per una maggiore tutela, si potrebbe anche considerare la possibilità di far sottoscrivere i conti del fondo pensione da un attuario indipendente. Una seconda garanzia di sicurezza può essere offerta imponendo ai fondi pensione un livello di finanziamento minimo destinato a garantire che i diritti alla prestazione maturati siano coperti per intero. Infine, una terza garanzia di sicurezza è costituita dalla valutazione prudente delle attività che rappresentano le riserve tecniche. Detenere attività superiori al livello delle riserve tecniche può inoltre proteggere gli affiliati dal rischio di ribasso improvviso nel corso delle attività. Questo superamento deve comunque essere contenuto (per esempio intorno al 5%) per limitare la perdita di reddito fiscale.

Riquadro 7:

Natura delle obbligazioni dei fondi pensione

La prima linea di sicurezza per le pensioni future consiste in un calcolo prudente delle obbligazioni pensionistiche. Un sufficiente accantonamento a fronte di tali obbligazioni costituisce un buon punto di partenza in caso di applicazione della tecnica di gestione delle attività e passività, procedura che può essere considerata un elemento centrale ai fini della sicurezza. Le attività devono quindi essere scelte adeguatamente in modo da risultare congruenti con le passività. Per quanto riguarda i diversi prodotti pensionistici offerti attualmente dal mercato, è possibile operare una distinzione generale tra regimi pensionistici con impegno a fermo (generalmente i fondi a prestazione definita) e regimi pensionistici con impegno al meglio (generalmente i fondi a contribuzione definita).

Nei regimi a prestazione definita, la prestazione cui il lavoratore ha diritto viene determinata da una formula che collega in modo tipico l'ammontare annuale della annuale agli anni di servizio accumulati e alle retribuzioni percepite. Tali fondi possono essere a ripartizione (non esiste un fondo di copertura separato), sottocapitalizzati (il fondo di copertura ha un valore minore rispetto al valore attuale delle prestazioni promesse), sovracapitalizzati (il fondo ha un valore superiore rispetto al valore attuale delle prestazioni promesse) o semplicemente a capitalizzazione (il valore del fondo corrisponde al valore attuale delle prestazioni promesse). Il rischio d'investimento è a

²⁵ Queste osservazioni riguardano soprattutto i regimi a prestazione definita. Nei regimi a contribuzione definita, infatti, la prestazione cui il dipendente ha diritto si basa sul cumulo dei contributi versati e delle rendite degli investimenti percepite su tali contributi. Nella fattispecie, il lavoratore subordinato si assume l'intero rischio dell'investimento.

carico del datore di lavoro, il quale presta garanzia contro eventuali ammanchi.

Nei regimi a contribuzione definita, la prestazione cui il lavoratore ha diritto si basa sui contributi versati a suo nome, e sul rendimento generato dall'investimento di tali contributi. Una caratteristica fondamentale dei fondi a contribuzione definita è che il rischio di investimento è completamente a carico del beneficiario e per definizione il conto pensione è sempre interamente capitalizzato.

Un quadro di regole prudenziali per i regimi pensionistici integrativi deve tener conto delle diverse conseguenze dei regimi a prestazione definita e a contribuzione definita. Le garanzie fornite al lavoratore e il problema di chi si debba assumere il rischio dell'investimento sono due questioni chiave a tal riguardo. Occorre inoltre tener conto dell'esistenza dei cosiddetti regimi pensionistici ibridi, che uniscono le caratteristiche dei fondi a prestazione definita a quelle dei fondi a contribuzione definita.

2.2.3 Assicurazione contro i rischi di interruzione del regime (vedi il riquadro 8)

34. Un'ulteriore misura di sicurezza può essere offerta da un'assicurazione contro i rischi di interruzione del regime. In un regime a prestazione definita, una tale assicurazione, che può assumere forme diverse (garanzia data da un terzo, fondo di garanzia, garanzia dello Stato, ecc.), è intesa a porre rimedio all'evenienza di un fallimento dell'impresa promotrice del fondo pensione e all'eventuale insufficienza delle attività detenute dal fondo a far fronte agli impegni presi. Anche l'assicurazione può essere utile, sia nei regimi a prestazione definita che in quelli a contribuzione definita, per rimediare ad eventuali attività fraudolente dei gestori. Un sistema di questo tipo si scontra tuttavia con l'ostacolo del rischio morale. Sapendo che i diritti maturati saranno comunque onorati, alcuni gestori potrebbero farsi prendere la mano da una strategia di investimento rischiosa. Si potrebbe ovviare a questo rischio limitando la copertura ai casi di operazioni illecite (in particolare frodi, appropriazione indebita, furto).
35. È auspicabile che gli Stati membri riflettano sull'utilità di un sistema di questo tipo, in particolare per rispondere ai problemi derivanti da operazioni fraudolente. E' essenziale che i potenziali affiliati vengano debitamente informati dell'esistenza o meno di tale assicurazione, soprattutto quando sarà possibile l'applicazione transfrontaliera

Riquadro 8:

Esperienze nazionali relative ai sistemi di assicurazione dei fondi

Germania : nel 1996, circa il 57% dei regimi pensionistici professionali era finanziato attraverso accantonamenti contabili. Secondo questo metodo, le aziende devono costituire una riserva contabile a compensazione delle prestazioni pensionistiche man mano che i dipendenti maturano i relativi diritti. Non c'è una separazione di natura giuridica tra le attività a copertura delle obbligazioni pensionistiche e le altre attività dell'azienda. In caso di fallimento del datore di lavoro, a salvaguardia delle prestazioni pensionistiche promesse, il sistema della riserva contabile è accompagnato da un'assicurazione obbligatoria contro l'insolvenza. L'assicurazione contro l'insolvenza viene fornita dal *Pensions-Sicherungs-Verein auf Gegenseitigkeit* (PSVaG), una compagnia mutua di assicurazione. Oltre ai rendimenti degli investimenti delle attività della PSVaG, vi sono i contributi che i datori di lavoro sono tenuti a versare per legge in misura sufficiente a finanziare l'assicurazione contro l'insolvenza, sulla base del sistema a ripartizione.

Regno Unito : il *Minimum Funding Requirement* (MFR) stabilisce un livello di capitalizzazione obbligatoria che la maggior parte dei regimi pensionistici privati a prestazione definita è tenuta a rispettare. L'MFR è un dispositivo contro l'interruzione, che garantisce che il regime sia dotato in ogni momento di fondi sufficienti a coprire le prestazioni da erogare ai beneficiari, assicurando protezione in caso di sopravvenuta insolvenza da parte del datore di lavoro. A prescindere dall'MFR, tutti i regimi pensionistici britannici fanno generalmente parte del *Pensions Compensation Scheme*, che, in alcune limitate circostanze, indennizza gli affiliati qualora le attività del fondo siano insufficienti a far fronte alle obbligazioni pensionistiche (devono verificarsi contemporaneamente insolvenza da parte del datore di lavoro, sottocapitalizzazione superiore al 10% delle obbligazioni e riduzione delle attività a causa di furto o frode). L'indennizzo viene finanziato da un contributo a carico di tutti i regimi pensionistici.

Stati Uniti : la *Pension Benefit Guaranty Corporation* (PBGC) garantisce le pensioni erogate dai fondi a prestazione definita. In generale, i fondi statunitensi a prestazione definita sono tenuti a stipulare un'assicurazione con la PBGC, che a sua volta è tenuta a garantire una copertura a salvaguardia degli affiliati. La PBGC viene finanziata dai premi versati dai regimi pensionistici assicurati, dai rendimenti degli investimenti delle attività della PBGC, dalle attività detenute dai fondi al momento dell'estinzione e dalle somme recuperate dai datori di lavoro che estinguono i fondi sottocapitalizzati.

2.2.4 Mezzi per assicurare la parità di trattamento tra gli operatori

• Osservazioni generali

36. Secondo le conclusioni della consultazione sul Libro verde, i prodotti pensionistici simili dovrebbero essere oggetto di trattamenti prudenziali equivalenti, qualunque sia l'ente che li propone (imprese di assicurazione del ramo vita, fondi pensione o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari). I principali enti che operano attualmente nel quadro del secondo pilastro sono i fondi pensione aperti o chiusi (vedi il riquadro 9) e le imprese di assicurazione del ramo vita. L'allegato 3 riporta, in maniera indicativa e schematica, alcune differenze tra questi enti e tra i prodotti che essi propongono.
37. In generale, la Commissione ritiene che convenga definire un quadro prudenziale specifico per i fondi pensione. L'introduzione di regole identiche a quelle applicabili nel settore dell'assicurazione sulla vita non appare auspicabile a causa di varie differenze istituzionali e funzionali. Tuttavia, è assolutamente essenziale predisporre quanto necessario per garantire la maggior sicurezza possibile agli iscritti al fondo pensione. Occorre cioè tener conto della diversità dei fondi pensione istituiti all'interno dell'Unione e definire regole precise e severe, che prendano contestualmente in considerazione le attività e le passività dei bilanci dei fondi pensione, come già avvenuto in passato per le assicurazioni. Verranno così realizzate le condizioni prudenziali di parità di trattamento.

• Parità di trattamento a livello istituzionale

38. Sul piano istituzionale, il fallimento di una impresa di assicurazione del ramo vita e l'interruzione di un regime basato su un fondo pensione hanno conseguenze molto diverse per i beneficiari. In caso di interruzione del funzionamento di un fondo pensione, che può essere determinato in particolare dal fallimento dell'impresa che sostiene il fondo, gli affiliati sono generalmente considerati proprietari delle attività detenute dal fondo. Al contrario, in caso di fallimento di una impresa di assicurazione del ramo vita, spesso i detentori delle polizze sottoscritte presso tale impresa formano un gruppo di creditori che può far valere i propri diritti solo dopo che siano stati soddisfatti molti altri creditori (liquidatore, dipendenti dell'impresa, autorità fiscali, istituti di previdenza sociale). Ciò potrebbe giustificare trattamenti prudenziali che non siano esattamente equivalenti.
39. Sempre sul piano istituzionale, è utile ricordare che la maggior parte dei fondi pensione che operano nell'Unione sono fondi chiusi che offrono i propri servizi ad un'unica impresa o ad un solo gruppo di imprese di uno stesso settore economico²⁶. Queste istituzioni predominano in particolare nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, i due Stati membri dell'Unione in cui i fondi pensione sono

²⁶ Cfr. riquadro 6 e allegato 2.

maggiormente diffusi. Tali istituzioni non offrono i propri prodotti ad altri datori di lavoro e, in tal senso, non svolgono un'attività commerciale. Questo li differenzia dalle imprese di assicurazione del ramo vita con le quali non sono in diretta concorrenza. Un problema di concorrenza si pone quindi soprattutto prima dell'istituzione di un regime pensionistico professionale. A quel punto, i datori di lavoro o le parti sociali dovranno effettivamente scegliere tra i servizi di una impresa di assicurazione del ramo vita, la creazione di un fondo chiuso, la partecipazione ad un fondo aperto oppure altri meccanismi.

• **Parità di trattamento a livello di prodotto**

40. A livello di prodotto, è opportuno sottolineare che, nella maggior parte dei casi, i fondi pensione non sono essi stessi garanti dell'erogazione della pensione. Nei regimi a prestazione definita, la garanzia è data, nella maggior parte dei casi, dal datore di lavoro, mentre nei regimi a contribuzione definita, l'affiliato si assume il rischio dell'investimento. Gli assicuratori del ramo vita invece - fatta eccezione per i contratti connessi con fondi di investimento, per i quali beneficiano di un trattamento prudenziale molto mite quando non si assumono il rischio dell'investimento (margine di solvibilità dell'1% delle riserve matematiche invece del 4%)²⁷ -, si impegnano nella maggioranza dei casi a garantire un tasso di interesse fisso. Anche questo sembra andare a favore di una pluralità di trattamenti prudenziali.
41. Potrebbe tuttavia esistere un rischio di distorsione della concorrenza se, come accade con le compagnie assicurative, il fondo pensione fosse direttamente garante dell'erogazione delle prestazioni. In questo caso, bisogna prevedere l'applicazione di un margine di solvibilità pari al 4% delle riserve matematiche, come nel settore assicurativo. Del resto, è questa la regolamentazione cui fanno ricorso diversi Stati membri dell'Unione, quali la Germania e la Spagna.

• **Parità di trattamento e norme sugli investimenti**

42. Una disparità di trattamento potrebbe anche essere richiesta a livello di norme sugli investimenti, in particolare nel caso in cui le norme sugli investimenti proposte in una futura direttiva fossero meno vincolanti rispetto a quelle in vigore in alcuni Stati membri, in conseguenza del recepimento delle norme sugli investimenti della terza direttiva vita. Questa difficoltà potrebbe essere affrontata in due modi: unilateralmente dagli Stati membri interessati che, pur restando nel quadro della terza direttiva vita, potrebbero rendere meno vincolanti le norme sugli investimenti, oppure sul piano multilaterale, riflettendo sull'elaborazione di norme sugli investimenti *ad hoc* per la copertura delle riserve tecniche legate ai contratti collettivi sottoscritti presso le imprese di assicurazione del ramo vita.

²⁷ Cfr. articolo 19 lettera e) della prima direttiva vita (79/267/CEE).

Riquadro 9:

Aspetti da considerare al fine di garantire parità di condizioni ai fornitori di pensioni professionali

Il problema della parità di condizioni può essere risolto soltanto attraverso un'analisi globale dei fondi gestiti dai vari tipi di enti. A tal riguardo, è necessario esaminare i seguenti punti:

- il tipo di prestazioni offerte: è necessario distinguere tra regimi pensionistici con impegno a fermo (generalmente i fondi a prestazione definita) e regimi pensionistici al meglio (generalmente i fondi a contribuzione definita). Il regime può essere finanziato attraverso vari strumenti, ad es. fondi pensione, piani assicurativi, ecc.;
- il tipo di garanzie offerte: è necessario distinguere tra fondi pensione garantiti da società (in cui il datore di lavoro generalmente si assume la responsabilità dell'erogazione finale della prestazione pensionistica) e fondi pensione aperti o autonomi (che si assumono essi stessi la responsabilità dell'erogazione della prestazione o in cui i rischi sono a carico del dipendente);
- i tipi di rischio: è necessario distinguere tra rischi tecnici (rischi relativi alle obbligazioni pensionistiche, in particolare calcoli attuariali e proiezioni su cui si basano) e rischi finanziari (rischi relativi alle attività a copertura delle obbligazioni pensionistiche, in particolare investimenti, tasso d'interesse ed inflazione);
- il tipo di gestione delle attività: è necessario distinguere tra l'autogestione (il fondo gestisce da solo le attività e le passività pensionistiche), la semplice gestione finanziaria²⁸ e la gestione finanziaria con garanzia assicurativa²⁹;
- i diritti dei pensionati in caso di insolvenza: è necessario distinguere tra i fondi pensione in cui i futuri pensionati sono gli unici creditori, e le imprese di assicurazione del ramo vita, in cui i futuri pensionati rientrano in un elenco di creditori, il cui ordine di preferenza è stabilito in base alle leggi nazionali.

²⁸ Operazioni effettuate dalle imprese di assicurazione del ramo vita ai sensi dell'art. 1, par.2 lettera c) della direttiva 79/267/CEE.

²⁹ Operazioni effettuate dalle imprese di assicurazione del ramo vita ai sensi dell'art. 1, par.2 lettera d) della direttiva 79/267/CEE.

2.2.5 *Un nuovo contesto*

43. Il ritiro della direttiva proposta dalla Commissione nel 1991 ed emendata nel 1993³⁰ e i problemi legati alla Comunicazione del 1994³¹ hanno evidenziato la difficoltà di far convergere i punti di vista degli Stati membri in materia di adattamento del controllo prudenziale dei fondi pensione ai principi del mercato interno. La Commissione ritiene tuttavia, alla luce delle risposte fornite al Libro verde e delle consultazioni che hanno portato al Quadro di azione per i servizi finanziari, che sia auspicabile operare nuovamente in questa direzione.
44. Pur restando fedele agli obiettivi fondamentali di libertà di investimento e di gestione, questa nuova iniziativa dovrebbe distinguersi sotto molti aspetti dalle proposte precedenti. Basandosi sugli insegnamenti ricavati dalla consultazione, la nuova proposta dovrebbe concedere maggiore importanza alla sicurezza dei fondi e al rispetto delle esigenze prudenziali fondamentali. Non dovrebbe quindi porre l'accento esclusivamente sull'allocazione delle attività, ma tenere maggiormente conto dei vincoli legati alle passività di bilancio dei fondi pensione e alla necessità di non introdurre distorsioni concorrenziali tra i principali operatori che intervengono nel campo delle pensioni integrative del secondo pilastro. Infine, questa proposta dovrebbe risultare più ambiziosa e segnare un primo passo verso la creazione delle condizioni necessarie all'affiliazione transfrontaliera. Il probabile emergere in futuro di prodotti transnazionali richiede che nell'Unione europea si sviluppi la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza sui fondi pensione. Sarebbe opportuno che a breve termine si esaminassero le modalità concrete di tale cooperazione
45. Un'eventuale proposta di direttiva nascerebbe in un contesto molto diverso rispetto a quello del 1991. Oltre alla moneta unica, che offre ai fondi pensione maggiore sicurezza e possibilità di investimento, esiste oggi un accordo molto più vasto sulla necessità di riformare i regimi pensionistici per far fronte alle evoluzioni demografiche e alle prospettive di bilancio riassunte nel primo capitolo del Libro verde. Queste prospettive impongono a tutte le autorità pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, di adoperarsi affinché possa essere assicurata, in maniera duratura, la vitalità finanziaria dei sistemi pensionistici. La possibilità per i regimi integrativi di trarre vantaggio dal mercato interno e dall'euro s'inserisce in questo contesto.

³⁰ 91/C 312/04.

³¹ 94/C 360/08.

3. FACILITARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

46. Il presente capitolo esamina i problemi posti dai regimi integrativi professionali in relazione alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.
47. Principio fondamentale del mercato unico, la mobilità professionale risulta ancor più importante da quando è stata realizzata l'Unione economica e monetaria. L'Europa si è già dotata di norme comunitarie che coordinano efficacemente i regimi pensionistici del primo pilastro per i lavoratori migranti. Tali norme hanno permesso a milioni di lavoratori europei di spostarsi all'interno dell'Unione per la totalità o una parte della propria vita professionale, con la certezza di poter fruire di prestazioni pensionistiche basate sul cumulo degli anni lavorati in tutta l'Unione. Viceversa l'assenza di tale coordinamento per le pensioni integrative costituisce un effettivo ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori affiliati a tali regimi. Qualora gli Stati membri decidano di fare maggior assegnamento sulle pensioni integrative, tale ostacolo si ripercuoterà su un numero crescente di persone e limiterà la capacità di movimento della forza lavoro.
48. Vari Consigli europei hanno attribuito la massima importanza alla creazione, negli Stati membri, delle condizioni necessarie alla promozione di una manodopera versatile e di mercati del lavoro flessibili in grado di adattarsi ai cambiamenti economici. Alcuni problemi legati ai regimi pensionistici integrativi rappresentano ostacoli reali alla libera circolazione dei lavoratori e alla loro capacità di adattamento. È necessario un intervento attivo da parte degli Stati membri e dell'Unione, affinché possano essere raggiunti gli obiettivi della Strategia europea per l'occupazione.

3.1 Considerazioni generali

49. L'articolo 42 del trattato CE prevede che il Consiglio, all'unanimità e su proposta della Commissione, adotti nel settore della sicurezza sociale i provvedimenti necessari alla libera circolazione dei lavoratori.

50. Su tale base la Comunità ha adottato una normativa (i regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72)³² tesa all'eliminazione degli ostacoli alla mobilità dei lavoratori nel settore dei regimi pensionistici pubblici a partecipazione obbligatoria. Tale normativa non pregiudica in alcun modo la libertà di ciascuno Stato membro di organizzare i propri regimi pensionistici pubblici; essa mira a garantire che la libertà di un lavoratore di spostarsi da uno Stato membro all'altro all'interno dell'Unione non venga ostacolata, da ragioni inerenti al pensionamento (e ad altri diritti facenti capo alla protezione sociale).
51. I regimi pensionistici integrativi sono comunque esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti comunitari summenzionati.
52. Fin dalla Comunicazione al Consiglio del luglio 1991 la Commissione ha affrontato questi problemi e definito le linee guida di riferimento per le azioni future in questo campo. Pur sottolineando il ruolo positivo dei regimi integrativi ai fini della tutela sociale dei lavoratori, essa evidenzia ugualmente numerosi ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e dunque al completamento del mercato unico.
53. Il trattato richiede l'abolizione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nazionalità, ma anche l'eliminazione di qualsiasi misura nazionale suscettibile di ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei lavoratori, delle libertà fondamentali garantite dal trattato e successivamente oggetto di interpretazione di numerose sentenze della Corte di giustizia³³. Si rende quindi necessaria un'azione volta all'eliminazione degli ostacoli e alla promozione, a livello europeo, della mobilità transfrontaliera, che tenga però conto delle peculiarità dei regimi pensionistici integrativi.
54. Nel Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico, la Commissione sottopone alcune questioni a tutte le parti interessate (in particolare governi, parti sociali e rappresentanti dei regimi integrativi) allo scopo di approfondire l'analisi dei problemi che si frappongono ancora alla libera circolazione: la lunga durata dei periodi di maturazione, le difficoltà di trasferimento dei diritti acquisiti e i problemi di natura fiscale legati all'acquisizione di diritti in più di uno Stato membro.

³² Le versioni aggiornate di questi regolamenti sono pubblicate in GU L28 del 30.01.1997. Dopo l'estensione del campo di applicazione ai lavoratori autonomi, è necessario richiamare l'art. 308 del trattato quale base giuridica supplementare.

³³ Cfr. Causa C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt v. Schumacher, sentenza del 14 febbraio 1995, Racc. p. I-225; causa C-19/92, Kraus, sentenza del 31 marzo 1993, Racc. p. I-1663; causa C-80/94, Wielockx, sentenza dell'11 agosto 1995, Racc. p. I-2493; Causa C-107/94, Asscher, sentenza del 27 giugno 1996, Racc. p. I-3089.

3.2. Risultati della consultazione sul Libro verde

55. In materia di sicurezza sociale, il regolamento 1408/71 ha reso possibile il coordinamento dei regimi pensionistici dei lavoratori dipendenti, di quelli autonomi e dei rispettivi familiari. Le disparità tra i regimi nazionali consentivano soltanto un coordinamento e non un'armonizzazione. Un'impostazione basata sul coordinamento, e non sull'armonizzazione, sarà altrettanto adeguata per i regimi integrativi.
56. Le risposte al Libro verde hanno dimostrato che l'impostazione adottata dalla Commissione per l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione in relazione alle pensioni integrative riscuote un ampio consenso. Tale eliminazione dovrebbe essere progressiva e, quindi trovare nella direttiva 98/49/CE, adottata il 29 giugno 1998, la base per un'azione ulteriore. La direttiva rappresenta un primo passo verso la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori. In virtù di questa normativa i lavoratori distaccati hanno ora la possibilità di continuare a versare contributi al regime pensionistico del proprio Stato membro di origine.
57. La maggior parte degli Stati membri ritiene prematura una nuova azione legislativa in questa fase. La maggioranza degli altri attori (parti sociali, fondi pensione) comunque riconosce che i problemi individuati dalla Comunicazione della Commissione del 1991 e dal Libro verde sulle pensioni integrative si fanno sentire e impediscono la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea. Anche il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale ritengono che i lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea debbano affrontare problemi significativi, e che siano necessarie ulteriori azioni da parte della Comunità per eliminare tali ostacoli, in quanto incompatibili con il principio del mercato unico.
58. E' altresì opportuno che, prima di assumere ulteriori iniziative, la Commissione consideri più attentamente le possibilità di affrontare questioni quali la trasferibilità dei diritti pensionistici, i lunghi periodi di maturazione e i problemi legati alla doppia imposizione fiscale.
59. L'affiliazione transfrontaliera sarebbe vantaggiosa quanto meno per alcune categorie di lavoratori migranti che si spostano all'interno dell'Unione per brevi periodi, per evitare i passaggi da un regime pensionistico all'altro, nonché le perdite subite ai fini della maturazione dei diritti pensionistici. Tuttavia, l'affiliazione transfrontaliera dei lavoratori sarà molto difficile da realizzare nella pratica. A parte l'armonizzazione delle regole prudenziali presentata nel capitolo precedente, saranno necessari il riconoscimento reciproco delle rispettive disposizioni fiscali da parte degli Stati membri ed una serie di emendamenti agli attuali regolamenti nazionali che disciplinano le condizioni di lavoro. Tuttavia, l'affiliazione transfrontaliera agevolerebbe notevolmente la mobilità della manodopera nell'Unione e viene rivendicata anche dai rappresentanti dell'industria. Dovrebbe quindi essere considerato un obiettivo a medio-lungo

termine dell'Unione europea.

60. L'idea di un *Forum* comunitario sulle pensioni, proposta dal Comitato ad alto livello sulla libera circolazione, è stata generalmente accolta con favore dalle parti sociali, ma non dai rappresentanti dei governi, che preferirebbero il ricorso della Commissione ad organi già esistenti a livello comunitario, come ad esempio il Comitato consultivo per la previdenza sociale dei lavoratori migranti. Anche il Comitato economico e sociale è di questo parere, mentre invece il Parlamento europeo è favorevole all'idea di un *Forum*.

3.3 Azioni possibili

61. Le risposte al Libro verde indicano che esistono vari campi in cui intervenire in futuro.

• Condizioni per l'acquisizione dei diritti pensionistici integrativi

62. Dalle reazioni al Libro verde risulta evidente che tale questione non trova concordi gli Stati membri. In questa fase, un quadro legislativo appare quindi prematuro. Tuttavia non si può negare che le condizioni di ammissione possono rappresentare in generale un ostacolo alla mobilità della manodopera.
63. Creare per il prossimo secolo una manodopera europea qualificata e dotata di buone capacità d'adattamento è un elemento centrale della strategia europea per l'occupazione, e di conseguenza un obiettivo politico fondamentale dell'Unione. Lunghi periodi di maturazione per i regimi integrativi tendono ad ostacolare la capacità dei lavoratori di spostarsi. In futuro tale capacità potrebbe assumere sempre maggiore importanza.
64. Inoltre, si potrebbe affermare che i lunghi periodi di maturazione sono una fonte di discriminazione indiretta nei confronti delle donne lavoratrici, che hanno maggiori probabilità di cambiare lavoro o di interrompere la carriera. Questo aspetto è stato sottolineato in diverse occasioni dalle parti sociali e dal Parlamento europeo.
65. Secondo la Commissione, sarebbe opportuno aprire il dibattito con le parti sociali a livello europeo per valutare come sia possibile superare questo ostacolo alla libera circolazione.
66. La Commissione presterà anche particolare attenzione all'eliminazione delle discriminazioni in base al sesso nel settore delle pensioni integrative.

- **Affiliazione transfrontaliera per i lavoratori, diversi dai lavoratori distaccati, che si spostano all'interno dell'Unione per un breve periodo**

67. La direttiva 98/49/CE del 29 giugno 1998 permette ai lavoratori distaccati dal proprio datore di lavoro in un altro Stato membro, di mantenere l'affiliazione al fondo pensione integrativo nello Stato membro in cui lavoravano precedentemente. Tutti gli altri lavoratori che si trasferiscono temporaneamente in un altro Stato membro non hanno la stessa possibilità. Al pari dei lavoratori distaccati, si suppone che essi intendano rientrare nel proprio Stato membro di origine senza interruzioni nel periodo di maturazione dei diritti pensionistici. Di conseguenza, essi sarebbero avvantaggiati se potessero continuare a versare contributi ad un fondo pensione integrativo nel paese di origine.
68. Tutti i commenti pervenuti alla Commissione indicano che l'affiliazione transfrontaliera, come descritta in precedenza, rappresenterebbe un importante passo avanti sulla strada dell'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione della manodopera tra gli Stati membri, ma non ne sottovalutano la difficoltà di realizzazione, in quanto richiederebbe la rimozione di un certo numero di ostacoli all'affiliazione continuativa del lavoratore al suo fondo pensione di prima. Un accordo tra il precedente datore di lavoro nello Stato membro di origine, il nuovo datore di lavoro nello Stato membro ospitante, il lavoratore e, se del caso, il fondo pensione integrativo in questione non è sempre facile da realizzare.
69. La Commissione avvierà uno studio per esaminare in dettaglio le possibilità di superare le difficoltà di affiliazione transfrontaliera per questa categoria di lavoratori. Sulla base dei risultati di tale studio, essa intraprenderà le azioni opportune per affrontare il problema.

- **Trasferibilità dei diritti pensionistici**

70. La necessità di intervento in questo settore è stata sottolineata in particolare dai sindacati e dai rappresentanti dei fondi pensione. È innegabile che il calcolo del capitale da trasferire, che penalizza coloro che abbandonano un regime pensionistico, e l'inadeguata conservazione dei diritti "non operanti" rappresentano dei gravi impedimenti alla mobilità dei lavoratori.
71. Le notevoli differenze tra i metodi di finanziamento delle pensioni integrative, come pure sul piano del calcolo attuariale dei valori da trasferire e del trattamento fiscale, rendono difficile la trasferibilità da uno Stato membro all'altro. In tutti i paesi è tecnicamente possibile accettare i trasferimenti provenienti da altri Stati membri, ma si tratta di una possibilità soprattutto teorica o concretamente non realizzabile per certi regimi, quali le riserve contabili o i regimi a ripartizione, nel cui quadro normativo non esistono attività

finanziarie corrispondenti alle obbligazioni pensionistiche. La trasferibilità sarebbe quindi possibile solo per i regimi a capitalizzazione, che sono intrinsecamente idonei a tale procedura.

72. In generale, all'interno di uno Stato membro esistono standard attuariali comuni per calcolare i valori dei trasferimenti di capitale da un fondo all'altro, purché siano di analoga natura. Tuttavia, visto che non esiste un'impostazione standard per trattare i trasferimenti di capitale dei fondi integrativi tra Stati membri, un lavoratore che si sposta in un altro Stato membro è più svantaggiato di quanto non lo sarebbe se avesse trasferito i propri valori capitali ad un altro fondo all'interno del proprio paese.
73. Un minimo comune denominatore per il calcolo dell'importo di trasferimenti di capitale e la conversione di tali trasferimenti in prestazioni pensionistiche future potrebbe contribuire alla soluzione del problema.
74. Nei casi in cui non siano possibili trasferimenti di capitale, la conservazione dei diritti maturati rappresenterebbe l'unica possibilità. In questi casi, bisognerebbe garantire che i "beneficiari" dei cosiddetti diritti "non operanti" ottengano una quota equa della propria pensione integrativa. Evidentemente, il raggiungimento di questi obiettivi richiede tempo.
75. Unitamente alle parti interessate (rappresentanti dei governi, parti sociali e fondi pensione integrativi) la Commissione intensificherà i propri sforzi per risolvere i problemi tecnici relativi alla trasferibilità dei diritti pensionistici, quali il trasferimento dei diritti soltanto a fondi pensione integrativi autorizzati o l'introduzione di standard attuariali per i valori da trasferire.
76. Ciò rappresenterebbe la base per un esame ulteriore della necessità di un quadro giuridico di riferimento per la trasferibilità dei diritti maturati.
77. La Commissione continuerà la propria ricerca nel settore delle pensioni integrative anche con la pubblicazione di una relazione biennale sulla situazione nei diversi Stati membri, che sarà elaborata in collaborazione con una rete di esperti nazionali di alto livello in materia di pensioni integrative.

• Forum sulle pensioni

78. L'istituzione di un *Forum* sulle pensioni è stata suggerita dal Comitato di alto livello sulla libera circolazione. Esso potrebbe costituire un luogo di confronto tra i rappresentanti di tutte le parti interessate (governi, parti sociali e fondi pensione), al fine di esaminare le possibilità di affrontare gli ostacoli alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori inerenti alle pensioni integrative. Il *Forum* potrebbe assistere la Commissione nell'identificazione di soluzioni adeguate per i restanti problemi individuati, nonché nel monitoraggio della legislazione comunitaria in vigore.

79. La Commissione appoggia tale proposta ed ha pertanto deciso di convocare un *Forum* sulle pensioni, che si riunirà due volta all'anno e sarà costituito da rappresentanti dei governi, delle parti sociali, dei fondi pensione e, se del caso, di altri enti attivi in questo campo.

4. UN PIÙ STRETTO COORDINAMENTO DEI REGIMI FISCALI NAZIONALI

80. Il Libro verde sui regimi pensionistici integrativi si riferiva ai regimi del secondo e del terzo pilastro. D'altronde, i problemi fondamentali di natura fiscale sono, di fatto, gli stessi. Tuttavia per ragioni pratiche la prima fase di un'azione comunitaria potrebbe riguardare il regime fiscale dei contributi transfrontalieri versati dai lavoratori migranti a beneficio dei soli fondi rientranti nel secondo pilastro.

4.1 Risultati della consultazione sul Libro verde

81. La diversità, complessità e specificità della normativa fiscale nazionale introdotta nel corso degli anni sono state identificate come i principali impedimenti alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione di servizi nel settore delle pensioni integrative e dell'assicurazione sulla vita. I problemi riguardano in sostanza (i) la questione generale della disciplina dei versamenti transfrontalieri a fondi pensione integrativi o a piani di assicurazione sulla vita e (ii) il passaggio dei lavoratori migranti tra due, se non più, sistemi pensionistici e fiscali non necessariamente compatibili.

***Riquadro 11: Sintesi dei problemi
derivanti dalla eterogeneità dei regimi fiscali***

- In molti Stati membri il regime fiscale riservato alle pensioni integrative e alle polizze di assicurazione sulla vita sottoscritte con enti non residenti è meno favorevole rispetto al regime applicato alle polizze sottoscritte con enti residenti. In genere, in assenza di un mutuo riconoscimento, è raro che un regime pensionistico approvato in uno Stato membro risponda ai requisiti per la concessione di agevolazioni fiscali in un altro Stato membro. Di conseguenza, le persone interessate ad integrare la propria pensione e ad ottenere agevolazioni fiscali in pratica possono acquistare soltanto prodotti nazionali e gli enti pensionistici e di assicurazione sulla vita non possono competere su un mercato nazionale senza stabilirvi una propria sede. Ciò costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi e un limite alle opportunità di scelta dei consumatori.
- In molte situazioni, un lavoratore che si sposta all'interno dell'Unione europea incontra difficoltà nel mantenere la polizza stipulata nello Stato membro di origine, in quanto lo Stato membro ospitante non permette la deduzione dei premi versati o tassa i contributi versati dal datore di lavoro, cosa che non avverrebbe se tali contributi venissero versati ad un ente dello Stato membro ospitante.
- A tal proposito, il problema più generale riguarda le persone che si spostano da uno Stato membro che adotta il sistema "EET" (i contributi sono esenti, l'incremento della polizza è esente, le prestazioni sono tassate) verso uno Stato membro con un sistema "TEE" (i contributi sono tassati, l'incremento della polizza è esente, le prestazioni sono esenti) o viceversa. Questa discordanza tra sistemi potrebbe portare ad una situazione di doppia esenzione fiscale (i contributi sono detraibili e le prestazioni non sono tassate) oppure di doppia imposizione (sia i contributi che le prestazioni sono soggetti a imposizione fiscale).
- Durante la consultazione, molti hanno sostenuto che il sistema "EET" rappresenta la metodologia più idonea e dovrebbe, a lungo termine, essere applicato in maniera generale. I suoi principali vantaggi sono la non imposizione di alcuna tassa su una prestazione futura incerta, quando le pensioni non sono trasmissibili per via ereditaria e il beneficiario potrebbe morire prima del pensionamento (nel qual caso, con il sistema "TEE" il beneficiario, attraverso i contributi, avrebbe pagato tasse su prestazioni pensionistiche successivamente mai percepite).
- Gli enti pensionistici e di assicurazione sulla vita possono trovarsi a fronteggiare ostacoli fiscali, in particolare se investono oltre frontiera. Alcuni di questi ostacoli sono legati al fatto che i fondi pensione sono spesso esentasse. Un esempio citato nei commenti al Libro verde è la tassazione dei guadagni in conto capitale imposta da uno Stato membro nei confronti di enti non residenti che investono in patrimoni ubicati o negoziati nello Stato membro stesso, che distorce le decisioni di allocazione delle attività all'interno del mercato unico: i fondi residenti sono infatti esenti. Anche per il cumulo dei benefici dei fondi pensione, gli sgravi fiscali sono spesso concessi esclusivamente agli investimenti dei residenti.

- Chiaramente, questi problemi si aggravano quando sono coinvolti più di due paesi, ad esempio, se un lavoratore migrante lavora per un'azienda che ha sede in uno Stato membro diverso dal proprio e versa i contributi ad un fondo pensione integrativo con sede in un terzo Stato membro. Alcune risposte hanno sottolineato la necessità di trovare soluzioni europee, in particolare la definizione di un piano pensionistico che possa essere riconosciuto ai fini degli sgravi fiscali in tutti gli Stati membri. Conseguentemente si potrebbe giungere all'istituzione di un vero fondo pensione paneuropeo che potrebbe operare in tutta l'Europa senza ostacoli di natura fiscale e quindi beneficiare delle risultanti economie di scala.

82. La consultazione ha anche affrontato la questione del superamento di questi problemi. Alcuni hanno espresso il parere che la Commissione dovrebbe formulare delle linee guida, basate sui principi e pratiche comuni a vari accordi bilaterali in vigore. Misure non vincolanti dovrebbero essere di più facile realizzazione, ma potrebbero avere un'applicazione pratica limitata. Un vantaggio offerto dalle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione è che possono essere adattate ai sistemi pensionistici dei paesi interessati. D'altra parte, sarebbe estremamente gravoso e lento per gli Stati membri negoziare e rinegoziare 105 accordi³⁴. Le conseguenze pratiche immediate delle linee guida potrebbero quindi essere limitate, in quanto sarebbero necessari decenni per poterle integrare nelle convenzioni bilaterali in vigore.
83. Secondo altri una normativa comunitaria sarebbe la soluzione più ragionevole. Il riconoscimento reciproco dei regimi pensionistici, criteri per il riconoscimento generale dei regimi di vecchiaia ai fini fiscali, regole che assegnino la competenza a tassare in modo tale da prevenire la doppia imposizione fiscale, ma anche norme che garantiscano adeguate aliquote impositive, un sistema efficace di scambio delle informazioni e regole efficaci di assistenza reciproca nella loro raccolta sono stati indicati come possibili elementi di un'iniziativa comunitaria. Misure giuridicamente vincolanti, come una Convenzione multilaterale o una direttiva, offrirebbero certezza giuridica e creerebbero parità di condizioni.

4.2 Azioni possibili

84. Si tratta di un problema particolarmente importante per i lavoratori che, spostandosi all'interno dell'Unione, rischiano di perdere i diritti maturati nello Stato in cui hanno stipulato un contratto a fini pensionistici. Al momento, non esiste una legislazione comunitaria che disciplini l'assegnazione della competenza a tassare la rendita pensionistica o la questione del regime fiscale dei

³⁴ In seno all'Unione europea esistono 105 possibili relazioni bilaterali, 98 delle quali sono attualmente coperte da un trattato bilaterale o multilaterale in materia fiscale. Soltanto alcuni di questi contengono accordi completi per il settore in questione. In un'Unione a 20 esisteranno almeno 190 relazioni bilaterali.

valori da trasferire, che rappresentano diritti pensionistici maturati nell'ambito di un precedente regime pensionistico. Tuttavia, gli Stati membri devono garantire che i lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione non siano oggetto di indebite restrizioni o discriminazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 43 del trattato e dal regolamento 1612/68³⁵.

85. Pur dovendo controllare che la tassazione non sia completamente elusa dai pensionati o dai lavoratori che si spostano, gli Stati membri dovrebbero garantire che i lavoratori migranti non siano soggetti ad una doppia imposizione fiscale. La maggior parte delle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione attualmente comprendono disposizioni di questo tipo, spesso elaborate sulla falsa riga dell'articolo 18 del Modello di convenzione OCSE sulla tassazione di redditi e capitali, che assegna il potere impositivo al paese di residenza. In assenza di convenzioni bilaterali, spetta alle rispettive autorità nazionali decidere se e fino a che punto evitare la doppia imposizione fiscale.
86. In una dichiarazione contenuta nel verbale del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997, la Commissione si è impegnata ad esaminare i problemi della tassazione dell'assicurazione sulla vita e delle pensioni integrative con l'aiuto del Gruppo di politica fiscale, al fine di elaborare un'eventuale proposta di direttiva. Obiettivo ultimo di questa attività è garantire nella pratica la libera prestazione dei servizi (art. 49 del trattato CE) e la libera circolazione dei lavoratori e dei lavoratori autonomi (artt. 39 e 43 del trattato CE), come previsto dalla terza direttiva assicurazione vita 94/96/CE. Tale attività è già stata intrapresa.

• **Principi per un'impostazione coordinata**

87. Secondo il parere della Commissione, il Libro verde sulle pensioni integrative, le risposte scritte e le successive audizioni hanno dimostrato che è ampiamente condivisa la necessità di un'azione coordinata da realizzare a tappe successive. Esaminati i risultati della consultazione, la Commissione ha tratto la conclusione che tale impostazione coordinata dovrebbe basarsi sui seguenti principi:
- Lo scopo non è cercare di armonizzare i sistemi nazionali di tassazione delle assicurazioni sulla vita e delle pensioni integrative. Qualsiasi impostazione coordinata dovrebbe essere sufficientemente flessibile da tener conto della diversità normativa tra gli Stati. Una simile impostazione è stata adottata con successo nel campo della sicurezza sociale con il regolamento 1408/71.

³⁵ Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 sulla libera circolazione dei lavoratori nella Comunità, GU L 257 del 19.10.1968 p. 2-12.

- La libera prestazione dei servizi e la libera circolazione delle persone non dovrebbero essere ostacolate da trattamenti fiscali sfavorevoli delle pensioni integrative o assicurazioni sulla vita sottoscritte in altri Stati.
- Le entrate fiscali riscosse da ciascuno Stato membro in virtù della propria normativa fiscale dovrebbero essere salvaguardate: qualsiasi impostazione coordinata dovrebbe essere incisiva e creare le condizioni per un sistema a carattere vincolante, che incoraggi i contribuenti al rispetto delle norme convincendoli che non possono sfuggire ai propri obblighi, dovunque vadano o investano all'interno dell'Unione.

- **Influenza della giurisprudenza della Corte di giustizia europea**

88. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le restrizioni derivanti da differenze ingiustificate nel trattamento fiscale di pensioni ed assicurazioni sulla vita sottoscritte in altri Stati membri sono contrarie al trattato CE, in particolare agli articoli 39, 43, 49 e 56. Nella sentenza *Safir*³⁶, in cui la Corte ha sostenuto che le norme che comportano differenze di trattamento fiscale delle polizze assicurative estere, suscettibili di dissuadere gli individui dallo stipulare polizze assicurative con assicuratori che hanno sede in altri Stati membri, erano in linea di principio contrarie all'articolo 49 del trattato e ha fermamente rifiutato tutte le argomentazioni avanzate a giustificazione di questa restrizione, in particolare quella relativa alla coerenza fiscale. Occorre, a tal proposito, far notare che, dopo la sentenza *Bachmann*³⁷, la Corte ha sempre rifiutato di accogliere tale giustificazione in relazione a questioni di politica fiscale.

- **Posizioni all'interno del Gruppo di politica fiscale**

89. Nel corso della riunione del Gruppo di politica fiscale del 3 luglio 1998, i membri sono stati invitati ad esprimere le proprie opinioni sulle questioni principali riguardanti un'impostazione coordinata alla tassazione delle pensioni integrative e delle assicurazioni sulla vita. Si è registrato un accordo unanime sulla necessità di proseguire il lavoro in questo settore e la maggior parte dei

³⁶ Causa C-118/96 (1998) Racc. I-1897.

³⁷ Causa C-204/90 (1992) Racc. I-249. La Corte, pur riconoscendo che il rifiuto del Belgio di concedere la deduzione di premi assicurativi per assicurazioni sulla vita o per pensioni di vecchiaia rappresentava una discriminazione in base agli articoli 39 e 49, ha sostenuto che nella fattispecie tale restrizione risultava giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del sistema fiscale belga. Vale la pena di ricordare che il sistema fiscale belga prevede non l'esenzione dei contratti a fini pensionistici stipulati al di fuori dei confini nazionali, bensì il versamento differito della relativa imposta. Pertanto, il rifiuto di concedere l'esenzione ai premi versati a imprese di assicurazione non belghe veniva compensato dal fatto che non sarebbe stata applicata alcuna tassazione a prestazioni assicurative equivalenti, contrariamente a quanto accade per le polizze stipulate in Belgio. Il ragionamento della Corte in merito al principio della coerenza fiscale è stato precisato nella sentenza *Wiecklockx* C-80/94 (1995) Racc. 2493.

membri ha espresso il proprio consenso ad un'impostazione coordinata. I principi summenzionati - no all'armonizzazione, no alla discriminazione, no alla perdita di gettito fiscale - sono stati approvati quasi all'unanimità. È sembrato che vi fosse la volontà di affrontare urgentemente i problemi dei lavoratori migranti e, in parte, anche di individuare nuove metodologie per potenziare lo scambio di informazioni. Alcuni membri si sono dichiarati in favore di misure giuridicamente vincolanti - l'opzione più frequentemente citata è stata la convenzione multilaterale - ma altri si sono opposti con fermezza a qualsiasi soluzione giuridicamente vincolante, dichiarandosi favorevoli solo a linee guida. Alcuni membri hanno chiesto di tener conto anche dei problemi sociali e giuridici, di natura non fiscale.

90. Nel corso della riunione del Gruppo di politica fiscale dell'8 marzo 1998, si è concordato sulla necessità di un'impostazione graduale nell'affrontare i difficili e vari problemi sul tappeto. I membri del Gruppo hanno inoltre ritenuto corretto affrontare nella prima fase, se possibile, il problema del regime fiscale applicabile ai contributi transfrontalieri versati dai lavoratori migranti a istituzioni facenti capo al secondo pilastro. I regimi a riserva contabile non dovrebbero per altro essere interessati, in quanto non vi sono contributi versati dai lavoratori, ma solo un'obbligazione del datore di lavoro

• **Le prospettive**

91. La Commissione ritiene che il Gruppo di politica fiscale sia la sede più opportuna per affrontare con gli Stati membri la questione in maniera costruttiva. Data la complessità dell'argomento, è stato deciso di istituire un sottogruppo tecnico con l'incarico di assistere il Gruppo.
92. La Commissione auspica che, sulla base dei lavori svolti dal Gruppo di politica fiscale e dal gruppo tecnico, sarà possibile formulare una adeguata iniziativa legislativa nel 1999 o nel 2000. È evidente che tale iniziativa costituirebbe solo il primo elemento di una azione più ampia. Sarebbe opportuno che la prima fase si concentrasse sul regime fiscale da applicare ai contributi transfrontalieri versati da lavoratori migranti a fondi pensione integrativi.

ALLEGATO 1

Azioni conseguenti alla consultazione relativa al Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico

Azioni	Obiettivi	Istituzioni/istanze coinvolte	Tempi ipotizzabili
Proposta di Direttiva sulla normativa prudenziale dei fondi pensione	Tutela dei diritti degli affiliati, libertà di investimento, libertà di gestione e facilitazione dell'affiliazione transfrontaliera	Commissione, parti interessate, quindi Consiglio, Parlamento e Comitato economico e sociale.	Adozione da parte della Commissione a fine 1999/inizio 2000. Trattative in seno al Consiglio e al Parlamento a partire dal 2000
Coordinamento dei regimi fiscali degli Stati membri nel campo delle pensioni integrative e delle assicurazioni sulla vita	Facilitare l'esercizio del diritto alla mobilità professionale e alla libera prestazione di servizi pensionistici integrativi e di assicurazioni sulla vita	Gli Stati membri e la Commissione nel quadro del Gruppo di politica fiscale. Consiglio, Parlamento e Comitato economico e sociale nell'ipotesi di una proposta di direttiva da parte della Commissione	Proseguo delle consultazioni nel 1999. Possibilità di una proposta di direttiva o di un'altra azione legislativa adeguata entro fine 1999 /inizio 2000
Consultazioni sulle condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione integrativa	Definire i mezzi per facilitare la mobilità professionale	La Commissione e le parti sociali	Entro 1999/2000
Studio di fattibilità sull'affiliazione transfrontaliera	Esaminare in dettaglio gli ostacoli che impediscono l'affiliazione transfrontaliera. Definire i mezzi per eliminare tali ostacoli	La Commissione	Entro 1999/2000
Creazione di un Forum sulle pensioni	Creazione di un'istanza di dialogo specifico sulle pensioni e la mobilità professionale	La Commissione	Entro 1999/2000
Lavori tecnici sulla trasferibilità dei diritti alle pensioni integrative	Esaminare la possibilità di una proposta legislativa	La Commissione in collaborazione con gli Stati membri, i fondi pensione e le parti sociali	Entro 1999/2000. Possibilità di una proposta legislativa entro il 2000

ALLEGATO 2

Rendimento dei portafogli dei fondi pensione tra il 1984 ed il 1996 (media dei rendimenti reali complessivi in valuta locale)

Valuta nazionale in percentuale	1984-1993	1984-1996
Belgio	8,8	9,0
Danimarca	6,3	6,0
Germania	7,2	7,0
Irlanda	10,3	11,0
Giappone	6,5	0,0
Paesi Bassi	7,7	8,0
Spagna	7,0	-
Svezia	8,1	-
Svizzera	4,4	4,0
Regno Unito	10,2	10,0
Stati Uniti	9,7	9,0
Senza limiti quantitativi	9,5	9,5
Con limiti quantitativi	6,9	5,2

Fonti: Rapporto EFRP, giugno 1996; Pragma Consulting; stime OCSE

ALLEGATO 3

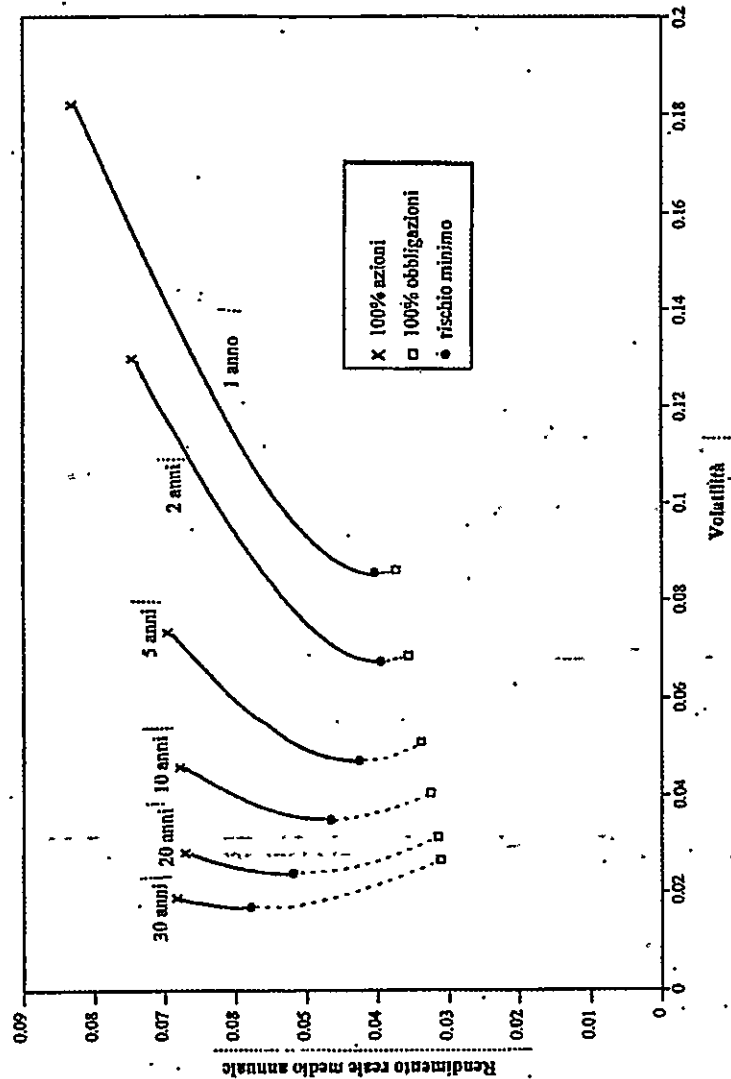
Raffronto indicativo tra le imprese di assicurazione vita (attraverso i contratti collettivi), i fondi pensione aperti e i fondi pensione chiusi

	Imprese di assicurazione del ramo vita	Fondi pensione aperti	Fondi pensione chiusi
Natura dell'attività	Attività commerciale basata su una molteplicità di prodotti	Attività commerciale basata su un unico servizio	Attività generalmente non commerciale, basata su un unico servizio
Rapporti con gli altri operatori finanziari	Fornitori di servizi	Consumatori e fornitori di servizi	Consumatori e fornitori di servizi
Situazione in caso di interruzione del regime	I titolari di polizze sono generalmente creditori come gli altri ³⁸ . L'insieme dei creditori fa valere i propri diritti secondo un ordine stabilito.	Gli affiliati sono generalmente considerati proprietari delle attività detenute dai fondi pensione.	Gli affiliati sono generalmente considerati proprietari delle attività detenute dai fondi pensione
Garanzia di erogazione delle prestazioni	Fornita dall'assicuratore ad eccezione dei contratti legati ad un fondo di investimento, quando è stabilito che l'assicuratore non si assume il rischio dell'investimento.	Fornita generalmente dal fondo pensione nei regimi a prestazione definita o rischio di investimento a carico del dipendente nei regimi a contribuzione definita.	Fornita generalmente dal datore di lavoro nei regimi a prestazione definita o rischio di investimento a carico del dipendente nei regimi a contribuzione definita.
Rapporti con gli affiliati ai regimi pensionistici	Indiretti, tramite il datore di lavoro.	Indiretti, tramite il datore di lavoro.	Frequente partecipazione degli affiliati alla gestione del regime.

³⁸ Cfr. a questo proposito la proposta di direttiva della Commissione sulla liquidazione delle imprese di assicurazione (89/C253/04, GU del 6 ottobre 1989).

ALLEGATO 4

Rapporto rischio/rendimento nei diversi periodi di investimento (1802-1995)



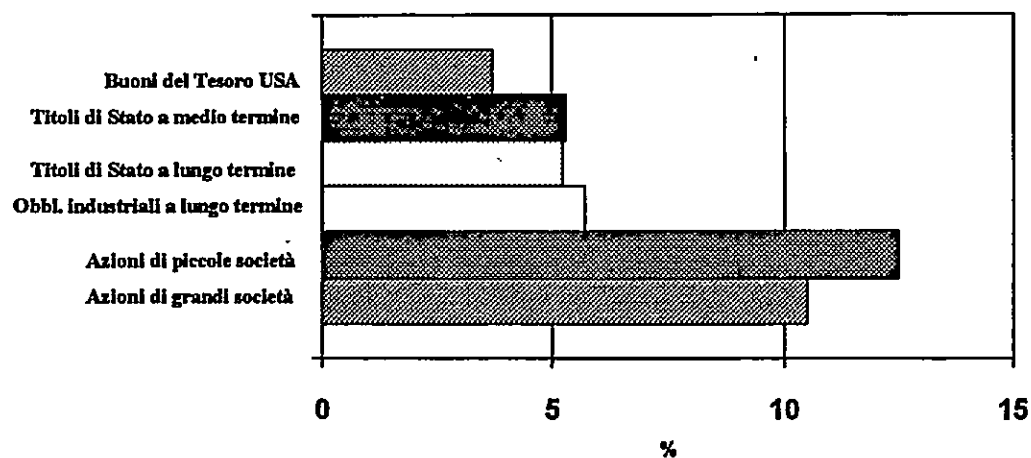
Fonte: Professor Jeremy Siegel, "Stocks for the Long Run," (Irwin, Professional Publishing, 1994)

Morgan Stanley Equities Analytical Research

L'allegato dimostra che, su un periodo di dieci anni, un portafoglio costituito per il 100% da titoli azionari sarebbe stato altrettanto volatile (vale a dire altrettanto "sicuro") di un portafoglio costituito per il 100% da titoli obbligazionari. Tuttavia, le azioni avrebbero offerto un rendimento pari a circa il 7% contro il 3-4% offerto dalle obbligazioni. Ciò equivale ad una differenza del 3% annuo che, vista nella prospettiva di un'intera vita lavorativa, è da ritenere considerevole. Il rischio minimo indica la minore volatilità possibile che si sarebbe ottenuta con la combinazione ottimale di titoli azionari e obbligazionari.

ALLEGATO 5

Stati Uniti: Rendimento totale annuo per categoria di attività: (1926-1995)



Fonte: Morgan Stanley Dean Witter

ALLEGATO 6

Mercati azionari e obbligazionari
Scarto di rendimento delle azioni rispetto alle obbligazioni
Moneta locale

Valori su base annua	Periodo di 15 anni 1984-1998	Periodo di 10 anni 1989-1998
Germania	4,36 %	3,71 %
Belgio	9,09 %	1,98 %
Stati Uniti	5,29 %	7,08 %
Francia	3,12 %	0,17 %
Italia	0,95 %	-3,47 %
Paesi Bassi	7,18 %	7,95 %
Regno Unito	3,67 %	1,40 %
Svezia	4,32 %	2,94 %
Svizzera	9,88 %	12,08 %

Fonte: Pragma Consulting NV/SA.

ALLEGATO 7

Allocazione delle attività

Paese	Azioni nazionali %	Obbligazio- ni nazionali %	Azioni estere %	Obbligazio- ni estere %	Beni immobili %	Liquidità/ altri %
Germania	6	71	3	4	13	3
Belgio	18	31	24	12	5	10
Danimarca	17	65	7	1	8	2
Spagna	9	65	2	1	—	23
Finlandia	9	69	1	1	7	13 ¹⁾
Francia	8	75	5	10	—	2
Irlanda	24	26	33	4	6	7
Italia	2	56	—	—	40	2
Norvegia	13	60	6	6	7	8
Paesi Bassi	5	47	19	10	7	2
Portogallo	14	72 ²⁾	4	1	2	7
Regno Unito	53	9	22	6	2	8
Svezia	20	64	8	—	8	—
Svizzera	10	25	5	7	16	37 ³⁾

¹⁾ strumenti di mercato monetario

²⁾ 50/50 % titoli a tasso fisso e variabile

³⁾ include i prestiti ai datori di lavoro, i crediti ipotecari e altri prestiti a breve termine

Fonte: European Pension Fund Managers Guide, Volume I — The Marketplace, 1998 ; William M. Mercer

ALLEGATO 8

Popolazione e attività dei fondi pensione

Paese	Popolazione in milioni	Tasso di dipendenza ¹⁾	Valore delle attività dei fondi pensione in mld di USD	Attività dei fondi pensione in % del PIL	Attività dei fondi pensione pro capite (USDx000)
Germania	82,0	21,7	310	14	3,8
Belgio	10,2	24,2	25	11	2,5
Danimarca	5,3	22,4	148	84	27,9
Spagna	39,3	23,5	22	4	0,6
Finlandia	5,1	20,9	40	35	7,9
Francia	58,6	22,7	95	7	1,6
Irlanda	3,6	19,0	29	42	8,0
Italia	57,4	23,2	91	7	1,6
Norvegia	4,4	25,0	35	23	7,9
Paesi Bassi	15,6	18,8	502	127	32,2
Portogallo	9,9	22,4	10	9	1,0
Regno Unito	59,0	24,6	1015	77	17,2
Svezia	8,9	28,6	142	66	16,0
Svizzera	7,1	22,4	288	117	40,6

¹⁾ Proporzione della popolazione di età pari o superiore a 65 anni rispetto alla popolazione di età compresa tra i 15 e i 64 anni.

Fonte: Population Concern, 30 giugno 1997, European Pension Fund Managers Guide, Volume I – The Marketplace, 1998 ; William M. Mercer

GLOSSARIO DEI TERMINI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE

Allocazione delle attività: destinazione delle attività di un fondo per tipo di attività e/o di mercato.

Congruenza valutaria: esigenza che le attività a copertura delle obbligazioni vengano investite nella valuta in cui sono denominate le obbligazioni stesse.

Contribuzione definita (regimi a): regimi in cui solo i contributi sono prestabiliti, mentre le prestazioni variano in funzione dell'entità contributiva e del rendimento delle attività. Il rischio di investimento di norma è a carico del lavoratore.

Depositario: soggetto, in genere un istituto di credito, a cui vengono affidate le attività e i titoli corrispondenti alle attività del fondo.

Esigenza di capitalizzazione: esigenza che le attività del fondo a copertura delle obbligazioni non siano mai di valore inferiore alle obbligazioni contratte.

Gestione delle attività e passività: metodo per minimizzare i rischi attraverso la gestione e il controllo della coerenza tra obbligazioni, finanziamento, liquidità e politica di investimento del fondo.

Gestore di attività: soggetto incaricato della gestione delle attività dal fondo pensione. Può trattarsi di un istituto di credito, di una compagnia di assicurazione o di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari. Alcuni fondi gestiscono direttamente le proprie attività.

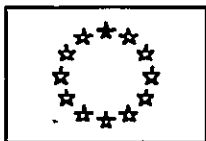
Gestori dei fondi: soggetti responsabili della politica complessiva del fondo sotto l'aspetto finanziario (allocazione delle attività) e amministrativo. I gestori sono di norma rappresentanti degli affiliati e del datore di lavoro. La gestione può anche essere affidata a fiduciari, che si impegnano ad attuarla al meglio delle proprie capacità.

Impresa promotrice (sponsor) del fondo: impresa o gruppo di imprese che si serve del fondo per fornire prestazioni pensionistiche ai dipendenti.

Prestazione definita (regimi a): regimi in cui le prestazioni sono prestabilite (ad esempio in percentuale dell'ultima retribuzione) indipendentemente dall'entità contributiva e dal rendimento delle attività. Il datore di lavoro di norma è garante delle prestazioni.

Riserve tecniche: voce contabile iscritta nelle passività di bilancio del fondo pensione, che equivale alle obbligazioni da esso contratte. Alle riserve tecniche devono corrispondere attività che per liquidità, sicurezza (diversificazione) e rendimento siano adeguate alle obbligazioni.

Valutazione attuariale: calcolo con cui l'attuario stabilisce l'adeguatezza delle attività di un regime pensionistico a coprire le obbligazioni (passività). L'attuario deve anche verificare l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.10.2000
COM(2000) 507 definitivo

2000/0260 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato la pressante esigenza di integrare i servizi ed i mercati finanziari dell'Unione. Un mercato finanziario unico costituirà un fattore chiave per la promozione della competitività dell'economia europea, lo sviluppo della "nuova economia" e la coesione sociale. Per questo motivo, i capi di Stato e di governo hanno chiesto che l'applicazione del Piano d'azione per i servizi finanziari sia portata a termine entro il 2005. Nelle sue conclusioni, la Presidenza ha sottolineato che occorre dare la priorità all'abolizione dei rimanenti ostacoli agli investimenti nel settore dei fondi pensione.

I fondi pensione svolgono una funzione essenziale per la promozione della coesione sociale in molti Stati membri e per il finanziamento dell'economia europea. In vista dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione, è fondamentale assicurare che essi possano operare con la massima sicurezza ed efficienza.

La sicurezza delle pensioni deve essere la prima preoccupazione: i diritti dei futuri pensionati devono essere protetti da rigorose norme prudenziali. Tuttavia, occorre prestare attenzione anche al problema del costo delle pensioni. Se le prestazioni pensionistiche risultano troppo care, a causa del basso rendimento dei fondi pensione o di eccessivi vincoli amministrativi, questo avrà conseguenze negative per tutti. La competitività delle imprese ne verrà limitata, risulterà più difficile per i sistemi pensionistici raggiungere il pareggio ed i pensionati potrebbero finire per ricevere prestazioni di livello più basso.

Di conseguenza, la presente proposta di direttiva sugli enti pensionistici aziendali e professionali è stata pensata in modo da conciliare nel modo migliore possibile la sicurezza e il rendimento finanziario.

1. OSSERVAZIONI GENERALI

1.1. L'esigenza di un quadro giuridico comunitario per gli enti pensionistici aziendali o professionali

a) Gli enti pensionistici aziendali e professionali e la loro importanza sociale ed economica

Negli Stati membri esistono tre categorie principali di sistemi pensionistici: i regimi previdenziali pubblici, i regimi individuali, che assumono generalmente la forma di contratti o prodotti finanziari offerti da imprese di assicurazione vita, e i regimi aziendali e professionali. La disciplina dell'organizzazione generale e delle modalità di finanziamento di questi regimi è di competenza degli Stati membri.

In linea di massima, i regimi aziendali e professionali sono finanziati dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori che confluiscono in un fondo che, successivamente, provvederà ad erogare ai lavoratori le prestazioni pensionistiche loro spettanti. I fondi possono essere gestiti all'interno dell'impresa stessa o avvalersi dei servizi di un ente finanziario indipendente (ad es. fondo pensione, "Pensionskasse" o fondo d'investimento) che incassa i contributi, li investe ed eroga le prestazioni.

Enti di questo tipo, che chiameremo d'ora in poi "enti pensionistici aziendali e professionali" (EPAP), occupano un posto importante nei sistemi pensionistici e di protezione sociale di diversi Stati membri. Si stima che quasi il 25% della popolazione attiva dell'Unione sia coperta da un regime pensionistico aziendale o professionale. Questa quota giunge a percentuali superiori all'80% in paesi quali i Paesi Bassi e la Danimarca, mentre è relativamente più bassa in altri. La quota delle pensioni aziendali o professionali sul totale delle pensioni è di circa il 10%.

Il valore dei fondi gestiti da questi enti è superiore a 2 000 miliardi di euro, una cifra equivalente al 25% circa del PIL dell'Unione (contro il 45% o poco più rappresentato dall'attivo delle imprese di assicurazione). Essi svolgono dunque, accanto agli altri istituti finanziari, un ruolo essenziale nel finanziamento dell'economia europea e nel funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione.

Gli EPAP sono caratterizzati anche dalla natura a lunghissimo termine delle loro attività, sia per quanto riguarda gli impegni dell'impresa promotrice, sia per quanto riguarda gli investimenti. Essi investono nell'arco di più decenni e, visto che i contributi ad un EPAP non possono di norma essere ritirati prima dell'età del pensionamento, sono senz'altro in grado di calcolare con una certa precisione il loro fabbisogno di liquidità. Questa circostanza consente loro, se lo considerano opportuno alla luce della natura e della durata dei loro impegni, di investire in misura significativa in attività relativamente poco liquide quali azioni, comprese quelle emesse da piccole imprese, o persino titoli non quotati. Gli EPAP possono quindi contribuire allo sviluppo del capitale di rischio secondo gli indirizzi delineati nel Piano d'azione per il capitale di rischio¹ avallato dal Consiglio europeo di Cardiff. Al fine di accrescere la diversificazione del loro portafoglio di investimenti, essi possono anche investire in misura sostanziale in azioni estere. Ad esempio, il 75% delle attività dei fondi pensione del Regno Unito nel 1998 era investito in azioni e un terzo di tali azioni erano di società estere.

Gli enti pensionistici aziendali e professionali occupano quindi un posto importante nei sistemi nazionali di protezione sociale, nel finanziamento dell'economia dell'Unione e nell'integrazione dei suoi mercati dei capitali. Vi sono buoni motivi per credere che, nei prossimi decenni, essi rimarranno al centro dei mutamenti economici e sociali nell'Unione. Gli sviluppi demografici (allungamento della speranza di vita e calo dei tassi di natalità) incitano ad accrescere il risparmio ai fini pensionistici. Esso può contribuire a ridurre la spesa pubblica garantendo al tempo stesso un elevato livello di prestazioni pensionistiche e quindi il mantenimento del modello sociale europeo. Gli EPAP investono in misura crescente in azioni, considerate più vantaggiose a lungo termine, e contribuiscono così ad incrementare la capitalizzazione di borsa negli Stati membri, che è ancora circa la metà di quella degli Stati Uniti. Infine, le imprese promotrici e i beneficiari possono auspicare che gli EPAP offrano i loro servizi pensionistici nell'insieme dell'Europa.

Alla luce di quanto esposto, occorre instaurare un adeguato quadro comunitario per la loro attività.

1

SEC(98) 552 def.

b) L'assenza di un quadro comunitario e le conseguenze negative di questa lacuna

L'Unione europea dispone ora di norme prudenziali dettagliate per gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Queste norme offrono sicurezza ai consumatori ed agli investitori. Una proposta di direttiva relativa alla libertà di gestione e di investimento dei fondi detenuti dagli enti di previdenza integrativa² ha dovuto essere ritirata dalla Commissione nel 1994 in quanto non era stato possibile giungere ad un accordo soddisfacente in sede di Consiglio. Fino ad oggi l'attività degli EPAP non è stata disciplinata da alcuna specifica normativa comunitaria. Questa lacuna ha diverse conseguenze negative.

- Investimenti. Non vi sono regole comunitarie che permettano agli EPAP di fare leva sul mercato unico e sull'euro per ottimizzare i loro investimenti sui mercati finanziari. Le norme alle quali devono attenersi differiscono notevolmente da un paese all'altro. Non si può escludere che alcune di queste norme siano più restrittive di quanto sarebbe necessario per assicurare la solidità prudenziale degli EPAP. Se così fosse, ne deriverebbe un ostacolo all'applicazione del principio della libertà di movimento dei capitali e un danno per il rendimento degli EPAP stessi. Tra il 1984 e il 1998, il rendimento reale medio annuo degli investimenti degli EPAP è stato del 6% circa negli Stati membri con rigide regole quantitative in materia di investimenti e di oltre il 10% negli Stati membri con regole che lasciano maggiore libertà ai gestori. Un rendimento minore significa prestazioni inferiori o contributi più elevati. Il costo indiretto del lavoro sale e cresce anche il costo del finanziamento dei regimi pensionistici. La politica d'investimento dei sistemi pensionistici integrativi dipende dal prodotto pensionistico offerto e dalle obbligazioni contrattuali assunte dall'organismo che eroga le pensioni. Limitando le opportunità di diversificazione degli investimenti, norme eccessivamente restrittive possono anche complicare la gestione del rischio e ridurre la sicurezza dei portafogli d'investimento. Eccessive restrizioni agli investimenti in azioni, che sono di norma meno volatili dei titoli di Stato nel lungo periodo in quanto i loro corsi sono correlati alla crescita dell'economia e della produttività, possono avere un'influenza negativa sotto questo profilo. È quindi essenziale che sia raggiunto un accordo su regole per gli investimenti che tengano conto dell'esistenza di un mercato dei capitali più ampio e più liquido a seguito dell'unione economica e monetaria.
- Allocazione del risparmio. Gli EPAP sono chiamati a svolgere una funzione chiave per l'integrazione, l'efficienza e la liquidità dei mercati finanziari. In quanto investitori a lunghissimo termine, essi si trovano in una posizione ideale per contribuire al finanziamento di iniziative private. Se la sicurezza e la redditività dei portafogli d'investimento costituisce l'obiettivo prioritario, un quadro comunitario può anche far sì che gli EPAP contribuiscano a rendere più efficiente l'allocazione del risparmio nell'Unione.

- Gestione e deposito delle attività. Attualmente gli EPAP possono essere costretti a ricorrere ai servizi di depositari e società di gestione aventi sede nel loro stesso Stato membro. Ma se si vuole che gli EPAP abbiano la possibilità di investire al meglio, essi devono essere liberi di scegliere senza restrizioni la società di gestione cui affidarsi. Per investire in un determinato settore o in una determinata area geografica possono essere utili i servizi o la consulenza di un gestore specializzato, che non è detto che abbia una sede nello stesso Stato membro dell'EPAP. Inoltre, la maggiore concorrenza tra i gestori ed i depositari potrebbe contribuire a ridurre le spese di gestione e rendere quest'ultima più efficiente. È opportuno che vi siano norme comunitarie specifiche che diano agli EPAP la facoltà di scegliere liberamente tra i soggetti che svolgono attività di gestione di patrimoni debitamente autorizzati a norma della direttiva sui servizi d'investimento, della seconda direttiva di coordinamento nel settore bancario o della terza direttiva sull'assicurazione vita³. A questi soggetti dovrebbero aggiungersi le società di gestione ai sensi della proposta di direttiva che modifica la direttiva sugli OICVM⁴ attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento.

- Attività transfrontaliere. In assenza di adeguato coordinamento a livello comunitario, gli EPAP sono l'unica grande categoria di enti finanziari che non possono prestare i propri servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede, contrariamente a quanto accade per gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese di investimento. È stato calcolato che, per un'impresa attiva su scala paneuropea, il costo dell'istituzione di regimi di pensione aziendale separati in ciascuno degli Stati membri sarebbe di circa 40 milioni di euro l'anno. Se si consentisse agli EPAP di gestire regimi di pensione per imprese aventi sede in un altro Stato membro si otterrebbero economie di scala di diversi tipi: politiche d'investimento più efficienti grazie al raggruppamento delle attività, semplificazione dell'amministrazione e obbligo di rispettare le norme in materia prudenziale e di informativa di un'unica autorità di vigilanza. Inoltre sarebbe favorita la mobilità del lavoro: i lavoratori potrebbero più facilmente accettare di trasferirsi in un altro Stato membro se potessero continuare ad aderire allo stesso EPAP, come previsto per i lavoratori distaccati ai sensi del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dalla direttiva 98/49/CE relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea; le multinazionali incontrerebbero meno difficoltà a spostare i loro dipendenti da uno Stato membro all'altro.

- Espansione degli EPAP. La promozione del risparmio a fini pensionistici può contribuire al riequilibrio della situazione finanziaria dei sistemi pensionistici e ridare ai regimi pubblici una base finanziaria più solida. Si tratta di una decisione politica che spetta agli Stati membri e che richiede in particolare l'instaurazione di adeguati incentivi fiscali. L'esistenza di un quadro giuridico che comporti norme prudenziali europee e consenta la gestione transfrontaliera dei regimi pensionistici aziendali e professionali favorirebbe comunque l'espansione degli EPAP più che la compartimentazione dei mercati e la coesistenza di regolamentazioni diverse che si riscontrano oggi.

³ Direttive 93/22/CEE, 2000/12/CE e 92/96/CEE.
⁴ COM(1998) 451.

c) **I risultati del processo di consultazione avviato dalla Commissione e il Piano d'azione per i servizi finanziari**

Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il settore dei servizi finanziari premono da parecchi anni per l'instaurazione di un quadro giuridico comunitario per gli EPAP. Lo dimostrano le loro reazioni al processo di consultazione e alle proposte presentate dalla Commissione nel suo Libro verde⁵ del 1997 e nella sua comunicazione⁶ del 1999. Il 13 aprile 2000, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione⁷ che esprime il suo apprezzamento per l'intenzione della Commissione di proporre una direttiva sulle pensioni integrative.

Diversi Stati membri, in risposta al Libro verde del 1997, si sono detti favorevoli all'adozione di una direttiva. Inoltre gli Stati membri, in occasione del Consiglio europeo di Colonia nel giugno 1999, hanno avallato il Piano d'azione per i servizi finanziari⁸ proposto dalla Commissione nel maggio 1999. Uno degli obiettivi strategici del piano consiste nell'instaurare un autentico mercato unico per le operazioni finanziarie all'ingrosso. L'adozione di disposizioni legislative sugli investimenti degli EPAP è presentata nel piano come una condizione preliminare per il conseguimento di tale obiettivo.

La proposta di direttiva stabilisce norme prudenziali intese ad assicurare che i regimi di pensione aziendali e professionali raggiungano un elevato livello di sicurezza e di efficienza. Queste norme consentiranno anche il riconoscimento reciproco dei sistemi di vigilanza degli Stati membri, che costituisce il presupposto per la gestione transfrontaliera dei regimi di pensione aziendali e professionali.

1.2. Obiettivi della proposta

a) **Sicurezza ed efficienza degli investimenti**

La proposta di direttiva intende mettere in atto un approccio qualitativo alle regole d'investimento. La gestione dei portafogli d'investimento deve preferibilmente ispirarsi a criteri qualitativi (sicurezza, qualità, liquidità, rendimento, diversificazione) piuttosto che a criteri quantitativi uniformi. In questo modo ciascun EPAP potrà applicare i criteri previsti conformemente alla natura e alla scadenza dei suoi impegni. Saranno così garantite sia la sicurezza che l'efficienza. Negli Stati membri che si ispirano a simili principi il rendimento degli investimenti degli EPAP è generalmente superiore che negli Stati membri che impongono regole di natura più quantitativa.

⁵ COM(97) 283.
⁶ COM(1999) 134.
⁷ Risoluzione A5-0053/2000.
⁸ COM(1999) 232.

Dal dibattito svolto finora risulta però che alcuni Stati membri preferiscono comunque continuare ad applicare anche regole di natura quantitativa agli EPAP aventi sede nella loro giurisdizione, essenzialmente perché i metodi di vigilanza utilizzati in tali Stati membri dipendono strettamente dall'applicazione di regole quantitative. La proposta di direttiva tiene conto anche dei loro desideri. Tuttavia si propone che non possano essere soggetti a restrizioni eccessive gli investimenti in tre tipi di strumenti: azioni, titoli denominati in una moneta non congruente e capitale di rischio. Purché abbiano obbligazioni a lunghissimo termine e debbano far fronte a rischi di liquidità relativamente bassi, gli EPAP dovrebbero avere il diritto di investire in misura significativa in titoli che non siano molto liquidi e che siano denominati in una moneta diversa da quella in cui sono espressi i loro impegni.

b) Libertà di scelta dei gestori e dei depositari

Come detto sopra, gli EPAP dovrebbero avere il diritto di avvalersi dei servizi di qualsiasi gestore di portafogli o depositario dell'Unione.

c) Parità delle condizioni di concorrenza per tutti i prestatori di servizi

Le imprese di assicurazione vita operano sul mercato delle pensioni aziendali e professionali attraverso contratti di gruppo. Tali imprese sono disciplinate a livello comunitario da una serie di direttive sull'assicurazione vita. Occorre quindi che le norme prudenziali per gli altri EPAP siano determinate in modo tale da non introdurre distorsioni di concorrenza. Instaurando un quadro prudenziale generale, si dovrebbe evitare in linea di principio qualsiasi distorsione. Inoltre, quando le condizioni offerte dagli EPAP sono simili a quelle in uso nei contratti di gruppo - ad esempio quando l'EPAP offre una garanzia finanziaria - si propongono requisiti patrimoniali simili a quelli stabiliti nelle direttive sull'assicurazione vita. Se uno Stato membro dovesse ritenere necessaria una maggiore uniformità nel trattamento prudenziale degli EPAP e delle imprese di assicurazione vita, dovrebbe avere la facoltà di applicare talune disposizioni prudenziali della presente direttiva alle attività delle imprese di assicurazione vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali. Si propone appunto di concedere questa facoltà agli Stati membri.

d) Attività transfrontaliere

Armonizzando alcune norme prudenziali di base, prevedendo il riconoscimento reciproco dei sistemi prudenziali nazionali e proponendo un sistema di comunicazione e cooperazione tra le autorità competenti, la presente proposta di direttiva rimuove tutti gli ostacoli prudenziali alla gestione transfrontaliera di regimi di pensione aziendali e professionali. Se l'attività transfrontaliera deve divenire un'opzione concreta, sarà anche necessario un certo grado di coordinamento fiscale tra gli Stati membri. Questo aspetto non è affrontato nella presente proposta ma costituirà l'oggetto di una distinta proposta della Commissione.

La direttiva stabilisce inoltre che la gestione transfrontaliera deve rispettare la legislazione sociale e sul lavoro del paese dell'impresa che ha promosso il regime pensionistico. I regimi devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni nazionali, quale che sia la sede dell'EPAP.

e) **Protezione dei beneficiari**

Per rendere possibili le attività transfrontaliere occorre un certo livello di armonizzazione prudenziale. Prima di consentire ad un EPAP avente sede in un altro Stato membro di gestire fondi pensione sul suo territorio, ciascuno Stato membro deve assicurarsi che l'EPAP in questione sia soggetto ad una regolamentazione e ad una vigilanza che tutelino adeguatamente i diritti dei beneficiari. La presente proposta comprende perciò un insieme di norme prudenziali di base (competenza professionale ed onorabilità dei gestori e dei dirigenti, condizioni di accesso all'attività, informazioni da dare agli aderenti ed ai beneficiari, fondi propri obbligatori e principi della politica d'investimento), come pure norme applicabili alle passività degli EPAP, comprese le riserve tecniche.

In generale, l'obiettivo primario della Commissione è di assicurare la massima protezione ai futuri pensionati. I contributi versati ad un EPAP sono una forma di salario differito. I diritti acquisiti attraverso il versamento dei contributi determineranno il tenore di vita degli interessati. La protezione di questi diritti svolge quindi un ruolo essenziale nell'ambito del più vasto obiettivo del rafforzamento del modello sociale europeo.

f) **Il mercato unico dei servizi finanziari**

Il coordinamento delle norme in materia di investimenti e di gestione applicabili agli EPAP costituisce uno degli elementi del Piano d'azione per i servizi finanziari. Colmando una grave lacuna della legislazione comunitaria nel settore dei servizi finanziari, si sarà compiuto un passo decisivo nella direzione di un mercato unico dei servizi finanziari in grado di contribuire pienamente alla crescita economica e all'occupazione.

g) **Il mercato unico delle pensioni integrative**

L'adozione della presente direttiva rappresenterebbe anche un passo avanti verso regimi di pensione integrativi organizzati su scala comunitaria. Gli investitori avrebbero una più ampia scelta di prestatori di servizi ed i lavoratori potrebbero trasferirsi da un paese all'altro senza rischiare di perdere una parte dei diritti a pensione maturati. Uno sviluppo in tal senso rappresenterebbe un progresso sotto il profilo economico e sociale, ma richiederebbe anche un maggiore coordinamento della legislazione fiscale, sociale e del lavoro degli Stati membri.

1.3. I principi ispiratori

a) **Evitare qualsiasi interferenza nell'organizzazione dei sistemi pensionistici negli Stati membri**

L'organizzazione generale dei sistemi pensionistici, la scelta dei meccanismi di finanziamento e le modalità dettagliate di funzionamento degli EPAP sono questioni di competenza degli Stati membri, che sono tenuti semplicemente a rispettare le disposizioni del trattato. La presente proposta non pregiudica tale prerogativa.

b) **Mantenere la coerenza della legislazione comunitaria in materia di servizi finanziari**

Nell'elaborare la presente proposta si è voluto regolamentare gli enti, conformemente all'impostazione adottata in tutta la legislazione comunitaria nel settore dei servizi finanziari. Una simile impostazione si presta anche all'auspicata messa in atto di meccanismi che consentano l'attività transfrontaliera. Tuttavia le norme prudenziali non possono prescindere dalla natura delle prestazioni offerte dagli EPAP (regime a prestazione definita o a contribuzione definita, eventuale copertura dei rischi biometrici). La proposta di direttiva comporta perciò, quando è necessario, norme differenziate secondo le caratteristiche del regime pensionistico.

c) **Omogeneità del campo d'applicazione**

Nel campo d'applicazione della direttiva rientrano tutti gli EPAP che operano secondo il principio di capitalizzazione e al di fuori dei sistemi previdenziali pubblici. Questo assicura che, in un campo nel quale le differenze fra un paese e l'altro sono molto grandi rispetto ad altri servizi finanziari, il campo d'applicazione della direttiva sia relativamente omogeneo.

In breve, qualsiasi ente che incassa contributi e li investe al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche è considerato un EPAP. È fondamentale che le attività detenute da un EPAP non possano essere utilizzate per scopi diversi dal versamento di un capitale o di una rendita al raggiungimento dell'età pensionabile. In altri termini, i diritti acquisiti non possono essere riscattati prima dell'età del pensionamento, altrimenti non si tratta di un regime pensionistico ma di un prodotto di risparmio.

La direttiva non prescrive che le prestazioni debbano essere erogate nella forma di una rendita né che l'ente debba coprire determinati rischi biometrici. Nel discutere la comunicazione sulle pensioni integrative, il Parlamento ha dedicato particolare attenzione a questo problema specifico ed è finalmente giunto alla conclusione che si dovevano assicurare i rischi legati alla longevità.

Dal punto di vista della Commissione, è auspicabile che le modalità di erogazione delle prestazioni, che dipendono spesso dalla legislazione nazionale in materia fiscale, di lavoro e sociale siano decise al livello dei singoli Stati membri. Inoltre, occorre stabilire norme prudenziali che valgano per tutti i tipi di regimi pensionistici aziendali e professionali. Le imprese e gli investitori non trarrebbero alcun vantaggio dall'esclusione di determinati prodotti (in questo caso i regimi a contribuzione definita che prevedono soltanto il versamento di una capitale senza coprire i rischi biometrici) dal campo d'applicazione della legislazione comunitaria. Di conseguenza, tutti i tipi di regimi gestiti da EPAP rientrano nel campo d'applicazione della direttiva proposta, anche se la Commissione ritiene che la copertura dei rischi legati alla longevità in particolare costituisca un aspetto importante della lotta contro la povertà e l'insicurezza degli anziani.

Sono invece esclusi dal campo d'applicazione della direttiva i pochi EPAP che funzionano secondo il principio di ripartizione. Ciò non rappresenta un problema, visti i principali obiettivi della proposta. L'efficienza degli investimenti e il ricorso a gestori di altri Stati membri sono questioni non pertinenti per questi enti, che utilizzano direttamente i contributi per finanziare le prestazioni. Gli Stati membri o le istituzioni competenti rimediano ad eventuali squilibri tra i contributi incassati e le prestazioni da erogare attraverso un aumento dei contributi o il ricorso alle entrate fiscali.

Esulano dal campo d'applicazione della direttiva anche le imprese che costituiscono riserve contabili allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti. Il ricorso a riserve contabili, che è autorizzato solo in un numero limitato di Stati membri, lascia le imprese completamente libere di decidere come utilizzare le attività accantonate a fronte delle loro obbligazioni. Non sembra quindi necessario garantire in questo caso attraverso una direttiva la libertà di investimento e di gestione. Inoltre, una garanzia o un fondo di assicurazione contro il rischio di insolvenza sostituisce in genere qualsiasi norma prudenziale.

Infine, dalle consultazioni finora svoltesi è emerso che né gli EPAP che funzionano secondo il principio di ripartizione né le imprese che costituiscono riserve contabili sono interessate a svolgere attività transfrontaliere, o almeno non nell'ambito di questi tipi di regimi.

- d) Tener conto delle differenze nazionali assicurando al tempo stesso un elevato livello di protezione

Gli EPAP funzionano in modo assai diverso da uno Stato membro all'altro. In alcuni paesi essi somigliano ad imprese di assicurazione sulla vita. In altri sono più simili a fondi d'investimento. La proposta di direttiva tiene conto di queste differenze, che spesso dipendono dalla legislazione fiscale e previdenziale di ciascuno Stato membro. Essa non intende armonizzare nei dettagli le modalità di funzionamento degli EPAP.

L'eterogeneità degli enti limita necessariamente il grado di armonizzazione prudenziale che può essere conseguito da questa prima proposta di direttiva. Ciò non ha però impedito di seguire un'impostazione estremamente rigorosa per quanto riguarda gli aspetti prudenziali più cruciali (obbligo di finanziamento, diversificazione degli investimenti e informazioni da dare alle autorità di vigilanza, agli aderenti e ai beneficiari). Si dovrebbe in questo modo centrare l'obiettivo fondamentale di un elevato livello di protezione dei diritti dei pensionati attuali e futuri e consentire il riconoscimento reciproco.

2. DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI

Articolo 2 – Campo di applicazione

- La presente proposta riguarda gli enti che gestiscono sistemi pensionistici aziendali o professionali. Si tratta di regimi privati, solitamente intesi ad integrare i regimi previdenziali pubblici obbligatori. È fondamentale mantenere una chiara distinzione tra il sistema pensionistico pubblico ed i regimi pensionistici privati/integrativi. La presente proposta non concerne dunque i regimi di sicurezza sociale ai quali si applica il termine "legislazione" secondo la definizione contenuta nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 o che sono stati oggetto di una dichiarazione di uno Stato membro ai sensi di detto articolo.
- Le imprese di assicurazione vita, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gli enti creditizi e gli enti disciplinati dalla direttiva sui servizi d'investimento beneficiano già di un quadro normativo che li colloca nel mercato unico. Non sembra perciò necessario includerli nel campo d'applicazione della presente direttiva, anche se essi potrebbero gestire sistemi pensionistici aziendali o professionali.

- In Germania, prestazioni pensionistiche aziendali e professionali sono finanziate, tra l'altro, da enti denominati "Unterstützungskassen". Si tratta di fondi integrativi che funzionano in modo simile agli EPAP in quanto le attività sono capitalizzate al di fuori del bilancio dell'impresa. La differenza tra questi fondi e gli EPAP sta nel fatto che gli aderenti non hanno alcun diritto giuridico a percepire prestazioni di importo predeterminato. Per motivi di convenienza fiscale le "Unterstützungskassen" sono generalmente sottocapitalizzate. Il datore di lavoro può riscattare le attività in qualsiasi momento e non è obbligato ad impiegarle per il versamento delle prestazioni. Per tutelare adeguatamente i diritti degli aderenti, le casse devono per legge contrarre obbligatoriamente un'assicurazione per il caso di insolvenza. Di conseguenza esse non sono soggette a vigilanza prudenziale. Per via di queste loro caratteristiche, questi fondi non possono essere assimilati agli EPAP di altri Stati membri che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva e ne sono perciò esclusi.
- Esulano dal campo d'applicazione della direttiva anche le imprese che costituiscono riserve contabili allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti. Il ricorso a riserve contabili, che è autorizzato solo in un numero limitato di Stati membri, lascia le imprese completamente libere di decidere come utilizzare le attività accantonate a fronte delle loro obbligazioni. Non sembra quindi necessario garantire in questo caso attraverso una direttiva la libertà di investimento e di gestione. Inoltre, una garanzia o un fondo di assicurazione contro il rischio di insolvenza sostituisce in genere qualsiasi norma prudenziale.
- Sono invece esclusi dal campo d'applicazione della direttiva i pochi EPAP che funzionano secondo il principio di ripartizione. L'efficienza degli investimenti e il ricorso a gestori di altri Stati membri sono questioni non pertinenti per questi enti, che utilizzano direttamente i contributi per finanziare le prestazioni. Gli Stati membri o le istituzioni competenti rimediano ad eventuali squilibri tra i contributi incassati e le prestazioni da erogare attraverso un aumento dei contributi o il ricorso alle entrate fiscali.

Articolo 3 – Applicazione agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale

In almeno uno Stato membro, gli EPAP gestiscono due tipi di regimi: regimi pensionistici aziendali e professionali ad adesione volontaria (considerati come integrativi del sistema previdenziale pubblico) e regimi pensionistici aziendali e professionali obbligatori (considerati facenti parte del regime pubblico di sicurezza sociale). Si propone di includere tali enti nel campo d'applicazione della direttiva limitatamente alla parte delle loro attività relativa ai regimi volontari/integrativi.

Articolo 4 – Applicazione agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE

Come già detto riguardo all'articolo 2, non è necessario includere le imprese di assicurazione vita, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gli enti creditizi e gli enti disciplinati dalla direttiva sui servizi d'investimento. Tuttavia, deve essere evitata qualsiasi disparità di trattamento risultante dall'applicazione di normative prudenziali diverse. Il problema potrebbe porsi soprattutto in relazione alle imprese di assicurazione del ramo vita, che in taluni Stati membri sono molto presenti sul mercato delle prestazioni pensionistiche aziendali o professionali (attraverso contratti di gruppo). L'introduzione di una normativa prudenziale uniforme dovrebbe, di per sé, eliminare buona parte dei rischi di distorsione della concorrenza. Inoltre, il progetto prevede che gli enti assimilabili per certi versi alle imprese di assicurazione del ramo vita (che offrono un tasso di interesse garantito e/o coprono i rischi

biometrici) siano soggetti a disposizioni equivalenti per quanto riguarda i fondi propri (cfr. in particolare l'articolo 17). Inoltre, la direttiva dà agli Stati membri la facoltà di applicare i requisiti prudenziali della direttiva stessa alle attività delle imprese di assicurazione vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

Articolo 5 – Regimi pensionistici pubblici e di minore rilevanza

- È prevista una clausola “de minimis” che gli Stati membri hanno facoltà di applicare agli EPAP che gestiscono regimi pensionistici di dimensioni ridotte. È verosimile che tali enti non siano interessati a svolgere attività transfrontaliere. Una simile disposizione potrebbe semplificare la vigilanza negli Stati membri nei quali esistono decine di migliaia di regimi pensionistici aziendali o professionali.
- In alcuni Stati membri le pensioni aziendali e professionali possono essere gestite da enti che fanno capo ad un'autorità pubblica dotata del potere di prelevare imposte. Una simile copertura è considerata sufficiente per la protezione degli aderenti e dei beneficiari.

Articolo 6 - Definizioni

- La presente direttiva ha per oggetto gli enti che gestiscono regimi pensionistici aziendali e professionali e che operano secondo il principio di capitalizzazione. Si tratta dell'unica delle principali categorie di istituzioni finanziarie per la quale non esiste un quadro normativo comunitario che consenta loro di beneficiare del mercato unico. Il termine “enti pensionistici aziendali o professionali” è stato prescelto in quanto sufficientemente generico da ricomprendere le diverse istituzioni di questo tipo che operano nell'Unione. Non in tutti gli Stati membri, ad esempio, esistono istituzioni che si presentano come “fondi pensione”. Alcune di queste istituzioni possono anche prestare servizi non solo alle imprese, ma anche direttamente ai lavoratori dipendenti o autonomi. La direttiva è stata concepita in modo da coprire simili situazioni.
- La “impresa promotrice” è di norma contraddistinta dal fatto di versare contributi ad un ente pensionistico aziendale o professionale. È tuttavia possibile che alle imprese promotrici sia concesso di sospendere temporaneamente il versamento dei contributi qualora il rendimento degli investimenti sia sufficiente a coprire i costi. Può anche avvenire che una specifica prestazione sia finanziata interamente mediante i contributi versati dai lavoratori. È chiaro comunque che tali circostanze eccezionali non pregiudicano la validità della definizione.
- La definizione di “prestazioni pensionistiche” deve essere sufficientemente ampia da includere le diverse operazioni condotte dagli enti considerati.

Articolo 7 - Attività degli enti

La protezione dei beneficiari presuppone che gli enti limitino le loro attività a quelle che saranno sottoposte a vigilanza nell'ambito della futura direttiva.

Articolo 8 - Separazione tra impresa promotrice ed ente pensionistico

In mancanza di una garanzia o di un'assicurazione contro il rischio d'insolvenza, l'esistenza di una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'ente pensionistico costituisce un elemento essenziale ai fini della protezione dei beneficiari. Questa separazione non impedisce in alcun modo che sia il datore di lavoro sia i dipendenti dell'impresa siano rappresentati nel consiglio d'amministrazione dell'ente.

Articolo 9 - Condizioni per l'esercizio dell'attività

L'aspetto fondamentale per un'adeguata protezione degli aderenti e dei beneficiari di un regime pensionistico è che sia soggetto alla vigilanza prudenziale di un'autorità competente, che possa vigilare sull'attività dell'EPAP sulla base dei criteri seguenti: competenza professionale ed onorabilità dei gestori, dei dirigenti e di tutte le persone che controllano l'ente, esistenza di norme relative al funzionamento del regime pensionistico, corretto calcolo delle riserve tecniche effettuato da parte di attuari o altri specialisti qualificati conformemente a tecniche attuariali riconosciute, impegno contrattuale dell'impresa promotrice ed informazione sufficiente degli aderenti circa le condizioni del regime pensionistico (diritti ed obblighi contrattuali, rischi insiti nel contratto pensionistico e ripartizione dei rischi tra le parti contraenti). Per svolgere attività su scala transfrontaliera un EPAP deve disporre di una autorizzazione preliminare rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

Articolo 10 - Conti annuali e relazione sulla gestione annuale

I conti annuali e la relazione sulla gestione annuale, debitamente approvati dalle persone competenti, devono costituire la base della vigilanza finanziaria permanente esercitata sull'ente dalle autorità competenti.

Articolo 11 - Informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari

Una corretta informazione è un elemento essenziale ai fini della protezione degli attuali pensionati (beneficiari) e di quelli futuri (aderenti). Tuttavia, il contenuto dell'informazione dovrebbe essere distinto in funzione del destinatario (aderente o beneficiario) e delle condizioni contrattuali del regime di cui trattasi. Su richiesta, i conti annuali e la relazione sulla gestione annuale devono essere messi a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del regime.

Articolo 12 - Pubblicità dei principi relativi alla politica d'investimento

Si propone di esigere dagli enti pensionistici aziendali e professionali la presentazione con periodicità triennale, e in ogni caso dopo eventuali modifiche significative della politica d'investimento, di un documento illustrante i principi alla base della loro politica d'investimento con riferimento alla natura ed alla durata degli impegni per prestazioni pensionistiche. Tra le informazioni fornite in tale documento dovrà esservi anche una descrizione dei metodi di misurazione del rischio e delle tecniche di gestione del rischio utilizzati. Il documento relativo ai principi della politica d'investimento va comunicato alle autorità di vigilanza, affinché verifichino la coerenza degli investimenti effettivamente realizzati con i principi enunciati. Un simile documento costituisce un modo per costringere i gestori a guardare con un occhio più distaccato alla gestione delle attività e delle passività ed a definire la loro strategia globale in materia di investimenti alla luce delle prospettive future. Su richiesta, il documento illustrante i principi della politica d'investimento dovrà essere inviato anche agli aderenti e ai beneficiari del regime.

Articolo 13 - Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Questo articolo è volto a garantire che le autorità di vigilanza dispongano di sufficienti diritti all'informazione per adempiere alla loro funzione in modo adeguato e per tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime.

Articolo 14 - Poteri d'intervento delle autorità competenti

Questo articolo dota le autorità di vigilanza di poteri d'intervento sufficienti per esercitare le proprie funzioni e tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari. Le autorità competenti potranno svolgere accertamenti presso gli uffici degli EPAP e, se del caso, presso società esterne alle quali questi abbiano affidato delle funzioni.

Articolo 15 - Riserve tecniche

Per tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, gli enti devono costituire riserve tecniche. Quando gli enti gestiscono regimi che coprono i rischi biometrici e/o sostengono il rischio d'investimento, le riserve tecniche devono essere calcolate in modo sufficientemente prudente.

Il calcolo delle riserve tecniche deve avvenire annualmente ed essere effettuato e certificato, sulla base di metodi attuariali riconosciuti, da attuari qualificati. Il calcolo delle riserve tecniche può essere effettuato ogni tre anni se l'ente comunica all'autorità competente un prospetto certificato degli adeguamenti effettuati negli anni intermedi.

Il tasso d'interesse va stabilito con prudenza, conformemente alle normative nazionali e l'entità delle riserve tecniche deve sia riflettere il valore attuariale dei diritti a pensione già maturati dagli aderenti, sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento.

Articolo 16 - Finanziamento delle riserve tecniche

In linea di principio, le riserve tecniche devono essere in qualsiasi momento integralmente coperte da attività adeguate. Tuttavia, tenuto conto del carattere a lunghissimo termine degli investimenti degli enti pensionistici e della minore esposizione al rischio di liquidità (derivante dall'assenza della possibilità di riscatto, contrariamente al settore assicurativo), gli Stati membri possono consentire agli enti, per un periodo limitato, di discostarsi dal principio della copertura integrale. Qualsiasi sospensione della copertura integrale deve essere accompagnata da un piano di ripristino della copertura integrale delle riserve tecniche.

In caso di attività transfrontaliera, le riserve tecniche devono essere integralmente coperte in ogni momento per proteggere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime e per consentire il riconoscimento reciproco dei diversi regimi di vigilanza degli Stati membri.

Articolo 17 - Fondi propri obbligatori

In molti casi è l'impresa promotrice, e non l'ente pensionistico, che copre i rischi biometrici o garantisce determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti. Tuttavia vi sono anche casi nei quali è l'EPAP che offre tale copertura o garanzia e le obbligazioni dell'impresa promotrice si limitano al versamento dei contributi necessari. In tale situazione i prodotti offerti sono simili a quelli delle imprese di assicurazione vita. La proposta di direttiva obbliga gli EPAP che offrono simili prodotti a detenere i medesimi fondi propri supplementari che le imprese di assicurazione.

Articolo 18 - Norme relative agli investimenti

Per quanto concerne le norme relative agli investimenti, viene proposto un approccio di tipo qualitativo. Sembra infatti preferibile che le attività vengano allocate in conformità degli impegni assunti da ciascun fondo e non in funzione di un insieme unico di criteri quantitativi. Come principio generale, l'allocazione delle attività deve essere improntata a criteri prudenti. Ciò significa, innanzitutto, un'adeguata diversificazione in termini di emittenti, tipi di valori mobiliari, paese/area geografica, valuta e settore economico. Nell'eventualità che vengano effettuati investimenti significativi nell'impresa promotrice, il fallimento dell'impresa potrebbe avere il duplice effetto di far perdere il posto di lavoro ai dipendenti e di pregiudicare i loro diritti a pensione. Gli investimenti nell'impresa promotrice vanno quindi rigorosamente limitati.

I metodi di vigilanza sono molto diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri devono godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio. Questa linea è stata già seguita per le direttive sulle assicurazioni (si veda, ad esempio, l'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 92/96/CEE). Gli EPAP sono investitori a lunghissimo termine che si trovano in una situazione ideale per beneficiare degli elevati rendimenti e della bassa volatilità tradizionalmente offerti, nel lungo periodo, dalle azioni. Essi devono mettere le pensioni promesse in rapporto con la crescita a lungo termine dell'economia reale. Essi devono anche poter beneficiare della possibilità di diversificare i loro investimenti su scala internazionale, investendo anche in monete diverse da quelle in cui sono denominate le loro passività. Occorre quindi non restringere eccessivamente simili investimenti.

In quanto investitori a lunghissimo termine, gli EPAP possono contribuire ad accrescere le dimensioni e la liquidità dei mercati comunitari del capitale di rischio. Spetta agli enti stessi decidere se investire o meno in capitale di rischio. È tuttavia essenziale che il quadro regolamentare non limiti eccessivamente questa forma d'investimento.

Articolo 19 - Gestione e deposito

Questo articolo sancisce la libertà, per gli EPAP, di affidare i servizi di gestione e custodia ad enti debitamente autorizzati, situati in un altro Stato membro. L'articolo mette in atto il principio della libera prestazione di servizi per gli enti creditizi ed i gestori di patrimoni.

Articolo 20 - Attività transfrontaliere

Il coordinamento della vigilanza prudenziale è una delle condizioni necessarie per consentire ad un ente pensionistico di gestire regimi di pensione su base transfrontaliera. È essenziale anche un maggiore coordinamento del trattamento fiscale. Tale questione non viene tuttavia affrontata nella presente proposta. L'articolo 20 si limita a stabilire il principio del libero svolgimento di attività transfrontaliere e a proporre un meccanismo di cooperazione e di notificazione tra le autorità di vigilanza. L'articolo stabilisce inoltre che un ente che intenda gestire un regime in un altro Stato membro debba applicare le pertinenti disposizioni legislative in materia sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro nel quale ha sede l'impresa promotrice. Si tratta essenzialmente di disposizioni che stabiliscono quali tipi di prestazioni devono essere erogati.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle attività di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e gli articoli 55 e 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di fondamentale importanza per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nella Comunità.
- (2) Sono già stati compiuti notevoli progressi nell'instaurazione di tale mercato interno, consentendo alle istituzioni finanziarie di operare in altri Stati membri e garantendo un livello elevato di protezione degli utenti dei servizi finanziari.
- (3) La comunicazione della Commissione⁴ relativa al piano d'azione indica una serie di iniziative necessarie per completare il mercato interno dei servizi finanziari e il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto che questo piano sia realizzato entro il 2005.
- (4) Il piano d'azione per i servizi finanziari indica, tra le priorità più urgenti, l'elaborazione di una direttiva sulla vigilanza prudenziale degli enti pensionistici aziendali e professionali (in prosieguo "gli enti"), poiché si tratta di una categoria importante di istituzioni finanziarie che non beneficiano di un quadro normativo coerente a livello europeo che consenta loro di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno.
- (5) La libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, devono essere assicurate agli enti che siano pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e che operino secondo il principio di capitalizzazione al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche; ciò indipendentemente dal fatto che tali enti siano considerati come entità giuridiche.

¹ GU C ...

² GU C ...

³ GU C ...

⁴ COM(1999) 232 definitivo.

- (6) Gli Stati membri devono conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi di protezione sociale.
- (7) È necessario escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale già coordinati a livello comunitario. È tuttavia necessario tenere conto della specificità degli enti che, in uno Stato membro, gestiscono al tempo stesso regimi di sicurezza sociale e regimi aziendali o professionali.
- (8) Le istituzioni finanziarie cui già si applica un quadro normativo comunitario vanno di regola escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva. Poiché però, in taluni casi, dette istituzioni possono anche offrire prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali, è importante far sì che la presente direttiva non produca distorsioni di concorrenza. Tali distorsioni possono essere evitate applicando i requisiti prudenziali di cui alla presente direttiva alle attività delle imprese di assicurazione sulla vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali.
- (9) Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi con meno di cento aderenti o beneficiari si può facilitare la vigilanza in alcuni Stati membri senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore.
- (10) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva enti, come la "Unterstützungskassen" in Germania, i cui aderenti non hanno diritto a prestazioni di un determinato importo e i cui interessi sono protetti da un'assicurazione obbligatoria contro il rischio d'insolvenza.
- (11) Per proteggere gli aderenti ed i beneficiari, è opportuno che gli enti esercitino unicamente le attività, e le funzioni ad esse connesse, di cui alla presente direttiva.
- (12) In caso di fallimento dell'impresa che versa contributi ad un ente (in prosieguo: "l'impresa promotrice"), gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque che vi sia una netta separazione tra l'impresa promotrice e l'ente.
- (13) Gli enti agiscono e sono soggetti a vigilanza secondo modalità significativamente diverse da uno Stato membro all'altro. In determinati Stati membri sono sottoposti a vigilanza non solo gli enti stessi, ma anche le società autorizzate a gestirli. Si può tenere conto di questa particolarità purché siano rispettati tutti i requisiti stabiliti nella presente direttiva.
- (14) Gli enti sono prestatori di servizi finanziari e di conseguenza devono soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e modalità di funzionamento.
- (15) L'elevatissimo numero degli enti operanti in alcuni Stati membri rende necessaria una soluzione pragmatica per quanto riguarda il requisito della loro autorizzazione preventiva. È necessario tuttavia che un ente che intenda gestire un regime pensionistico in un altro Stato membro sia autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

- (16) I conti annuali e la relazione sulla gestione annuale, in quanto danno un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'ente, secondo quanto debitamente certificato dai revisori legali dei conti, costituiscono una fonte essenziale di informazioni per gli aderenti e i beneficiari del regime e per le autorità competenti. Essi consentono in particolare alle autorità competenti di verificare la solidità finanziaria degli enti e valutare se essi siano in grado di far fronte a tutte le loro obbligazioni contrattuali.
- (17) Un'adeguata informazione degli aderenti e dei beneficiari dei regimi pensionistici è fondamentale. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le informazioni concernenti la solidità finanziaria dell'ente, le clausole contrattuali, le prestazioni e l'effettivo finanziamento dei diritti a pensione maturati, la politica di investimento e la gestione dei rischi e dei costi.
- (18) La politica di investimento di un ente è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la convenienza economica delle pensioni aziendali e professionali. Gli enti devono quindi presentare, almeno ogni tre anni, un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Esso dovrà essere comunicato all'autorità competente e, su richiesta, anche agli aderenti e ai beneficiari del regime.
- (19) Per poter svolgere le loro funzioni, le autorità competenti devono disporre di diritti d'informazione e di poteri d'intervento adeguati per quanto riguarda gli enti e le persone che provvedono effettivamente alla gestione dei medesimi. Quando gli enti trasferiscono alcune funzioni di importanza fondamentale quali la gestione degli investimenti, l'informatica o la contabilità a società esterne, è opportuno estendere tali diritti d'informazione e diritti d'intervento ai soggetti che esercitano dette funzioni al fine di verificare che svolgano la loro attività conformemente alle norme di vigilanza.
- (20) Un calcolo prudente delle riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l'ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche. Le riserve tecniche vanno calcolate utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificate da esperti qualificati. Il tasso d'interesse va scelto con prudenza, conformemente alla normativa nazionale. L'entità delle riserve tecniche deve sia rispecchiare il valore attuariale dei diritti a pensione già maturati dagli aderenti, sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento.
- (21) I rischi coperti dagli enti variano significativamente da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri devono quindi avere la facoltà di assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a disposizioni supplementari e più dettagliate rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.
- (22) La copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di un regime pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice. In particolare in caso di attività transfrontaliere, per il riconoscimento reciproco dei principi di vigilanza applicati negli Stati membri è necessario che le riserve tecniche siano integralmente coperte da attività in ogni momento.

- (23) Se l'ente non svolge attività transfrontaliere gli Stati membri possono permettere che le riserve non siano pienamente coperte, a condizione che venga stabilito un piano adeguato per ripristinare la copertura integrale; devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro⁵.
- (24) In molti casi è l'impresa promotrice, e non l'ente pensionistico, che copre i rischi biometrici o garantisce determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti. Tuttavia vi sono anche casi nei quali è l'ente stesso che offre tale copertura o garanzia e le obbligazioni dell'impresa promotrice si limitano al versamento dei contributi necessari. In tale situazione i prodotti offerti sono simili a quelli delle imprese di assicurazione sulla vita e gli enti interessati devono essere tenuti a detenere i medesimi fondi propri supplementari che le imprese di assicurazione.
- (25) Gli enti pensionistici sono investitori a lunghissimo termine. Di norma le attività detenute dagli enti pensionistici non possono essere riscattate per scopi diversi dall'erogazione di prestazioni pensionistiche. Per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli enti devono poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Per questi motivi è opportuno stabilire regole di investimento fondate su principi qualitativi, che obblighino gli enti ad operare con prudenza ma offrano loro una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente.
- (26) I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri devono godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, fermo restando che tali norme non devono limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi prudenziali.
- (27) In quanto investitori a lunghissimo termine con un basso rischio di liquidità, gli enti sono in una posizione adatta per investire in attività scarsamente liquide quali le azioni come pure sui mercati dei capitali di rischio. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi di una diversificazione internazionale. Occorre quindi non restringere indebitamente gli investimenti in azioni, nei mercati dei capitali di rischio e in monete diverse da quelle in cui sono espresse le loro passività.
- (28) Le restrizioni alla libera scelta dei gestori e dei depositari autorizzati di fondi limitano la concorrenza nel mercato interno e devono quindi essere rimosse.
- (29) Gli enti dovrebbero avere la possibilità di prestare i loro servizi in altri Stati membri. Questa facoltà può potenzialmente consentire agli enti di realizzare significative economie di scala, migliorare la competitività delle imprese comunitarie ed agevolare la mobilità del lavoro. A tal fine è necessario il riconoscimento reciproco della normativa prudenziale.

⁵ GUL 283 del 28.10.1980, pag. 23; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/164/CEE (GUL 66 dell'11.3.1987, pag. 11).

- (30) Il diritto di un ente di uno Stato membro di gestire un regime pensionistico aziendale o professionale istituito in un altro Stato membro deve essere esercitato nel pieno rispetto della previdenza e della sicurezza sociale e del diritto del lavoro in vigore nello Stato membro ospitante.
- (31) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato, vale a dire istituire un quadro normativo per taluni enti pensionistici, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento stesso, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività svolte da enti pensionistici aziendali o professionali, nonché l'esercizio di tali attività.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica ad enti pensionistici aziendali e professionali.

Essa non si applica agli enti seguenti:

- a) agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio⁶, o che sono elencati nell'allegato II di detto regolamento, e dal regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio⁷,
- b) agli enti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive del Consiglio 79/267/CEE⁸, 85/611/CEE⁹, 93/22/CEE¹⁰ e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹;
- c) agli enti che agiscono sulla base del principio di ripartizione;
- d) agli enti tedeschi denominati "Unterstützungskassen" e agli altri enti analoghi;
- e) alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.

⁶ GUL 149 del 5.7.1971, pag. 2.
⁷ GUL 74 del 27.3.1972, pag. 1.
⁸ GUL 63 del 13.3.1979, pag. 1.
⁹ GUL 375 del 31.12.1985, pag. 3.
¹⁰ GUL 197 del 6.8.1993, pag. 58.
¹¹ GUL 126 del 26.5.2000, pag. 1.

Articolo 3

Applicazione agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale

Gli enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono anche regimi pensionistici aventi carattere obbligatorio, considerati come regimi di sicurezza sociale e che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, sono soggetti alla presente direttiva solo in relazione alla loro attività di gestione di regimi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori.

Articolo 4

Applicazione agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE

Gli Stati membri hanno facoltà di applicare gli articoli da 11 a 16 e gli articoli 18 e 19 della presente direttiva agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali e purché i relativi attivi e passivi siano gestiti da un'entità giuridica distinta. In tal caso detta entità giuridica distinta non è soggetta agli articoli 17 e 21 della direttiva 79/267/CEE né agli articoli da 19 a 24 e 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio¹².

Articolo 5

Regimi pensionistici pubblici e di minore rilevanza

1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli enti pensionistici che gestiscono regimi con meno di cento aderenti e beneficiari. L'articolo 20 si applica solo se lo Stato membro di cui trattasi applica a detti enti l'intero disposto della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 9 a 17 agli enti che gestiscono regimi pensionistici aziendali e professionali stabiliti per legge e garantiti da una pubblica autorità.

¹² GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1.

Articolo 6

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) "ente pensionistico aziendale o professionale" (in prosieguo: "ente pensionistico"), un ente, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al solo fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione ad un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti, o tra l'ente pensionistico ed il singolo lavoratore, autonomo o subordinato;
- b) "regime pensionistico", un contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione;
- c) "impresa promotrice", un'impresa o un altro organismo che versa contributi ad un ente pensionistico;
- d) "prestazioni pensionistiche", le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti, a carattere vitalizio o temporaneo o "una tantum", liquidate in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro oppure al raggiungimento di un'età predeterminata, nonché le prestazioni, sotto forma di pagamenti o servizi, in caso di malattia, stato di bisogno o morte, quando siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra;
- e) "aderenti", le persone che hanno o che avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche;
- f) "beneficiari", i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche;
- g) "autorità competenti", le autorità nazionali designate a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva;
- h) "rischi biometrici", rischi relativi alla vita umana, compresi i rischi di morte e di invalidità ed i rischi legati alla longevità;
- i) "mercati dei capitali di rischio", mercati che mettono fondi propri a disposizione delle imprese nelle fasi di avviamento;
- j) "Stato membro di origine", lo Stato membro nel quale l'ente è situato;
- k) "Stato membro ospitante", lo Stato membro in cui è situata l'impresa promotrice o dove risiedono gli aderenti al regime;

l) "sede":

- per un ente pensionistico, lo Stato membro nel quale si trovano la sua sede legale o i suoi principali uffici amministrativi;
- per un'impresa promotrice, lo Stato membro nel quale si trovano la sua sede legale o i suoi principali uffici amministrativi se l'impresa promotrice è una persona giuridica, una succursale o un'agenzia ovvero lo Stato membro nel quale si trova la sua sede principale se l'impresa promotrice è una persona fisica;
- nel caso di una persona fisica, lo Stato membro nel quale essa risiede.

Articolo 7

Attività degli enti

Gli Stati membri stabiliscono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio limitino le proprie attività all'esercizio di regimi pensionistici ed alle attività ad essi collegate, incluse quelle relative alla loro politica d'investimento.

Articolo 8

Separazione giuridica tra impresa promotrice ed ente pensionistico

Gli Stati membri assicurano che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'ente pensionistico affinché, in caso di fallimento dell'impresa promotrice, le attività dell'ente pensionistico siano salvaguardate nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.

Articolo 9

Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Gli Stati membri provvedono a quanto segue:

- a) che l'ente pensionistico sia registrato;
- b) che l'ente pensionistico sia effettivamente gestito da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e dotate di qualifiche ed esperienza professionali adeguate o che si avvalgano di consulenti dotati di qualifiche ed esperienza professionali adeguate;
- c) che siano state definite in modo adeguato le regole di funzionamento del regime pensionistico e che gli aderenti siano stati adeguatamente informati di tali regole;
- d) che tutte le riserve tecniche siano correttamente calcolate e certificate da un attuario o da un altro specialista in materia secondo tecniche attuariali riconosciute;

- e) che l'impresa promotrice si impegni al regolare finanziamento delle prestazioni pensionistiche, qualora ne garantisca il pagamento;
 - f) che gli aderenti siano stati adeguatamente informati sulle condizioni del regime pensionistico, con particolare riguardo a quanto segue:
 - i) diritti ed obblighi contrattuali delle parti del regime pensionistico;
 - ii) rischi finanziari, tecnici e di altro genere inerenti al contratto pensionistico;
 - iii) ripartizione dei rischi insiti nel contratto pensionistico tra le parti contraenti.
2. Gli Stati membri possono subordinare l'attività di un ente pensionistico ad altri requisiti, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.
3. Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente dello Stato membro di origine.

Articolo 10

Conti annuali e relazione sulla gestione annuale

Gli Stati membri stabiliscono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio redigano conti annuali ed una relazione sulla gestione annuale. I conti annuali e la relazione sulla gestione annuale devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'ente pensionistico. Tali documenti devono essere coerenti e debitamente approvati da una persona autorizzata responsabile della revisione contabile dei conti annuali.

Articolo 11

Informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari

1. In funzione della natura del regime pensionistico, gli Stati membri provvedono affinché siano fornite le informazioni previste dai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Gli aderenti e i beneficiari ricevono quanto segue:
- a) su richiesta, i conti annuali e la relazione sulla gestione annuale;
 - b) entro un termine ragionevole, tutte le informazioni relative a modificazioni delle regole del regime pensionistico.

3. Ogni aderente riceve, su richiesta, informazioni dettagliate ed esaurienti riguardanti quanto segue:

- a) se del caso, il livello delle prestazioni che il regime si prefigge come obiettivo;
- b) il finanziamento effettivo dei diritti a pensione maturati;
- c) il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- d) quando l'aderente sostiene il rischio di investimento, la gamma delle possibilità di investimento ed il portafoglio di investimento effettivo, come pure informazioni sull'esposizione al rischio ed ai costi degli investimenti.

Le informazioni di cui al primo comma sono comunicate insieme ai conti annuali e alla relazione sulla gestione annuale di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. A ciascun beneficiario vengono fornite adeguate informazioni sulle prestazioni pensionistiche dovute e sulle opzioni per la loro erogazione.

Articolo 12

12.1

Pubblicità dei principi relativi alla politica d'investimento

- 1. Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti affinché ogni tre anni, e comunque in modo tempestivo dopo rilevanti mutamenti della politica d'investimento, tutti gli enti aventi sede nel loro territorio comunichino la loro politica d'investimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine. A tal fine essi inviano un documento illustrante i principi della loro politica di investimento, nella quale siano specificati i metodi di misurazione del rischio e le tecniche di gestione del rischio utilizzati e l'allocazione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute.
- 2. Il documento illustrante i principi della politica d'investimento è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari che lo richiedano.

Articolo 13

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Ciascuno Stato membro provvede a che l'autorità competente disponga dei poteri e degli strumenti necessari a quanto segue:

- a) richiedere all'ente pensionistico, ai membri del consiglio di amministrazione e agli altri amministratori o dirigenti, ovvero alle persone che controllano l'ente, di fornire informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di comunicare tutti i documenti relativi;

- b) verificare i contratti che disciplinano le relazioni tra l'ente ed altre società, che trasferiscano funzioni ad altre società (outsourcing), che influiscano sulla situazione finanziaria dell'ente o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace;
- c) ottenere con frequenza periodica, in aggiunta ai conti annuali ed alla relazione sulla gestione annuale, tutti i documenti necessari ai fini della vigilanza, in particolare i seguenti:
 - i) relazioni interne intermedie;
 - ii) valutazioni attuariali;
 - iii) studi sulle attività-passività;
 - iv) prove della coerenza con i principi relativi alla politica d'investimento;
 - v) prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto;
 - vi) la relazione del revisore legale dei conti;
- d) svolgere accertamenti in loco presso la sede dell'ente pensionistico e, se del caso, sulle funzioni affidate a società esterne per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza.

Articolo 14

Poteri d'intervento delle autorità competenti

1. L'autorità competente impone ad ogni ente pensionistico di applicare procedure amministrative e contabili sane e di dotarsi di adeguati meccanismi di controllo interno.
2. L'autorità competente può adottare, nei confronti di un ente pensionistico o delle persone che lo gestiscono, le misure che ritiene adeguate e necessarie per evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari.

Essa può inoltre limitare o vietare la libera disponibilità delle attività dell'ente pensionistico qualora:
 - a) l'ente non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;
 - b) l'ente non detenga i fondi propri obbligatori.
3. Al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime, l'autorità competente può trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge o dallo statuto a coloro che gestiscono l'ente, ad un rappresentante speciale idoneo ad esercitarli.

4. Le autorità competenti possono vietare all'ente pensionistico di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi:
- a) se l'ente non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regime;
 - b) se sono venute meno le condizioni di accesso;
 - c) se l'ente manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile;
 - d) se l'ente che svolga attività transfrontaliera non rispetti le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della previdenza e della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di pensioni aziendali o professionali.

La decisione di vietare all'ente di svolgere delle attività è assortita di congrua motivazione e viene comunicata all'ente interessato.

5. Qualora svolga attività transfrontaliera a norma dell'articolo 20, un ente è sottoposto anche alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività alle disposizioni del diritto del lavoro e della previdenza e sicurezza sociale dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 20, paragrafo 5.
6. Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese nei confronti di un ente secondo le norme di attuazione della presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giudiziario.

Articolo 15

Riserve tecniche

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pensionistici detengano in ogni momento passività di ammontare corrispondente alle obbligazioni finanziarie derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti che gestiscono regimi pensionistici aziendali o professionali che coprono rischi biometrici od offrono prestazioni che comportano una garanzia di rendimento degli investimenti o di livello delle prestazioni stesse costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso dei regimi che gestiscono.
3. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Gli Stati membri possono tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'ente comunica all'autorità competente un prospetto certificato degli adeguamenti effettuati negli anni intermedi. Il prospetto deve illustrare gli aggiustamenti delle riserve tecniche effettuati e le variazioni dei rischi coperti.

4. Il calcolo delle riserve tecniche deve essere eseguito e certificato da un attuario o da un altro specialista in materia secondo tecniche attuariali riconosciute, nel rispetto dei seguenti principi:
- a) l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente; esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento ed a coprire il valore attuariale dei diritti a pensione già maturati dagli aderenti;
 - b) il tasso d'interesse utilizzato deve essere scelto in base a criteri di prudenza e fissato secondo le norme stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine;
 - c) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche devono in generale rimanere costanti da un esercizio finanziario all'altro; possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica o economica su cui si basano le valutazioni.
5. Gli Stati membri possono assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

Articolo 16

Finanziamento delle riserve tecniche

1. Gli Stati membri impongono ad ogni ente pensionistico di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso dei regimi che gestiscono.
2. Gli Stati membri possono, per un periodo limitato, consentire agli enti pensionistici di derogare al disposto del paragrafo 1. Per garantire che il paragrafo 1 sia osservato dopo detto periodo, la deroga è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) l'ente pensionistico è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; detto piano è soggetto all'approvazione delle autorità competenti;
 - b) nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'ente pensionistico, ed in particolare della struttura delle attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione del regime, del passaggio di un regime da un sistema di ripartizione o di finanziamento mediante capitalizzazione solo parziale ad un sistema di capitalizzazione integrale;

- c) l'ente pensionistico è tenuto a predisporre e comunicare alle autorità competenti una procedura per il trasferimento delle attività ad un'altra istituzione finanziaria o organismo assimilabile in caso di cessazione del regime di pensione durante il periodo della deroga.
3. In caso di attività transfrontaliera a norma dell'articolo 20, le riserve tecniche devono essere integralmente coperte da attività in ogni momento.

Articolo 17

Fondi propri obbligatori

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pensionistici che gestiscono regimi in cui l'ente assume direttamente l'onere della copertura di rischi biometrici o in cui l'ente garantisce il rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche in relazione al complesso dei regimi che gestiscono. Tali attività devono essere libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungere da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.
2. Per calcolare l'importo delle attività supplementari si applicano le disposizioni della direttiva 79/267/CEE.

Articolo 18

Norme relative agli investimenti

1. Gli Stati membri esigono che gli enti pensionistici aventi sede nell'ambito della loro giurisdizione investano secondo criteri prudenti.
2. Le attività detenute in relazione a regimi nei quali il rischio di investimento grava sugli aderenti sono investite conformemente alle regole seguenti:
 - a) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
 - b) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio;
 - c) ~~non può essere investita nell'impresa promotrice una percentuale superiore al 5% del complesso del portafoglio;~~ qualora a promuovere l'ente pensionistico sia un gruppo di imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenti, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.

3. Gli Stati membri esigono che gli enti pensionistici aventi sede nell'ambito della loro giurisdizione investano le attività detenute a copertura delle riserve tecniche conformemente alle regole seguenti:
 - a) le attività sono investite in maniera adeguata alla natura ed alla durata delle prestazioni future previste, ed in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
 - b) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio;
 - c) gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5% delle riserve tecniche; qualora a promuovere l'ente pensionistico sia un gruppo di imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.
4. Gli Stati membri non esigono che gli enti pensionistici investano in particolari categorie di attività.
5. Gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un ente pensionistico o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica.
6. In conformità dei paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli enti pensionistici aventi sede nell'ambito della loro giurisdizione al fine di tenere conto del complesso dei regimi gestiti da tali enti.

Tuttavia, a detti enti deve essere consentito quanto segue:

- a) investire fino al 70% delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo, per i regimi in cui il rischio di investimento grava sugli aderenti, in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento;
 - b) detenere attività denominate in monete non congruenti a copertura di un importo pari almeno al 30 % delle loro riserve tecniche;
 - c) investire sui mercati del capitale di rischio.
7. Il paragrafo 6, secondo comma non preclude alle autorità competenti di imporre, su base individuale, l'applicazione di regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'ente pensionistico.

Articolo 19

Gestione e deposito

1. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, un gestore degli investimenti stabilito in altro Stato membro e debitamente autorizzato all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 92/96/CEE, 93/22/CEE e 2000/12/CE.
2. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per il deposito delle loro attività, un depositario stabilito in altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della direttiva 2000/12/CE o della direttiva 93/22/CEE, ovvero accettato come depositario ai fini della direttiva 85/611/CEE.

Articolo 20

Attività transfrontaliera

1. Gli Stati membri consentono alle imprese aventi sede e alle persone residenti nel loro territorio di promuovere enti pensionistici aventi sede in altri Stati membri. Essi consentono inoltre agli enti pensionistici autorizzati nel loro territorio di accettare come promotori imprese aventi sede nel territorio di altri Stati membri.
2. Se un'impresa o una persona intende fungere da promotore di un ente autorizzato in un altro Stato membro, l'ente ne dà notificazione alle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato.
3. Gli Stati membri esigono che l'ente pensionistico che proponga di avere come promotore un'impresa avente sede o una persona residente nel territorio di un altro Stato membro allegghi alla notificazione le informazioni seguenti:
 - a) il nome dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa promotrice o risiedono le persone promotrici;
 - b) il nome dell'impresa promotrice;
 - c) le caratteristiche del regime che l'ente pensionistico intende gestire nello Stato membro ospitante.
4. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine, sempreché non abbiano motivo di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria dell'ente pensionistico, ovvero l'onorabilità e la professionalità delle persone che gestiscono l'ente pensionistico non siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3, entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Prima che l'ente pensionistico inizi a gestire un regime nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, se del caso, le disposizioni del diritto della previdenza e sicurezza sociale e del diritto del lavoro conformemente alle quali il regime in questione deve essere gestito nello Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano dette informazioni all'ente pensionistico.
6. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 5 o, qualora non riceva alcuna comunicazione, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 5, l'ente pensionistico può iniziare a gestire il regime in questione nello Stato membro ospitante nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto della previdenza e della sicurezza sociale e del diritto del lavoro, ivi vigenti.
7. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine i mutamenti intervenuti nelle caratteristiche del regime gestito nello Stato membro ospitante.

Articolo 21

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.10.2000
COM(2000) 622 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

**La futura evoluzione della protezione sociale nel lungo periodo:
pensioni sicure e sostenibili**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

La futura evoluzione della protezione sociale nel lungo periodo: pensioni sicure e sostenibili

1. INTRODUZIONE

I sistemi pensionistici comprendono regimi sia pubblici che privati e si fondano in genere su tre pilastri: sistemi pubblici di base, regimi professionali e piani di pensionamento privati. Ogni pilastro ha i suoi pregi e difetti. Tuttavia, in tutti gli Stati membri sono i regimi pubblici a provvedere in larga misura al reddito delle persone anziane. La combinazione dei tre pilastri che compongono i sistemi pensionistici offre agli anziani un livello di prosperità e di indipendenza economica senza precedenti in Europa. La prospettiva dell'invecchiamento della popolazione e del pensionamento della generazione degli anni del "boom demografico" costituisce un'importante sfida per questa storica conquista. Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione sarà tale che, in assenza di adeguate riforme, rischia di compromettere il modello sociale europeo, nonché la crescita economica e la stabilità dell'Unione europea. Si invitano pertanto gli Stati membri a definire strategie chiare per garantire l'adeguatezza dei rispettivi sistemi pensionistici, senza destabilizzare le finanze pubbliche o gravare eccessivamente sull'economia.

Se gli Stati membri restano responsabili dei rispettivi sistemi pensionistici, è evidente che hanno anche molto da imparare gli uni dagli altri. Inoltre, dalla sostenibilità dei sistemi pensionistici dipenderà in larga misura la capacità dell'Unione europea di conseguire la maggior parte degli obiettivi fondamentali stabiliti dall'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, tra cui un elevato livello di protezione sociale, una crescita sostenibile e non inflazionistica e la coesione sociale. Per questo motivo il Consiglio europeo ha richiesto uno scambio collettivo sulla futura sostenibilità dei sistemi pensionistici. La presente comunicazione propone un'impostazione di base per potare avanti tale lavoro.

In occasione della riunione tenutasi il 23 e 24 marzo a Lisbona, il Consiglio europeo ha deciso di *"incaricare il Gruppo ad alto livello «Protezione sociale» (...) tenendo conto dei lavori attualmente svolti dal Comitato di politica economica (...), in via prioritaria, di preparare, sulla base di una comunicazione della Commissione, uno studio sulla futura evoluzione della protezione sociale in un'ottica di lungo periodo, ponendo in particolare risalto la sostenibilità dei sistemi pensionistici in contesti temporali diversi sino al 2020 e oltre, se necessario.*"¹ Quanto alla necessità di modernizzare la protezione sociale, nelle conclusioni di Lisbona si afferma che *"la sfida può essere meglio affrontata quale parte di uno sforzo congiunto"*.

Il Consiglio europeo ha nuovamente preso in esame la questione delle pensioni nella riunione tenutasi il 19 e 20 giugno a Santa Maria da Feira, sottolineando che *"occorre riservare particolare attenzione alla sostenibilità dei regimi pensionistici mediante la definizione di due linee d'azione volte a migliorare le capacità di previsione delle tendenze future e ad ottenere*

¹ Con una decisione del Consiglio del 29 giugno 2000 (2000/436/CE) è stato istituito il comitato per la protezione sociale, che sostituirà il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale".

informazioni approfondite sulle strategie di riforma attuali o previste dei regimi pensionistici nazionali".

La presente comunicazione vuole rispondere a tali richieste affrontando la questione della sostenibilità dei sistemi pensionistici. Per sostenibilità dei sistemi pensionistici, si intende la loro capacità di conseguire obiettivi sociali su base continuativa, senza tralasciare altri traguardi politici, come il risanamento delle finanze pubbliche e l'equità tra le generazioni. La sostenibilità non può essere garantita singolarmente da uno o più elementi. Alti tassi di crescita economica e un aumento dell'occupazione sono determinanti e contribuiranno fortemente alla sostenibilità. Un contributo altrettanto importante verrà dalle riforme stesse dei sistemi pensionistici, a maggior ragione se si considerano le incertezze legate al fatto che la questione si colloca in una prospettiva di lungo periodo. Le riforme possono toccare i parametri dei sistemi pensionistici pubblici, come pure la struttura dei regimi, ovvero il contributo apportato dai tre pilastri.

La presente comunicazione intende fornire al Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" informazioni per il lavoro che è chiamato a svolgere sull'evoluzione delle pensioni nel lungo periodo. La comunicazione indica le principali sfide che i sistemi pensionistici avranno di fronte e propone un quadro per analizzare tali sfide e le eventuali risposte politiche.

Le questioni attinenti alla riforma delle pensioni sono già di grande attualità in numerosi Stati membri (per una panoramica dei vari sistemi pensionistici e delle riforme in corso, cfr. l'allegato). Diversi paesi hanno già avviato riforme relative ai tre pilastri dei sistemi pensionistici. Le riforme dei sistemi pensionistici pubblici sono soprattutto dirette a controllare l'aumento della spesa, mentre le correzioni dei regimi pensionistici professionali e privati servono spesso per consentire loro di svolgere un ruolo di maggiore rilievo nell'erogazione di risorse a favore degli anziani. Poiché in ogni paese i sistemi sono diversi, una soluzione uniforme a livello europeo non è né auspicabile, né appropriata. Per ottenere sistemi pensionistici sostenibili e sicuri è indispensabile che ciascun paese individui i cambiamenti politici richiesti e disponga del consenso necessario per procedere alla riforma.

Nonostante vi siano notevoli differenze di approccio, in tutti gli Stati membri si riscontrano gli stessi problemi di fondo. Con l'invecchiamento della popolazione, la spesa pubblica rischia di lievitare enormemente. In mancanza di riforme, il livello di spesa dei regimi pensionistici pubblici potrebbe raggiungere, in alcuni Stati membri, il 15-20% del PIL nel 2030. Gli impegni dei sistemi pensionistici a ripartizione potrebbero, in alcuni casi, arrivare fino al 200% del PIL². Un notevole aumento della percentuale dei pensionati richiederà inevitabilmente un aumento delle risorse accantonate dalla popolazione attiva. I tassi di occupazione e i livelli di produttività delle generazioni attive contribuiranno pertanto in larga misura a determinare le condizioni di vita dei pensionati. Tutti gli Stati membri hanno bisogno di modernizzare o adeguare i rispettivi sistemi pensionistici e le condizioni del mercato del lavoro, in modo che possano sostenersi a vicenda e contribuire maggiormente alla promozione della crescita economica e della coesione sociale.

Come dimostrato dalla strategia per l'occupazione, una riflessione collettiva condotta a livello europeo può aiutare gli Stati membri a collocare determinati temi fermamente all'interno del loro programma politico nazionale. Uno scambio intenso di esperienze ed idee, che evidenzi

² Comunicazione della Commissione - Verso un mercato unico per i regimi pensionistici integrativi COM(99) 134 def. Dati più aggiornati sulle ripercussioni che l'invecchiamento della popolazione avrà sulla spesa pubblica saranno presentati prossimamente dal Comitato di politica economica.

la molteplicità delle prassi esistenti all'interno dell'UE, può ampliare la gamma delle opzioni politiche. Infine, una collaborazione aperta alla partecipazione di tutte le persone interessate contribuirà a rafforzare la fiducia del pubblico nei sistemi pensionistici, chiarendo come sia possibile renderli sostenibili.

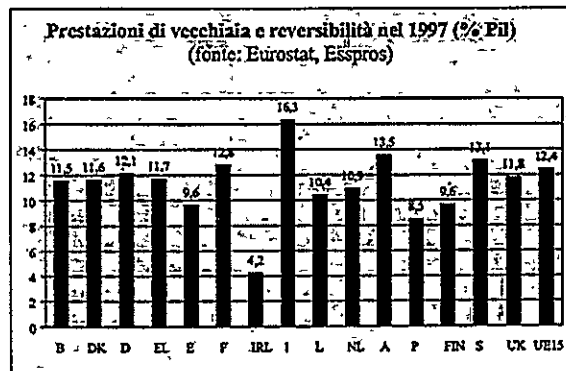
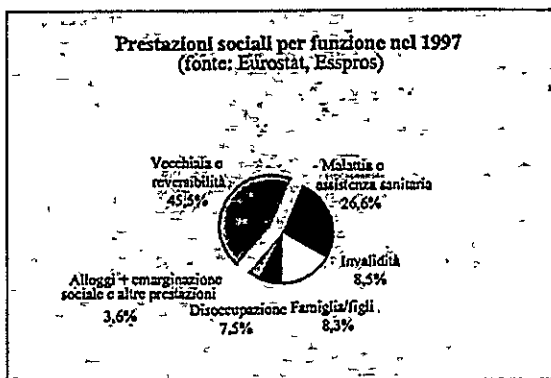
Modernizzare e riformare i sistemi pensionistici costituisce un processo complesso, che coinvolge una vasta gamma di interessi ed interlocutori. Ne dipende la sopravvivenza di una vasta e potenzialmente vulnerabile fascia della popolazione. Occorre rispettare le legittime aspettative della gente e mantenere un giusto e sostenibile equilibrio tra diritti e doveri. Le riforme dovrebbero essere in grado di rispondere alle sfide che ci attendono, avere un impatto credibile, trasparente e chiaro e prevedere un lasso di tempo sufficiente per consentire alle persone di adeguarsi. Il processo di riforma esige la partecipazione e l'impegno di tutte le parti interessate. Risulta pertanto urgente elaborare strategie di riforma globali prima che insorgano gravi problemi finanziari.

Si tratta pertanto di indurre uno sforzo comune, che individui modalità pratiche per garantire la sostenibilità e adeguatezza delle pensioni, senza intaccare il risanamento delle finanze pubbliche e l'equità tra le generazioni. Per conseguire l'obiettivo strategico globale formulato a Lisbona, è indispensabile che la Commissione e gli Stati membri portino a buon fine questa impresa. Per contro, affrontando tutti i fattori che influiscono sui sistemi pensionistici, come l'occupazione e l'andamento dell'economia, senza limitarsi ai parametri della definizione delle pensioni, la presente comunicazione ribadisce che è appunto attraverso la strategia di rafforzamento reciproco delle politiche economiche e sociali, definita a Lisbona, che l'Europa può sperare di garantire in futuro la sicurezza e sostenibilità dei regimi pensionistici.

2. LE SFIDE LANCIATE AI SISTEMI PENSIONISTICI

La maggior parte delle risorse destinate alle persone anziane vengono fornite dai sistemi pensionistici. Nel pacchetto globale di assistenza alle persone della terza età, le pensioni costituiscono la quota più rilevante, erogata principalmente dai sistemi pubblici. Nell'Unione europea le prestazioni di vecchiaia e di reversibilità rappresentano insieme oltre il 45 per cento della spesa complessiva per la protezione sociale, oppure circa il 12 per cento del PIL (cfr. i grafici riportati sotto)³. La maggior parte delle prestazioni di vecchiaia e di reversibilità vengono fornite dai regimi obbligatori e sono finanziate attraverso i contributi sociali e l'imposizione fiscale generale. Gli anziani sono inoltre i maggiori beneficiari dell'assistenza sanitaria e a lungo termine, per cui costituiscono il segmento della società che dipende maggiormente dai sistemi di protezione sociale. L'assistenza sanitaria, pari al 7 per cento del PIL, si colloca peraltro al secondo posto della spesa sociale.

³ Questi dati non tengono conto delle imposte e dei contributi versati sulle prestazioni sociali. I valori netti della spesa sociale risultano difficili da calcolare e non sono ancora ampiamente disponibili.



Negli ultimi decenni i sistemi pensionistici europei hanno potuto conseguire pienamente i loro obiettivi sociali. Le pensioni statali hanno consentito di accrescere la sicurezza economica e la posizione relativa dei redditi dei pensionati, rendendo questi ultimi più indipendenti e consentendo loro di godere di un periodo prolungato di riposo al termine della vita lavorativa.

Il rischio della povertà tra le persone anziane, una volta assai diffuso, è stato notevolmente ridotto, come pure il numero di coloro che devono far ricorso all'aiuto dei discendenti o a sistemi di assistenza sociale riservati ai meno abbienti. I sistemi pensionistici sono riusciti nel loro intento, nonostante il considerevole aumento della vita media e del numero di pensionati, registrato negli ultimi decenni.

La sfida maggiore e sicuramente più persistente che i sistemi pensionistici hanno attualmente di fronte è l'invecchiamento della popolazione. Tuttavia, la necessità di riformare i regimi pensionistici non deriva soltanto dall'evoluzione degli equilibri demografici. Esiste un'interazione critica tra sostenibilità finanziaria delle pensioni, crescita economica e occupazione, che non va trascurata. Da un lato, una maggiore crescita economica ed espansione dell'occupazione può creare nuove opportunità: aumentare il numero delle persone attive è indispensabile per stabilizzare o persino ridurre gli indici di dipendenza economica. Dall'altro, i sistemi pensionistici hanno bisogno di funzionare meglio, sia per quanto riguarda il raggiungimento dei loro obiettivi sociali, che per quanto concerne il sostegno degli obiettivi di occupazione e di crescita che l'Europa si è posta.

2.1. Le conseguenze dell'evoluzione demografica

Nei prossimi decenni il numero degli anziani aumenterà notevolmente rispetto alle persone in età lavorativa. Nessuna misura politica ragionevole sarà in grado di contrastare tale evoluzione della struttura demografica dell'Unione europea. Tuttavia, la sostenibilità dei sistemi pensionistici non dipende tanto dall'indice di dipendenza demografica degli anziani, quanto da quello di dipendenza economica.

La tendenza all'invecchiamento della popolazione, registrata nel corso dell'ultimo secolo, deriva dall'aumento della vita media, a sua volta determinato da migliori condizioni sociali e sanitarie e da una flessione dei tassi di fertilità. La tendenza non è nuova ed è destinata a continuare. I progressi della medicina non danno segni di rallentamento e le previsioni demografiche del passato hanno avuto la tendenza a sottovalutare l'aumento della speranza di vita. I tassi di fertilità sono per il momento molto inferiori al livello necessario per sostituire completamente la popolazione esistente. Essi potrebbero crescere eliminando alcuni degli ostacoli e disincentivi alla formazione delle famiglie e alla procreazione (connessi in particolare al mercato del lavoro, alla disponibilità di alloggi e di servizi di assistenza all'infanzia). I tassi di fertilità tendono ad essere più elevati negli Stati membri che conducono

una politica attenta a conciliare vita familiare e professionale, anche se restano troppo bassi per contrastare l'invecchiamento della popolazione.

Il fenomeno che marcherà i prossimi decenni sarà il progressivo pensionamento della generazione nata negli anni del "boom demografico" del secondo dopoguerra. Questa evoluzione demografica produrrà, in un primo tempo, un invecchiamento della forza lavoro, poi, dal 2010 in avanti, un forte aumento del numero dei pensionati e, successivamente, una crescente richiesta di cure mediche e di assistenza a lungo termine.

L'indice di dipendenza degli anziani aumenterà notevolmente nei prossimi 30-40 anni. Secondo le proiezioni demografiche a lungo termine di Eurostat, il numero delle persone in età lavorativa per ciascun pensionato si dimezzerà entro il 2050, passando da 3,5 a 1,8 a livello europeo (cfr. tabella 1). L'effetto del "boom demografico" inizierà a scemare intorno al 2030 e dovrebbe annullarsi non prima della metà del secolo⁴.

L'espansione del numero delle persone anziane sarà tale che il progresso del loro indice di dipendenza demografica non potrà essere rallentato da un improvviso aumento della fertilità o da un livello realistico d'immigrazione. Un incremento dei tassi di fertilità produce i primi effetti sul mercato del lavoro soltanto 20 anni dopo. Mentre, se l'immigrazione può contribuire ad aumentare il tasso di occupazione, il suo impatto positivo dipende dalla misura in cui gli immigrati possono essere adeguatamente inseriti nel mercato del lavoro.

Tabella 1: proiezioni di base degli indici di dipendenza degli anziani negli Stati membri dell'EU (ultra-65enni rispetto alla popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni)

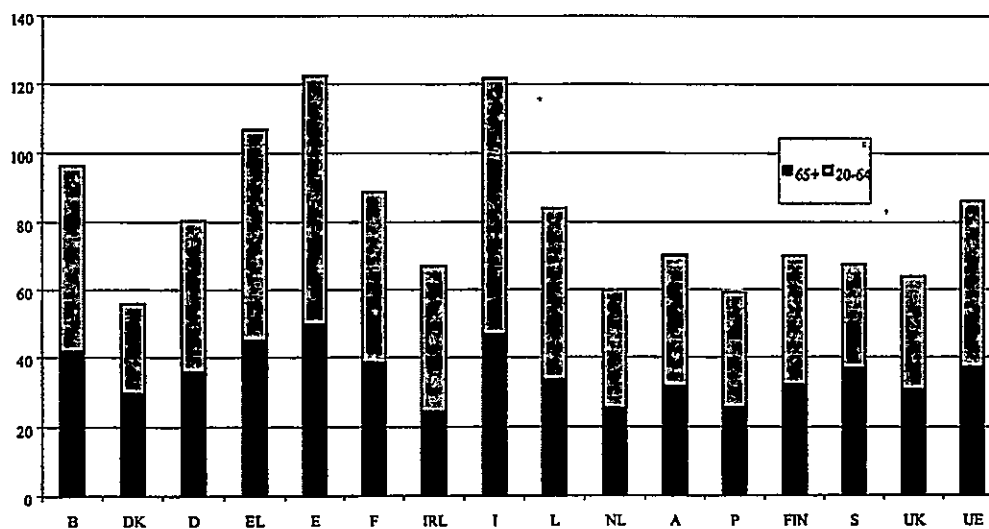
%	2000	2010	2020	2030	2040	2050
B	29,5	31,1	38,0	48,8	53,5	52,0
DK	25,5	29,6	35,7	42,0	47,0	43,7
D	28,0	34,1	38,6	50,3	57,0	56,1
EL	30,2	33,6	38,0	44,4	54,7	61,6
E	28,7	30,7	35,2	44,7	59,8	68,7
F	28,5	29,5	38,1	46,4	52,1	53,2
IRL	20,3	20,5	26,2	32,1	38,4	46,6
I	30,7	35,5	42,1	52,9	67,8	69,7
L	24,8	27,6	33,0	42,5	47,2	43,5
NL	23,1	26,2	34,7	44,2	50,1	46,9
A	26,3	30,1	34,5	47,0	57,0	57,7
P	26,7	28,5	32,2	37,2	46,3	50,9
FIN	25,9	29,7	41,4	49,5	49,7	50,6
S	30,9	33,8	39,8	45,4	48,9	48,5
UK	27,8	28,5	33,9	43,1	49,1	48,5
UE-15	28,3	31,4	37,3	46,8	55,0	55,9

Tuttavia, la sostenibilità delle pensioni non deriva dall'indice di dipendenza demografica, ma da come quest'ultimo si riflette sull'indice di dipendenza economica (che è ben più elevato) e sui trasferimenti. Per valutare la futura sostenibilità dei sistemi pensionistici risulta pertanto più opportuno mettere a confronto il numero totale degli occupati con quello di coloro che non lavorano. Attualmente, nell'Unione europea l'indice di dipendenza economica (persone di

⁴ Il gruppo di lavoro che all'interno del Comitato di politica economica studia l'incidenza dell'invecchiamento della popolazione sulla spesa pubblica sta elaborando una serie di proiezioni fino al 2050 che riportano la spesa pubblica destinata dagli Stati membri alle pensioni al PIL. Una volta messe a punto, tali proiezioni serviranno da indicatori generali dell'entità della sfida demografica che i sistemi pensionistici pubblici hanno di fronte.

età superiore a 20 anni inattive rapportate al numero complessivo dei lavoratori) è pari allo 0,86%. Ciò significa che il numero delle persone inattive in età lavorativa è pressoché uguale a quello delle persone attive. Tra gli adulti che non lavorano quasi 6 su 10 hanno meno di 65 anni e beneficiano di prestazioni di vario tipo. L'aumento dell'indice di dipendenza degli anziani potrebbe influire negativamente sull'indice di dipendenza economica; tuttavia, riducendo il numero delle persone inattive tra la popolazione in età lavorativa sarà possibile alleviare l'onere finanziario che con l'invecchiamento della popolazione graverà sugli occupati. Si pone pertanto il problema cruciale di stabilire fino a che punto sia possibile contrastare l'impatto dell'invecchiamento della popolazione sui tassi di dipendenza economica aumentando i tassi globali di occupazione.

Indici di dipendenza economica nel 1999
Popolazione inattiva di età superiore a 20 anni, in % rispetto alla totalità degli occupati



2.2. Dimensione politica ed economica della riforma pensionistica

Le riforme necessarie per rendere i sistemi pensionistici sostenibili risultano politicamente difficili da portare avanti. Serve un consenso quanto più ampio possibile. Le riforme devono essere globali e non limitarsi soltanto all'aspetto delle pensioni. Determinante è prevedere una valida strategia per la crescita economica. Per poter mantenere la sostenibilità delle pensioni in presenza di un rapido invecchiamento della popolazione occorre un equilibrio tra contributi e diritti, nonché tra popolazione attiva e in pensione. Si tratta di un'importante sfida politica.

Una strategia globale per garantire trattamenti pensionistici adeguati nonostante l'evoluzione demografica può essere elaborata ed attuata soltanto sulla base di un consenso tra le generazioni e tra i membri di una stessa generazione. È importante prevedere la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Una tale concordanza di vedute dovrebbe consentire una maggiore stabilità e prevedibilità dei sistemi pensionistici.

La sostenibilità dei sistemi pensionistici si basa sulla fiducia e il consenso dei cittadini. Destano particolare preoccupazione i regimi pubblici a ripartizione perché risentono in modo immediato ed evidente del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, mentre nel caso dei sistemi a capitalizzazione l'impatto risulta molto più difficile da predire. I governi possono dissipare tali preoccupazioni elaborando strategie chiare e credibili per garantire la sostenibilità dei sistemi pensionistici.

Politiche macroeconomiche valide e riforme strutturali orientate alla crescita, capaci di creare un ambiente favorevole all'economia e alle imprese, sono indispensabili per la futura sostenibilità dei sistemi pensionistici. La strategia integrata, definita al vertice di Lisbona, offre agli Stati membri un eccellente contesto per affrontare tale sfida.

La crescita economica costituisce un fattore determinante per le finanze pubbliche. Sebbene numerosi regimi pensionistici pubblici dispongano di fonti di reddito specifiche sotto forma di versamenti contributivi, i finanziamenti pubblici ai vari sistemi di protezione sociale⁵ rappresentano in genere quasi il 10 per cento del PIL in tutta l'Unione europea. Il collegamento esistente tra bilanci pubblici e sistemi di finanziamento specifici dei regimi pensionistici fa sì che una crescita incontrollata della spesa per pensioni sia in grado di destabilizzare le finanze pubbliche. Viceversa, la capacità dei governi di sostenere i regimi pensionistici dipende da altri fattori che concorrono a determinare lo stato di salute delle finanze pubbliche.

Sul fronte delle entrate, è essenziale che i governi abbiano la capacità di prelevare regolarmente imposte e contributi. Tale capacità può risultare compromessa dall'evasione fiscale, dagli scarti esistenti tra paesi confinanti o da una maggiore mobilità della base imponibile e quindi dalla possibilità che le attività economiche hanno di spostarsi verso paesi dove esiste un rapporto più favorevole tra imposte/contributi e servizi pubblici. Va inoltre presa in considerazione una riduzione della pressione fiscale complessiva, in particolare sul lavoro, per incentivare la crescita e l'occupazione. Sul fronte della spesa, determinante sarà l'evoluzione delle altre voci dei bilanci pubblici. In un contesto di rigore delle politiche macroeconomiche e di disciplina di bilancio la sfida consiste nel garantire che un qualsiasi aumento della spesa per pensioni non porti a scartare altre legittime richieste a carico dei bilanci pubblici. Una delle voci di spesa attualmente più diffuse sono gli interessi sul debito pubblico, che vanno appunto ridotti in vista dei costi derivanti dall'invecchiamento della popolazione. Occorre pertanto prepararsi a sufficienza ad un aumento dei costi legati all'invecchiamento della popolazione.

Anche il ricorso ai sistemi pensionistici privati o professionali a capitalizzazione può risultare utile per alleviare il carico sulle finanze pubbliche. In tal modo, l'andamento delle attività finanziarie tende ad acquisire una maggiore rilevanza per il tenore di vita delle persone anziane. Con una moltitudine di persone che vorrà risparmiare per la pensione, l'evoluzione demografica inciderà anche sulla dinamica dei mercati finanziari, determinando un incremento della domanda delle attività finanziarie.

In molti Stati membri il processo di riforma è già ben avviato. Si sta ricercando un equilibrio tra l'obiettivo di fornire un reddito sufficiente e sicuro agli anziani e quello di rendere i sistemi pensionistici sostenibili. Se le misure che sono state introdotte differiscono in parte tra di loro, sostanzialmente tendono tutte o a limitare i trasferimenti necessari in futuro, specie quelli per i quali lo Stato è responsabile, oppure ad aumentare le risorse disponibili. Da un lato, provvedono ad aumentare l'età pensionabile ufficiale o il numero degli anni di contribuzione necessari per avere diritto alla pensione massima, a ridurre l'importo delle pensioni in proporzione ai redditi precedentemente percepiti, o a correlarle maggiormente ai contributi versati, dall'altro, a creare fondi speciali per finanziare i futuri trasferimenti o ad incoraggiare lo sviluppo dei regimi pensionistici privati a capitalizzazione⁶. Queste riforme andrebbero spesso inserite in una strategia più globale, comprendente la riforma della protezione sociale,

⁵ Dati sui finanziamenti pubblici ai soli regimi pensionistici non sono disponibili.

⁶ La Commissione pubblica periodicamente delle relazioni sulle politiche promosse dagli Stati membri nel campo della protezione sociale. L'ultima s'intitola *Relazione sulla protezione sociale in Europa 1999* (COM(2000) 163 def.).

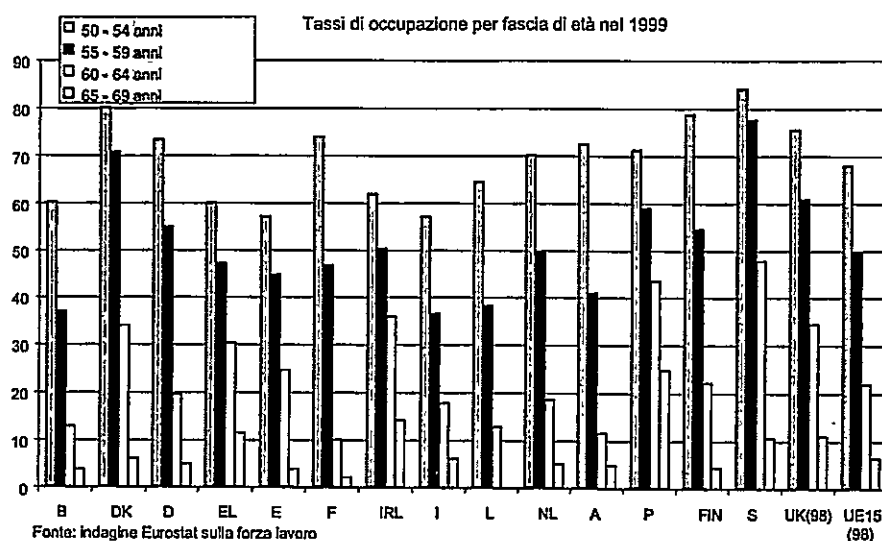
la promozione dell'occupazione e le politiche macroeconomiche. Sarebbe opportuno avvalersi dell'attuale clima economico favorevole per avviare riforme globali.

2.3. Il nesso tra sostenibilità delle pensioni, strategia di Lisbona e promozione dell'occupazione

Gli attuali sistemi pensionistici tendono ad incoraggiare un'uscita prematura dal mercato del lavoro e frequentemente vengono preferiti ai licenziamenti per operare riduzioni di personale. Spesso non tengono conto delle diverse esigenze delle persone. In alcuni casi offrono un'insufficiente tutela per i lavoratori più mobili e flessibili. Più in generale, occorre rivedere gli incentivi previsti dai sistemi pensionistici per far sì che siano più favorevoli all'occupazione.

Il Consiglio europeo di Lisbona ha formulato una strategia globale per ottenere una crescita economica sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. L'evoluzione demografica comporta la necessità di ampliare la forza lavoro in un contesto di invecchiamento della popolazione e di riduzione delle persone in età lavorativa. Ciò pone ulteriori sfide all'insieme delle politiche economiche, occupazionali e sociali menzionate a Lisbona. I regimi pensionistici devono risultare compatibili con la realizzazione di tutti gli elementi di tale strategia ed essere in grado di contribuirvi positivamente. Le principali sfide che a tale proposito i sistemi pensionistici hanno di fronte riguardano la loro interazione con il mercato del lavoro. La sostenibilità delle pensioni, ma anche la prospettiva di una contrazione del mercato del lavoro e di future carenze di personale qualificato sollecitano l'elaborazione di una strategia che mobiliti tutto il potenziale produttivo della società.

Stando alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, con una crescita economica sostenibile del 3% del PIL gli Stati membri dovrebbero riuscire a conseguire nel 2010 un tasso di occupazione medio totale del 70% e di oltre il 60% per le donne. Una crescita dell'occupazione che consenta di centrare tali obiettivi è essenziale per garantire la sostenibilità dei sistemi pensionistici. Naturalmente occorrerà aggiustare anche altri parametri (ad esempio, l'età pensionabile, i livelli di contribuzione e i livelli relativi delle pensioni). Andranno inoltre aumentati gli attuali tassi di occupazione tra le donne e i lavoratori più anziani. A tal fine, la riforma dei sistemi pensionistici sarà determinante per migliorare gli incentivi al lavoro.



La partecipazione delle donne al mondo del lavoro è chiaramente una questione fondamentale. Le donne continuano ad incontrare difficoltà nella parità di accesso al mercato del lavoro, lo sviluppo della carriera, i livelli retributivi e la possibilità di conciliare vita professionale e vita familiare. Sebbene i posti di lavoro aggiuntivi netti creati nell'ultimo decennio siano praticamente andati tutti alle donne, tale crescita dell'occupazione non è riuscita a tenere il passo con il crescente numero di donne che desiderano esercitare un'attività professionale; inoltre i tassi di occupazione femminile restano inferiori a quelli maschili, in parte perché le donne hanno la tendenza ad interrompere la carriera per dedicarsi all'educazione dei figli. I sistemi pensionistici dovrebbero tener conto maggiormente di tali periodi di assenza dal lavoro. Occorre inoltre operare degli aggiustamenti per rafforzare gli incentivi all'ingresso, ritorno e permanenza delle donne nel mercato del lavoro. A tal fine, va presa in considerazione la questione dell'individualizzazione dei diritti a pensione.

Un'altra questione fondamentale è l'uscita prematura dal mercato del lavoro dei lavoratori più anziani. Attualmente, nella maggior parte degli Stati membri l'età pensionabile effettiva si colloca ben al di sotto dell'età normalmente prevista dai regimi pensionistici obbligatori. Tale tendenza deriva soprattutto dal fatto che i sistemi pensionistici continuano ad offrire notevoli incentivi al prepensionamento. Nella maggior parte dei sistemi continuare a lavorare oltre alla prima opportunità di pensionamento non comporta il riconoscimento di diritti aggiuntivi a fronte del prolungamento dei versamenti contributivi. Inoltre, a volte il reddito da lavoro è sottoposto ad un'aliquota maggiore rispetto alle pensioni. Le strutture fiscali/assistenziali che favoriscono l'uscita prematura dal mercato del lavoro, a scapito delle persone che desiderano lavorare più a lungo, invalidano il principio secondo cui il lavoro deve essere remunerativo. Tali strutture non soltanto comportano uno spreco di risorse umane e compromettono gli obiettivi occupazionali dell'Unione europea, ma fanno anche lievitare notevolmente i costi dei sistemi pensionistici.

Tabella 2: tassi di occupazione per fascia di età nel 1999

	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	UE15
50-54	60,3	80,4	73,4	60,1	57,2	74,1	62,1	57,2	64,6	70,2	72,7	71,4	78,9	84,2	75,9	69,2
55-59	36,9	70,9	55,1	47,4	44,8	46,8	50,5	36,6	38,2	49,6	41	59,1	54,6	77,8	62,1	50,7
60-64	12,9	34	19,6	30,4	24,7	10,1	35,9	17,9	12,9	18,6	11,7	43,6	22,2	47,9	35,6	22,3
65-69	3,8	6,2	5	11,5	3,9	2,1	14,3	6,2	n.p.	5,2	4,9	24,8	4,4	10,7	11,6	6,5

Fonte: indagine Eurostat sulla forza lavoro.

Il problema dell'uscita prematura dal mondo del lavoro è aggravato non soltanto dalle difficoltà oggettive (come qualifiche ormai superate) che i disoccupati più anziani incontrano nella ricerca di un lavoro, ma anche da modalità di gestione delle risorse umane che tendono a discriminarli nei luoghi di lavoro e sul mercato del lavoro. In tali condizioni, i programmi di prepensionamento costituiscono spesso per datori di lavoro, sindacati e lavoratori una valida alternativa per operare delle riduzioni di personale. Questa distorsione si riscontra anche nelle politiche condotte in materia di occupazione: i lavoratori più anziani si ritrovano spesso ad essere esclusi dalle opportunità di collocamento, aggiornamento e formazione messe a disposizione dei lavoratori più giovani.

Con l'invecchiamento della popolazione, i sistemi pensionistici non avranno più la possibilità di sostenere i costi derivanti dal prepensionamento dei lavoratori più anziani con qualifiche ormai superate o addetti ad attività usuranti. Inoltre, le persone tendono ad essere sempre più in grado di continuare a lavorare fino all'età pensionabile ufficiale, o persino oltre se lo desiderano.

Per invertire questa tendenza all'uscita prematura dal mercato del lavoro occorre fornire maggiori opportunità di lavoro per le persone più anziane, ridurre i disincentivi al proseguimento dell'attività professionale, come le possibilità di prepensionamento e altre strutture fiscali ed assistenziali, mettendo invece l'accento sul mantenimento dell'idoneità al lavoro. I sistemi pensionistici andranno ampiamente rivisti per sostenere il prolungamento della carriera professionale.

A tale proposito, l'età pensionabile obbligatoria risulta sempre più inadeguata, poiché non tiene conto del generale aumento della vita media e del miglioramento delle condizioni sanitarie. Sistemi di pensionamento flessibile o graduale erano già stati raccomandati dal Consiglio nel 1982⁷. Vi si potrebbe far ricorso per promuovere una maggiore partecipazione al mercato del lavoro e quindi un più elevato livello di occupazione, favorendo così la sostenibilità dei sistemi pensionistici nel lungo periodo.

Inoltre, per promuovere una partecipazione attiva al mercato del lavoro occorre tener conto delle diverse categorie di persone svantaggiate. Infatti, una strategia globale non deve soltanto ridurre lo spreco di risorse umane, ma anche contribuire a contenere alcuni dei costi economici e sociali connessi all'emarginazione sociale, liberando risorse finanziarie e contribuendo alla sostenibilità generale.

I sistemi pensionistici vanno inoltre corretti in modo da poter meglio tener conto delle esigenze di una forza lavoro più mobile e diversificata. In particolare, occorre evitare che carriere irregolari oppure la mobilità geografica e lavorativa risultino penalizzate. Soprattutto molti regimi pensionistici professionali tendono a colpire le persone che cambiano lavoro o interrompono la loro carriera.

Nel lungo periodo il potenziale produttivo dell'Europa non va limitato dall'attuale entità della sua popolazione. Si potrebbe considerare la possibilità di attrarre immigrati, tra cui persone qualificate, provenienti da paesi terzi. L'occupazione potrebbe crescere ulteriormente se i tassi di natalità ricominciassero a salire. Se i fattori che determinano la fertilità sono assai complessi, posti di lavoro più favorevoli alle famiglie e politiche pubbliche che consentano ai

⁷ Raccomandazione del Consiglio, del 10 dicembre 1982, relativa ai principi di una politica comunitaria concernente l'età pensionabile (82/857/CEE), GU L 357 del 18.12.1982, pag. 27-28.

genitori di conciliare meglio carriera professionale e impegni famigliari potrebbero sicuramente svolgere un ruolo positivo.

Mobilitare tutto il potenziale economico e sociale della società costituisce il principale impegno politico di fronte all'invecchiamento della popolazione. Una politica che, come definito a Lisbona, combini l'incremento della produttività determinato dall'evoluzione tecnologica, nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale fornisce il contesto indispensabile per tale mobilitazione.

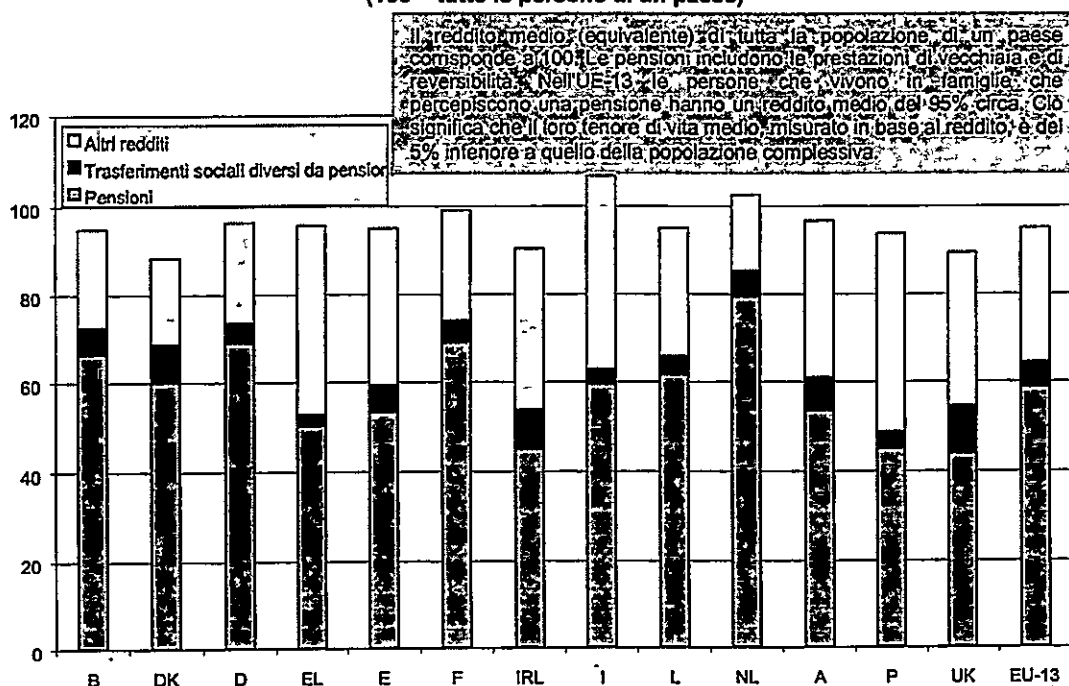
2.4. Garantire l'adeguatezza e l'equità dei trattamenti pensionistici

Le pensioni garantiscono alle persone anziane un tenore di vita ragionevole. Non mancano, tuttavia, alcuni divari nei trattamenti. I tassi di povertà tra gli anziani, specie tra le donne, sono superiori alla media. Riconoscere particolari diritti per l'educazione dei figli o l'assistenza prestata a persone a carico costituisce pertanto un importante elemento di solidarietà per i sistemi pensionistici, come pure una differenziazione dei contributi in base al reddito. Le lacune che attualmente si riscontrano nell'adeguatezza ed equità dei trattamenti pensionistici mettono in dubbio l'obiettivo definito a Lisbona di creare una maggiore coesione sociale. Occorre affrontare tali carenze, che altrimenti rischiano di aggravarsi con l'invecchiamento della popolazione.

Il reddito medio netto adeguato⁸ delle persone che vivono in famiglie che percepiscono almeno una pensione (di vecchiaia o di reversibilità) si avvicina molto ai redditi medi della popolazione totale. I sistemi pensionistici contribuiscono per circa il 60 per cento al reddito complessivo netto di tali persone. Tra gli altri redditi figurano i trasferimenti sociali diversi dalle pensioni, i redditi di capitale e i redditi di lavoro (specie laddove i pensionati convivono con persone che svolgono un'attività professionale).

⁸ Il reddito netto viene adeguato per "equivalente adulto" in modo da tener conto delle differenze esistenti nella grandezza e composizione delle famiglie: il reddito percepito da una famiglia viene suddiviso per la sua "grandezza equivalente", calcolata utilizzando la scala di equivalenza modificata dell'OCSE. A ciascun membro di una determinata famiglia, bambino o adulto, viene attribuito lo stesso reddito equivalente.

**Reddito relativo equivalente delle persone che vivono in famiglie che percepiscono una pensione
(100 = tutte le persone di un paese)**



Fonte: panel delle famiglie della Comunità europea, 3a serie, 1996 (Eurostat, *Statistics in Focus*, Theme 3 - 9/2000, *Social benefits and their redistributive effect in the EU*)

Nonostante questo successo, vi sono ancora dei casi in cui i sistemi pensionistici non riescono a fornire risorse sufficienti. In numerosi Stati membri le donne anziane, che costituiscono i 2/3 della popolazione di età superiore a 75 anni, sono particolarmente esposte al rischio della povertà. In alcuni paesi i tassi di povertà tra gli anziani continuano ad essere superiori alla media della popolazione complessiva, anche se lo scarto si è ridotto. Laddove mancano trattamenti pensionistici minimi, attività lavorative di breve durata e interruzioni della carriera professionale spesso risultano in trattamenti insufficienti, specie per le donne che non dispongono di adeguati diritti derivati.

La crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro dovrebbe comportare una maggiore protezione nella terza età. Tuttavia, le donne tendono ancora a sacrificare la loro carriera per dedicarsi alla famiglia e quindi ad accumulare pensioni inferiori rispetto ai loro partner. Fintanto che le famiglie restano stabili, i sistemi pensionistici sono in grado di fornire una tutela adeguata attraverso le prestazioni derivate. Ma la crescente instabilità delle famiglie ha fatto emergere il problema della ripartizione dei diritti a pensione tra i coniugi.

La riforma delle pensioni dovrà tener conto di tali inadeguatezze. In particolare, i tagli alla spesa potrebbero risultare meno vantaggiosi del previsto se dovessero comportare un maggiore ricorso a forme di assistenza sociale per i meno abbienti, trasferendo la spesa dai regimi pensionistici ad altri sistemi di protezione sociale. Sicuramente un maggiore ricorso all'assistenza sociale di base può contribuire a ridurre la spesa. Tuttavia, l'assistenza sociale e il ricorso al sostegno dei parenti può anche compromettere gli incentivi al lavoro (tempo parziale dopo il pensionamento, attività retribuita per soddisfare i bisogni di familiari più anziani) e a provvedere alla propria pensione (le persone a basso reddito potrebbero non aspettarsi una pensione superiore al minimo sociale).

Le riforme che intendano accrescere il ruolo dei regimi pensionistici professionali e privati dovranno inoltre affrontare certe debolezze che tali regimi presentano. La durata dei periodi contributivi impediscono alle persone che non appartengono alla forza lavoro permanente di un'impresa di accumulare diritti a sufficienza. Gli elevati costi di gestione dei piani di pensionamento privato scoraggiano i lavoratori a basso reddito, mentre la prassi di prevedere spese iniziali elevate (caricamento iniziale) risulta onerosa per coloro che abbandonano il piano. A livello europeo, per rimuovere gli ostacoli alla mobilità transfrontaliera occorre affrontare il problema della mancanza di coordinamento tra tali regimi, specie in ambito impositivo.

Rafforzando il legame attuariale tra contributi e prestazioni (una misura che aumenterebbe gli incentivi al lavoro nei regimi pensionistici) non si indebolisce necessariamente la solidarietà. Numerosi sistemi pensionistici prevedono forme di redistribuzione delle risorse a favore dei ceti più deboli, ad esempio quando garantiscono una pensione minima a prescindere dai periodi di occupazione e contribuzione, oppure quando i contributi vengono prelevati su tutti i redditi, ma le prestazioni sono soggette a massimali. Dall'altro, i sistemi pensionistici rischiano di penalizzare gli operai (da un punto di vista attuariale) se le pensioni vengono calcolate sulla base della retribuzione finale o di un certo numero di anni in cui gli stipendi sono stati particolarmente elevati, senza tener conto di tutto il periodo di contribuzione e dell'aspettativa di vita inferiore.

2.5. Gestire finanze e spese

Una strategia volta a promuovere la sostenibilità delle pensioni dovrebbe cercare di mobilitare tutto il potenziale produttivo della società⁹, nonché avviare una riforma degli stessi sistemi pensionistici. Aumentando il tasso di occupazione della popolazione in età lavorativa è possibile contrastare in larga misura gli effetti dell'invecchiamento della popolazione sugli indici di dipendenza economica. Ciò allenterebbe la pressione finanziaria che l'invecchiamento della popolazione esercita sui sistemi pensionistici pubblici e ridurrebbe la necessità di procedere a dolorosi tagli delle prestazioni o ad aumenti dei contributi e delle imposte. Una riforma delle pensioni risulta, tuttavia, necessaria per rendere i sistemi pensionistici più favorevoli alla creazione di posti di lavoro e, in particolare, per incentivare i lavoratori più anziani a restare attivi. Attuando la strategia definita a Lisbona si consentirà ai regimi pensionistici di rispondere meglio alla sfida della loro adeguatezza.

Nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori presentata al Consiglio europeo di Feira, il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" suggerisce che un'analisi delle strategie per riformare le pensioni debba tener conto anche delle modalità di gestione delle finanze e delle spese.

Come evidenziato sopra, questo aspetto è correlato all'occupazione. Da un lato, un modo efficace per raccogliere maggiori risorse destinate ai sistemi pensionistici consiste nell'aumentare il numero dei contribuenti incrementando i livelli di occupazione. Dall'altro, la riforma dei sistemi pensionistici per migliorare gli incentivi al lavoro contribuirà ad accrescere i livelli di occupazione. Aumentare l'età pensionabile effettiva può comportare notevoli risparmi, a condizione che si limitino le spese in altri settori.

⁹ L'eventuale contenuto di una tale strategia è stato discusso nel documento COM(99) 221 def. "Verso un'Europa di tutte le età - Promuovere la prosperità e la solidarietà fra le generazioni", che si è soffermato su una serie di politiche attive per far fronte al fenomeno dell'invecchiamento della popolazione.

Lo studio sulla sostenibilità delle pensioni dovrà inoltre analizzare i diversi modi per garantire una più ampia e sicura base di prelievo per i regimi pensionistici attraverso una diversificazione delle fonti di finanziamento, l'accumulo di attività finanziarie e la riduzione del debito pubblico. Dovrà inoltre analizzare come contenere l'evoluzione del costo delle pensioni, migliorando l'efficienza ed adeguando le prestazioni, pur mantenendo gli obiettivi sociali.

Per raccogliere la sfida dell'invecchiamento della popolazione occorre prevedere una strategia globale, che oltre a promuovere politiche macroeconomiche rigorose e riforme strutturali generali atte a favorire la crescita, l'occupazione e il risanamento delle finanze pubbliche, riveda la struttura della spesa pubblica in modo da garantire la crescita nel lungo periodo e un equilibrio tra le generazioni nella distribuzione delle risorse pubbliche. A tal fine, occorre riformare gli attuali regimi pensionistici per garantire l'adeguatezza dei trattamenti e l'equilibrio finanziario e per renderli più favorevoli all'occupazione. Le riforme dovrebbero prevedere soluzioni durature ai problemi ricorrenti e non limitarsi a fornire risposte puntuali a problemi contingenti.

2.6. Principi e obiettivi guida per la riforma delle pensioni

Spetta agli Stati membri decidere quale sistema pensionistico scegliere e quale sia il dosaggio di politiche economiche necessario per mantenere adeguati livelli di reddito per le persone anziane, senza pregiudicare la stabilità delle finanze pubbliche vanificando gli incentivi al lavoro o prosciugando le risorse necessarie per altre spese pubbliche essenziali. Tuttavia, nonostante le notevoli differenze che si riscontrano all'interno dell'Unione europea, gli Stati membri sono chiamati ad affrontare le sfide comuni analizzate sopra. Condividono anche gli obiettivi che si sono posti per i sistemi pensionistici e una serie di principi nei confronti dei quali si sono impegnati, tra cui l'equità e la coesione sociale che caratterizzano il modello sociale europeo. La Commissione invita pertanto gli Stati membri a coordinare i loro sforzi e a scambiarsi pareri e informazioni su esperienze già condotte, riforme in atto o altre ancora in fase di programmazione. Le scelte nazionali e le priorità da attribuire alle strategie, nonché i dettagli del processo di riforma restano, comunque, di competenza degli Stati membri.

La collaborazione tra gli Stati membri può essere agevolata rendendo espliciti gli obiettivi e principi comuni. Naturalmente, poiché esistono tensioni tra alcuni di questi obiettivi e principi, gli Stati membri saranno chiamati a ricercare un equilibrio. Nell'ambito del processo avviato dal vertice di Lisbona, la Commissione sottopone all'esame delle parti interessate i seguenti principi e obiettivi:

1. *Mantenere l'adeguatezza delle pensioni:* i tre pilastri dei sistemi pensionistici, che interagiscono secondo modalità stabilite dagli Stati membri, dovrebbero consentire alle persone di restare finanziariamente autonome durante la vecchiaia, mantenendo, entro certi limiti, il tenore di vita conseguito durante la vita lavorativa.
2. *Garantire l'equità tra le generazioni:* gli sforzi necessari per far fronte all'invecchiamento della popolazione vanno suddivisi in modo equo tra la popolazione attiva (lavoratori dipendenti o autonomi) e i pensionati.
3. *Rafforzare la solidarietà nei sistemi pensionistici:* nessuno andrebbe escluso dai sistemi pensionistici perché percepisce un reddito troppo basso o presenta un profilo di rischio svantaggioso. I sistemi pensionistici dovrebbero prevedere un elemento redistributivo a favore delle persone che hanno scarse possibilità di inserirsi nel

mondo del lavoro o che devono prestare assistenza a bambini, disabili o anziani non autosufficienti.

4. *Mantenere un equilibrio tra diritti e doveri:* le prestazioni dovrebbero corrispondere ai contributi versati al sistema pensionistico. In particolare, ritardando la data del pensionamento si dovrebbero percepire prestazioni più elevate.
5. *Far sì che i sistemi pensionistici favoriscano la parità tra uomo e donna:* in particolare servono aggiustamenti per rafforzare gli incentivi all'ingresso e ritorno delle donne nel mondo del lavoro e al miglioramento della loro posizione professionale.
6. *Garantire la trasparenza e la prevedibilità:* coloro che aderiscono ad un sistema pensionistico dovrebbero essere adeguatamente informati delle prestazioni cui hanno diritto in diverse circostanze.
7. *Rendere le pensioni più flessibili di fronte all'evoluzione sociale:* i sistemi pensionistici dovrebbero essere in grado di adeguarsi ai cambiamenti che possono verificarsi nel loro ambiente economico e demografico.
8. *Facilitare la capacità di adeguamento al mondo del lavoro:* i sistemi pensionistici dovrebbero tener conto della mobilità professionale e geografica e riconoscere un certo margine di scelta individuale, ad esempio per quanto riguarda l'età pensionabile e l'organizzazione dei periodi di formazione, lavoro e tempo libero.
9. *Garantire la coerenza dei regimi pensionistici all'interno di tutto il sistema delle pensioni:* i pilastri dei regimi pensionistici dovrebbero sostenersi a vicenda ed essere ben coordinati. I sistemi pensionistici dovrebbero inoltre essere coerenti con le politiche sociali ed economiche generali.
10. *Garantire l'equilibrio e la sostenibilità delle finanze pubbliche:* le riforme devono fare in modo che il carico fiscale dei sistemi pensionistici pubblici si collochi ad un livello appropriato, senza pregiudicare altre spese pubbliche essenziali.

3. LE PROSSIME TAPPE

3.1. Le iniziative della Commissione

Oltre all'impostazione di base presentata in questa comunicazione, la Commissione intende intraprendere le seguenti iniziative per sostenere lo scambio collettivo sulla sostenibilità delle pensioni:

- condurre nell'anno 2001 un'indagine Eurobarometro sulla riforma delle pensioni, per valutare la consapevolezza e le aspettative della popolazione per quanto riguarda la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale;
- esaminare le pertinenti indagini statistiche condotte a livello comunitario, per far sì che le questioni attinenti alla protezione sociale, in generale, e alle pensioni, in particolare, vengano adeguatamente prese in considerazione;

- proporre uno scambio di informazioni sui temi affrontati nella presente comunicazione con i paesi candidati e, nell'ambito della collaborazione bilaterale, con gli Stati Uniti e il Giappone.

La Commissione continuerà ad adoperarsi per contribuire ad un miglior funzionamento dei regimi pensionistici integrativi:

- la proposta di direttiva per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative agli enti pensionistici aziendali e professionali consentirà ai sistemi privati a capitalizzazione di sfruttare meglio le varie possibilità di investimento, fisserà requisiti elevati per la protezione dei beneficiari ed aprirà la strada alla gestione transfrontaliera dei regimi pensionistici professionali. Rafforzando la sicurezza ed efficienza di tali enti e consentendo loro di beneficiare appieno del mercato unico si dovrebbe contribuire alla sicurezza e sostenibilità dei sistemi pensionistici¹⁰.
- A seguito della comunicazione *Verso un mercato unico per i regimi pensionistici integrativi* dell'11 maggio 1999 (COM(99) 134 def.), la Commissione intende presentare all'inizio dell'anno prossimo un'iniziativa riguardante il trattamento fiscale delle pensioni integrative transfrontaliere.
- Il forum delle pensioni, creato su proposta del Gruppo ad alto livello "Libera circolazione", esaminerà come affrontare il problema delle barriere che le pensioni integrative pongono alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori.

Infine, la Commissione intende intraprendere ulteriori iniziative sulla futura evoluzione della protezione sociale, al fine di sostenere la collaborazione in corso sui vari obiettivi per la modernizzazione e il rafforzamento della protezione sociale, approvati dal Consiglio il 17 dicembre 1999 (GU C.8 del 12.1.2000, pag. 7).

3.2. Definire l'ambito dello studio: la richiesta avanzata a Lisbona

Come già menzionato nell'introduzione, il Consiglio europeo di Lisbona ha invitato il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" a *"preparare, sulla base di una comunicazione della Commissione, uno studio sulla futura evoluzione della protezione sociale in un'ottica di lungo periodo, ponendo in particolare risalto la sostenibilità dei sistemi pensionistici"*. Il Gruppo ad alto livello presenterà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori al vertice di Nizza, previsto per il prossimo mese di dicembre.

La Commissione propone che le sfide e risposte politiche discusse nella presente comunicazione vengano riesaminate dal Gruppo ad alto livello nell'ambito del lavoro di analisi e di scambio di vedute che è chiamato a svolgere sulla riforma delle pensioni.

L'analisi da svolgere in tale contesto andrebbe fondata, per quanto possibile, su fonti informative ed ipotesi armonizzate. A tale riguardo rivestirà particolare importanza il lavoro svolto dal Comitato di politica economica.¹¹

¹⁰ Riferimento al documento COM da inserire (adozione prevista per la stessa data della presente comunicazione).

¹¹ Il Comitato di politica economica sta esaminando le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione sull'economia e sulle finanze pubbliche, allo scopo è di fornire una valutazione quantitativa. Ha provveduto ad analizzare le attuali proiezioni di spesa nazionale e ad elaborare, in collaborazione con l'OCSE, una serie di

Ove possibile, sarebbe opportuno utilizzare dati longitudinali che tengano conto di tutte le dimensioni correlate (demografica, economica, occupazionale, sociale) e delle loro interazioni. Esaminando le future tendenze, lo studio dovrebbe considerare anche tutti i pertinenti obiettivi politici fissati a livello europeo, tra cui quelli definiti a Lisbona in materia di occupazione e le conclusioni da convenire a Nizza.

L'analisi dovrebbe inoltre rifarsi all'esperienza acquisita nel corso dell'attuale processo globale di riforma avviato dagli Stati membri. La Commissione propone che lo studio serva anche da base per un costante aggiornamento delle informazioni sulle riforme condotte a livello nazionale in materia di pensioni.

Infine, l'analisi dovrebbe allargarsi progressivamente ai paesi candidati. L'efficacia e sostenibilità dei regimi presenti nei futuri nuovi Stati membri è di interesse comune sul piano sia economico che sociale. Le riforme in corso nei paesi candidati non vanno trascurate, anzi occorre prestarvi maggiore attenzione in vista del prossimo allargamento, anche se va ribadito che i sistemi pensionistici restano di competenza delle autorità nazionali.

proiezioni che si avvalgono di indicatori comuni e di ipotesi macroeconomiche e demografiche. I risultati saranno presentati al Consiglio ECOFIN di novembre e messi a disposizione del Gruppo di lavoro ad alto livello "Protezione sociale".

Allegato: quadro generale dei sistemi pensionistici nazionali e delle recenti misure di riforma*

Paese	Principali caratteristiche dei sistemi pensionistici (pilastri 1, 2 e 3)	Recenti misure di riforma
Belgio	1. Regime basato sul reddito. 2. Regimi volontari, specie aziendali, riguardanti circa il 31% della popolazione attiva. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita o banche e soggette a condizioni fiscali vantaggiose.	Per completare le ampie riforme introdotte nel 1997 per i dipendenti del settore privato, il nuovo governo sta riflettendo di concerto con le parti sociali su altre riforme riguardanti i dipendenti del settore pubblico ed i lavoratori autonomi. Si prevede anche di promuovere le pensioni private a capitalizzazione.
Danimarca	1. Regime pubblico forfetario basato sulla residenza/occupazione e sistema integrativo di tipo contributivo, con trattamenti connessi agli anni di lavoro (ATP). 2. Soprattutto regimi di categoria basati su contratti collettivi e riguardanti l'80% della popolazione attiva. 3. Pensioni private integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita o fondi pensione alle stesse condizioni fiscali che si applicano ai regimi del 2° pilastro.	Da qualche anno si sta attuando il passaggio da un sistema ampiamente basato sulla ripartizione a un sistema alimentato in misura molto più ampia da contributi capitalizzati: nel 1999 è stato reso permanente il contributo temporaneo all'ATP (Pensione supplementare per i lavoratori), pari all'1% del salario medio, e si sono adottate norme più restrittive per il pensionamento anticipato.
Germania	1. Regime basato sul reddito. 2. Regimi volontari, soprattutto aziendali. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita.	La riforma delle pensioni era considerata una delle grandi priorità politiche. È stato adottato un pacchetto di riforme tributarie, grazie al quale l'aumento del gettito fiscale dovuto alle imposte sull'energia compensa parzialmente la riduzione dell'aliquota dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si è inoltre deciso che, dal 2000/2001, gli aumenti delle pensioni pubbliche saranno indicizzati sull'inflazione invece che sull'andamento dei salari netti. Il nuovo governo ha invece sospeso per due anni, in attesa di grandi riforme che saranno annunciate nel 2000, le importanti riforme adottate nel 1998 che dovevano entrare in vigore nel 1999.

* Fonti: DG MARKT, *Study on pension schemes of the Member States of the European Union, May 2000*, per la colonna "principali caratteristiche dei sistemi pensionistici", *Relazione della Commissione sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche del 1999* (COM(2000) 143 def.) per la colonna "recenti misure di riforma". Per ulteriori dettagli cfr. *Relazione sulla protezione sociale in Europa 1999* (COM(2000) 163 def.) e *MISSOC - Social protection in the Member States of the European Union*, DG EMPL, pubblicazione annuale.

Paese	Principali caratteristiche dei sistemi pensionistici (pilastri 1, 2 e 3)	Recenti misure di riforma
Grecia	1. Regimi basati sul reddito. 2. Regimi volontari, soprattutto nelle grandi aziende e riguardanti circa il 5% della popolazione attiva. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita.	Nel 1998 è stato annunciato un piano di riforma in due fasi: la prima, a carattere ampiamente organizzativo, comprende per esempio l'introduzione di un numero unico di sicurezza sociale, mentre la seconda fase implica una profonda revisione delle pensioni pubbliche e potrebbe comprendere l'uniformazione dell'età pensionabile nei diversi sistemi previdenziali, l'adeguamento delle aliquote dei contributi e delle prestazioni a livelli sostenibili e l'introduzione di un regime professionale obbligatorio. Si attendono ancora informazioni sulla seconda fase.
Spagna	1. Regime basato sul reddito. 2. Regimi volontari, specie aziendali, riguardanti circa il 15% della popolazione attiva. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita e fondi pensione.	Nel 1997 sono state annunciate importanti riforme (basate sul "Pacto de Toledo" del 1995), per conferire una dimensione più sostenibile alle pensioni pubbliche. Per il 2000 sono previste altre riforme, che dovranno comprendere il rialzo dell'età pensionabile, misure intese a scoraggiare il pensionamento anticipato e norme relative a sistemi pensionistici speciali (ad esempio per i lavoratori autonomi o gli agricoltori). Nel 2000 le pensioni minime aumenteranno tra il 5,4 e il 16% a seconda del tipo, ma in media solo poco più del 5,4%. Per far fronte al problema dell'invecchiamento demografico, nel 2000 è stata costituita una riserva per la sicurezza sociale, inizialmente pari allo 0,1% del PIL. Nel programma aggiornato di stabilità figura l'impegno ad aumentare la dotazione di questa riserva.
Francia	1. Regimi basati sul reddito. 2. Regime obbligatorio a ripartizione, basato su un contratto collettivo intersettoriale; alcuni regimi integrativi volontari, soprattutto di tipo aziendale. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita a condizioni fiscali vantaggiose.	Dopo il rinvio delle riforme adottate nel 1997, è stata presentata nel 1999 una relazione che dovrà servire da riferimento per il dialogo avviato tra le parti sociali. Per il 2000 sono previste riforme che potrebbero comprendere il rialzo dell'età pensionabile, l'eventuale adeguamento dei sistemi pensionistici speciali al "sistema generale" e forse il potenziamento del fondo di riserva per la sicurezza sociale, costituito nel bilancio 1998.

Paese	Principali caratteristiche dei sistemi pensionistici (pilastri 1, 2 e 3)	Recenti misure di riforma
Irlanda	1. Regime forfetario su base contributiva. 2. Regimi volontari, specie aziendali, riguardanti circa il 50% della popolazione attiva. 3. Pensioni private integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita a condizioni fiscali analoghe a quelle previste per i regimi del 2° pilastro.	Nel maggio 1998 il governo ha presentato il programma per la creazione di un sistema pensionistico completo. Nel bilancio 1999 è previsto un accantonamento annuale dell'1% del PIL, inteso a prefinanziare i costi futuri delle pensioni pubbliche. Questo fondo è stato alimentato con parte del ricavato della privatizzazione dell'azienda statale di telecomunicazioni. Un'altra parte del ricavato è servita per riscattare i futuri impegni previdenziali statali nei confronti del personale che lavorava nell'azienda prima della privatizzazione.
Italia	1. Regime basato sul reddito. 2. Regimi basati su contratti collettivi aziendali, interaziendali o settoriali. 3. Pensioni integrative offerte da fondi pensione e compagnie di assicurazione sulla vita a condizioni fiscali vantaggiose.	Una serie di riforme varate negli anni '90, l'ultima delle quali nel 1997, hanno consentito di stabilizzare a medio termine la percentuale delle spese previdenziali rispetto al PIL, che tuttavia resta elevata. I difetti principali delle ultime riforme sono i periodi di transizione troppo lunghi, una generosità "eccessiva" e l'incertezza sulle riforme future. Nel 1999 non vi sono state riforme.
Lussemburgo	1. Regime basato sul reddito. 2. Regimi volontari, specie aziendali, riguardanti circa il 17% della popolazione attiva. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita.	Nel 1998 sono state varate una serie di riforme per uniformare il sistema pensionistico dei pubblici dipendenti di nuova assunzione al sistema previsto per il settore privato.
Paesi Bassi	1. Regime forfetario basato sulla residenza/occupazione. 2. Soprattutto regimi settoriali, basati su contratti collettivi e riguardanti circa il 90% della popolazione attiva. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita a condizioni fiscali vantaggiose.	Poiché i regimi pensionistici sono già in gran parte a capitalizzazione, l'invecchiamento demografico viene affrontato con misure intese a ridurre il debito pubblico ed aumentare i tassi di occupazione.

Paese	Principali caratteristiche dei sistemi pensionistici (pilastri 1, 2 e 3)	Recenti misure di riforma
Austria	1. Regime basato sul reddito. 2. Regimi volontari, specie aziendali, riguardanti circa l'11% della popolazione attiva. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita.	Consistenti pacchetti di riforme sono stati adottati nel 1993 e più di recente nel 1998, quando si sono introdotti incentivi per il prepensionamento, norme più rigorose per le pensioni d'invalidità e l'uniformazione del sistema pensionistico dei pubblici dipendenti al sistema generale. Si è inoltre prevista una formula di adeguamento annuale per tener conto dell'incidenza finanziaria dell'aumentata longevità, ma questo provvedimento è stato sospeso per il 1998 e 1999 e sarà riesaminato nel 2000.
Portogallo	1. Regime basato sul reddito. 2. Regimi volontari, specie aziendali, riguardanti circa il 7% della popolazione attiva assicurata nell'ambito del sistema generale di sicurezza sociale. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita e fondi pensione.	A fine 1999 il nuovo governo ha presentato una nuova legge quadro in risposta ad un libro bianco pubblicato nello stesso anno: si attendono quindi riforme nel 2000. Tra l'altro, si dovrebbe istituire un sistema obbligatorio a capitalizzazione, come quelli previsti dal secondo pilastro, e trattare il problema del prepensionamento.
Finlandia	1. Regime pubblico forfetario basato sulla residenza. 2. Regimi professionali obbligatori (a ripartizione o a capitalizzazione) e regimi integrativi facoltativi. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita.	Nel corso del 1999 le organizzazioni del mercato del lavoro si sono accordate su una serie di provvedimenti intesi a posticipare il prepensionamento e ad estendere la partecipazione attiva. Grazie anche a un cospicuo saldo primario, sarà così più agevole far fronte nei prossimi anni all'aumento delle spese dovuto all'invecchiamento della popolazione. Rimangono, tuttavia, incertezze sulla sostenibilità degli attuali sistemi pensionistici pubblici e probabilmente saranno necessarie ulteriori riforme per correggere eventuali squilibri.
Svezia	1. Regime basato sul reddito. 2. Soprattutto regimi settoriali, basati su contratti collettivi e riguardanti circa il 90% della popolazione attiva. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita e banche oppure reperibili mediante investimenti diretti sul mercato finanziario.	Si stanno introducendo ora le riforme adottate nel 1998, che aumentano la percentuale dei sistemi pensionistici a capitalizzazione e stabiliscono un nesso più stretto tra contributi versati e prestazioni erogate. Inoltre, si sono modificate le clausole di indicizzazione.

Paese	Principali caratteristiche dei sistemi pensionistici (pilastri 1, 2 e 3)	Recenti misure di riforma
Regno Unito	1. Regime forfetario su base contributiva e sistema pensionistico pubblico basato sul reddito (SERPS-state earnings related pension scheme). 2. Regimi volontari, soprattutto aziendali. Possono sostituire il SERPS ed interessano circa il 46% della popolazione in età lavorativa. 3. Pensioni integrative offerte da compagnie di assicurazione sulla vita. Possono sostituire il SERPS.	Le proiezioni elaborate nel 1999 indicano che le finanze pubbliche del Regno Unito sono globalmente sostenibili nel lungo periodo. Vaste riforme sono state proposte a fine 1998 e adottate nel 1999 per introdurre un "reddito minimo garantito" e la sostituzione del SERPS con una seconda pensione forfetaria.